



**Politecnico
di Torino**

DAD | Dipartimento di Architettura e Design
Laurea magistrale in Architettura Costruzione e Città
a.a. 2025-2026

«*Oltre gli angusti confini*»

I processi di aggregazione comunale
per la costituzione della Grande Genova
(1873-1936)

Relatore
Prof. Sergio Pace

Candidata
Sara Sovenda
matricola 313968





Politecnico
di Torino

DAD | Dipartimento di Architettura e Design
Laurea magistrale in Architettura Costruzione e Città
a.a. 2025-2026

«Oltre gli angusti confini»

I processi di aggregazione comunale
per la costituzione della Grande Genova
(1873-1936)

Relatore
Prof. Sergio Pace

Candidata
Sara Sovenda
matricola 313968

«Nell'oscillazione tra conurbazione aperta, che invade progressivamente nuovi spazi assorbendo i comuni limitrofi, e omologazione decisa dallo stato (che adotta una legislazione uniforme sulla superficie della propria giurisdizione, con una classificazione di tutte le città semplicemente come «comuni»), la città del Novecento ritrova un proprio protagonismo. La città che sale (che forse si può identificare con Genova) di Umberto Boccioni, con insediamenti industriali, ciminiere, case popolari, come le Periferie urbane di Mario Sironi, rappresenta in modo straordinariamente efficace questa realtà.»

- Donatella CALABI, *Storia della città. L'età contemporanea*, p. 148.

ABSTRACT // ita

In occasione del centenario del progetto amministrativo della *Grande Genova*, questa ricerca ricostruisce il lungo percorso che, tra 1873 e 1926, conduce alla definizione dei confini comunali tuttora vigenti. L'ampliamento territoriale non è letto come una sequenza di atti isolati, ma come l'esito di una trasformazione continua, in cui mutamenti amministrativi, tensioni politiche ed esigenze urbanistiche concorrono al ridisegno della città.

Le due fasi aggregative che scandiscono questo arco cronologico presentano caratteri profondamente diversi. Nel 1873 il forte radicamento delle autonomie locali alimenta l'opposizione compatta dei sei comuni suburbani, che rivendicano capacità amministrativa, solidità finanziaria e identità civica, contestando la legittimità dell'iniziativa genovese. Nel 1926, al contrario, l'accentramento promosso dal regime fascista riduce drasticamente il margine decisionale dei municipi e trasforma l'annessione in un provvedimento imposto dall'alto, funzionale alla modernizzazione infrastrutturale, alla riorganizzazione dei servizi e alla costruzione di una grande città industriale. Le numerose variazioni giurisdizionali che interessano altri comuni liguri tra XIX e XX secolo – distacchi, fusioni, petizioni e conflitti locali – restituiscono un quadro più ampio, mostrando come l'espansione amministrativa sia un processo continuo, attraverso assetti politici mutevoli e sperimenti modalità differenti di accorpamento e di adesione o resistenza allo strumento legislativo, delineando il quadro entro cui maturano le condizioni che sfociano nella Grande Genova.

La ricerca, inserita nella storia dell'urbanistica, integra fonti istituzionali e editoriali per ricostruire sia l'evoluzione normativa sia la percezione contemporanea dell'operazione. Le narrazioni giornalistiche tra 1925 e 1926 contribuiscono a definire l'annessione come risposta alle esigenze della città moderna e accompagnano l'inserimento dei nuovi territori nel discorso urbano.

Genova emerge come un caso esemplare nel panorama italiano, poiché concentra in un'unica vicenda l'intero arco evolutivo delle politiche di aggregazione comunale, offrendo una chiave interpretativa utile per comprendere la costruzione amministrativa delle grandi città italiane.

ABSTRACT // eng

Marking the centenary of the administrative project known as *Grande Genova* (“*Greater Genoa*”), this study examines the long trajectory, between 1873 and 1916, that led to today’s municipal boundaries. The territorial expansion should not be considered as a sequence of single separate events but as a continuous transformation which reshaped the city through administrative reforms, political tensions and emerging urban needs.

The two major aggregation phases reveal starkly different logics. In 1873, the strong tradition of local autonomy underpinned the firm resistance of the six suburban municipalities, which defended their administrative competence, financial stability and civic identity while challenging the legitimacy of Genoa’s initiative. By 1926, however, the political landscape had been fundamentally altered: the Fascist regime’s drove towards administrative centralisation curtailed municipal authority and presented annexation as a top-down measure aimed at infrastructural modernisation, service rationalisation and the construction of a large industrial city. Several jurisdictional adjustments affecting other Ligurian municipalities between the nineteenth and twentieth centuries – including detachments, mergers, petitions and local disputes – further illuminate how territorial reorganisation unfolded as continuous process, shaped by shifts political context and changes in the level of acceptance or resistance to legislative instruments.

As part of the field of urban history, the study draws from institutional sources – legal, administrative and cartographic – alongside editorial material that documents the contemporary critical reception of the 1926 operation. Press narratives from 1925-26 framed annexation as a response to the challenges of the modern city and accompanied the gradual incorporation of the new territories into Genoa’s civic and institutional discourse.

Genoa stands out as an exemplary case in the Italian landscape: it condenses within a single territorial experience the full evolution of municipal aggregation policies, from the nineteenth-century defence of local autonomies to the twentieth-century assertion of central authority. As such, it offers a valuable lens through which to understand the administrative construction of major Italian cities.

INDICE DEI CONTENUTI

00	INTRODUZIONE	00.1 / Oggetto di studio e periodizzazione	12
		00.2 / Fonti impiegate e itinerario di ricerca	15
		00.3 / Stato dell'arte	20
01	IL FENOMENO AGGREGATIVO	01.1 / La fase ottocentesca (1859-1915)	24
		01.1.1 / Le premesse normative	38
		01.2 / La fase novecentesca (1922-1927)	64
		01.2.1 / Gli strumenti legislativi urbanistici	70
		01.2.2 / Il mito fascista delle grandi metropoli	78
		01.3 / La classificazione daziaria dei comuni	86
02	LA GRANDE GENOVA: il processo urbanistico	02.1 / La definizione dei confini amministrativi genovesi	90
		02.1.1 / 1873-74, la prima aggregazione	106
		02.1.2 / Il PRG del 1877	126
		02.2 / Le premesse all'annessione del 1926	144
		02.3 / 1926, la seconda (e ultima) aggregazione	166
		02.3.1 / Le conseguenze sul piano urbano	192
03	LA GRANDE GENOVA: la narrazione sui giornali locali		210
04	CONCLUSIONI		232
05	BIBLIOGRAFIA		238
06	SITOGRAFIA		243

00 INTRODUZIONE

00.1 /

OGGETTO

DI STUDIO E

PERIODIZZAZIONE

L'espressione «*oltre gli angusti confini*», tratta da un articolo apparso su *Il Secolo XIX* il 1° gennaio 1926 e dedicato alla nascente Grande Genova, è stata scelta come titolo di questo studio per la sua capacità di restituire, in forma sintetica e suggestiva, l'immaginario che accompagna uno dei momenti più significativi della storia urbana genovese. Quelle parole, volte al superamento di limiti percepiti come insufficienti, evocano un clima culturale e politico in cui l'idea di città si confronta con nuove scale, nuove ambizioni e nuove forme di rappresentazione territoriale. È in questo orizzonte simbolico che si colloca il percorso di ricerca qui proposto, il quale indaga le trasformazioni amministrative e urbane che condussero alla configurazione della Genova contemporanea.

In questo quadro, il 2026 vede il compimento del centesimo anniversario del più grande progetto amministrativo in termini spaziali che ha interessato il capoluogo ligure: la Grande Genova, ossia la definizione dei confini genovesi così come ancora oggi li conosciamo, nel nome di un modello di accentramento politico su scala nazionale ricorrente durante il ventennio fascista, fin dal suo insediamento a seguito della Marcia su Roma, e che ha interessato diverse metropoli della penisola, secondo il mito delle «*città milionarie*».

Come altri centri urbani nazionali e internazionali, durante l'arco della sua storia, Genova si configura come una grande protagonista del fermento sociale, politico, economico e artistico della penisola, ma attraversa anche periodi di decadenza a favore di altre città mediterranee. Nonostante questo, fino al XX secolo la forma della città rimane pressoché invariata.

La fase di coronamento del fenomeno dell'aggregazione rientra all'interno di un programma amministrativo portato avanti sì dal governo fascista, ma che prende parte a un processo che trae origine nel XIX secolo: la cronologia della delineazione dei confini amministrativi del capoluogo ligure richiama inevitabilmente le questioni politiche dapprima del Regno di Sardegna, poi Regno d'Italia, e infine delle aspirazioni fasciste novecentesche, individuando nel 1873 l'anno della prima fase di aggregazione su proposta del Comune genovese, e nel 1926 la data della seconda (e ultima, fino ad oggi) fase di aggregazione su proposta della direzione del Governo centrale, che definisce la Genova odierna.

Pertanto, questi due grandi eventi costituiscono i limiti

della periodizzazione del presente studio. Tuttavia, poiché quello aggregativo non si configura come un meccanismo singolo e indipendente, l'analisi si articola in tre direttrici di ricerca che ampliano la cronologia dai primi anni del Regno d'Italia fino alle riforme fasciste del 1926: la prima riguarda la storia amministrativo-giuridica nazionale, che ha l'obiettivo di ripercorrere gli strumenti legislativi vigenti; la seconda affronta le variazioni giurisdizionali che interessano i comuni limitrofi a Genova, analizzando come questi processi aggregativi differiscano o meno da quelli attuati nel capoluogo; la terza interessa, infine, le ricadute urbanistiche del fenomeno stesso, tramite lo studio dei piani regolatori redatti esclusivamente a seguito delle aggregazioni di Genova.

Il salto di scala attraverso i secoli è notevole: l'atto del 1873 annette alla Città sei comuni limitrofi, con un'espansione verso nord ed est, a ricomprendere la bassa Val Bisagno, mentre il provvedimento di riunione del 1926 permette a Genova di racchiudere un perimetro di 130 km, dispiegato su 26 km di litoraneo, ed estendersi ulteriormente nell'entroterra, sia in val Bisagno, sia nella valle del torrente Polcevera, laddove il territorio risulta fino ad allora suddiviso in ben diciannove comuni autonomi.

Nonostante gli storici genovesi Poleggi e Cevini definiscano quest'ultima aggregazione una «*conurbazione*» (v. cap. 00, § 00.3), di fatto essa non può considerarsi tale. Secondo le teorie urbanistiche di Patrick Geddes^[1] e la definizione di Dino Borri^[2], le premesse per un fenomeno conurbativo prevedono la coesistenza di nuclei abitati di simile importanza che, spinti da interesse reciproci, si riuniscono a costituire un'area policentrica. Questo modello si contrappone sul piano teorico all'agglomerazione di un polo urbano monocentrico che si dilata sul territorio inglobando i comuni minori. Il caso genovese non risponde precisamente a nessun canone di sviluppo: tra Otto e Novecento, sotto il profilo politico ed economico, la Città domina sulle amministrazioni suburbane e l'unica realtà comunale realmente competitiva è Sampierdarena. Tutto ciò rende le due fasi di aggregazione monocentriche sul piano amministrativo. Allo stesso tempo, però, la conformazione stessa della città riunita e le differenze tra la città antica e i nuovi quartieri rendono nella coscienza comune ancora oggi Genova una città policentrica.

Non si tratta, tuttavia, di un'operazione eccezionale all'in-

^[1] Cfr. Patrick GEDDES, *Città in evoluzione*, Milano: Il Saggiatore, 1970 (ed. or. London: Williams & Norgate, 1915).

^[2] «*Modello di sviluppo territoriale ed urbano consistente sostanzialmente nella saldatura reciproca di numerosi centri urbani a motivo delle loro forti interazioni mutue, in un ambito spaziale in genere superiore a quello metropolitano, ossia in un ambito caratterizzato non (o non sempre) dalla presenza di una città egemone quanto bensì dalla compresenza di più centri urbani di grande importanza. Dall'inglese conurbation, termine usato originariamente da Geddes per descrivere la forma di sviluppo urbano policentrico attivata dalla eccezionale crescita di Londra tra '800 e '900*», in Dino BORRI, *Lessico urbanistico annotato e figurato*, Bari: Dedalo, 1985, p. 71.

terno del panorama politico italiano, e proprio la condivisione di condizioni prevalentemente economiche e politiche porta gli stessi amministratori genovesi a rifarsi alle esperienze di altre città italiane, quali Milano e Firenze, nella costruzione della nuova municipalità. Entrambe queste città, a partire dall'Unità d'Italia, subiscono importanti variazioni territoriali che ne aumentano l'estensione a discapito dell'autonomia amministrativa dei comuni limitrofi. Secondo i termini imposti dalla periodizzazione precedentemente individuata, il Comune di Firenze vive la fase di maggior aggregazione nel 1865, con l'annessione dei soppressi comuni di Legnaia, Pellegrino da Careggi e Rovezzano, e di porzioni di altri municipi. Il Comune milanese, invece, annette quello di Corpi Santi di Milano nel 1873, ma poi con l'avvento del progetto fascista della Grande Milano arriva ad aggregare ben undici comuni nel 1923.

Tornando al caso genovese, sul piano internazionale il progetto della Grande Genova viene salutato quale valida concorrente al potere marittimo della città francese di Marsiglia^[3].

La scelta della classe politica genovese di sostenere con vigore l'aggregazione – tanto nel 1873 quanto nel periodo fascista – è dettata principalmente dalla presenza nei comuni confinanti di attività industriali di cui Genova stessa riconosce il valore e di cui tenta, attraverso un processo amministrativo, di controllarne il profitto. Ecco, dunque, che l'avvallamento governativo a tale ampliamento si profila come un provvedimento che molto riguarda gli interessi economici, con il rinnovo del porto e l'avvio dell'industria metalmeccanica, e poco le spinte identitarie dei singoli comuni. Ciononostante, esso permette alla città di tornare protagonista all'interno dello scenario nazionale e internazionale.

[3] Cfr. Marcel RONCAYOLO, *Marseille. Les territoires du temps*, Arles: Éditions locales de France / Actes Sud, 1996.

Nello studio della città e delle sue trasformazioni, è fondamentale distinguere tra storia della città, storia urbana e storia dell'urbanistica, poiché ciascun approccio possiede oggetti di studio e metodi differenti. La distinzione permette di chiarire l'oggetto di ricerca e di collocare coerentemente il presente lavoro nel dibattito internazionale.

In Italia, la *storia della città* si concentra sull'evoluzione generale degli insediamenti^[1], mentre la *storia urbana* amplia l'indagine alle dinamiche economiche, sociali e culturali dell'urbanizzazione^[2]. La *storia dell'urbanistica*, invece, si focalizza su norme, piani e pratiche progettuali che modellano lo spazio urbano^[3].

Questa distinzione nell'indagine dei diversi piani di lettura urbana non riguarda solo la tradizione storiografica italiana, consentendo un confronto metodologico a livello internazionale. In Francia, l'*histoire de la cité* o *de la ville* corrisponde alla nostra storia urbana^[4], mentre l'*histoire de l'urbanisme* alla storia dell'urbanistica^[5]; nel mondo anglosassone, l'*urban history* riflette la storia urbana^[6], mentre l'*history of planning* corrisponde alla storia dell'urbanistica^[7].

Alla luce di queste distinzioni, la presente ricerca adotta la metodologia della storia dell'urbanistica, impiegando fonti tecniche come la normativa urbanistica, i verbali dei processi decisionali e i piani regolatori.

§

All'atto pratico, questa ricerca è concepita sfruttando due piani documentari distinti, intesi come due insiemi complementari di fonti: da un lato la documentazione normativa nazionale, dall'altro i materiali conservati negli archivi genovesi, che permettono di ricostruire pedissequamente i processi amministrativi e urbanistici locali.

Il primo si basa sulle fonti giuridiche nazionali ufficiali, consultabili direttamente online. Come già esplicitato, il fenomeno dell'aggregazione comunale ha interessato la riunione di centri urbani a diverse scale metropolitane: grazie alla banca dati digitale Normattiva^[8] per la consultazione e acquisizione degli atti legislativi statali, pubblicati a partire dal 1861, è stato possibile individuare e visionare i provvedimenti d'interesse al compimento del presente studio. L'analisi legislativa ha permesso, in primo luogo, di individuare gli strumenti legislativi d'indirizzo urbani-

00.2 /

FONTI IMPIEGATE E ITINERARIO DI RICERCA

^[1] Donatella CALABI, *Storia della città. L'età contemporanea*, Venezia: Marsilio, 2005.

^[2] Mario SANFILIPPO, *Le tre città di Roma. Lo sviluppo urbano dalle origini a oggi*, Roma-Bari: Laterza, 1993.

^[3] Donatella CALABI, *Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari*, Milano: Mondadori, 2008.

^[4] Marcel POËTE, *Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours*, Parigi: A. Picard, 1924-1931.

^[5] Pierre MERLIN, *L'Urbanisme*, Parigi: PUF, coll. «Que sais-je?», 1991.

^[6] Peter CLARK, *European Cities and Towns 400-2000*, Oxford: Oxford University press, 2009.

^[7] Gordon E. CHERRY, *The Evolution of British Town Planning*, Leighton Buzzard: Leonard Hill Books, 1974.

^[8] <<https://www.normattiva.it>>.

stico in vigore sul territorio italiano durante il periodo coevo al fenomeno oggetto di studio e, in secondo luogo, di individuare due modalità aggregazione, entrambe attuate nel caso genovese: la prima consiste nel proponimento dell'operazione da parte di una delle amministrazioni coinvolte; la seconda, più comune durante il periodo fascista, agisce su proposta diretta del Ministero dell'Interno, il che sottolinea il costante intervento del governo nelle questioni dell'amministrazione periferica.

Concentrando criticamente il focus della ricerca sulla città di Genova, e a causa dell'enormità dei dati che compongono l'intero corpus normativo disponibile sulla piattaforma digitale, la prima scelta metodologica per la selezione degli atti d'interesse è stata quella di concentrare l'attenzione sulla soppressione, e conseguente aggregazione, di entità comunali preesistenti nel territorio suburbano di Genova al fine di costituire la nuova amministrazione del capoluogo. Sono stati, per questo, tralasciati i provvedimenti il cui oggetto sono singole frazione o borgate che non hanno mai costituito enti amministrativi autonomi. Inoltre, poiché l'oggetto di studio è focalizzato sulle variazioni amministrative di centri urbani già esistenti, non sono stati tenuti in considerazione quegli atti riguardanti la fondazione di nuovi insediamenti in territori fin ad allora non urbanizzati: si tratta certamente di un fenomeno centrale all'interno delle teorie urbanistiche fasciste, che ha trovato più volte una concretizzazione spaziale sia in Italia, sia nelle colonie dell'Impero, ma che non trova coerenza rispetto al tema della riunione comunale esplorato in questa ricerca.

Le altre due piattaforme archivistiche digitali rivelatesi fondamentali per la ricostruzione dei dibattiti politici parlamentari sono il Portale Storico della Camera dei deputati^[9] e il Portale Storico del Senato della Repubblica^[10], che conservano le trascrizioni delle sedute parlamentari addirittura a partire dalla I legislatura del Regno di Sardegna.

Un ulteriore insieme di fonti è costituito dalla documentazione statistica prodotta dall'Istituto Centrale di Statistica, utilizzata per ricostruire la consistenza demografica e la configurazione amministrativa dei comuni coinvolti nel processo di aggregazione. Gli scopi principali dell'impiego di questi materiali sono l'analisi della situazione pre-aggregazione, la valutazione degli assetti demografici successivi all'aggregazione e la possi-

^[9] <<https://storia.camera.it/#nav>>.

^[10] <<https://www.senato.it/legislature>>.

bilità di effettuare confronti longitudinali tra le diverse fasi del processo.

Questi materiali, pur non appartenendo alla storiografia sulla Grande Genova, costituiscono uno strumento indispensabile per ricostruire l'evoluzione demografica e territoriale dei comuni coinvolti nelle variazioni giurisdizionali. La loro funzione è principalmente documentaria e quantitativa: forniscono dati verificabili che integrano le informazioni provenienti dalle fonti archivistiche e dalla letteratura scientifica, contribuendo a definire un quadro complessivo più solido e coerente.

Il secondo piano documentario segna l'avvio della fase di ricerca maggiormente concentrata sui fatti genovesi, ed è rappresentato dalla consultazione di complessi archivistici locali. Si tratta di archivi che possiedono una sede fisica e modalità di consultazione in presenza, ma che al tempo stesso mettono a disposizione una parte del proprio patrimonio in formato digitalizzato, così da favorire anche la consultazione online agli utenti. Per accedere a tutti gli archivi genovesi interpellati nella ricerca è necessario prenotare preventivamente un appuntamento, così da consentire al personale di reperire e predisporre il materiale richiesto, garantendo così un accesso ordinato alla documentazione.

Ciò avviene sia per l'aggregazione del 1873, sia per quella del 1926, i cui documenti sono conservati all'interno dell'Archivio Storico del Comune di Genova **[ASCG]**, con sede nell'ala est di Palazzo Ducale. In particolare, l'unificazione archivistica attuata dopo l'aggregazione del 1926 ha definito un fondo a sé stante, denominato Fondo Comuni Annessi, in cui è conservato il materiale di tutti gli ambiti di attività amministrativa suddivisi in quindici categorie. I faldoni relativi all'annessione dei comuni con la Città di Genova, e la conseguente istituzione della Grande Genova, sono perlopiù conservati nella *Categoria I – Amministrazione*.

Un ulteriore archivio genovese di riferimento è il Centro di Documentazione per la Storia, l'Arte e l'Immagine di Genova **[Centro DocSAI]**, sito nelle dipendenze di Palazzo Rosso, con accesso da via Ai Quattro Canti di San Francesco 49. Per la consultazione vi è la possibilità sia di accedere direttamente in sede, sia attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dal Centro^[11], che rende disponibile online una parte consistente delle proprie collezioni.

^[11] <<https://catalogo.museidigenova.it/>>.

Il Centro DocSAI svolge un ruolo centrale nella costruzione dell'apparato iconografico dello studio. Le fotografie storiche utilizzate provengono integralmente dal catalogo digitale del Centro, mentre la cartografia storica impiegata deriva solo in parte dal DocSAI, essendo selezionata sulla base della pertinenza cronologica e tematica rispetto ai processi urbanistici e amministrativi analizzati. Oltre alle carte e alle fotografie, sono consultati anche dipinti e vedute d'epoca, utili per ricostruire la percezione storica del paesaggio urbano.

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici, il Centro DocSAI conserva i disegni relativi ai principali piani regolatori citati nella ricerca, tra cui il Piano del 1877 e i disegni del progetto di Marcello Piacentini per l'area di Brignole e per Piazza della Vittoria. I materiali conservati presso il DocSAI sono documenti originali ed essenziali per comprendere l'impostazione progettuale dei piani. Anche l'Archivio Storico del Comune di Genova possiede una sezione cartografica, che tuttavia non risulta pertinente ai fini specifici della presente ricerca.

Un ulteriore nodo metodologico riguarda la cartografia di delimitazione comunale. Le carte conservate presso il DocSAI e negli altri archivi cittadini non risultano adeguate alla ricostruzione precisa delle variazioni ai confini amministrativi tra Otto e Novecento; è probabile che non siano mai esistiti elaborati cartografici specificamente dedicati a rappresentare tali variazioni amministrative. Per questo motivo si sceglie di produrre ex novo una cartografia ad hoc, capace di illustrare in modo chiaro e coerente le diverse fasi di ampliamento territoriale della Città e dei comuni suburbani.

L'elaborazione cartografica è condotta attraverso un approccio di Historical GIS^[12], inteso come applicazione dei sistemi informativi geografici allo studio storico del territorio. In questo contesto, il GIS è impiegato principalmente come strumento di rappresentazione, utile a integrare dati contemporanei e informazioni storiche all'interno di un unico ambiente cartografico, senza incidere sull'interpretazione dei contenuti.

A partire da questa constatazione, la ricerca fa ricorso a strumenti digitali contemporanei, in particolare ai geoportali istituzionali. Il Geoportale della Regione Liguria^[13] fornisce i confini comunali attuali, il reticolo idrografico e il modello digitale del terreno (DTM), ovvero una rappresentazione tridimensionale

^[12] Per una definizione metodologica dell'Historical GIS cfr. Massimiliano GRAVA, Camillo BERTI, Nicola GABELLIERI e Arturo GALLIA, *Historical GIS. Strumenti digitali per la geografia storica in Italia*, Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2020.

^[13] <<https://geoportal.regione.liguria.it/>>.

^[14] <<https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/cartografia>>.

della morfologia del territorio, impiegata per verificare la coerenza topografica delle ricostruzioni e per comprendere le relazioni tra assetto fisico e sviluppo urbano. Il Geoportale del Comune di Genova^[14] mette, invece, a disposizione la delimitazione delle zone storiche e delle attuali unità urbanistiche.

Oltre ai dati forniti dai geoportali, è impiegato anche il catasto comunale in versione recente, utilizzato come base tecnica per individuare con maggiore precisione l'estensione dei centri urbani consolidati. La sovrapposizione tra la cartografia catastale attuale e le ricostruzioni storiche permette di evidenziare la persistenza dei nuclei abitati e di verificare la coerenza spaziale delle delimitazioni amministrative ricostruite. L'impiego del catasto storico non è escluso per ragioni di contenuto, ma perché la sua integrazione avrebbe richiesto un ulteriore passaggio di restituzione grafica non previsto nell'impostazione metodologica della ricerca. Si è pertanto scelto di concentrarsi sulla comparazione territoriale su scala comunale e sovracomunale, più coerente con gli obiettivi dello studio.

I dataset, forniti in formato shapefile, sono elaborati tramite software GIS per la sovrapposizione e il confronto dei perimetri delle amministrazioni preesistenti, garantendo una restituzione cartografica coerente e verificabile.

§

Un'ultima tipologia di fonti, trattata nel capitolo dedicato alla stampa (v. cap. 03), è costituita dai periodici genovesi attivi tra il 1925 e il 1926. La loro analisi non riguarda la ricostruzione dei fatti amministrativi, ma la narrazione pubblica dell'aggregazione, e per questo la relativa metodologia è presentata direttamente nel capitolo specifico.

00.3 /

STATO DELL'ARTE

Di seguito, una sintesi critica della produzione scientifica e editoriale già esistente sul tema dell'aggregazione comunale genovese, più in particolare per la realizzazione del progetto della *Grande Genova*.

In occasione dell'ottantesimo anniversario della Grande Genova, tra il 28 e il 30 novembre 2006 si svolge a Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio, il convegno di studi dal titolo «*La Grande Genova. 1926-2006*», a margine del quale è stato pubblicato nel 2008 un volume omonimo^[1] che vede la partecipazione di numerosi esperti della storia genovese. Certamente, il presente studio in parte ricalca molti degli argomenti affrontati nei giorni di conferenze, come l'analisi a più larga scala del fenomeno aggregativo sul territorio nazionale e la visione processuale del progetto stesso come chiusura di un fenomeno che non si è di certo limitato ai soli confini amministrativi del Comune di Genova. Tuttavia, se ne distanzia per l'approccio metodologico adottato: la ricerca si fonda infatti quasi esclusivamente su fonti archivistiche coeve, con l'obiettivo di ricostruire l'aggregazione dapprima come processo amministrativo e solo successivamente come fenomeno urbanistico, una volta che il progetto dalle sedi consiliari si cala nella Città.

Per la storia di Genova, non si può prescindere la produzione storica di Ennio POLEGGI. In particolare, nel volume *Genova*^[2], assieme a Paolo CEVINI, condensa le principali fasi di evoluzione della Città, citando entrambe le fasi aggregative. Nel *Capitolo VIII. L'Ottocento: i rettilinei fuori mura e i piani di ampliamento*, è riservato un paragrafo intitolato *Annessione dei Comuni di Val Bisagno e «Piano regolatore e di ampliamento» (1873-77)* (pp. 195-205), di cui sono tratteggiati i passaggi fondamentali e in cui viene sottolineato il ruolo dominante del porto marittimo nel ridisegno della città. Più avanti nel volume, alla Grande Genova è dedicato tutto il *Capitolo XI. Dalla conurbazione del 1926 al secondo dopoguerra*, che apre proprio con la ricostruzione dell'avvento della politica fascista a Genova e l'aggregazione comunale. Nel titolo del primo paragrafo (pp. 233-239), questo progetto viene qualificato come *Una scelta amministrativa e non urbanistica: la "Grande Genova"*. Il secondo paragrafo (pp. 239-247), invece, dal titolo «*Rinnovo urbano» delle aree centrali*, si concentra sull'analisi del piano regolatore che segue l'aggregazione.

Sempre Paolo CEVINI è autore di un contributo nel volu-

^[1] Elisabetta ARIOTI (a cura di), Luigi CANEPA (a cura di) e Raffaella PONTE (a cura di), *La Grande Genova, 1926-2006. Atti del Convegno di Studi, Genova, 28-30 novembre 2006*, Genova: Grafiche Fassicomo, 2008.

^[2] Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari: Laterza, 1981.

me *Liguria*^[3], nel quale tutto il primo capitolo è dedicato al territorio del Comune di Genova. A Cevini si deve la stesura dell'intero paragrafo 1.5 *La conurbazione genovese* (pp. 212-268), che traccia un accurato quadro dell'espansione del comune verso il Ponente, il Levante, la Val Bisagno e la Val Polcevera, e di come ciò abbia modificato il territorio. È già la seconda opera che definisce l'aggregazione di Genova quale «conurbazione», ma la discussione di questo concetto si rimanda al cap. 01, § 01.1.

Per quanto riguarda la rassegna editoriale coeva, un ulteriore contributo alla comprensione del clima politico e comunicativo che accompagna l'aggregazione proviene dalla stampa locale. Accanto ai quotidiani cittadini, un ruolo significativo è svolto dal Bollettino municipale, pubblicato mensilmente dal Comune di Genova a partire dal 1921 e ribattezzato *La Grande Genova* tra il 1927 e il 1929, che documenta con continuità l'evoluzione del progetto aggregativo e, negli anni successivi, accompagna con articoli più sporadici la narrazione della città ormai unificata, fino alla fine degli anni Trenta. Le sue pagine offrirono sia descrizioni dei nuovi territori annessi sia anticipazioni dei primi orientamenti urbanistici, temi che verranno approfonditi nel capitolo dedicato alla stampa.

L'ultimo capitolo della tesi (v. cap. 03) è infatti interamente dedicato alla narrazione giornalistica della Grande Genova, attraverso l'analisi comparata del bollettino municipale comunale e di quattro periodici cittadini – *Il Secolo XIX*, *Il Cittadino*, *Il Giornale di Genova* e *Il Littorio*. L'indagine si articola in due momenti: dapprima un confronto sulla presentazione dell'aggregazione nei diversi orientamenti editoriali, quindi l'esame dello sviluppo narrativo del progetto una volta avviato il processo attuativo.

Infine, anche il Comune di Genova dedica una pagina web^[4] al tema della Grande Genova, mettendo a disposizione informazioni aggiornate e materiali cartografici attraverso il proprio geoportale. Si tratta di una risorsa utile per la consultazione, pur non configurandosi come un contributo storiografico in senso proprio.

Questa letteratura costituisce il nucleo dello stato dell'arte specifico sulla Grande Genova, ma non è sufficiente a spiegare le ragioni profonde delle due operazioni aggregative del 1873 e del 1926. Per comprenderne appieno la natura e la portata, è necessario affiancare a questi studi una più ampia ricostruzione

^[3] Touring Club Italiano, *Guida d'Italia. Liguria*, Milano: TCI, 1982.

^[4] <<https://smart.comune.genova.it/notizie/i-confini-della-grande-genova-del-1926-nel-geoportale-del-comune>>.

della storia amministrativa italiana, che offre la cornice interpretativa entro cui si collocano entrambe le vicende. Da qui l'esigenza di distinguere lo stato dell'arte dedicato al caso genovese dalla letteratura sulle trasformazioni dell'amministrazione del Regno d'Italia, premessa indispensabile per leggere le due fasi politiche in cui si articolano le aggregazioni: la prima, maturata nel pieno periodo liberale postunitario; la seconda, inserita nel contesto della riorganizzazione fascista degli enti locali.

Poiché la Grande Genova è innanzitutto il risultato di un atto amministrativo, la ricostruzione del suo processo aggregativo richiede una premessa storiografica più ampia: l'evoluzione dell'amministrazione italiana dall'Unità al fascismo. La letteratura dedicata alla formazione dello Stato unitario e alla definizione degli enti locali costituisce infatti un quadro interpretativo indispensabile per comprendere le condizioni istituzionali che hanno reso possibile sia l'aggregazione ottocentesca sia quella del 1926.

Gli studi di Guido MELIS^[5] rappresentano il riferimento principale per la storia dell'amministrazione italiana, sia nella ricostruzione generale dell'apparato statale sia nell'analisi della costruzione delle istituzioni del nuovo Regno.

A questi contributi si affianca il lavoro di Claudio PAVONE^[6] sull'assetto amministrativo tra Rattazzi e Ricasoli, fondamentale per comprendere la nascita del sistema degli enti locali e la definizione dei rapporti tra centro e periferia nei primi anni postunitari.

In questa stessa direzione si collocano contributi più recenti come l'analisi di Aldo SANDULLI e Giulio VESPERINI^[7] sull'organizzazione dello Stato unitario, che approfondisce la logica giuridico-amministrativa alla base del nuovo Regno, e lo studio di Davide MADDALENA^[8] dedicato al progetto di riforma Farini-Minghetti (1860-61), che illustrano le prime ipotesi di riordinamento territoriale e regionale dell'Italia unita.

Completano il quadro le ricerche dedicate alla formazione dei saperi tecnici comunali, come il volume curato da Patrizia DOGLIANI e Oscar GASPARI^[9], che mostrano come tra fine Ottocento e primo Novecento si consolidi una nuova cultura amministrativa e professionale all'interno dei municipi.

Per quanto riguarda il periodo fascista, la ricostruzione del quadro amministrativo si fonda su una serie di contributi che analizzano la trasformazione degli enti locali nel ventennio e il

^[5] Guido MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna: Il Mulino, 1996 e Guido MELIS, *Fare lo Stato per fare gli italiani. Ricerche di storia delle istituzioni dell'Italia unita*, Bologna: Il Mulino, 2015.

^[6] Claudio PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano: Giuffrè, 1964.

^[7] Aldo SANDULLI e Giulio VESPERINI, *L'organizzazione dello Stato unitario*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2011.

^[8] Davide MADDALENA, *L'istituzione regionale nel progetto di riforma Farini-Minghetti per il riordino amministrativo del Regno d'Italia (1860-1861)*, in «Politica.eu», n. 1, giugno 2023.

^[9] Patrizia DOGLIANI e Oscar GASPARI, *Tra libera professione e ruolo pubblico. Pratiche e saperi comunali all'origine dell'urbanistica in Italia*, Bologna: CLUEB, 2012.

processo di accentramento istituzionale promosso dal regime.

Un riferimento imprescindibile è rappresentato dagli studi di Emilio GENTILE^[10], che indagano la dimensione ideologica e istituzionale del fascismo e offrono un quadro interpretativo della ridefinizione dei poteri locali. La pubblicazione *Le città, il fascismo*, curata da Mario SANFILIPPO^[11], raccoglie saggi dedicati alle politiche urbane del regime, tra cui il contributo di Alberto MIONI, dal titolo *Le città e l'urbanistica durante il fascismo* (pp. 31-64), che analizza l'evoluzione dell'amministrazione comunale e le strategie di intervento sulle città. A questi lavori si affianca il volume di Sabino CASSESE^[12], *L'amministrazione pubblica in Italia*, che offre una ricostruzione sistematica dell'apparato amministrativo fascista e della ridefinizione dei poteri locali attraverso l'introduzione del podestà e l'accentramento delle funzioni comunali.

L'ultimo tema che merita un richiamo nello stato dell'arte è il dazio di consumo, al quale è dedicato una sezione specifica (v. cap. 01, § 01.3). La sua presenza in questa sezione è giustificata dal fatto che il dazio costituì per lungo tempo una componente strutturale della finanza comunale italiana, con effetti diretti sulle politiche amministrative e territoriali.

Sul tema si segnalano due opere fondamentali per la stesura della presente ricerca. Il volume di Emilio SERRA GROPELLI^[13], *Le finanze dei comuni e delle provincie*, rappresenta una delle prime analisi organiche della finanza locale postunitaria, con particolare attenzione al ruolo del dazio di consumo nei bilanci municipali. L'articolo di Salvatore VILLANI^[14], *La finanza pubblica e le imposte indirette sui consumi dal 1862 al 1913*, che offre una ricostruzione sistematica dell'evoluzione delle imposte indirette nel periodo liberale, delineando il quadro entro cui il dazio si consolida.

^[10] Emilio GENTILE, *La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari: Laterza, 2011.

^[11] Mario SANFILIPPO (a cura di), *Le città, il fascismo*, Roma: Lerici, 1978.

^[12] Sabino CASSESE (a cura di), *L'amministrazione pubblica in Italia*, Bologna: Il Mulino, 1974.

^[13] Emilio SERRA GROPELLI, *Le finanze dei comuni e delle provincie*, Modena: Tip. e cart. Dell'Erede Soliani, 1870.

^[14] Salvatore VILLANI, *La finanza pubblica e le imposte indirette sui consumi dal 1862 al 1913*, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 3, 2011.

01 IL FENOMENO AGGREGATIVO

01.1 /

LA FASE

OTTOCENTESCA

(1861-1915)

- » *Il tema dell'aggregazione urbana nella legislazione italiana*
- » *Il decentramento amministrativo*
- » *L'ordinamento amministrativo vigente al 1915*

Il tema dell'aggregazione urbana nella legislazione italiana

Nell'arco dei primi sessant'anni di attività del Regno d'Italia, il percorso intrapreso all'interno dei due rami del Parlamento per la promulgazione di una legge in materia di amministrazione periferica, all'epoca chiamata "legge comunale e provinciale", trae chiaramente le sue origini dall'ordinamento sabaudo. In particolare, le progressive annessioni delle province preunitarie al Regno di Sardegna sollevano due questioni: la prima riguarda la riserva di una porzione della classe politica in relazione all'adeguatezza del corpo legislativo vigente, ossia la Legge 23 ottobre 1859, n. 3702, nei confronti del nuovo territorio che si viene a configurare nel 1861; ciò, di conseguenza, comporta un lungo dibattito parlamentare che si esaurisce con la promulgazione della prima legge sull'ordinamento amministrativo redatta dalle Camere unitarie, la Legge 20 marzo 1865, n. 2248. La seconda questione, di diretta derivazione, riguarda il tipo di (in)dipendenza che il Governo centrale intende concedere agli enti periferici, attraverso articolate riflessioni circa l'accentramento e/o il decentramento politico degli stessi nei confronti dell'esecutivo.

Perciò, all'approfondimento sull'aggregazione urbana bisogna anticipare la delineazione di una legge in materia di ordinamento amministrativo, di cui, in sostanza, il tema della riunione comunale rappresenta una costola.

Il primo passo nel processo legislativo, sabaudo prima e italiano in seguito, in materia amministrativa riguarda, quindi, la Legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, n. 3702^[1], emanata nel rispetto di una Carta costituzionale vigente, lo Statuto albertino, evidentemente sprovvista di precise indicazioni circa gli enti e l'amministrazione periferica del Regno^[2] – la trascuratezza nei confronti del tema è tale che non viene mai citata la parola "amministrazione"^[3]. L'occasione è quella della recente annessione della regione Lombardia al Regno di Sardegna, il ché apre un dibattito politico sulla configurazione del futuro assetto amministrativo italiano^[4].

La norma del 1859, detta anche *legge Rattazzi* o *decreto*

^[1] *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XX-VIII/2, Torino: Stamperia reale, 1859, pp. 1401-1470 (+ tabelle allegate, pp. 1471-1654).

^[2] L'unico cenno dello Statuto albertino all'ordinamento amministrativo statale è presente nell'art. 74, che recita «*Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge*».

^[3] Cfr. Guido MELIS, *Fare lo Stato per fare gli italiani. Ricerche di storia delle istituzioni dell'Italia unita*, Bologna: Il Mulino, 2015, pp. 33-39.

^[4] Cfr. Aldo SANDULLI e Giulio VESPERINI, *L'organizzazione dello Stato unitario*, in «*Rivista trimestrale di diritto pubblico*», n. 1, 2011, p. 64.



Rattazzi, viene emanata all'indomani della Seconda guerra d'indipendenza italiana con l'intento di ritracciare l'assetto amministrativo del Regno sabauda a seguito dell'annessione dei territori lombardi, chiamata «*augurata unione [...] sotto lo scettro costituzionale di V. M.*» all'interno della *Relazione sul nuovo ordinamento comunale e provinciale*^[5] dell'allora deputato e Ministro dell'interno, l'on. Urbano Rattazzi (1808-1873). Ciò che emerge chiaramente dalla Relazione è il sentimento patriottico a cui Rattazzi si appella per legittimare la riunione del «*Popolo italiano*» sotto la corona sabauda, chiamata dal relatore già «*Regno Italico*». A più riprese, il Ministro fa riferimento alla volontà delle popolazioni italiane di «*[riscattarsi] dalle passioni e dalle gare municipali, onde per tanti secoli fu impedito di salire a potenza ed a dignità di Nazione*»^[6]. Così la proposta di legge cui la Relazione è allegata si rivela essere l'occasione per i nuovi territori aggregati al Regno di Sardegna di essere finalmente riconosciuti all'interno dello Stato italiano al pari dei territori storicamente appartenenti al trono sabauda. Tant'è vero che, secondo la succitata Relazione, le terre della Lombardia «*troveranno nelle libertà che loro sono assicurate onde attutire gl'interessi e i sentimenti che gloriose memorie legittimano e raccomandano, e da cui non minore sussidio di forza morale potrà venire alla Nazione intera [...] [e] non esiteranno ad assumere [...] gli ordini amministrativi che ressero durante una serie d'anni il Regno Italico*»^[7].

Così come avvenuto in seguito all'annessione delle province lombarde, via via che il Regno di Sardegna estende la propria autorità nei territori dell'Italia centrale e meridionale^[8], il Governo si preoccupa di adattare il decreto Rattazzi alle nuove province del Regno, tanto che a posteriori si dirà: «*La felicità dell'anno che venne appresso diedero origine alla domanda: se poi la legge 23 ottobre contenterebbe le provincie tutte e i comuni del regno d'Italia. Il governo rispose che no. E di qui i nuovi schemi di legge dal ministro dell'interno diligentemente ammaniti*»^[9]. Emerge, così, la necessità di progettare specifici ordinamenti amministrativi sulla base della nuova realtà del territorio del Regno subalpino, che presto si sarebbe esteso al resto della Penisola.

La prima ratifica della legge Rattazzi all'interno di un territorio annesso avviene con il decreto dittatorio del 30 novembre 1859, n. 64^[10], su proposta del direttore del Ministero dell'interno Luigi Carbonieri (1830-1883), dunque addirittura in antecedente-

^[5] *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1859*, Torino: Tip. Enrico Dalmazzo, 1859, pp. 1249-1250.

^[6] Ivi, p. 1249.

^[7] Ibidem.

^[8] Legge 3 dicembre 1860, n. 4497, *Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato delle provincie dell'Italia Centrale e Meridionale*.

^[9] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1861-62*, vol. I, Torino: Tip. Eredi Botta, 1863, documento n. 7, 8, 9 10-A. Relatore il vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'on. Sebastiano Tecchio.

^[10] *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi Governamento delle Romagne*, vol. III, Modena: Regia Tipografia Camerale, 1859.

za alla formalizzazione dell'annessione delle suddette province al Regno di Sardegna^[11]. Infatti, nell'introduzione del testo del predetto decreto viene auspicata la ratifica del corpo legislativo sabauda, «*Considerando che torna utilissimo per la piena fusione delle provincie Modenesi con quelle della Monarchia Costituzionale di Casa Savoia l'attuare gradualmente le Leggi che pel Regno si pubblicano, salve quelle modificazioni che le attuali condizioni delle Provincie stesse rendono necessarie*»^[12]. I contenuti del D. 64 (che prevalentemente tratta di pubblica sicurezza) permettono al legislatore di emanare un altro decreto dittatorio in data 27 dicembre 1859, n. 79, nel quale viene riconosciuta nelle province emiliane la medesima suddivisione amministrativa del decreto Rattazzi.

Questo primo tentativo di uniformare la disposizione amministrativa dei territori annessi viene garantito dall'emanazione di un decreto per ciascun territorio aggregato al Regno di Sardegna successivamente ad un plebiscito pubblico, fino all'Unità. Difatti, nei mesi a venire sono emanati i seguenti decreti: del 26 agosto 1860 per la Sicilia, del 22 settembre 1860 per l'Umbria, del 24 e del 30 settembre 1860 per le Marche, del 2 gennaio 1861 per il napoletano. Rimane esclusa la Toscana, la cui classe politica regionale si oppone fermamente alla ratifica della legislazione amministrativa sabauda, schermendosi dietro alle consolidate istituzioni municipali toscane e alla loro autonomia. D'altronde, «*la varietà notevolissima e secolare delle leggi, delle tradizioni, delle abitudini che vi regnarono [sugli Stati preunitari] sino ad ora, rende arduo il trapasso alla sua unificazione legislativa e civile*»^[13].

Se l'istituzione del Regno d'Italia come Stato italiano unitario, ossia caratterizzato da un Governo centrale che detiene la facoltà di affidare determinati poteri alle suddivisioni amministrative, viene sancita con la promulgazione della Legge 17 marzo 1861, n. 4671^[14], dal punto di vista amministrativo il neonato Stato nazionale eredita l'impostazione gerarchica centralizzata già caratteristica della gestione sabauda, a sua volta influenzata da modelli di stampo liberalista francese^[15]. Pertanto, la nascita del Regno d'Italia non può essere definita come la creazione di un nuovo Stato sovrano^[16], attraverso un processo costituente indipendente, ma piuttosto come una progressiva estensione del potere monarchico del Regno di Sardegna sui territori della Penisola, «*teatro alquanto passivo di un'unificazione attuata "per*

^[11] Le città di Parma e Piacenza già nel maggio 1848 chiedono l'annessione al Regno di Savoia, a cui però non si dà un seguito legislativo. Nuovamente il 14 agosto 1859, un plebiscito indetto all'interno del Ducato di Parma e Piacenza, sotto la dittatura di Luigi Carlo Farini, sancisce la volontà di annessione al Regno di Sardegna; lo stesso Farini non ne riconosce il valore legale e costituisce un'assemblea rappresentativa. È solo con i plebisciti delle province dell'Emilia tra l'11 e il 12 maggio 1860 che il governo di Farini è sciolto in favore dell'annessione al Regno di Sardegna.

^[12] *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Dittatore*, 1859, op. cit., documento n. 64.

^[13] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., relazione d'introduzione ai documenti n. 7, 8, 9 e 10, p. 1.

^[14] Con la quale il re Vittorio Emanuele II di Savoia, fino ad allora monarca del Regno di Sardegna, assume ufficialmente il titolo di sovrano del neonato Regno d'Italia, con pubblicazione nella G.U. n. 68 del 18 marzo 1861. A ribadire la continuità istituzionale tra il Regno di Sardegna e il Regno d'Italia anche le scelte di proseguire la numerazione delle legislature (pertanto la prima legislatura del Regno d'Italia è ufficialmente denominata "VIII legislatura", in continuità con le sette legislature che portarono al rinnovo della Camera dei deputati del Regno di Sardegna tra il 1848 e il 1860) e di mantenere il nome di Vittorio Emanuele II.

^[15] Cfr. Guido MELIS, cit., 2015, p. 19.

^[16] Cfr. Aldo SANDULLI e Giulio VESPERINI, op. cit., p. 47.

conquista regia”»^[17], fino a determinare un’unità nazionale che in prima istanza si configura come un vero e proprio atto amministrativo della strategia politica cavouriana^[18]. Questo processo si deve, però, confrontare con gli impianti politici esistenti negli Stati preunitari. Rispetto agli attuali confini amministrativi italiani, al marzo 1861 rimangono esclusi il Triveneto, sotto il dominio dell’Impero austro-ungarico, e il Lazio (ad esclusione del territorio coincidente la provincia di Rieti), sotto l’autorità dello Stato Pontificio.

Il decentramento amministrativo

Un fattore determinante all’interno del dibattito parlamentare, che germoglia ancor prima dell’unificazione territoriale, è la designazione di una precisa strategia di controllo e gestione degli enti amministrativi: il nuovo Regno d’Italia, una volta che il Regno di Sardegna avrà annesso gli Stati preunitari, seguirà una politica di decentramento delle potestà amministrative in favore degli enti periferici, come già auspicato da Cavour, o prevaricherà la tendenza di accentramento del potere da parte del Governo di Torino?

Il tema dell’accentramento/decentramento amministrativo è fondamentale per comprendere l’equilibrio di potere tra i vari livelli della scala gerarchica tracciata dal decreto Rattazzi, in cui l’ente comunale occupa, anticipando l’analisi che segue, il livello inferiore. Soprattutto, la scelta di una tendenza rispetto all’altra sarà determinante per gli sviluppi che la L. 2248/1865 ha subito negli anni, in riferimento al ruolo stesso del comune e alla sua potestà in materia amministrativa.

La facoltà di riunione di comuni di medesima scala o di annessione di un comune più piccolo ad uno maggiore è una tematica esemplificativa dell’ingerenza politica che i diversi organi amministrativi possono esercitare, e lo spostamento del peso a favore dell’uno o dell’altro ente determina una differente visione di controllo territoriale esercitato dal Governo centrale. Non a caso, l’antitesi delle due posizioni ha portato alla redazione di

^[17] Cfr. Guido MELIS, cit., 2015, p. 17.

^[18] Cfr. Guido MELIS, *Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna: Il Mulino, 1996, pp. 22-31.



differenti disegni di legge per riformare la legislazione amministrativa. Al contempo, le soluzioni proposte negli anni e attuate a norma di legge sono testimonianza del riconoscimento dell'autonomia degli enti quale fondamento dello Stato unitario^[19].

Come ricordato precedentemente, la discussione circa la gestione territoriale cresce all'interno del Parlamento sabauda in concomitanza del processo di annessione degli Stati preunitari. Fin dai primi anni la tendenza è quella di favorirne un progressivo decentramento rispetto al potere centrale.

L'istituzione di una Commissione legislativa nel 1860 è l'occasione per il Ministro allora in carica, Luigi Carlo Farini (1812-1866), di tracciarne gli obiettivi volti al decentramento politico. Si difende la scelta governativa di estendere alla Lombardia l'ordinamento amministrativo già in vigore nel Regno sabauda, ma a seguito delle annessioni di Emilia e Toscana *«appare ora manifesto il bisogno d'un nuovo assetto, e di maggior larghezza di massime e di ordini. [...] Non poteva forse allora prudentemente farsi altro disegno che quello di maggior libertà nell'amministrazione municipale»*^[20]. Le parole del Ministro sembrano suggerire una maggiore stratificazione amministrativa, a partire dalla gerarchia dell'ordinamento già vigente, nell'intento di ampliare l'autonomia dei territori a seconda delle proprie condizioni e dei costumi. Secondo la visione del Farini, l'*«efficace opera di decentramento»*^[21] deve innanzitutto ricalcare le divisioni territoriali storicamente definite, al fine di *«coordinare la forte unità dello Stato coll'alacre sviluppo della vita locale, colla soda libertà delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e colla progressiva emancipazione [di alcuni settori] dai vincoli della burocrazia centrale [rispettando] le membraure naturali dell'Italia»*^[22]. In quest'ottica, favorire il decentramento politico significa irrobustire lo Stato nazionale, poiché costituito di organi che ricalcano le istituzioni preesistenti e più sensibili alla quotidianità del territorio rispetto al Governo centrale.

È in quest'intervento che, per la prima volta nel Parlamento, viene discussa la costituzione di un nuovo ente amministrativo, poi introdotto quasi un secolo più tardi dalla Costituzione della Repubblica italiana^[23], ovvero le regioni.

È interessante osservare come inizialmente il proponimento di queste grandi circoscrizioni territoriali sia presentato come l'occasione per le province di aggregarsi attorno a centri nevral-

^[19] Cfr. Ivi, p. 78.

^[20] Claudio PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano: Giuffrè, 1964, documento n. 16, pp. 279-280.

^[21] Ivi, p. 281.

^[22] Ivi, p. 283.

^[23] Con l'entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948, l'art. 114 riconosce che il territorio della Repubblica è ripartito in regioni, province e comuni; le prime regioni effettivamente costituite sono state quelle a statuto straordinario (nell'ordine Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia), mentre bisogna aspettare fino al 1970 per le prime elezioni degli organi collegiali delle regioni a statuto ordinario.

gici; allo stesso tempo, però, la dipendenza da questi enti, tanto più se gli organi collegiali siano composti da una rappresentanza di tipo elettivo, rivela il pericolo, secondo Farini, di oscurare l'autorità centrale e, potenzialmente, sostituirsi a questa, grazie alla maggior vicinanza alle realtà territoriali. In definitiva, poi, «*co-deste rappresentanze delle grandi circoscrizioni [...] andrebbero direttamente contro al fine che vogliamo proporci, cioè al decentramento amministrativo [...]. Gli impedimenti alla libera e provvida amministrazione derivanti dall'accentramento governativo sarebbero rinnovati in tanto numero di centri, quante sarebbero le grandi circoscrizioni territoriali, e perciò sarebbero più dannosi*»^[24]: nonostante inizialmente le regioni possano essere valide sostitute ai dipartimenti francesi, le regioni vengono poi considerate come fonte di pericolo nella misura in cui rappresenterebbero sì una nuova forma di accentramento di potere, alle dipendenze del Governo centrale, ma al contempo si verrebbe a delineare una coesistenza di molteplici autorità (nella forma di un governo collegiale per regione) con una discreta autonomia sul territorio.

La minaccia rappresentata dalla costituzione delle regioni è tale da costringere il successivo Ministro dell'interno Marco Minghetti (1818-1886) a ritirare nel 1861 un disegno legislativo presentato in data 13 marzo in materia di amministrazione comunale e provinciale. Il 22 giugno, con la lettura della *Relazione preliminare e proposta di articoli transitori*^[25] della Commissione parlamentare, a cura dell'on. Sebastiano Tecchio, risulta evidente il peso della pianificazione delle regioni, che determina la bocciatura dei progetti di legge da parte della Commissione, la quale peraltro considera «*In riguardo ai comuni, analoghi principii di libertà informano [...] la legge [...] del 23 ottobre 1859, dalla quale sostanzialmente non differisce neppure il progetto del signor ministro dell'interno presentato alle nostre deliberazioni [tanto che] Le indagini quindi si indirizzarono a chiedere quali modificazioni converrebbe arrecare alla legge 23 ottobre 1859 in quella parte che tocca all'ordinamento delle provincie*»^[26], aggirando la proposta di istituire un ente amministrativo interposto tra il Governo centrale e i preesistenti enti periferici.

A ciò si accostano i dubbi sollevati dai membri della Commissione legislativa circa il decentramento amministrativo proposto dal Ministro. Da un lato, la Commissione stessa si dichiara «*animata dal desiderio di presentare alla Camera tale un congegno di*

^[24] Claudio PAVONE, 1964, op. cit., p. 282.

^[25] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 7, 8, 9 10-A.

^[26] *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1861. VIII Legislatura*, Torino: Tip. Eredi Botta, 1861, p. 66.

legge, che, diminuendo la somma degli affari al Governo centrale, e ritraendone il maggior numero alla provincia o al comune, si riesca poi finalmente, senza lesione del cardinale principio dell'unità dello Stato, a quel decentramento amministrativo, a quella naturale ed efficace espansione della vita nei comuni e nelle provincie»^[27]; dall'altro, «Al postutto la Giunta considerò che è ben possibile di agevolare e di accrescere l'efficacia dell'azione governativa nelle provincie, semprechè ai prefetti si accordi maggiore potestà che non sia attribuita agli attuali governatori dalla legge 23 ottobre 1859»^[28], ovvero secondo un'azione di maggiore soprintendenza da parte del Governo centrale sugli organi periferici attraverso lo strumento della Prefettura. Viene così accantonata la riforma proposta dal Ministro Minghetti, ufficialmente ritirata in data 22 dicembre 1861 con decreto del re^[29].

^[27] Ivi, p. 64.

^[28] Ivi, p. 65.

^[29] Il documento che decreta il ritiro della proposta, firmato dal re Vittorio Emanuele II e sottoscritto da Bettino Ricasoli, è allegato al disegno di legge stesso. È consultabile alla pagina web <<https://archivio.camera.it/inventari/scheda/disegni-e-proposte-legge-e-incarti-commissioni-1848-1943/CDI100029046/amministrazione-comunale-e-provinciale-elezioni-comunali-e-provinciali.html>>.

^[30] *Modificazioni alla legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale, e applicazione della medesima a tutto il regno, in Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1861-62, vol. III, Torino, Tip. Eredi Botta, 1863, documento n. 154.*

^[31] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera, 1863, cit., documento n. 154, p. 1.*

^[32] In particolar modo, secondo gli artt. 133, 134, 135, 136 e 172 della Legge 23 ottobre 1859, n. 3702.

^[33] A questo proposito, risuonano interessanti le parole del Ministro Farini, nota 19, p. 6. Qui trattate alle pp. XX.

Nella stessa giornata, viene presentata alla Camera dei deputati la proposta di legge^[30] sull'uniformità amministrativa a favore dell'accentramento amministrativo, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno on. Bettino Ricasoli (1809-1880). Questo disegno di legge determina una temporanea vittoria della corrente politica accentrata: il testo di legge analizza in prima battuta il ruolo della provincia, ridisegnandone i confini della potestà esecutiva, e al contempo pone l'accento sulla necessità «che provincia ed il comune si costituiscano in tutto il regno sui medesimi principii e si avvino allo stesso alito di libertà»^[31], estendendo, così, su tutto il territorio italiano la concreta attuazione della legge Rattazzi.

Il secondo tema della proposta di legge riguarda la tutela del comune, fino ad allora sotto la gestione della Deputazione provinciale^[32], che il Ministro suggerisce di affidare alla direzione del Consiglio di prefettura. All'interno dell'ordinamento, questa mossa significherebbe sottrarre la supervisione dell'ente comunale, da sempre alla base del sistema amministrativo, ad un organo, quello provinciale, di costituzione elettiva, cioè, basato a larghe linee sulla rappresentazione politica territoriale^[33]. Tutto ciò per riporla nelle mani di un organo collegiale a diretta nomina governativa, ossia appunto la Prefettura, poiché «Le deputazioni che per propria indole sono un potere esecutivo rispetto alla rappresentanza provinciale, non sembra che razionalmente possano assumere, rispetto ai comuni, attribuzioni di tutela e di vigilanza per la esatta applicazione della legge»^[34]. È palese il tentativo di accentramen-

to dell'autorità comunale verso un ente di rappresentanza del potere centrale sul territorio, a discapito della potestà provinciale.

Un altro passaggio interessante del progetto di legge riguarda la volontà del Ricasoli di proporre delle modifiche alla legge del 23 ottobre 1859, *«piuttosto che presentarvi [...] un progetto di legge nuova che dia luogo a discussioni di principii generali»*^[35]. L'obiettivo esplicito del Ministro è quello di ottenere una legislazione in materia amministrativa che sia *«pronta ed accettabile, e di non assoggettare le provincie a nuove e radicali mutazioni. In effetto la legge del 1859 [...] è già in vigore della massima parte del regno; tanto che può dirsi che, tranne la Toscana, tutte le provincie si amministrano ormai con essa. Lo estenderla adunque oggidì a tutto il regno non sarebbe mutazione notabile fuorchè in una provincia; mentre invece una legge nuova sconvolgerebbe un'altra volta le provincie che a mala pena si sono con quella ordinate»*^[36].

Un diverso ipotetico intento, non esplicitato durante il discorso di presentazione del Ministro, potrebbe essere la corroborazione del potere sabaudo attraverso l'amministrazione del nuovo Regno. L'estensione della legge Rattazzi in tutte le provincie del Regno d'Italia invaliderebbe definitivamente gli ordinamenti degli Stati preunitari.

La proposta accentrista rimane, però, un unicum all'interno del dibattito politico, tant'è vero che il successivo Governo tende nuovamente verso il decentramento amministrativo, che così si sedimenta quale valore vigente nel Regno. Esso entra attivamente nella legislazione nazionale a seguito della promulgazione della prima norma in materia di ordinamento amministrativo del neonato Regno d'Italia, ossia la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, anche chiamata *legge Lanza*, in vigore dal 1° luglio successivo.

^[34] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 154, p. 4.

^[35] Ivi, pp. 1-2.

^[36] Ivi, p. 2.

L'ordinamento amministrativo vigente al 1915

La L. 2248/1865 traccia i principi, i valori e gli obiettivi idonei a garantire su tutto il territorio italiano l'uniformità amministrativa in grado di rendere lo Stato italiano più equo secondo un'impronta politica liberalista. Pertanto, questa normativa è soggetta, nei decenni successivi, a diverse riforme che man mano introducono temi inizialmente non contemplati, ma divenuti fondamentali a seguito della promulgazione della legge, e che dimostrano un aggiornamento continuo del legislatore rispetto alle questioni delle realtà periferiche.

Allo stesso modo, la predetta legge consolida la geografia amministrativa, che si ripete nei vari testi unici in materia di legge comunale e provinciale, almeno fino alle importanti riforme degli anni Venti del XX secolo.

In sostanza, alla soglia del ventennio fascista, l'organizzazione amministrativa si articola sul territorio in una scala gerarchica composta da quattro livelli, così come già previsto dal decreto Rattazzi sessant'anni prima, in modo tale da garantire al Governo centrale un certo grado di gestione di tutte le realtà locali.

Come già detto in precedenza, alla base della gerarchia amministrativa si trova l'ente comunale.

Pare, dunque, necessario introdurre gli altri organi locali, già citati ma a cui ancora non è stato rivolto un approfondimento. Il bisogno di scendere nel dettaglio anche per i circondari, i mandamenti e le province nasce dall'autorità che essi hanno esercitato sul territorio fino al 1927, che sarà determinante nello spiegamento delle diverse fasi processuali di riunione comunale della città di Genova.

Così come accordato dalla legge Rattazzi, il secondo gradino della scala gerarchica con cui è possibile rappresentare l'organizzazione degli enti amministrativi periferici è occupato dall'organo del *mandamento*^[37]. Riprendendo il modello francese, a grandi linee esso è l'equivalente del cantone. Nella veste di ente sovra-comunale che riunisce diversi municipi, ma sempre sottoposto al potere circondariale, svolge perlopiù funzioni amministrative^[38], come la gestione di servizi e opere pubbliche di interesse sovra-

^[37] «† MANDAMENTO. S. m. [...] 5. [T.] †† Ora abbiamo il Mandamento per Circoscrizione amministrativa di territorio. E se la barbarie fosse unita, l'Italia sarebbe già bell'e fatta», in Nicolò TOMMASEO e Bernardo BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, vol. III/1, Torino: UTET, 1879, p. 9.

^[38] Cfr. ISTAT, *Struttura e dinamica delle unità amministrative territoriali italiane. Dall'unificazione del Regno al 2017*, Roma: Istituto Nazionale di Statistica, 2018, op. cit., p. 14.

municipale. Al contempo, il mandamento è sede di autorità giuridica, poiché il territorio su cui esso insiste è competenza della pretura, un organo monocratico che si occupa di giudizi in primo grado in materia civile e penale. Si anticipa che quest'ente sarà abolito con la Legge 29 dicembre 1927, n. 2584^[39] (v. cap. 01, § 01.2.1).

Il *circondario*^[40] è una circoscrizione amministrativa interposta tra la provincia e il mandamento, alla stregua del distretto francese. Ciò significa che un circondario è costituito da più mandamenti, e una provincia riunisce diversi circondari. Il ruolo amministrativo di quest'ente è svolto nel capoluogo di circondario come sede della sottoprefettura, del tribunale ordinario, del catasto e altri uffici finanziari^[41]. Anche quest'organo verrà soppresso dalla L. 2584/1927.

Al vertice della gerarchia risiede la *provincia*, la quale esplica il potere esecutivo del Governo centrale sul territorio attraverso la figura del prefetto. Corrisponde al dipartimento dell'ordinamento francese. L'ente provinciale e quello municipale sono gli unici sopravvissuti a seguito delle riforme del 1927, il primo rafforzando la propria autorità, il secondo riconfermando a grandi linee il proprio peso politico.

^[39] G.U. n. 14 del 18 gennaio 1928.

^[40] «CIRCONDARIO. S. m. [Cast.] Term. Di divis. geogr. e polit. Tratto di paese, Territorio soggetto ad una giurisdizione di giudice e di amministrazione della cosa pubblica. Corrisponde a qualche modo al fr. Arrondissement. Un Circondario ha più Comuni; un Compartimento, fr. Département, ha più Circondarii; una Regione più Compartimenti. [...] [T.] I Circondarii giudiziali non sono tutt'uno cogli amministrativi sempre. [...]», in Nicolò TOMMASEO e Bernardo BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, vol. I/2, Torino: UTET, 1879, p. 1447.

^[41] Cfr. ISTAT, 2018, op. cit., p. 14.

> 4. *Circondario di Bobbio, Provincia di Pavia, Circondario di Novi Ligure, Provincia di Alessandria, Circondario di Genova, Provincia di Genova*, [1865], stampa. New Haven, Connecticut (USA): Università di Yale, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, 15491852.

Atlante Geografico dell'Italia

40
225
175

01.1.1 /**Le premesse
normative**

- » *La legge preunitaria del 23 ottobre 1859, n. 3702*
- » *Il dibattito parlamentare tra l'Unità e il 1865*
- » *La legge del 20 marzo 1865, n. 2248*
- » *Le riforme che seguono*

Il presente studio si propone di approfondire il fenomeno dell'aggregazione comunale. Nelle prossime pagine viene ripercorsa parte della storia amministrativa italiana con il preciso intento di evidenziare i mutamenti del territorio sì nazionale, ma più in particolare le condizioni di quello genovese, secondo gli strumenti vigenti in tema di riunione municipale. Quasi a voler delineare una storia dell'aggregazione amministrativa. A partire dalla moltitudine di norme del diritto urbanistico, l'analisi ha portato alla cernita dei testi di legge che più contengono direttive circa l'aggregazione urbana; perciò, tutte le fonti normative sono consultate secondo un occhio chirurgico che probabilmente può risultare cieco rispetto a molte altre tematiche.

Pertanto, l'oggetto dello studio ha richiesto l'analisi dei dibattiti parlamentari sui progetti di legge e delle normative promulgate dal Regno d'Italia in materia di ordinamento amministrativo: l'aggregazione comunale effettivamente ricopre una piccola porzione della totalità del corpo legislativo, ma si tratta di un argomento che trova a più riprese un certo margine di discussione tra gli onorevoli, soprattutto nei primi anni del Regno. Il quadriennio che intercorre tra l'Unità d'Italia e la promulgazione della prima normativa votata dal nuovo Parlamento è particolarmente attivo e ricco di proposte legislative sull'amministrazione, soprattutto grazie alla presenza di una Commissione parlamentare straordinaria dedicata a questo tema.



< 5. Francesco MENSI, *Ritratto di Urbano Rattazzi*, 1888, dipinto ad olio. Firenze: Gallerie degli Uffizi, 3295.

La legge preunitaria del 23 ottobre 1859, n. 3702

Approfondire la legislazione urbanistica in materia di conurbazione e aggregazione comunale durante la prima delle due fasi individuate (1861-1922 e 1922-1941) significa approfondire l'evoluzione della normativa italiana proprio a partire da quella in vigore al tempo dell'Unità d'Italia: come riportato precedentemente, nel primo periodo successivo all'Unificazione, secondo una strategia di continuità politica, il testo legislativo che norma gli organi amministrativi è la Legge 23 ottobre 1859, n. 3702^[1], epigrafato *Legge comunale e provinciale*, nota altresì con la denominazione di *decreto Rattazzi* o *legge Rattazzi*, dal nome del Ministro dell'interno in carica al tempo dell'emanazione della normativa summenzionata.

Per quanto riguarda il corpo della Legge, essa si estrinseca in 245 articoli suddivisi in cinque titoli: *Titolo I. Divisione del territorio del Regno e autorità governative* (artt. 1-9), *Titolo II. Dell'amministrazione comunale* (artt. 10-144), *Titolo III. Dell'amministrazione provinciale* (artt. 145-188), *Titolo IV. Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale* (artt. 189-222), *Titolo V. Disposizioni finali e transitorie* (artt. 223-245).

Nel *Titolo I*, come si evince dall'intestazione, è descritta l'organizzazione della geografia amministrativa. A partire dal modello gerarchico dell'ordinamento amministrativo di epoca napoleonica^[2] già introdotto nella legislazione sabauda grazie ad un precedente ordinamento del 1848^[3], lo Stato riconosce una serie di enti statali periferici disposti su una scala gerarchica al vertice della quale si trova il Governo centrale. Tutto ciò si evince, infatti, dal dettato dell'art. 1, che statuisce che «*Il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni secondo la tabella annessa alla presente legge*», quattro enti locali di cui vengono maggiormente esplicate le caratteristiche negli articoli successivi, a ricalcare gli organi dei poteri legislativi ed esecutivi centrali. Infatti, con una sorta di trasposizione del Governo centrale sulla scala della autonomia, è prevista la costituzione di un "Consiglio di Governo", con un chiaro ruolo legislativo sul modello parlamentare, alla cui guida è posto un "Governatore" di nomina regia, rappresentante del potere esecutivo, affiancato da un "Vice-Governatore". Lo stesso governatore ha anche il compito di dirigere un "Intendente", a guida di ogni circondario.

^[1] *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XX-VIII/2, Torino: Stamperia reale, 1859, pp. 1401-1470 (+ tabelle allegate, pp. 1471-1654).

^[2] La rigida gerarchia all'interno dell'ordinamento francese, caratterizzata da un intenzionale centrismo, presenta quattro livelli – dipartimenti, distretti, cantoni e comuni –, sulla base del *Décret du 22 décembre 1789 concernant la constitution des assemblées représentatives et des assemblées administratives, en annexe de la séance du 15 janvier 1790*. Cfr. Guido MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna: Il Mulino, 1996, p. 75.

^[3] Regio decreto 7 ottobre 1848, n. 807, *Che provvede per l'amministrazione dei Comuni, delle Province e delle Divisioni amministrative*.

Tutto ciò traccia un preciso quadro di forze tra l'unità alla base della nuova organizzazione amministrativa definita dalla L. 3702/1859, proprio il Comune, e il Governo centrale che, attraverso questa disposizione, tenta di accentrare la direzione del potere periferico insinuandosi tra le stratificazioni amministrative, controllando le nomine di alto rango – ad esempio con la nomina diretta da parte dell'autorità regale del sindaco, in base al dettato dell'art. 95, con conseguente riduzione dell'autonomia legislativa periferica. Il tutto volto ad assicurare un'omogeneizzazione amministrativa indispensabile a seguito delle nuove annessioni al Regno che rischiano di cambiarne gli equilibri locali.

Ai fini dell'analisi circa la facoltà dei governi comunali di aggregazione territoriale, la sezione più interessante risulta essere il *Titolo II*, che si articola a sua volta in *Capo I. Del Comune*, *Capo II. Delle elezioni*, *Capo III. Dei Consigli Comunali*, *Capo IV. Della Giunta Municipale*, *Capo V. Del Sindaco*, *Capo VI. Dell'Amministrazione e Contabilità comunale*, *Capo VII. Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei Comuni soggette ad approvazione* e *Capo VIII. Disposizioni generali per l'Amministrazione comunale*.

L'art. 10 statuisce che «*Il Comune è Corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge*», in cui l'attenzione pare focalizzarsi del tutto sull'aggettivo "propria": all'interno del testo di legge, non vi è ancora alcun riferimento alla possibilità da parte delle piccole realtà municipali di aggregarsi a comuni già esistenti né di formarne di nuovi a vantaggio delle popolazioni, e l'unico punto di connessione tra diversi comuni è la possibile condivisione dello stesso segretario comunale^[4], evento di cui, però, non vengono esplicate le condizioni.

Nonostante l'assenza di una legislazione specifica nei confronti delle estensioni territoriali, non necessariamente è pregiudicata l'assenza di associazionismo sul territorio. Infatti, all'interno degli artt. 165, 168 e 239 è confermata l'esistenza di consorzi comunali che si occupano delle opere di pubblica utilità all'interno del territorio consortile, ma essi vengono solamente citati e non sono ricompresi negli enti su cui il testo di legge legifera, demandandone supervisione e sussidio economico al consiglio provinciale.

^[4] Art. 11 della L. 3702/1859.

Il dibattito parlamentare tra l'Unità e il 1865

L'obiettivo dell'uniformità amministrativa è perseguito l'anno successivo con la costituzione di una Commissione legislativa temporanea presso il Consiglio di Stato^[5] incaricata di revisionare i progetti di legge in materia di riordino dell'amministrazione proposti dai Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia. I pareri di questa Commissione saranno determinanti per la riuscita o meno delle progressive riforme alla legge Rattazzi, fino alla sua sostituzione con la Legge 20 marzo 1865.

L'attività della Commissione è preceduta da una *Nota d'introduzione*^[6] del Ministro dell'interno Luigi Carlo Farini datata 13 agosto 1860, in cui il relatore dichiara l'intenzione di uniformare l'amministrazione pubblica a tutti le giurisdizioni del Regno, compresa la Toscana; infatti, nonostante il riconoscimento dell'annessione della regione, in questo territorio è rimasto in vigore un differente corpo normativo, *«la qual cosa non potendo a lungo durare senza danno e pubblica scontentezza, vuolsi colla maggiore sollecitudine possibile divisare un ordinamento bene accomodato al nuovo Stato»*^[7]. Il pericolo a cui il Ministro fa riferimento è sempre la libertà guadagnata dalla cancellazione delle antiche istituzioni politiche preunitarie, che altrimenti avrebbero rappresentato una minaccia costante all'unione nazionale.

Inoltre, Farini dichiara che la Commissione parlamentare ha la facoltà di riformare la legge Rattazzi. Viene esplicitata la possibilità di costituire consorzi tra comuni *«per oggetti di scambievole interesse»*^[8] e, novità assoluta all'interno del dibattito circa le autonomie amministrative, vengono introdotti gli strumenti della riunione comunale e dell'appodiazione^[9]: nelle condizioni premesse in cui *«v'hanno piccoli comuni, si scarsi di popolazioni, o di capitali tassabili, o dell'una o degli altri che male possono bastare a sé medesimi; senza recare offesa ai sentimenti delle popolazioni che sogliono essere affezionatissime al proprio comune»*^[10], e dunque l'attenzione sembra essere posta sulla volontà della cittadinanza e sul sentimento di appartenenza nei confronti del territorio comunale, *«in certe date condizioni, e secondo le più facili*

^[5] Legge 24 giugno 1860, n. 4133, *Istituzione presso il Consiglio di Stato di una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di Legge*.

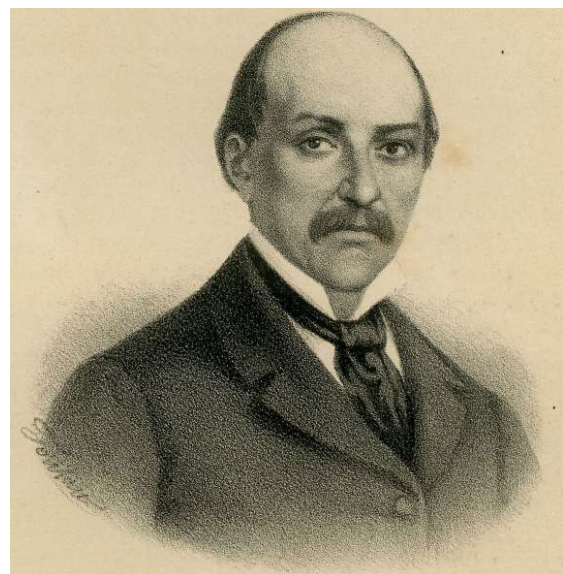
^[6] Claudio PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano: Giuffrè, 1964, documento n. 16, pp. 279-286. Originariamente, la Nota di Farini è trascritta all'interno del volume *Estratti dei verbali delle adunanze della commissione temporanea di legislazione istituita presso il Consiglio di Stato colla legge 24 giugno 1860. Sunti delle discussioni della commissione sul progetto di legge in-torno alla amministrazione comunale, provinciale e regionale*, Torino, 1861, pp. 3-14.

^[7] *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1860. VII Legislatura*, Torino: Tip. Eredi Botta, 1861, pp. 66-67.

^[8] Claudio PAVONE, 1964, op. cit., p. 284.

^[9] «APPODIAZIONE. S. f. Voc. Dell'uso. (Leg.) Il dare in feudo, Infeudazione», in Nicolò TOMMASEO e Bernardo BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, vol. I/1, Torino: UTET, 1879, p. 531.

^[10] Claudio PAVONE, 1964, op. cit., p. 284.



> 6. Niccolò FONTANI, *Luigi Carlo Farini*, litografia. In Giuseppe PISTELLI, *Storia d'Italia dal 1815 fino alla promulgazione del Regno d'Italia narrata al popolo*, Firenze: Angelo Usigli, 1864

^[11] Ibidem.

^[12] Ibidem.

^[13] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1861-62*, vol. I, Torino, Tip. Eredi Botta, 1863, documenti n. 7, 8, 9 e 10. I disegni di legge trattano di 1) *Ripartizione del Regno e autorità governative*, 2) *Amministrazione comunale e provinciale*, 3) *Consorzi fra privati comuni e provincie per cause di pubblica utilità*, 4) *Amministrazione regionale*.

^[14] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 8, p. 4.

^[15] ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. ABETE, 1960.

^[16] ISTAT, *Popolazione residente dei comuni. Censimenti dal 1861 al 1991. Circoscrizioni territoriali al 20 ottobre 1991*, Roma: ISTAT, 1994.

costumanze locali, converrà offrir modo a che, in tal parte, i piccoli comuni possano fondersi nei loro contermini maggiori»^[11], cioè secondo un atto di accorpamento formale e amministrativo dei comuni minori a quelli maggiori, laddove «in tal'altra vi si aggregino per appodiazione, nella quale l'amministrazione di più comuni è una sola, [mentre] il riparto delle tasse è diverso»^[12]. In questo secondo caso, l'appodiazione prevede un certo grado di unione comunale, ma essa rimane su un piano politico e amministrativo, da cui viene esclusa la gestione economica degli enti preesistenti.

In questo breve estratto di discorso, il Ministro pone le basi per una riflessione giuridica che nel corso dei decenni ha permesso la pianificazione e l'adozione di misure legislative per la crescita territoriale, tra le altre città, di Genova.

Gli avvicendamenti politici sostituiscono Luigi Carlo Farini al Ministero dell'interno con l'on. Marco Minghetti, che il 13 marzo 1861 presenta alla Camera quattro progetti di legge^[13]. Nella relazione di introduzione alla proposta n. 2, *Amministrazione comunale e provinciale*, Minghetti evidenzia una realtà italiana fino ad allora poco trattata: «È deplorata da ognuno la estrema esiguità in Italia di molti comuni, i quali, a giudizi de' savi, non meritano neppure tal nome quando mancano loro gli elementi intellettivi ed economici per conseguire l'intento dell'associazione; e tali sarebbero quei comunelli che hanno una popolazione inferiore a mille abitanti, i quali per altro, fuori delle provincie napolitane, sicule e toscane, abbondano nel rimanente del regno; bastando il dire che nelle antiche provincie e nella Lombardia 979 di essi contano meno di 500 abitanti, e che di altri 1400 circa la popolazione tocca appena i 1000»^[14].

In effetti, al 31 dicembre 1861 risultano censiti quasi 7.700 comuni^[15] a fronte di una popolazione italiana totale di 22.182.377 abitanti^[16]. Questi dati, che individuano una media teorica di circa 2.900 abitanti per comune, sottolineano la disomogeneità della distribuzione della popolazione sul territorio appena unificato, dal momento che, dalle tabelle del censimento, risulta una quantità maggiore di comuni nelle regioni del nord, in cui si concentra la maggior parte della popolazione totale italiana, distribuita tra i grandi centri urbani da decine di migliaia di abitanti e la costella-



< 7. Fratelli BERNIERI, *Ritratto di Marco Minghetti*, 1863-1864, fotografia. Bologna: Pinacoteca Nazionale, fondo Faccioli, 31875/286.

zione di piccoli comuni spesso sotto al migliaio di abitanti. Questa tendenza risulta inversa nei territori del sud, dove sono presenti un minor numero di comuni censiti a fronte di una popolazione che spesso si aggira tra i 3.000 e i 5.000 abitanti ciascuno.

L'ultimo dato statistico interessante estrapolato dal censimento del 1861 riguarda le poche città che si avvicinano o superano i 100.000 abitanti (Torino, Genova, Milano quasi 200.000, Bologna, Firenze, Livorno, Napoli addirittura più di 400.000, Palermo e Messina), gli stessi centri urbani che continuano a fiorire anche dopo l'Unità d'Italia e che saranno tra i protagonisti delle trasformazioni territoriali nei decenni successivi.

Secondo i dati forniti dall'Istat^[17], nel 1861 il Comune di Genova censisce 130.917 abitanti. Una lieve diminuzione porta al conteggio di 130.269 anime nel 1871. A seguito della prima aggregazione di sei municipi contermini, avvenuta nel 1873, si assiste alla crescita della popolazione, che nel 1881 risulta essere pari a 176.585 persone. La seconda aggregazione del 1926, che comporta la soppressione di ben diciannove comuni suburbani, determina l'accrescimento della popolazione genovese dal conteggio di 304.108 anime del censimento del 1921 a un totale di 590.736 abitanti nel 1931, di fatto quasi raddoppiando in un decennio sia l'estensione territoriale sia la cittadinanza.

Alla riflessione circa la disuniformità degli enti municipali italiani, il Ministro Minghetti propone come soluzione il fenomeno dell'aggregazione dei piccoli comuni, già accennato dal suo predecessore. I toni con cui però viene approfondito l'argomento sono decisamente diversi: Farini aveva citato l'associazione urbana, da lui proposta secondo i due procedimenti della fusione dei comuni preesistenti e dell'appodiazione verso i centri maggiori, quasi come un suggerimento alla Commissione parlamentare, che sarebbe stata poi libera di considerarla o meno in soluzione al problema. La nomina a Ministro dell'interno di Minghetti, in precedenza membro della Commissione, invece, determina un cambio di rotta dirigenziale del Ministero verso la Commissione, con l'applicazione di un'influenza maggiore verso i lavori della Commissione^[18]. Infatti, le affermazioni del Minghetti risultano quasi autoritarie, a voler orientare il parere della Commissione verso la non imposizione di una soluzione univoca e demandare la decisione all'arbitrio della comunità: «*in un regime di libertà non sarebbe possibile l'imporre ai piccoli comuni la loro aggrega-*

^[17] Cfr. ISTAT, 1960, cit. I valori censiti per il Comune di Genova sono consultabili a p. 53 e tengono conto dei processi di riunione suburbana.

^[18] Davide MADDALENA, *L'istituzione regionale nel progetto di riforma Farini-Minghetti per il riordino amministrativo del Regno d'Italia (1860-1861)*, in «Politica.eu», n. 1, giugno 2023, p. 91.

zione ai maggiori, e fare coattivamente una nuova circoscrizione comunale la quale agglomerasse le famiglie in circoli non minori di tre o quattro mila abitanti»^[19].

L'interesse dimostrato dalle parole del Ministro fa sì che vengano così introdotti gli artt. 5, 6, 7 e 8:

Art. 5. *Più comuni, qualunque sia la loro popolazione, possono chiedere ed ottenere un decreto reale che li aggreghi in un solo.*

Tale aggregazione può essere d'accordo fra loro condizionata intorno al modo di conservare e di godere le rispettive proprietà, di erogarne le rendite, e di ripartirne le spese in ragione dell'interesse corrispondente.

Art. 6. *Le borgate o frazioni di comuni possono chiedere per mezzo dei capi di famiglia di ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che li costituisca in comune distinto, quante volte abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separati dal comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.*

Art. 7. *I comuni, che hanno una popolazione inferiore ai mille e cinquecento abitanti e mancano di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, potranno, in seguito a domanda del Consiglio provinciale e udito il voto degl'interessati, essere con decreto reale aggregati fra loro per formare un solo comune o per unirsi ai comuni vicini, avuto riguardo alle circostanze locali.*

Art. 8. *Ai comuni murati potrà essere dato od ampliato il circondario esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.*

I primi tre articoli riguardano le casistiche in cui un comune, una frazione o una borgata manifesti la volontà di riunirsi in un nuovo ente municipale, mentre l'ultimo tratta la materia dei comuni murati. Secondo l'interpretazione politica che si è data, questo provvedimento offre la facoltà di istituire un'unione d'ufficio col contado quando le condizioni territoriali del comune la richiedano.

Continua Minghetti nella relazione d'introduzione al disegno di legge: «Sorge allora un secondo quesito, se non convenga cioè fare una distinzione fra i comuni popolosi, i mezzani ed i piccoli, attribuendo loro diverse prerogative e sottoponendo i minori a più stretta tutela, cosicché si favorggi eziandio indirettamente la costoro unione ai comuni contermini»^[20]. L'ultima parte di questo estratto propone una metodologia di classificazione degli enti comunali già in parte presente all'interno del Regio editto

^[19] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 8, p. 4.

^[20] *Ibidem*.

27 novembre 1847, n. 659^[21], rubricato *Per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie*, che all'art. 32 dispone che «*I Comuni si dividono in tre classi. Appartengono alla prima quelli che, comprese le frazioni, hanno una popolazione di dieci mila abitanti; alla seconda quelli che l'hanno di tre mila o sono Capi-luogo di Provincia; alla terza tutti gli altri*». La stessa ripartizione viene ripresa anche dal già citato R.D. 807/1848 all'art. 6, ma curiosamente non viene riportata nella legge Rattazzi, e sarà un aspetto più volte richiamato all'interno dei dibattiti dei Consigli comunali liguri circa l'assorbimento dei piccoli comuni del suburbio genovese da parte della Città.

La controversia sulle modalità di modifica del decreto Rattazzi continua ad animare il dibattito politico degli anni successivi, dal momento che di fatto nessuna proposta di legge soddisfa la Commissione legislativa al punto da arrivare alla promulgazione di un nuovo corpo normativo.

Una nuova *Relazione della Commissione*^[22], di cui è relatore il conte Carlo Bon Compagni (1804-1880), presentata alla Camera dei deputati in data 8 marzo 1862, esprime un giudizio pressoché positivo sulla proposta di legge del 22 dicembre 1861, firmata dal Ministro Bettino Ricasoli. A margine della Relazione, la Commissione presenta a sua volta, però, un progetto di legge con molte modifiche rispetto a quello originario del Ricasoli, introducendo all'art. 23 la clausola secondo cui «*Nella sessione del 1863 il Governo del Re proporrà una definitiva riforma dell'ordinamento generale amministrativo che assicuri le più larghe libertà comunali e provinciali*».

Successivamente, la presentazione del progetto di legge^[23] in Parlamento in data 5 marzo 1863, firmato dal nuovo Ministro dell'interno Ubaldino Peruzzi (1822-1891), riporta l'attenzione sul tema della riunione comunale, per il quale la Relazione introduttiva propone di aggiungere quattro nuovi articoli a seguire l'originale art. 13 della legge Rattazzi.

Art. Più comuni, qualunque sia la loro popolazione, possono chiedere ed ottenere un decreto reale che li aggreghi in un solo. Tale aggregazione può essere d'accordo con loro condizionata intorno al modo di conservare e di godere le rispettive proprietà, di erogarne le rendite e di ripartirne le spese in ragione dell'interesse corrispondente.

Art. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo degli elettori delle medesime, ed ottenere in seguito

^[21] *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XV, Torino: Stamperia reale, 1847, pp. 617-695.

^[22] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 154-A.

^[23] *Ivi*, documento n. 154-B.

al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione superiore ai 3,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Art. *I comuni che hanno una popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, e mancano di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, potranno in seguito a domanda del Consiglio provinciale e udito il voto degli interessati, essere con decreto reale aggregati fra loro per formare un solo comune o per unirsi a comuni vicini, avuto riguardo alle circostanze locali. Tale aggregazione per altro non pregiudicherà alla conservazione ed all'uso delle rispettive proprietà dei comuni aggregati.*

Art. *Ai comuni murati potrà esser dato o ampliato il circondario esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.*

Queste integrazioni ricalcano in maniera quasi pedissequa, a partire dal contenuto, finanche nella suddivisione di esso, gli articoli 5, 6, 7 e 8 proposti due anni addietro all'interno del disegno di legge n. 2 *Amministrazione comunale e provinciale* dall'allora Ministro Minghetti già in precedenza ampiamente esaminato.

Circa tre mesi dopo, in data 29 maggio 1863, lo stesso Peruzzi ripropone il progetto di legge del Ricasoli del 1861^[24], sul riordinamento dell'amministrazione periferica, per l'estensione a tutti i territori sabaudi, compresi quelli annessi tra il 1859 e il 1861, del decreto Rattazzi. Non si tratta né di un testo ex novo, né della revisione di precedenti progetti, ma della riproposizione della proposta di legge firmata dal Ricasoli nella sessione parlamentare precedente^[25]. La differenza sostanziale tra i due progetti di legge è la trattazione della realtà comunale e della facoltà dei municipi di riunirsi, per cui parte della Relazione è riservata all'individuazione di due modalità differenti di aggregazione distinte secondo l'autorità proponente, sempre posto che la promulgazione del decreto competeva al potere regale.

La prima procedura di riunione è quella della volontaria aggregazione richiesta dai comuni interessati mediante i consigli comunali, ipotesi per la quale la Commissione suggerisce che «*debba aprirsi la via a tutte le opposizioni per mezzo di una pubblicazione della deliberazione fatta nei singoli comuni. S'intende con ciò ad evitare che il Governo non sia tratto ad approvare una deliberazione che non rappresenti l'opinione vera del comune, od a cui contrasti, per avventura, qualche grave motivo di pubblico interesse*»^[26]. L'altra modalità di riunione ipotizzata prevede il proponi-

^[24] Ivi, documento n. 154.

^[25] Secondo la *Nota* che sostituisce il corpo di testo: «*Riproduzione del progetto di legge presentato nella Sessione 1861-62 (N° 154)*».

^[26] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1863-64*, vol. I, Torino: Tip. Eredi Botta, 1865, documento n. 8-A, p. 12.

mento diretto da parte del Governo centrale: anzitutto, mediante un rapido richiamo allo Statuto albertino, è chiarificata la necessità di una legislazione che conceda al potere esecutivo «*la facoltà [di decretare] quali sono i casi in cui debba farsi luogo a variare le circoscrizioni. [...] il Governo non fa nulla più che eseguire quanto gli è dalla legge prescritto, ed accertare se la condizione dei fatti sia tale che renda opportuna l'applicazione della legge [...]. Perciò la Commissione non ebbe alcuna difficoltà a concedere questa facoltà quando si tratti di aggregazione di comuni*»^[27].

Mentre per il primo caso non sono previste speciali condizioni pregresse, la possibilità che il Governo proponga l'aggregazione di diversi comuni interessa quelle realtà municipali «*che [...] abbiano una popolazione inferiore a 1.500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e che le condizioni topografiche consiglino cotesta riunione. Quando queste condizioni concorrano è chiaro il motivo di pubblica utilità, anzi necessità che obbliga il Governo ad abolire l'autonomia amministrativa del comune e ad aggregarlo ad un altro municipio con cui possa sopperire alle spese*»^[28].

A questa proposta segue, nella tornata del 20 giugno 1863, una *Relazione della Commissione* parlamentare, la seconda a cura dell'on. Bon Compagni. Per le prime 8 pagine il testo è pressappoco la replica, al netto di alcune piccole modifiche, della *Relazione*^[29] già presentata al Ricasoli nel 1862. Nella sezione dedicata all'amministrazione comunale^[30] si dà ampio spazio allo strumento dell'aggregazione municipale e della sua regolazione: il fenomeno è incoraggiato dalla Commissione secondo il principio per il quale i comuni più grandi e popolosi siano più amministrativamente efficienti, riuscendo al contempo a garantire maggiore libertà agli abitanti.

Tra tutti i documenti analizzati finora, di certo questa Relazione è quello che approfondisce maggiormente il tema dell'aggregazione comunale e delle sue conseguenze sul territorio, ponendosi in una posizione fortemente favorevole.

Inoltre, la Commissione assegna al consiglio provinciale «*l'accertamento delle condizioni a cui è legata l'unione dei comuni*»^[31]. L'intento esplicito della Commissione è quello di porre l'autorità periferica provinciale a garanzia della libertà del territorio e del decentramento amministrativo, altrimenti in crisi con l'ingerenza governativa negli affari municipali. Per ultimo, è inco-

^[27] Ivi, p. 11.

^[28] Ivi, pp. 12-13.

^[29] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, 1863, cit., documento n. 154-A.

^[30] Ivi, pp. 9-20.

^[31] Ivi, p. 13.

raggiata e legittimata l'annessione ai comuni murati del territorio del contado.

Le riflessioni affrontate si concretizzano nella proposta di legge in appendice alla Relazione attraverso gli artt. 13bis, 13ter, 13quater, i cui contenuti riprendono gli articoli proposti in materia di aggregazione comunale sia dal Minghetti nel 1861, sia dal Peruzzi nel 1863.

Art. 13bis. *Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.*

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. III.

Art. 13ter. *I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.*

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo alinea dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo alinea, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario esterno col metodo indicato negli articoli precedenti.

Art. 13quater. *Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.*

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

I principi secondo cui è disciplinato il tema sono simili (la necessità dell'approvazione governativa per mezzo di un decreto reale, la consultazione popolare e l'eventuale separazione delle rendite), presentando però differenze sostanziali. Non è direttamente menzionata la possibilità di segregazione per borgate o frazioni di comuni preesistenti, ma per essi è contemplata una separazione patrimoniale e delle spese quando contino almeno 500 abitanti e siano in grado di sostenersi. Inoltre, ai comuni murati non è riservato un articolo a parte, come invece previsto dai disegni di legge precedenti. Per questo il numero di articoli riservato al tema della riunione comunale scende da quattro a tre.

La legge del 20 marzo 1865, n. 2248

Il dibattito parlamentare sulle modificazioni alla legge Rattazzi prosegue fino alla presentazione alla Camera del progetto di una legge provinciale e comunale su proposta del Ministro dell'interno Giovanni Lanza (1810-1882), durante la seduta del 24 novembre 1864^[32]. Il processo legislativo si concretizza con la promulgazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248^[33], rubricata *Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, conosciuta anche come *legge Lanza* o come *legge Ricasoli*^[34]. Si tratta della prima norma in materia di unificazione amministrativa emanata dal Parlamento unitario. Ma l'ordinamento amministrativo è solo uno degli argomenti affrontati dalla legge; infatti, la norma promulgata si esplica in sei allegati, ognuno destinato ad un tema differente ma che ricadono tutti sotto la competenza dell'amministrazione.

L'allegato A^[35] costituisce il testo di legge dedicato *all'Amministrazione comunale e provinciale*, ossia alla gestione e alla vigilanza che gli organi periferici esercitano sul territorio del Regno a partire dalle competenze accordate dal Governo centrale.

Al pari di altre riforme introdotte dopo l'Unità, anche la questione amministrativa pone le basi sul precedente corpo legislativo del Regno sabauda ed è con questo in continuità: pur occupandosi di un territorio diverso dal decreto Rattazzi origi-

^[32] *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-64-65. VIII legislatura*, vol. IX, Roma: Tip. Eredi Botta, 1890, pp. 6965-6967.

^[33] G.U. n. 101 del 27 aprile 1865.

^[34] Cfr. ISTAT, *Struttura e dinamica delle unità amministrative territoriali italiane. Dall'unificazione del Regno al 2017*, serie XIII – vol. 1, Roma: Istituto Nazionale di Statistica, 2018.

^[35] *Supplemento Ordinario della G.U.* n. 110 dell'8 maggio 1865.



> 8. Henri LE LIEURE, *Giovanni Lanza*, 1865 ca., fotografia. Torino: Collezione Adriano Ciabani.

Num. 101

Torino dalla Tipografia G. Pavale e C., Via Bertola, n. 21. — Provvedere con mandati postali a frazioni (Milano e Lombardia) anche presso Brighola. Fuori Stato alle direzioni postali.

GAZZETTA UFFICIALE

1865

DEL REGNO D'ITALIA

Il prezzo dell'associazione od inserzioni dovrà essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. — Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	12	6	4
Provincie del Regno	10	5	3
« Svizzera	8	4	2
« Roma (franco di carica)	6	3	2

TORINO, Giovedì 27 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	12	6	4
« Stati per il solo giornale messia	10	5	3
« Sessioni del Parlamento	8	4	2
Inghilterra e Belgio	6	3	2

Data	Barometro a millimetri	Termometro cent. unito al barom.	Term. cent. uspet. al Nord	Minim. della notte	Assolutissimo	Stato dell'atmosfera
26 Aprile	m. o. 9	m. o. 8	m. o. 7	m. o. 6	m. o. 5	m. o. 4
	713,00	712,94	711,45	+22,8	+20,4	+19,0

PARTE UFFICIALE

TORINO, 26 APRILE 1865

Il N. 2248 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'Allegato A.

Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'Allegato B.

Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'Allegato C.

Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'Allegato D.

Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'Allegato E.

Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'Allegato F.

Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

Il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 12 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. JACINI.

Il N. 2239 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'Allegato A.

Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'Allegato B.

Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'Allegato C.

Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'Allegato D.

Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'Allegato E.

Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'Allegato F.

Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

Il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. JACINI.

Il N. 2239 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'Allegato A.

Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'Allegato B.

Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'Allegato C.

Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'Allegato D.

Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'Allegato E.

Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'Allegato F.

Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

Il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. JACINI.

Il N. 2239 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti Leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'Allegato A.

Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'Allegato B.

Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'Allegato C.

Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'Allegato D.

Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'Allegato E.

Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'Allegato F.

Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

Il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. JACINI.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui Bilanci 1860-62 e 1863 del Ministero dell'Interno per la complessiva somma di lire cinque milioni novemila settantaquattro mila quattrocento novantatré e centesimi ottantacinque (L. 5.974.493 85) fra i diversi capitoli, come nell'annessa tabella A.

Art. 2. È annullato sul Bilanci 1862-1863 medesimo il credito complessivo di lire tre milioni ottocento quarantatré mila quattrocento tre e centesimi novantatré da ripartirsi fra i diversi capitoli, come nell'annessa tabella B.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 12 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. SELLA.

(Vedi le tabelle ed i quadri delle maggiori spese e di cui annullati, negli Atti del Parlamento, Camera dei Deputati, nn. 880 e 881, pag. 3436 a 3441.)

Relazione S. M. fatto in udienza del 12 aprile 1865.

Sire,

All'intento di conciliare l'interesse dello Stato con quello dei Comuni convenuti per l'esecuzione dei dazi di consumo stabiliti con Legge 3 luglio ultimo scorso, n. 1827, parve di dover accogliere favorevolmente le domande fatte da alcuni di essi che, appartenenti alla classe quinta, e quindi aperti per Legge, intendevano di essere dichiarati chiusi.

Sabito di comune accordo l'aumento da portarsi al canone annuo in origine convenuto, tenuto già l'eccezione medesima stabilita i relativi contratti, decorsi dall'epoca in cui essi intendevano di attivare il nuovo metodo di riscossione.

Il Riferente ha ora l'onore di sottoporre alla firma della M. V. il Decreto col quale vengono dichiarati chiusi per gli effetti della suddetta Legge i Comuni nominati nell'annessa Tabella.

Nella medesima vennero però compresi anche i Comuni di Nies, Intra, Floridia e Milazzo, ancorché a loro riguardo non stia proceduto ad alcuna nuova stipulazione; in quanto al primo aveva già la gravosa decisa di canone da esso corrisposto al Governo sarebbe spuntata il motivo che induce la comune rappresentanza a domandare la variazione di qualifica per metterla in grado di raccogliere coi dazi di introduzione la somma occorrente per sopprimere gli impegni contrattati col Governo; in quanto agli altri, trattandosi di Comuni compresi nell'appalto generale in confronto del quale venne, coll'art. 9 del capitolo d'onere annesso al contratto 7 luglio ultimo scorso, stabilito che tutte le modificazioni che nel corso dell'appalto fossero arretrate tanto nella qualifica dei Comuni, come nella loro classificazione, non danno diritto né all'annullamento, né alla Società a pretendere alcuna variazione nello importo del canone.

cero loro dei regali, le venti coppie fecero e dissero tutto ciò che si volle facessero e dicessero. Diciotto mesi dopo i Padri furono avvisati che alcuni di quei Malgachi, da loro così santamente uniti in matrimonio, desideravano far battezzare i bambini che ne erano nati. Grande gioia nei buoni Padri. E' noi sospettarono neppure che la speranza di qualche nuovo donativo avrebbe potuto esser quella che loro ispirasse una risoluzione così edificante; preferirono di credere che la buona semente da loro sparsa avesse germogliato e se ne rallegrarono come d'un miracolo. Assegnarono un giorno per la sacra funzione e lasciarono intendere che qualche regalo ci sarebbe. Ed ecco che arrivano le coppie con un discreto numero di marmocchi, e si sta per cominciare il sacro rito; ma a quel momento solenne il sacerdote volle rivolgere un'additata allocuzione ai genitori, e li guardò. La maggiore meraviglia si dipinse sul suo volto: «Ma quella non è la donna che hai sposata? Il grido di botto ad uno e poi tosto all'altro: «Quella non è tua moglie? Ah! disgraziati che cosa avete fatto? » Essi avevano permutato fra di loro dal primo all'ultimo.

A questo riguardo il signor Charnay afferma che non è possibile ottenere nulla da quella povera gente, la quale è ribelle ad ogni sorta di religione. Essi diffidano non hanno né templi, né preti, né culto alcuno: ammettono tuttavia un buon genio, il Zanahar, un cattivo genio, l'Angatcha, e il grande spirito, il Zanshar-be; ma non si rivolgono che al ge-

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 della Legge 3 luglio 1864, n. 1827;

Visto il Nostro Decreto 30 stesso mese, n. 1868;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo i Comuni nominati nella unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 12 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. SELLA.

Il N. 2242 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

TABELLA

di alcuni Comuni dichiarati chiusi.

N. 1 Comune di Roscareto, circondario di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, direzione compartimentale delle gabelle di Napoli; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º gennaio 1865.

2 Comune di Boscoreale, id. id.

3 Comune di Castellombrici, circondario di Bivona, provincia di Girgenti, direzione compartimentale delle gabelle di Girgenti; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º aprile 1865.

4 Comune di Floridia, circondario di Siracusa, provincia di Noto, direzione compartimentale delle gabelle di Catania; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º maggio 1865.

5 Comune di Intra, circondario di Pallanza, provincia di Novara, direzione compartimentale delle gabelle di Novara; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º maggio 1865.

6 Comune di Loreto, circondario di Ancona, provincia di Ancona, direzione compartimentale delle gabelle di Ancona; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º settembre 1865.

7 Comune di Nole, circondario di Genova, prov. di Genova, direzione compartimentale delle gabelle di Genova; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º settembre 1865.

8 Comune di Milazzo, circondario di Messina, provincia di Messina, direzione compartimentale delle gabelle di Messina; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º maggio 1865.

9 Comune di Nocera Superiore, circondario di Salerno, provincia di Principato Citere, direzione compartimentale delle gabelle di Salerno; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º gennaio 1865.

10 Comune di Nies, circondario di Terranova di Sicilia, provincia di Caltanissetta, direzione compartimentale delle gabelle di Girgenti; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, dalla promulgazione del Decreto.

11 Comune di Rio d'Elba, circondario di Nola d'Elba, provincia di Livorno, direzione compartimentale delle gabelle di Livorno; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, dalla promulgazione del Decreto.

12 Comune di S. Valentino Jorio, circondario di Salerno, prov. di Principato Citere, direzione compartimentale delle gabelle di Salerno; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º gennaio 1865.

13 Comune di Socavo, circondario di Vercelli, provincia di Napoli, direzione compartimentale delle gabelle di Napoli; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º aprile 1865.

14 Comune di Vietri sul mare, circondario di Salerno, prov. di Principato Citere, direzione compartimentale delle gabelle di Salerno; epoca dalla quale viene dichiarato chiuso, 1.º gennaio 1865.

Visto l'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

G. SELLA.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 2, 6 e 9 aprile 1865:

2 aprile

Morrale Vincenzo, avv. patrocinante, nominato giudice mand. e destinato a Favignana (Trapani);

Guarisco Nicola, giudice mand. a Scilli (Modica), trasmutato a Mondì (Saliciana);

Nicaricchio Salvatore, id. a Favignana (Trapani), id. a Caltanissetta;

Omodei Rulz Salvatore, id. a S. Mauro Castelverde (Trapani), id. a Montemaggiore Belisio (Teramo);

Nicola Pasquale, id. a Montemaggiore Belisio, id. a Caltanissetta;

Bellina Giuseppe, id. a Mondì, id. a Naro (Girgenti);

Borzo Luigi, id. a Montemaggiore Belisio, id. a S. Mauro Castelverde;

Billitteri Vito, vice-giudice del mand. di Castellammare in Palermo già giudice mand. in Buzio, nominato nuovamente giudice mand. e destinato a Scilli;

Minozzi Berolzheimer Emanuele, avv. patrocinante nominato giudice mand. in Montemaggiore Belisio.

6 detto

Canotoli Giuseppe, commerciante, nominato giudice supplente nel trib. di commercio di Bologna;

Lucarelli Antonio, id. id. in Rimini;

Arioli Giovanni, assessore mercantile del trib. di commercio di Bergamo, dispensato da ulteriore servizio in seguito di sua domanda;

Frigerio Faustino, sost. assessore mercant. del trib. di commercio di Bergamo, id.

Medici Antonio, id. id. nominato assessore titolare di quello stesso tribunale;

Forster Emilio, commerciante, nominato sost. assessore mercantile del trib. di commercio in Bergamo;

Riccioli Luigi, id. id. id. id.

Mioi Luigi, id. id. id. id.

9 detto

Petra-Caccavone cav. Nicola, reggente l'ufficio di proc. del Re al trib. circond. di Messina, nominato proc. del Re presso lo stesso trib.;

Becchi Pelice, avv., nominato giudice suppl. presso il trib. di 1.ª istanza di Grosseto;

Tartaglia dott. Camillo, nominato vice-giudice del mand. di Medicina (Bologna);

la fecondità ricorrono alle pratiche le più bizzarre: eccome una per esempio. Esse prendono un piccolo sasso d'una certa forma determinata e vanno ad esporlo in bu luogo designato dall'ampombaro; se dopo un certo lasso di tempo il sassolino si trova ancora al medesimo luogo, e nella stessa postura, esse sperano che il grande Spirito esaudisca i loro voti. In tutta l'isola si incontrano delle piramidi di queste piccole pietre.

I sentimenti affettivi dei Madecassi, si mostrano particolarmente nella loro solitudine per i malati e nel culto per i morti. Quando uno di essi giace infermo, la sua abitazione è sempre ingombra di visitatori, di cui ciascuno apporta i suoi rimedi, le sue preghiere e le sue evocazioni per guarire l'amico minacciato. Se il malato succombe, si levano allora delle grida assordanti: donne, ragazzi, vecchi si rotolano sul pavimento, si strappano i capelli, piangono di pianto in un modo abbattimento. Quindi alcuni dei presenti s'avvicina al cadavere e gli voltano sterminati discorsi o consolatori o desolati.

«Perché ci hai tu voluto lasciare? Tu hai qui frumento, riso, datteri, buoi: che cosa ti mancava fra noi? La cerimonia funebre, come presso tutti i popoli primitivi, è accompagnata da balli, da canti funebri, da combattimenti simulati, per cui molto spesso, grazie alle frequenti libazioni, il lutto si converte in un'orgia sacrale. Il morto viene vestito di ricche stoffe, ricche relativamente s'intende; è avviluppato in una cortecia d'albero, e per ottenere

nario, l'assenza di un'assemblea costituente che possa legiferare ex novo sul nuovo Stato unificato rende la L. 2248/1865 una norma non innovativa ma piuttosto una "naturale" evoluzione del quadro amministrativo già in vigore nel 1859, sul Regno di Sardegna e sui territori annessi. Di fatto, le progressive annessioni, per quanto legittimate dai plebisciti, si attengono più ai contorni di un assorbimento politico da parte del Governo centrale di Torino degli Stati preunitari, e ciò comporta a livello amministrativo un allineamento di tutte le province all'ordinamento preesistente piuttosto che una radicale riforma del sistema amministrativo, il quale avrebbe potuto essere imputato, semmai, ad un'assemblea costituente del nuovo Regno d'Italia.

Anche nella forma, il testo richiama molto la legge Rattazzi, essendo articolato in cinque sezioni – *Titolo I. Divisione del territorio del Regno e autorità governative* (artt. 1-9), *Titolo II. Dell'amministrazione comunale* (artt. 10-151), *Titolo III. Dell'amministrazione provinciale* (artt. 152-201), *Titolo IV. Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale* (artt. 202-235), *Titolo V. Disposizioni transitorie* (artt. 236-252) – secondo un criterio che risale la scala gerarchica a partire dall'ente base, il comune. La legge Lanza conferma la geografia amministrativa suddivisa nei quattro livelli – province, circondari, mandamenti e comuni – già proposta dal decreto Rattazzi, e che rimane invariata fino alla riforma del 1927.

Così come è stato per la L. 3702/1859, l'ordinamento del comune viene affrontato nel Titolo I, dando ampio spazio alla facoltà di riunione municipale: ad essa sono dedicati quattro articoli – n. 13, 14, 15 e 16 – che dimostrano le proprie radici negli interventi parlamentari e nelle proposte di legge presentate e discusse nel quinquennio precedente. Una particolare affinità è distinguibile con il disegno di legge proposto con l'ultima Relazione della Commissione parlamentare del giugno 1863, il cui testo è quasi ricalcato dal Ministro Lanza per la promulgazione della L. 2248/1865.

Art. 13. *Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.*

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elet-

tori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 116, e nel primo paragrafo dell'art. 237.

Art. 14. *I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.*

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. 15. *Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siero naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.*

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermini, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16. *Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.*

Il prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

Una grande differenza tra la legge Rattazzi e la legge Lanza risiede nell'abrogazione dell'art. 10 originario, in cui il comune veniva definito come un «*corpo morale avente propria amministrazione dettata dalla legge*». Infatti, nel 1865, l'istituzione di "corpo morale" non è riconosciuta ai comuni, che così vedono ridimensionata la propria potestà giuridica, a fronte della concessione della stessa definizione alle province (ai sensi dell'art. 152), che al contrario la vedono aumentare sul territorio. Nonostante la tendenza decentrista della norma, all'art. 98 viene ribadita la nomina regia del sindaco^[36], quale rappresentante del potere esecutivo centrale sul territorio, sul modello della legge Rattazzi.

Come anticipato, la potestà di aggregazione comunale è garantita nel testo di legge agli artt. 13, 14, 15 e 16, con una grande risonanza dei diversi disegni legislativi presentati al Parlamento fin dall'Unità.

L'art. 13 differisce dall'art. 13bis del progetto Bon Compagni del 1863 esclusivamente per i riferimenti normativi citati, mutati sulla base del testo promulgato. Dunque, viene conservata la facoltà da parte dei consigli comunali di richiedere al Governo centrale la fusione amministrativa in un unico comune, senza prescrizioni di popolazione e affermando la pubblicazione delle delibere municipali per garantire un confronto popolare sul tema. Dal punto di vista economico, viene mantenuta anche la possibilità di tenere le spese delle opere pubbliche separate anche dopo la riunione.

Il nuovo art. 14 riprende il tema dei piccoli municipi e dei comuni murati, già affrontato nell'art. 13^{ter} della *Relazione Bon Compagni*: non c'è alcuna variazione tra i due testi, sono ribadite le tre condizioni sine qua non si verifichi l'aggregazione urbana («una popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, [...] manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, [...] si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione»). Per quanto riguarda i comuni murati, le disposizioni sono le medesime indicate addirittura nel 1861 dall'allora Ministro Minghetti, ammettendo pure la facoltà di unione d'ufficio.

Allo stesso modo, l'art. 16 richiama l'art. 13^{quater} del 1863, concernente le disposizioni economiche sulla separazione dei patrimoni dei municipi preesistenti e sulle spese delle frazioni popolate da almeno 500 abitanti.

Inoltre, la legge Lanza reintroduce la possibilità di costituire

^[36] Sulla figura del sindaco cfr. le osservazioni di Guido MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna: Il Mulino, 1996, pp. 76-77.

un comune autonomo da parte di borgate o frazioni. Questo tema è presente all'interno del processo legislativo fin dal disegno di legge del Minghetti del 1861, poi ripreso nel 1863 dal Peruzzi, non venendo però affrontato da Bon Compagni nella sua Relazione (che, peraltro, è la controproposta della Commissione parlamentare al Peruzzi). La questione rientra nella L. 2248/1865 all'art. 15 ed è soggetta, secondo il comma 1, a piccole variazioni rispetto alle norme precedenti. Innanzitutto, è affermato il necessario consenso della maggioranza degli elettori della borgata alla proposta di costituzione in comune autonomo; in secondo luogo, sale da 3.000 a 4.000 la soglia minima di popolazione abitante nella borgata. Le altre condizioni essenziali riprendono quelle già presentate nell'art. 14, riguardanti il capitale patrimoniale per il sostegno delle spese comunali e le condizioni territoriali che ne rendano palese la separazione dal comune originario.

In sostanza, ogni richiesta di aggregazione da parte dei comuni deve essere formalmente presentata, sotto la supervisione del consiglio provinciale, dai consigli comunali dei municipi proponenti al Governo centrale, che ha la facoltà di accogliere la richiesta e deliberare in favore un decreto reale. Nel caso di distacco di borgate o frazioni da un preesistente comune si deve aver cura di sottoporre la richiesta anche al comune di origine, che ottiene così la possibilità di presentare a sua volta osservazioni e/o contestazioni. Quest'iter burocratico rimarrà invariato nelle successive riforme.

Per ultimo, l'art. 250 delinea un orizzonte temporale di attuazione dello strumento di aggregazione municipale, che si prevede in conclusione per il 1870.

Fa seguito in data 8 giugno 1865 la promulgazione del Regio decreto n. 2321^[37], rubricato *Col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale*.

È proprio la legge Lanza la normativa vigente nel 1873, anno in cui è decretata la prima annessione al Comune di Genova di sei enti municipali suburbani (i comuni di San Fruttuoso, San Francesco d'Albaro, San Martino d'Albaro, Marassi, Staglieno e Foce), ai sensi dell'art. 14 sui comuni murati.

^[37] G.U. n. 140 del 12 giugno 1865; parte I del Regolamento pubblicato nella G.U. n. 141 del 13 giugno 1865, mentre la parte II nella G.U. n. 142 del 14 giugno 1865.

Le riforme che seguono

Nonostante l'ampio dibattito che ha portato all'emanazione della L. 2248/1865, l'ordinamento amministrativo rimane oggetto di progetti di modificazioni già a partire dall'anno successivo (la prima su proposta dell'on. Luigi Pianciani^[38]) e viene più volte riformata nel corso dei decenni. Generalmente, l'obiettivo di queste proposte è aggiornare la legge Lanza sulla base delle necessità che via via si incontrano sul territorio una volta che la normativa trova applicazione, perciò la maggior parte dei disegni di legge si concentrano su porzioni della legge vigente o addirittura pochi articoli, non proponendo una norma ex novo estranea ai testi precedenti.

Nella tornata del 7 marzo 1870, lo stesso Ministro Lanza presenta alla Camera due distinte proposte^[39] di modificazioni alla L. 2248/1865, la prima generalmente dedicata alla definizione delle potestà provinciali in relazione agli altri organi e la seconda al riordino della gerarchia dell'amministrazione. Il primo progetto di legge, come avviene solitamente, ribadisce il ruolo centrale dell'ente comunale all'interno delle dinamiche politiche e amministrative dello Stato, entrando nel merito della scadenza dell'art. 250 della legge Lanza: in primis, lo strumento dell'aggregazione comunale «*offre certamente garanzia maggiore, nell'esercizio delle loro funzioni e nell'adempimento dei loro doveri*»^[40] rispetto alla presenza sul territorio di un maggior numero di entità municipali costituite da minor abitanti; in secondo luogo, la volontà dell'esecutivo al momento dell'emanazione della legge Lanza era quella di concedere un certo grado di autonomia ai piccoli municipi per permettere loro di aggregarsi secondo un criterio di omogeneità territoriale e di costumi, «*e ciò all'oggetto d'evitare il pericolo di costituire enti, che in apparenza sono uniti e validi, ma in sostanza sono divisi e impotenti*»^[41].

Nel 1865 l'inserimento in legge di questa facoltà dei consigli comunali aveva tentato di favorirne la riunione, ma per ammissione dello stesso Lanza questa manovra non ha prodotto i risultati sperati^[42], ossia la riduzione della quantità di piccoli comuni sul territorio a favore delle grandi aggregazioni. Pertanto, la proposta del Ministro prevede la sostituzione del precedente art. 250, che restringeva il diritto di decreto entro i cinque anni successivi, con un nuovo articolo secondo cui «*Cessa la limitazione*

^[38] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura IX. Sessione 1865-1866*, vol. V, Firenze: Tip. Eredi Botta, 1866, documento n. 80.

^[39] *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura X. Sessione 1869-70*, vol. I, Firenze: Tip. Eredi Botta, 1870, documenti n. 12 e 13.

^[40] *Ivi*, documento n. 12, p. 3.

^[41] *Ibidem*.

^[42] *Ibidem*.

del termine delle facoltà al Governo di sopprimere e di aggregare comuni, o di disgregarne le frazioni».

Questa limitazione temporale è stata oggetto di lunghe riflessioni che ne hanno modificato diverse volte il termine: una volta ignorata la proposta del Lanza, viene promulgata la Legge 18 agosto 1870, n. 5815^[43], *Con la quale sono mantenute le facoltà accordate al Governo circa l'unione di più Comuni, o la disgregazione delle loro frazioni*, che all'art. 1 estende le potestà governative citate nella L. 2248/1865 fino alla fine del giugno 1875. La seguente Legge 29 giugno 1875, n. 2612^[44], *Colla quale sono prorogate le facoltà accordate al Governo per la riunione dei piccoli comuni*, all'art. 1 estende il potere esecutivo per altri cinque anni, a partire dal 1° luglio 1875. Infine, l'articolo unico della Legge 30 giugno 1880, n. 5516^[45], *Che proroga la facoltà al Governo per decretare l'unione e la disgregazione dei comuni nelle loro frazioni*, ne pone il limite temporale alla fine del 1884.

Le prime variazioni alla legge Lanza sono emanate con la Legge 30 dicembre 1888, n. 5865^[46], *Che modifica la legge comunale e provinciale*. La norma, in novanta articoli, introduce diverse modifiche alla legge vigente. Il tema dell'aggregazione urbana e delle sue variazioni legislative è trattato all'art. 3: il comma 1 abroga l'art. 250 della legge Lanza, il cui soggetto nel frattempo è stato prorogato fino al 1884; il comma 2 è una ripetizione dell'art. 15 della legge stessa; il comma 3 accorda la medesima facoltà, già appartenente a borgate o frazioni, al capoluogo di comune per la costituzione di un municipio autonomo, secondo i principi già espressi dal comma precedente; il comma 4 concede la possibilità di disgregazione di una borgata o una frazione da un comune e la conseguente annessione ad un altro municipio contermini. Tutte queste possibili variazioni territoriali prevedono il sostegno, come già era presente nella legge Lanza, della maggioranza degli elettori dell'ente richiedente.

A seguito dell'abolizione dell'art. 250 della L. 2248/1865, circa la scadenza della facoltà accordata al Governo del Re di accogliere le richieste di aggregazione da parte dei consigli comunali, non viene introdotto nessun nuovo termine temporale che limiti la possibilità di riunire i comuni: presumibilmente si è ritenuto più importante continuare a favorirne lo sviluppo piuttosto che revocarne la facoltà al potere esecutivo. Pertanto, negli anni successivi le variazioni territoriali, non solo nella forma dell'agglo-

^[43] G.U. n. 234 del 26 agosto 1870.

^[44] G.U. n. 175 del 29 luglio 1875.

^[45] G.U. n. 156 del 30 giugno 1880.

^[46] G.U. n. 306 del 31 dicembre 1888.

merazione comunale ma anche provinciale, sotto la nomina regia diretta, e nel cambio di giurisdizione degli organi amministrativi competenti (provincia, circondario, mandamento), si conferma un fenomeno inarrestabile e capillare all'interno del tessuto dello Stato italiano.

Una volta definiti gli ambiti di applicazione e gli intenti perseguiti grazie alla promulgazione della L. 2248/1865, il successivo passaggio compiuto dal legislatore è quello di raccogliere le normative vigenti in un corpo di legge compilativo, il cosiddetto "testo unico". Ciò è dettato dal fatto che, come spesso accade anche oggi, la promulgazione stessa di una normativa spesso non è il punto di arrivo del processo legislativo, ma anzi è un passaggio intermedio che rivela l'esigenza di precisazioni e approfondimenti inizialmente non presi in considerazione. La scadenza temporale per legiferare è istituita entro l'anno 1890, ai sensi dell'art. 89 della L. 5865/1888.

La predisposizione di questo strumento legislativo in materia di ordinamento amministrativo è disciplinata per la prima volta dal comma 1 dell'art. 90 (*«È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; 1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;»*) della L. 5865/1888. La struttura stessa della norma è abbastanza programmatica: un "testo unico" vuole essere una normativa compilativa il cui scopo è raccogliere le norme vigenti su una determinata materia giuridica in un testo armonioso. Nel 1889, si assiste per la prima volta alla costruzione di questo strumento legislativo in materia di amministrazione, a sottolineare la continuità con i lavori parlamentari pregressi e la affinità di scopo delle prescrizioni contenute.

La ridefinizione di diversi concetti all'interno della legge vigente porta l'esecutivo alla promulgazione di un intero nuovo corpo di legge grazie al Regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921^[47], *Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale*. Il R.D. 5921/1889, pertanto, non presenta notevoli modificazioni sul tema della riunione dei comuni, ferme restando le introduzioni ad opera delle precedenti L. 5815/1870 e L. 5865/1888, che fanno scivolare gli articoli circa l'aggregazione ai numeri 15, 16, 17 e 18. In particolare, l'art. 3 (*«All'ultimo paragrafo dell'articolo 14 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A, approvato colla Legge per la unificazione amministrativa del*

^[47] G.U. n. 36 dell'11 febbraio 1889.

Regno d'Italia, in data 20 marzo 1865, n. 2248, è sostituito il seguente: «Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.») della L. 5815/1870 aveva già mutato le condizioni necessarie per l'ampliamento del territorio dei comuni murati.

Nella stessa giornata del 10 febbraio 1889 il Governo emana altri due Regi decreti, il n. 5925 e il n. 5926^[48], che regolano le norme per l'esecuzione del R.D. 5921/1889.

A questi segue il Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164^[49], *Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale*. Esattamente come la L. 5921/1889, esso si propone di riunire e riordinare le leggi vigenti, ma in questo caso si è dedicato un intero titolo alle elezioni amministrative, a seguito dell'introduzione della Legge 11 luglio 1894, n. 286^[50], e il corpo legislativo risulta più ricco: tant'è vero che la normativa si articola in ben 310 articoli suddivisi in sei sezioni – *Titolo I. Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative* (artt. 1-11), *Titolo II. Elezioni amministrative* (artt. 11-111), *Titolo III. Dell'amministrazione comunale* (artt. 112-204), *Titolo IV. Dell'amministrazione provinciale* (artt. 205-249), *Titolo V. Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali* (artt. 250-298), *Titolo VI. Disposizioni generali e transitorie* (artt. 299- 310). Con l'introduzione del *Titolo II*, l'aggregazione urbana sale numericamente agli artt. 113, 114, 115, 116 e 117; quest'ultimo costituisce un articolo autonomo circa l'autorità dei mandamenti sulla base della già citata L. 5815/1870, che all'art. 2 («*I Comuni, Borgate o frazioni di Comune, che vengono aggregato ad un Comune appartenente ad un Mandamento diverso, s'intendono far parte di questo ultimo Mandamento.*») ordina il cambiamento di giurisdizione da parte di un comune, una borgata o una frazione che viene aggregato ad un comune appartenente ad un mandamento diverso dal precedente.

Il seguente Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269^[51], *Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale*, non evidenzia grandi differenze rispetto alla L. 164/1898, se non nella sezione riguardante le disposizioni in materia di elezioni amministrative, quindi non pertinenti al presente studio. Esso, però, persuade il legislatore a promulgare il Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297^[52], *Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale*, in cui agli artt. 47 e 48 sono esplicate le disposizioni per la presentazione della doman-

^[48] Entrambe pubblicate nella G.U. n. 37 del 12 febbraio 1889.

^[49] G.U. n. 119 del 23 maggio 1898.

^[50] G.U. n. 163 del 12 luglio 1864.

^[51] G.U. n. 155 del 4 luglio 1908.

^[52] G.U. n. 94 del 21 aprile 1911.

da di aggregazione comunale.

Art. 47. *Le domande degli elettori dirette alla costituzione di una frazione in Comune autonomo o all'aggregazione ad altro Comune contermine, e così anche le domande dei contribuenti di una frazione dirette alla separazione del patrimonio, ai termini rispettivamente degli articoli 115 e 116 della legge, devono portare le firme autenticate da notaio.*

Accertata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, devono predisporre concreti progetti di delimitazione territoriale della frazione e di separazione patrimoniale.

Tali progetti devono essere concordati dalla rappresentanza o dalle rappresentanze dei Comuni interessati insieme con la rappresentanza speciale della frazione, da costituirsi a norma dell'art. 127 della legge. In caso di disaccordo, sono compilati d'ufficio, intesi sempre le predette rappresentanze.

Il progetto di delimitazione territoriale dev'essere in ogni caso vidimato dall'Ufficio del genio civile, pubblicato per quindici gironi all'albo pretorio dei Comuni interessati e sottoposto al voto del Consiglio provinciale.

Su tale progetto e su quello di separazione patrimoniale deve sentirsi il parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 48. *Le norme contenute nel precedente articolo, per quanto sono applicabili, si osservano nel caso di cui all'art. 114 della legge.*

Nell'art. 47 si fa riferimento agli artt. 115 e 116 del R.D. 269/1908, ossia alle direttive in caso di istituzione di un nuovo comune a partire da borgate o frazioni che dimostrino le condizioni di poter costituirsi come ente autonomo: come già detto in precedenza, per la legislazione è fondamentale che la richiesta di autonomia sia sottoscritta dalla maggioranza degli aventi diritto di voto nel comune e abbia la convalida notarile. In secondo luogo, si procede ad un confronto delle due parti – la delegazione delle borgate o frazioni richiedenti e la delegazione del comune di origine – per la definizione della nuova competenza territoriale, il cui progetto necessita della vidimazione da parte del genio civile. Ecco che si manifesta l'ingerenza dell'organo provinciale, che attraverso l'ufficio del genio civile ha il compito di supervisionare le attività degli altri enti periferici e il cui consiglio ha diritto di voto sul progetto di delimitazione amministrativa presentato. Lo stesso procedimento viene messo in atto se la separazione delle borgate o frazioni riguarda anche il patrimonio dell'ente. L'articolo successivo, il 48, estende queste disposizioni ugualmente alle casistiche di pertinenza dell'art. 114 del R.D. 269/1908, riguardo alla costituzione di un municipio autonomo dalla riunione di pic-

coli comuni.

Nel successivo intervento alla Camera, nella seduta del 14 maggio 1914, l'on. Meuccio Ruini (1877-1970) dichiara nell'ordine del giorno che *«La Camera confida che il Governo presenterà provvedimenti per riordinare, con criteri di decentramento e semplificazione: 1° gli enti locali, rinvigorendone le basi finanziarie e l'autonomia amministrativa, in relazione anche ad una classifica dei comuni ed alla limitazione dei poteri governativi di tutela e scioglimento; [...]»*^[53]. Anticipando una tematica successiva (v. cap. 01, § 01.4), la legislazione italiana di inizio secolo già prevede una certa forma di classificazione comunale, ma trattasi di una valutazione sulle condizioni finanziarie degli enti locali. Ciò che invece Ruini introduce nella sua dissertazione è una classificazione che tenga conto dei gradi di garanzia ai servizi pubblici che le amministrazioni di diversa scala possono garantire ai propri cittadini: la coesistenza sul territorio del Regno di realtà comunali in antitesi – i “grandi” comuni, che grazie alla propria autonomia quasi rifuggono l'intervento statale, e i “piccoli” comuni, in cui l'ingerenza dello Stato è necessaria al mantenimento stesso dell'amministrazione – solleva ancora una volta il vecchio dibattito del decentramento politico.

Tuttavia, le parole del Ruini non propongono espressamente il decentramento quale soluzione univoca al problema della disomogeneità comunale. Anzi, quasi intendono l'eventuale impiego meccanico di questo strumento come causa di un'ulteriore polarità tra le amministrazioni, poiché l'ingerenza stessa dello Stato deve essere commisurata sulla base della necessità dell'ente, non potendo essere adoperata in maniera uniforme sul territorio. Nelle parole del Ruini, la classificazione dei comuni è la premessa più conveniente per la concretizzazione di tale specificità.

Appena prima dell'entrata del Regno nella Prima guerra mondiale, il Parlamento promulga un nuovo testo unico, il Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148^[54], *È approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale*, in cui vengono conservate senza variazioni le disposizioni in merito all'aggregazione urbana già presenti nella L. 269/1908, mentre gli articoli sono spostati ai numeri 118, 119, 120, 121 e 122 per consentire così l'introduzione all'interno del predetto R.D. della L. 640/1913 e L.

^[53] *Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXIV. 1° sessione. Discussioni*, vol. III, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1914, p. 2712.

^[54] G.U. 59 dell'8 marzo 1915.



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915

Roma — Lunedì, 8 marzo

Numero 59

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-81

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 6
 » a domicilio e nel Regno: » » 20: » » 10: » » 5
 Per gli Stati dell'Unione postale: » » 20: » » 10: » » 5
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici
 postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Da numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrate in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 per ogni linea e spazio di mano.
 Altri annunci » 0.30
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa ai fogli
 degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto n. 148 col quale è approvato l'annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale — R. decreto n. 180 col quale vengono apportate modificazioni alle circoscrizioni marittime della Tripolitania e della Cirenaica — R. decreto n. 174 col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 14 comuni della provincia di Ancona è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia — R. decreto n. 198 concernente le indennità spettanti agli ufficiali ammiragli e generali destinati a Roma — R. decreto n. 199 col quale viene stabilita una indennità annua di carica ai capi e sottocapi dei reparti delle macchine presso i RR. arsenali — R. decreto n. 201 col quale il comune di Roma è autorizzato a costruire e ad esercitare, a trazione elettrica, un prolungamento delle tramvie da piazza Santa Croce allo scalo merci di San Lorenzo ed un altro prolungamento dal Giardino Zoologico al quartiere degli impiegati — R. decreto n. 204 col quale il collegio elettorale di Ferrara è convocato per il giorno 11 aprile 1915 per procedere all'elezione del proprio deputato — RR. decreti nn. 1505, 1506 e 203 riflettenti: Approvazione di statuto di Monte di pietà - Applicazione di tassa sul bestiame - Approvazione di disposizioni riguardanti un Consorzio idraulico — Ministero della guerra: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale — Avviso — Ministero di grazia e giustizia e dei culti: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimento di ricevuta — Perdita di certificati — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio: Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del 6 marzo 1915 — Diario estero: Cronaca della guerra — Per l'acquedotto di Elena e il nuovo porto di Gasta — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Notizie varie — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 19 giugno 1913, n. 640, e 3 della legge 2 giugno 1914, n. 456, che danno facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di dette leggi, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 21 maggio 1908, n. 269, e delle altre che lo hanno modificato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

456/1914 in materia elettiva. La seconda aggregazione al Comune di Genova è decretata proprio ai sensi del R.D. 148/1915 e del R.D. 2839/1923 (v. cap. 01, § 01.3.2).

Un ulteriore elemento alla variazione amministrativa viene apportato a seguito della promulgazione del Decreto-legge luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270^[55], *Concernente norme pel distacco ed aggregazione di zone di territorio da un Comune all'altro per esecuzione di opere portuali*, il cui articolo 1 recita:

«Quando le opere portuali marittime, fluviali o lacuali debbano estendersi fuori dal territorio di un Comune, potrà essere ampliato il territorio esterno di questo, a norma dell'articolo 119 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

La relativa istruttoria non potrà iniziarsi se il progetto delle opere portuali non abbia riportato l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale ampliamento, quando non sia necessaria l'aggregazione di un intero Comune, potrà effettuarsi distaccando la parte di territorio che sia riconosciuta sufficiente per la esecuzione di dette opere o per favorire l'impianto o lo sviluppo di servizi o industrie rispondenti alla importanza ed efficienza del porto.

Il provvedimento sarà adottato con decreto Reale, sentiti i Consigli dei Comuni interessati e il Consiglio provinciale.

Col decreto stesso o con altro successivo si provvederà alla nuova delimitazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni, osservando, per quanto è possibile, le norme in vigore per il distacco e l'aggregazione di frazioni o borgate.»

Come si evince dal corpo legislativo, accanto alle motivazioni già disciplinate dal R.D. 148/1915 (una popolazione inferiore a 1.500 abitanti, impotenza a sostenere le spese comunali, le condizioni topografiche) a sostegno di un'eventuale variazione della giurisdizione comunale il D.L.L. 1270/1917 introduce un quarto fattore dettato dalle motivazioni pubbliche di grandi infrastrutture, la cui realizzazione sia favorita dall'accorpamento di comuni interi o porzioni di essi, nella misura in cui se ne verifichi la necessità.

Il riconoscimento di pubblica utilità delle opere portuali e industriali nel territorio genovese sarà un ulteriore movente avallato dalla politica del Capoluogo per portare a compimento il progetto di aggregazione dei Comuni suburbani, soprattutto determinante nella fase di ridisegno della Città secondo lo strumento del piano regolatore.

^[55] G.U. n. 196 del 20 agosto 1917. Successivamente, è emanata la Legge 17 aprile 1925, n. 473, *Conversione in legge con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi* (G.U. n. 104 del 5 maggio 1925).

A questo punto, però, è importante una precisazione: i testi precedentemente non sono gli unici varati in materia di amministrazione; anzi, sono diverse le normative che prendono corpo negli ultimi decenni dell'Ottocento, ma essi non risultano interessanti ai fini dello studio, trattando perlopiù della gestione quotidiana della realtà comunale. Nel momento di definitiva emanazione della legge comunale e provinciale, pur accordata la facoltà di riformarla all'occorrenza, il legislatore si concentra su temi concorrenti non compresi all'interno del testo unico: gli aspetti economici e pratici del sostentamento della macchina comunale, le disposizioni in materia di liste elettorali ed elezioni amministrative, le precisazioni sull'assetto del personale amministrativo, oppure più generalmente le casistiche particolari riscontrate sul territorio.

01.2 /

LA FASE NOVECENTESCA (1922-1927)

- » *Il decentramento nel primo dopoguerra*
- » *L'intervento di Mussolini*

Il decentramento nel primo dopoguerra

Come già accaduto per la L. 2248/1865 (v. cap. 01, § 01.2.1), anche le successive riforme della legge comunale e provinciale sono state a lungo oggetto del dibattito parlamentare. Le premesse alla discussione politica affondano le proprie radici in motivazioni simili a quelle che già hanno animato i parlamentari unitari: la conclusione della Grande Guerra ha riconosciuto al Regno d'Italia quei territori irredentisti fino al 1919 appartenenti all'Impero austro-ungarico, permettendo un parallelismo sul trattamento da adottare con le regioni preunitarie annesse al Regno sabaudo alla metà del secolo precedente («*Ora il problema dell'autonomia abbandonato risorge e ritorna. Ritorna questo problema dopo la grande guerra, cioè ritorna il giorno in cui il Governo e il Parlamento italiano sono chiamati a risolvere il problema dei nuovi venuti nella nostra unità*»^[1]).

La XXVI legislatura, che viene inaugurata l'11 giugno 1921, vede l'ingresso alle Camere dei rappresentanti dei nuovi territori orientali^[2]: l'ampliamento dei confini del Regno a livello parlamentare fa riemergere quei quesiti già affrontati tra il 1859 e il 1861 sulla necessità di uniformare l'ordinamento amministrativo su tutto il territorio nazionale. Infatti, fin da subito emerge la differente tradizione giurisdizionale a cui il Triveneto è stato sottoposto dal potere austriaco, le cui garanzie di autonomia amministrativa hanno permesso a queste province di mantenere la loro identità italiana. Quest'esempio di gestione territoriale incentiva il ritorno nei dibattiti parlamentari del discorso decentrista e autonomista, passato in secondo piano dopo le discussioni degli anni Sessanta dell'Ottocento.

Ed è proprio nel *Discorso della Corona pronunciato davanti alle Camere riunite*^[3] che si coglie l'esortazione affinché «*gli organismi statali debbono non solo tornare alle proporzioni del periodo prebellico, ma dimostrarsi pronti a tutte le possibili semplificazioni e riduzioni, adottando ordinamenti più snelli e più decentrati*»^[4]. A queste parole, nell'estate 1921 i parlamentari dedicano particolare attenzione, in parte criticando la vaghezza del passaggio, in parte accogliendo l'incoraggiamento a legiferare a sostegno del decentramento.

Almeno all'inizio di questa seconda fase, dunque, la tendenza politica di riforma della gestione degli enti periferici sembra

^[1] *Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXVI. 1° sessione. Discussioni*, vol. I, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1921, p. 44.

^[2] Gli accordi della Conferenza di Parigi (1919) prevedono all'annessione al Regno d'Italia della Venezia Tridentina (Trentino e Alto Adige). Il successivo Trattato di Rapallo (1920) allarga ulteriormente i confini nazionali alla Venezia Giulia e poco più della metà della Dalmazia (incluse la penisola istriana e Zara).

^[3] *Atti del Parlamento italiano*, 1921, op. cit., pp. 9-14.

^[4] *Ivi*, p. 13.



^ TI. Istituto geografico De Agostini, *L'Italia e la linea d'armistizio di Villa Giusti del 3 novembre 1918*, cartografia a colori. Roma: Biblioteca nazionale centrale, CFI0376958.

essere quella di un progressivo decentramento, in continuità con i provvedimenti adottati fin all'Unità d'Italia. La fumosità delle parole del re, però, permette ai parlamentari di interpretare l'esortazione al decentramento sulla base dei propri valori.

Tra i primi a discuterne il significato vi è l'on. sardo Paolo Orano (1875-1945), che nel suo intervento del 20 giugno successivo riprende il concetto di decentramento regionale che possa riflettersi sul sistema amministrativo italiano, quale pregevole espressione della disomogeneità delle identità territoriali in Italia, tanto più che in quest'occasione viene ricordato il disegno di legge per la costituzione dell'ente regionale a firma di Luigi Carlo Farini (v. cap. 01, § 01.2). Allo stesso tempo, Orano denuncia la tendenza accentrata della politica italiana a partire dal 1919, frutto della brama di potere degli organi centrali dello Stato, tanto che *«quell'accentramento amministrativo che [...] doveva essere semplicemente un episodio, è diventato un sistema, ed un sistema abusivo»*^[5]. Si esorta, dunque, la presentazione di una riforma dello Stato in forte chiave decentrista, ammettendo pure l'istituzione delle regioni^[6] come espressione identitaria.

Una sostanziale innovazione all'interno del dibattito è avanzata dall'on. Silvestro Graziano (1885-1946), con l'introduzione del concetto di "autonomia", da sostituirsi al tradizionale "decentramento" (*«Forse sarebbe meglio non parlare di decentramento perchè il termine vero riflette la situazione delle cose è autonomia»*^[7]), in un'operazione burocratica volta al progresso amministrativo dell'ente comunale. Ecco, dunque, che torna al centro dell'interesse parlamentare il comune quale organo cardinale del sistema amministrativo del Regno. Tuttavia, a differenza della retorica impiegata dai parlamentari a sostegno delle proprie tesi nel primo periodo unitario, i recenti eventi bellici cambiano il focus della discussione. Se il decentramento ottocentesco rappresentava lo strumento politico con cui costruire un nuovo Stato nazionale senza prescindere dalle identità preunitarie, dopo la Grande Guerra il decentramento, dalla nuova accezione autonomista, vorrebbe essere garanzia di autosufficienza, soprattutto economica, per gli enti periferici.

A questo proposito, lo stesso Graziano mette in dubbio l'eventuale costituzione delle regioni, poiché a suo dire *«se è possibile che ad una regione piccola [il decentramento] corrisponda utilmente, ciò non è invece possibile in una grande regione che abbia*

^[5] Ivi, p. 46.

^[6] Sono diversi gli interventi in favore della costituzione di un ente intermedio tra provincia e governo: secondo l'on. Livio Tovini, *«a ben guardare si arriva alla conseguenza che le rivendicazioni di autonomia regionale e provinciale [...] si impongono anche per dare all'autorità centrale la forza di arrivare nei più lontani centri della penisola nella pienezza del suo vigore. [...] la regione risorge come organismo rappresentativo di interessi economici non solo, ma come specifico organo amministrativo delle diverse terre d'Italia»* (in *Atti del Parlamento italiano*, 1921, op. cit., p. 147).

^[7] *Atti del Parlamento italiano*, 1921, op. cit., p. 196.

5 o 6 milioni di abitanti». La scala di giudizio sembra ridursi all'estensione e alla popolazione che la regione dovrebbe governare, preferendovi così amministrazioni più circoscritte, come il comune e la provincia: «Il decentramento ha un solo punto di applicazione, di sicuro consenso, ed è il comune. Il comune deve governarsi da sé, mentre oggi è costretto, dal fallimento economico, a premere continuamente per avere sussidi, prestiti contributi. Il comune deve trovare a presidio istituzionale questo principio giuridico: le tasse e le imposte debbono essere spese là dove sono esatte. [...] Certamente fra lo Stato e il comune vi deve essere un organo intermedio; e questo può essere costituito dalla provincia»^[8].

L'intervento di Mussolini

La XXVI legislatura vede per la prima volta l'ingresso in Parlamento degli esponenti del fascismo^[9]. Nell'intervento di Benito Mussolini^[10] (1883-1945) in risposta al discorso reale in occasione dell'apertura delle Camere, in data 21 giugno 1921, il tema del decentramento amministrativo non è certamente centrale, ma risulta interessante alla luce dello sviluppo politico futuro.

Le poche righe ad esso dedicato, comunque, si propongono come controparte alle posizioni summenzionate espresse dall'on. Orano. Al tempo, il movimento fascista è ancora orientato verso la pacificazione sociale; infatti, la critica nei confronti delle parole dell'Orano riguardano la similitudine del sistema statale al gigante Briareo (al «*Lo Stato è un Briareo, come oggi esso è, che ha cento braccia, ma ha anche una piccola testa e non ha certo un cuore: tutte le sue braccia si muovono in ogni senso*»^[11] di Orano, Mussolini risponde: «*Ieri l'onorevole Orano diceva che lo Stato è simile al gigante Briareo, che ha cento braccia. Io credo che bisogna amputarne 95; cioè bisogna ridurre lo Stato alla sua espressione puramente giuridica e politica*»^[12]). In sostanza, Mussolini sostiene la necessità di snellire l'apparato amministrativo e delegare il più possibile all'attività privata individuale secondo un modello statale manchesteriano^[13], giacché le difficoltà di gestione dello Stato risiedono proprio nella complessità del suo ordinamento.

Inoltre, il relatore attacca anche l'ipotesi decentrista quando essa sfoci nel federalismo e nell'autonomismo, «*perché dal federalismo regionale si andrebbe a finire al federalismo provinciale e*

^[8] Ibidem.

^[9] Alle elezioni del maggio 1921, sono 35 i deputati eletti esponenti dei Fasci italiani di combattimento. Il 9 novembre successivo viene fondato il Partito Nazionale Fascista (PNF), che vede l'assorbimento del movimento dei Fasci.

^[10] *Atti del Parlamento italiano*, 1921, op. cit., pp. 89-98.

^[11] Ivi., p. 48.

^[12] Ivi, p. 97.

^[13] Sul concetto di stato manchesteriano cfr. Richard COBDEN, *Scritti e discorsi politici. Il libero scambio per la pace tra le nazioni* (Alberto MINGARDI, a cura di), Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, 2022.

così via di seguito, per una catena infinita, l'Italia ritornerebbe a quella che era un secolo fa»^[14]. Questa è l'anticipazione di una posizione politica che troverà largo campo di applicazione durante il regime fascista, in cui si concretizza l'orientamento accentrista che vorrebbe restituire il potere al Governo centrale.

All'intervento di Mussolini risponde l'on. Giovanni Conti (1882-1957), durante la seduta della Camera del 25 giugno successivo. Secondo Conti, *«L'onorevole Mussolini a proposito del discorso dell'onorevole Orano, diceva: noi non possiamo accettare questo concetto delle autonomie e del decentramento perchè non vogliamo l'Italia in pillole. [...] Orbene, o signori, non dite queste eresie: autonomie, libertà di comune libertà delle regioni, organizzazione autonomistica dell'Italia e dite pure anche organizzazione federale dell'Italia non significano l'Italia in pillole. Federazione significa, onorevoli, il riconoscimento di una varietà etnografica, fisica, psicologica, morale, che non può essere cancellata, non può essere oppressa, ma che deve essere coordinata e armonizzata nel-*

^[14] *Atti del Parlamento italiano, 1921, op. cit., p. 97.*



^ 12. Adolfo PORRY PASTOREL, *Mussolini in comizio, circondato da una folla di personalità fasciste*, [1920], fotografia b/n. Roma: Archivio fotografico Istituto Luce, fondo Pastorel, FP00000889.

la libertà»^[15].

Sono due le questioni significative emerse da questo scontro. La prima riguarda l'introduzione del concetto di "federazione", che non ha mai realmente interessato concretamente la storia amministrativa italiana, nonostante il richiamo esplicito del Conti alle ideologie risorgimentali di Carlo Cattaneo («*Il federalismo di Carlo Cattaneo, che è fondato sul comune e sulla regione, si identifica con l'unitarismo di Giuseppe Mazzini che è fondato sulla libertà del comune e l'autonomia della regione*»^[16]), quasi a legittimare ancora un volta l'impostazione decentrista dell'ordinamento amministrativo vigente (anche se, si ricorda, il modello cavouriano si rifà piuttosto alla matrice francese napoleonica).

Il secondo nodo riguarda l'espressione «*l'Italia in pillole*», attribuita dal Conti al discorso di Mussolini, ma non presente secondo questa precisa locuzione nei verbali della seduta della Camera del 21 giugno 1921. Ciononostante, l'allusione di Mussolini all'Italia «*che era un secolo fa*» è certamente riferita alla situazione politica preunitaria, in cui la presenza di così tanti e diversi stati nazionali ha messo fin da subito in crisi la potenziale uniformità del territorio tanto aspirata dall'allora Governo di Torino. Presumibilmente, la preoccupazione del movimento fascista, posto di fronte ad un'eventuale ulteriore evoluzione del decentramento amministrativo, è quella di veder crescere le autonomie locali a discapito dello sviluppo nazionale.

Anche a seguito della Marcia su Roma e della nomina a Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno ad interim di Benito Mussolini, il processo di riforma dell'ordinamento amministrativo statale prosegue il suo corso, a sottolineare quanto la questione sia rimasta centrale nella politica italiana. Invero, il tema degli enti periferici preme al Parlamento del Regno tanto quanto al regime stesso, anche se dal 1922 il clima politico vedrà cambiati i valori dei provvedimenti in favore dei principi autoritari imposti dal nuovo governo.

^[15] Ivi, pp. 256-257.

^[16] Ivi, p. 256.

01.2.1 /

Gli strumenti legislativi urbanistici

- » *Le riforme durante la XXVI legislatura (1921-24)*
- » *Le riforme durante la XXVII legislatura (1924-27)*

Le riforme durante la XXVI legislatura (1921-24)

Nonostante i diversi indirizzi intrapresi dalle riflessioni parlamentari, la richiesta del re di riformare l'ordinamento amministrativo in vigore, per snellire la burocrazia e ampliare il decentramento, viene assecondata durante il Governo Bonomi I (4 luglio 1921-26 febbraio 1922).

Infatti, a questo proposito viene emanata la Legge 13 agosto 1921, n. 1080^[1], rubricata *Che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale*, il cui art. 1 riconosce al governo la facoltà a «*riordinare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con un maggiore autonomia degli Enti locali*». Il passaggio che promuove un "largo decentramento" è introdotto nel testo di legge a seguito dell'emendamento del 2 agosto 1921 presentato dall'on. Aristide Carapelle^[2] (1878-1967) alla relazione sul disegno di legge^[3] presentato dal precedente Governo Giolitti V, nella seduta della Camera dei deputati del 14 giugno 1921. Nella stessa data, si palesa la necessità di istituire una speciale Commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge, nominata direttamente dal Presidente Giovanni Giolitti^[4].

Tornando all'intervento del Carapelle, secondo l'onorevole «*la Commissione stessa avverte che si tratta di decentramento soltanto burocratico, non anche autarchico. Col nostro emendamento noi chiediamo che la semplificazione e la riduzione dei servizi siano fatte, dando maggiore autonomia agli enti locali e istituendo la regione a cui verranno demandati molti servizi che, invece, oggi disimpegna lo Stato*»^[5].

La riforma della legge in materia amministrativa è anticipata, ancora una volta, dalla Legge 3 dicembre 1922, n. 1601^[6], *Concernente: Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributari e della pubblica amministrazione*. Sono solamente tre gli articoli in cui si esplica quest'ultima normativa: l'art. 1 presenta l'incarico accordato al Governo, definendo nella data del 31 dicembre 1923 la scadenza per la promulgazione di provvedimenti legislativi coerenti in coerenza all'incarico; ai sensi all'art. 2, «*Entro il mese di marzo 1924 il Governo del Re darà conto al Parlamento dell'uso delle facoltà con-*

^[1] G.U. n. 198 del 22 agosto 1921.

^[2] *Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXVI. 1° sessione. Discussioni*, vol. II, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1921, pp. 1104-1112.

^[3] *Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXVI. 1° sessione. Discussioni*, vol. I, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1921, p. 800.

^[4] La Commissione per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale è composta dagli onorevoli Nullo Baldini, Achille Visocchi, Luigi Pascale e Fulvio Milani (in *Atti del Parlamento italiano*, vol. I, 1921, cit., p. 349).

^[5] *Atti del Parlamento italiano*, vol. II, 1921, cit., pp. 1104-1105.

^[6] G.U. n. 293 del 15 dicembre 1922.

ferito dalla presente legge»; l'art. 3 sancisce l'abrogazione della succitata L. 1080/1922, già prorogata dalla L. 1169/1922.

Nonostante questo testo di legge non espliciti nel concreto quali siano i provvedimenti adottabili dal potere esecutivo in materia di riordino amministrativo, l'emanazione della L. 1601/1922 apre a un periodo di transizione legislativa verso una nuova legge comunale che, suo malgrado, favorisce l'attuazione di misure autoritarie sul territorio da parte del Governo, soprattutto in materia di aggregazione municipale. Fin dalle prime leggi amministrative, si è sempre affermato l'interesse del potere centrale nei confronti della volontà di riunione degli enti periferici, tant'è vero che una condizione sempre inclusa nelle normative è la diretta richiesta di associazione da parte dei consigli comunali. Solo in un secondo momento è previsto l'intervento del potere governativo, a decretarne lecitamente l'unione.

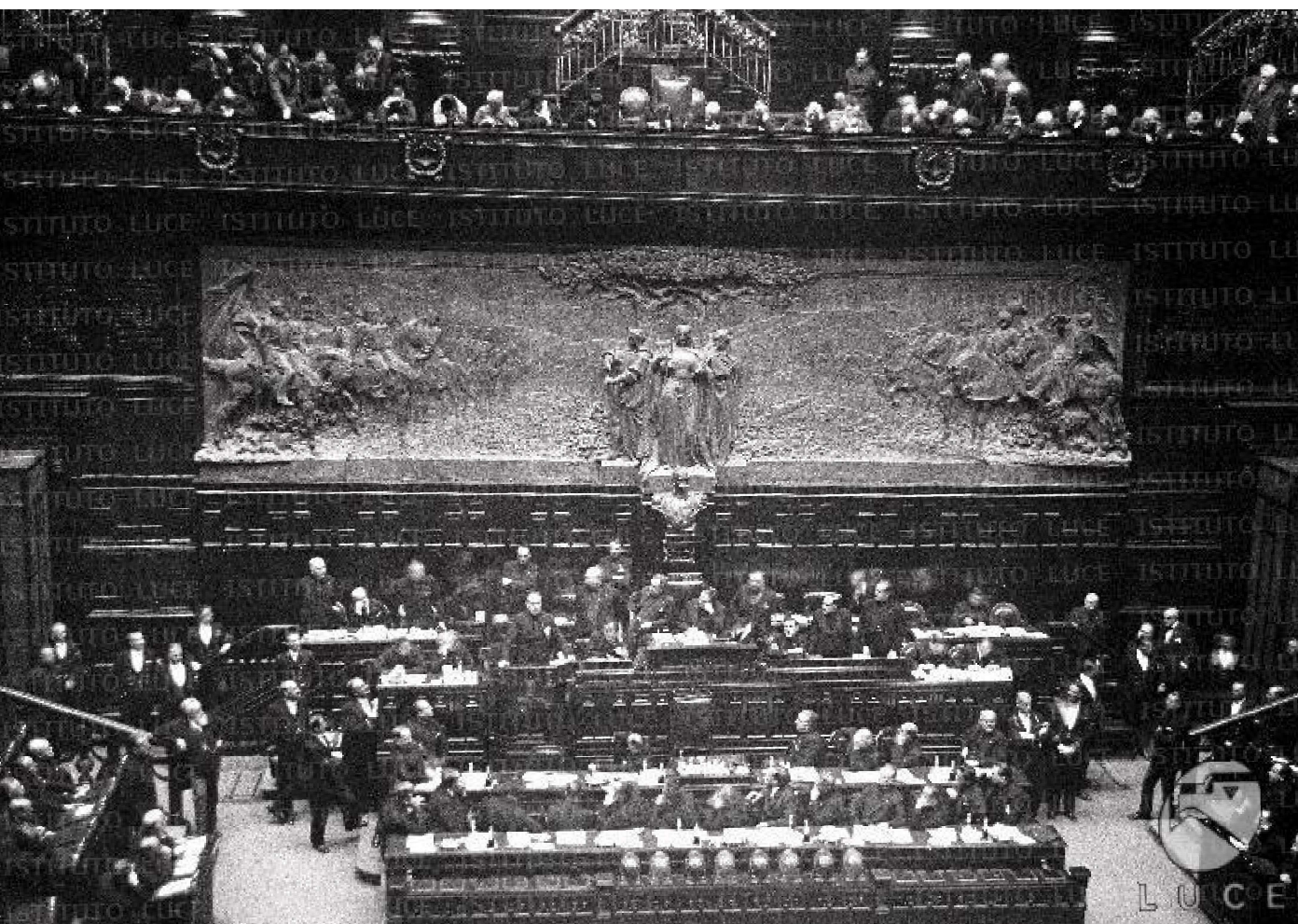
Le condizioni politiche a seguito della Marcia su Roma permettono, invece, di promulgare con decreto reale certe misure che accordano la facoltà di aggregazione direttamente al Governo del Re; è il caso, ad esempio, della riunione dei comuni aperti di Sestri Ponente e San Giovanni Battista, nel circondario di Genova, decretata nel 1923 (v. cap. 02, § 02.2). Tutt'altre circostanze riguardano l'aggregazione dei comuni chiusi, le cui caratteristiche territoriali da tempo impongono un diverso procedimento (v. cap. 01, § 01.2.1) e che gettano le basi per l'accorpamento di diciannove piccoli comuni alla giurisdizione comunale del capoluogo ligure per l'istituzione della *Grande Genova*, attuato su proposta del Ministero dell'interno nel 1926 (v. cap. 02, § 02.3).

Il potere legislativo sfrutta a pieno l'orizzonte temporale concesso dalla L. 1601/1922: infatti, è al termine dell'anno successivo che viene promulgato il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839^[7], *Riforma della legge comunale e provinciale*, durante il Governo Mussolini. La normativa in questione non è una nuova disposizione legislativa sull'amministrazione, ma si tratta di una revisione del testo unico vigente, il R.D. 148/1915, a cui le modificazioni disciplinate dal R.D. 2839/1923 fanno continuamente riferimento.

Il suddetto decreto si compone di 119 articoli e l'unico articolo che tratta della materia dell'aggregazione urbana è l'art. 8. Le condizioni di riunione comunale già presenti all'interno del R.D. 148/1915 sono conservate, ma ad esse si aggiungono alcune

^[7] G.U. n. 6 dell'8 gennaio 1924. Norma integrata in seguito dall'emanazione del Regio decreto 31 gennaio 1924, n. 151, *Norme per l'attuazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, riguardante la riforma della legge comunale e provinciale* (G.U. n. 39 del 15 febbraio 1924), del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 798, *Aggiunta all'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, sulla riforma della legge comunale e provinciale e norme per l'applicazione degli articoli 1 e 75 comma 2° del Regio decreto medesimo* (G.U. n. 127 del 30 maggio 1924), e del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1756, *Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per la riforma della legge comunale e provinciale* (G.U. n. 244 del 20 ottobre 1925).

indicazioni dettate dal mutato clima sociopolitico degli anni Venti. Negli articoli sopracitati, traspare la predilizione per l'accorpamento delle amministrazioni minori al fine di definire enti periferici più grandi e dotati di maggiori responsabilità: nel testo sono introdotte nuove condizioni a sostegno della richiesta di aggregazione, soprattutto quand'essa venga giustificata dallo sviluppo delle opere infrastrutturali sovracomunali – solo nel momento in cui, però, esse abbiano già ricevuto l'approvazione delle autorità competenti –, contemplando la possibilità di variazioni territoriali corrispondenti alla porzione necessaria per la realizzazione delle opere pianificate. Si tratta, dunque, di un'aggregazione basata prettamente su una convenienza economica, dettata dalle condizioni pregresse del territorio e del suo progresso.



^ 13. Adolfo PORRY PASTOREL, *Il sovrano inaugura la XXVI Legislatura*, 11 giugno 1921, fotografia b/n. Roma: Archivio fotografico Istituto Luce, fondo Pastorel, FP00000375.

Le riforme durante la XXVII legislatura (1924-27)

Con l'apertura della nuova legislatura, la prima (storicamente) a maggioranza fascista, in data 24 maggio 1924, il potere legislativo subisce un'accelerazione verso l'orientamento autoritario e accentrista. Con l'emanazione della Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, concernente *l'Istituzione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province, e modificazioni alle disposizioni della legge comunale e provinciale*^[8], il Ministero dell'interno Luigi Federzoni (1878-1967) incrementa la sorveglianza sull'attività degli enti periferici per mezzo di appositi ispettori provinciali. In seguito, la Legge 31 gennaio 1926, n. 100^[9], denominata *Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche*, che già solo l'intestazione manifesta una chiara violazione del principio democratico della separazione dei poteri. A riprova di tale inosservanza, l'art. 1 stabilisce: «Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare: [...] l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Province [...] che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge».

Ad onor del vero, dunque, tutte le amministrazioni riconosciute quali personalità giuridiche da parte dello Stato non sono sottoposte alla diretta emanazione del Governo centrale. Attualmente, tutti gli enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni, ecc.) sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico^[10], ma si tratta di un'evoluzione rispetto alla disciplina in vigore negli anni Venti. All'epoca, non tutti gli enti locali minori godono di piena personalità giuridica, poiché essa non viene attribuita in modo "automatico" ad ogni comunità locale, ma solo a quelle riconosciute come tali dallo Stato - e, considerando il periodo storico di riferimento, ovviamente era riconosciuta personalità giuridica ai soli enti che sostenevano il fascismo - : accanto alle frazioni e borgate comunali (che comunque, non essendo soggetti autonomi, non potrebbero mai soddisfarne le condizioni di esistenza), a seguito della L. 2839/1923 decadono dalla condizione di personalità giuridica anche i comuni soppressi e/o aggregati ad altri maggiori (ossia, perdono la propria sovranità).

[8] G.U. n. 284 del 7 dicembre 1925.

[9] G.U. n. 25 del 1° febbraio 1926.

[10] Cfr. Marco D'ALBERTI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2022.

Un'altra stretta sull'autogestione degli enti comunali è rappresentata dall'entrata in vigore prima della Legge 4 febbraio 1926, n. 237^[11], che disciplina l'*Istituzione del Podestà e della Consulta municipale nei Comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti*, poi con il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910^[12], che tratta l'*Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno*. Nelle parole del regime, questa riforma «pose finalmente termine agli sterili e demagogici ludi cartacei locali dando un governo forte ed unitario anche agli enti autarchici»^[13]. È proprio in questo periodo che Genova vede l'avvicendamento a Palazzo Tursi, sede municipale, nel biennio 1924-1926, tra la figura del Regio commissario (o commissario prefettizio, nominato presumibilmente a seguito dello scioglimento dell'ultimo Consiglio comunale democraticamente eletto, quello presieduto dal sindaco Federico Ricci), e quella del Podestà. Il primo podestà di Genova, con mandato dal 16 dicembre 1926 al 9 settembre 1933, è l'ingegnere genovese Eugenio Broccardi (1867-1959), già deputato durante la XXVI legislatura con la Democrazia Liberale di Giolitti, passato poi al PNF per l'elezione della XXVII legislatura. Il suo mandato da podestà è anticipato anche da un breve periodo nelle vesti di Regio commissario, tra il 16 giugno 1925 e il 15 aprile 1926, ciò significa che è in carica al tempo dell'istituzione legislativa della Grande Genova (R.D.L. 74/1926, v. cap. 02, § 02.3), svolgendo un ruolo chiave nei colloqui con le amministrazioni annettenti.

Ben più articolato è il percorso di riforme dell'ordinamento amministrativo intrapreso dal regime, attraverso un intenso lavoro legislativo che tra il 1923 e il 1926 revisiona il sistema gerarchico nazionale organo per organo. L'esigenza del rinnovamento degli enti da parte del Governo si esplica in un duplice obiettivo: in primo luogo, le direttive fasciste rafforzano il controllo da parte del sistema amministrativo sul territorio, rovesciando il paradigma utilizzato fin dal periodo unitario in ottica accentrata e forzando il passaggio degli enti da espressione politica locale a rappresentanza autoritaria del Governo centrale. Il secondo proposito, invece, mira al ridisegno territoriale «in relazione alle nuove esigenze create dal progressivo sviluppo dei rispettivi centri o dal mutato orientamento dei traffici e dei bisogni delle loro popolazioni»^[14]: dai tempi dell'Unità d'Italia, il territorio nazionale vede cambiare i propri confini e sviluppare le proprie industria e

^[11] G.U. n. 40 del 18 febbraio 1926.

^[12] G.U. n. 267 del 19 novembre 1926.

^[13] *La legislazione fascista, 1922-1928 (I-VII)*, vol. I, Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1929, p. 258.

^[14] Ivi, p. 216.

infrastrutture, l'economia e le comunicazioni, perciò il Governo attua un'opera di riconoscimento dell'inadeguatezza della vecchia divisione amministrativa.

Cronologicamente, il primo ente ad essere revisionato è il mandamento, tradizionalmente sede della pretura (v. cap. 01, § 01.2). Con il Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601^[15], *Riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno*, l'esecutivo ridisegna la geografia mandamentale su scala nazionale, prescindendo dalle circoscrizioni amministrative ed elettorali. Ai sensi dell'art. 5 del suddetto R.D. 601/1923, infatti, «Le sezioni di pretura sono abolite. Con altro Nostro decreto potranno essere designati i Comuni nei quali il pretore del mandamento si recherà [...]», perciò l'ente del

^[15] G.U. n. 92 del 19 aprile 1923. Successivamente integrato dal Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2064, *Indipendenza delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali dalla circoscrizione giudiziaria stabilita dal R. decreto 24 marzo 1923, n. 601* (G.U. n. 92 dell'11 ottobre 1923).



^ 14. Adolfo PORRY PASTOREL, *Scorcio dall'alto dei banchi della presidenza durante il discorso di Mussolini alla Camera in occasione della chiusura della XXVII Legislatura*, 8 dicembre 1928, fotografia b/n. Roma: Archivio fotografico Istituto Luce, fondo Foto Attualità, A00006802.

mandamento nominalmente non viene abolito, ma di fatto le sue funzioni maggiori ricadono in altre giurisdizioni.

L'apice del processo riformativo si raggiunge a seguito dell'emanazione del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1^[16], in materia di *Riordinamento delle circoscrizioni provinciali*. Fissato l'intento di riduzione degli enti intermedi, l'azione del Governo si concentra sul ridimensionamento dell'organo del circondario: si stabilisce l'abolizione di tutte le sottoprefetture del Regno (art. 3) e le circoscrizioni circondariali sfumano nella giurisdizione delle province.

Invero, il R.D. 1/1927 è anticipato dal Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 1890, che disciplina la *Soppressione di 94 circondari e ricostituzione di quello di Tolmino*; su un totale di 238 circoscrizioni circondariali^[17] censite al 1924 su tutto il territorio nazionale, l'abolizione contestuale di 94 circoscrizioni appaiono una dichiarazione d'intenti in materia di snellimento della struttura amministrativa e accentramento della gestione del territorio.

L'entrata in vigore del R.D. 1/1927, comunque, compie l'agognata razionalizzazione amministrativa tanto ricercata dall'esecutivo, con la semplificazione a soli due livelli gerarchici (provincia e comune).

Proprio l'ente comunale è oggetto di riordinamento a seguito dell'emanazione del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, che accorda la *Facoltà al Governo del Re di provvedere ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali*. Questa norma introduce esplicitamente, ai sensi dell'art. 1, la possibilità per l'esecutivo di «disporre [in materia di variazioni territoriali comunali] l'ampliamento o la riunione, o comunque la modificazione, anche all'infuori dei casi previsti dagli articoli 118, 119 e 120 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonché dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta. Con i relativi provvedimenti, da adottarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno stabilite le modalità per la loro attuazione, anche in deroga alle norme stabilite dagli articoli 47 e 48 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 15 dicembre 1911, n. 297» (per il R.D. 297/1911, v. cap. 01, § 01.2.1). Questa semplificazione, al netto del continuo prevaricamento del potere esecutivo in materia legislativa, testimonia l'intensa attività che il Governo

^[16] G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1927. Successivamente convertito in legge dalla Legge 29 dicembre 1927, n. 2584, *Conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordino delle circoscrizioni provinciali* (G.U. n. 14 del 18 gennaio 1928).

^[17] Cfr. ISTAT, *Elenco dei Comuni del Regno secondo la Circonscrizione amministrativa al 31 dicembre 1924 e la loro popolazione residente e presente (censimento 1921)*, Roma: Libreria dello Stato, 1925. Inoltre, nel 1925 sono istituiti i circondari di Bobbio (Regio decreto 2 aprile 1925, n. 589, *Istituzione della circoscrizione circondariale di Bobbio, in provincia di Piacenza*; G.U. n. 113 del 15 maggio 1925), di Piombino (Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, *Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni Comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni Comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino, e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze*; G.U. n. 275 del 26 novembre 1925), di Prato (Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2013, *Istituzione del circondario di Prato*; G.U. n. 275 del 26 novembre 1925) e di San Miniato (Regio decreto 28 novembre 1925, n. 2200, *Costituzione del circondario di San Miniato*; G.U. n. 295 del 21 dicembre 1925) e nel 1926 il circondario di Ragusa (Regio decreto 1926, n. 33, *Istituzione della circoscrizione circondariale di Ragusa, in provincia di Siracusa*; G.U. n. 12 del 16 gennaio 1926).

mette in atto per portare a compimento il ridisegno amministrativo comunale delle “grandi” metropoli (v. cap. 01, § 01.3.2), di cui l'esempio genovese è un'ottima espressione.

Pertanto, la riorganizzazione amministrativa del territorio ligure si articola in diverse fasi, di cui, invero, l'aggregazione a Genova è il coronamento ideologico.

La regione Liguria, dai tempi dell'Unità d'Italia fino al XX secolo, conserva il modello gerarchico sabaudo dei tre livelli sovracomunali di provincia-circondario-mandamento: le province vigenti sono quelle di Genova e di Porto Maurizio^[18], a loro volta suddivise nei circondari di Genova, Chiavari e Savona (per quanto riguarda la Provincia di Genova) e in quelli di Porto Maurizio, Sanremo e Albenga (le divisioni del territorio della Provincia di Porto Maurizio). In seguito alle riforme fasciste del 1923, «*Coe-rente con il trapasso dallo Stato liberale allo Stato totalitario*»^[19], vengono fattualmente aboliti i mandamenti, mentre i circondari vedono gradualmente ridimensionata la propria utilità. Ciò facilita il ridisegno amministrativo della regione. Infatti, proprio nel 1923 viene costituita la provincia della Spezia^[20], viene sancita la riunione comunale di Oneglia e Porto Maurizio, con la conseguente istituzione del Comune di Imperia^[21], mentre in territorio genovese viene abolito il circondario di Bobbio^[22], i cui comuni sono ripartiti tra le circoscrizioni di Genova, Piacenza e Pavia. Pochi anni più tardi, nel 1927, la provincia di Genova viene scorporata per assecondare la nascita della Provincia di Savona^[23]. A fronte delle perdite territoriali che hanno costituito la nuova provincia del Regno, Genova vede così ridimensionata la propria giurisdizione sulla regione.

^[18] Cfr. *Legge Rattazzi*, o Legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, n. 3702.

^[19] Giovanni ASSERETO (a cura di) e Marco DORIA (a cura di), *Storia della Liguria*, Roma-Bari: Laterza, 2007, p. 258.

^[20] Regio decreto 2 settembre 1923, n. 1913, Istituzione della provincia della Spezia (G.U. n. 222 del 21 settembre 1923).

^[21] Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, *Fusione nell'unico comune di Imperia dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri* (G.U. n. 267 del 14 novembre 1923).

^[22] Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726, *Soppressione della circoscrizione circondariale di Bobbio ed aggregazione dei Comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia* (G.U. n. 193 del 17 agosto 1923).

^[23] Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, *Riordinamento delle circoscrizioni provinciali* (G.U. n. 7 del 11 gennaio 1927).

01.2.2 /**Il mito fascista
delle «grandi
metropoli»**

- » *L'immaginario fascista*
- » *Le strategie del mito urbano*
- » *L'applicazione nel caso genovese*

Il rapporto tra fascismo e grandi metropoli costituisce uno dei nodi interpretativi più complessi della cultura politica del regime, tanto più se si considera che, rispetto alle dinamiche analizzate nelle pagine precedenti – nelle quali il fenomeno aggregativo genovese si sviluppa entro un quadro politico-istituzionale ancora riconducibile all'impianto liberale dello Stato unitario – la seconda fase di tale processo si colloca in un contesto radicalmente mutato. Come già evidenziato nel cap. 01, § 01.2, da un punto di vista legislativo il passaggio dagli anni immediatamente successivi alla Grande Guerra all'affermazione del regime fascista determina una trasformazione profonda delle finalità e degli strumenti di governo del territorio, imponendo una lettura che tenga conto del salto temporale e della discontinuità ideologica che lo accompagna.



^ 15. Giovanni AGOSTO, *Visita di Mussolini a Genova (Genova), 1926*, fotografia in b/n. ASSR, fondo Giuseppe Salvago Raggi, 3.2.4.4.1.

L'immaginario fascista

Infatti, fin dagli anni Venti, il fascismo elabora un immaginario urbano intrinsecamente ambivalente. Da un lato, vi è la città moderna, dinamica, attraversata dalla velocità, simbolo di energia e di rinnovamento, che è assunta a emblema della potenza rigeneratrice del nuovo Stato; dall'altro, l'ambiente metropolitano è percepito come catalizzatore di disordine morale, individualismo e conflitto sociale, da cui il regime ritiene necessario difendersi attraverso l'esaltazione della ruralità^[1] e della piccola patria^[2] agricola. In questa tensione si sviluppa un vero e proprio mito urbano fascista, costruito attraverso l'architettura monumentale, i riferimenti alla romanità, l'estetica futurista e lo sfruttamento degli spazi pubblici come palcoscenico politico. La città non è semplicemente un luogo da abitare, ma un manifesto ideologico; un dispositivo di rappresentazione della modernità, della disciplina e della grandezza nazionale, funzionale alla narrazione del regime e alla costruzione del consenso.

Fin dagli albori, l'urbanistica fascista si fonda sulla contraddizione strutturale che promuove l'immagine di grandi centri monumentali e centralizzati e, al contempo, ostacola l'urbanesimo e le migrazioni interne. A questo proposito, dal 1939, il potere legislativo coerentemente si impegna a frenare l'afflusso verso le metropoli^[3], nel tentativo di preservare l'ordine sociale e l'ideologia ruralista del regime. Tale politica, tuttavia, si rivela controproducente sul piano economico, poiché limita lo sviluppo industriale nazionale concentrato proprio nei grandi poli urbani e riduce la capacità produttiva del Paese.

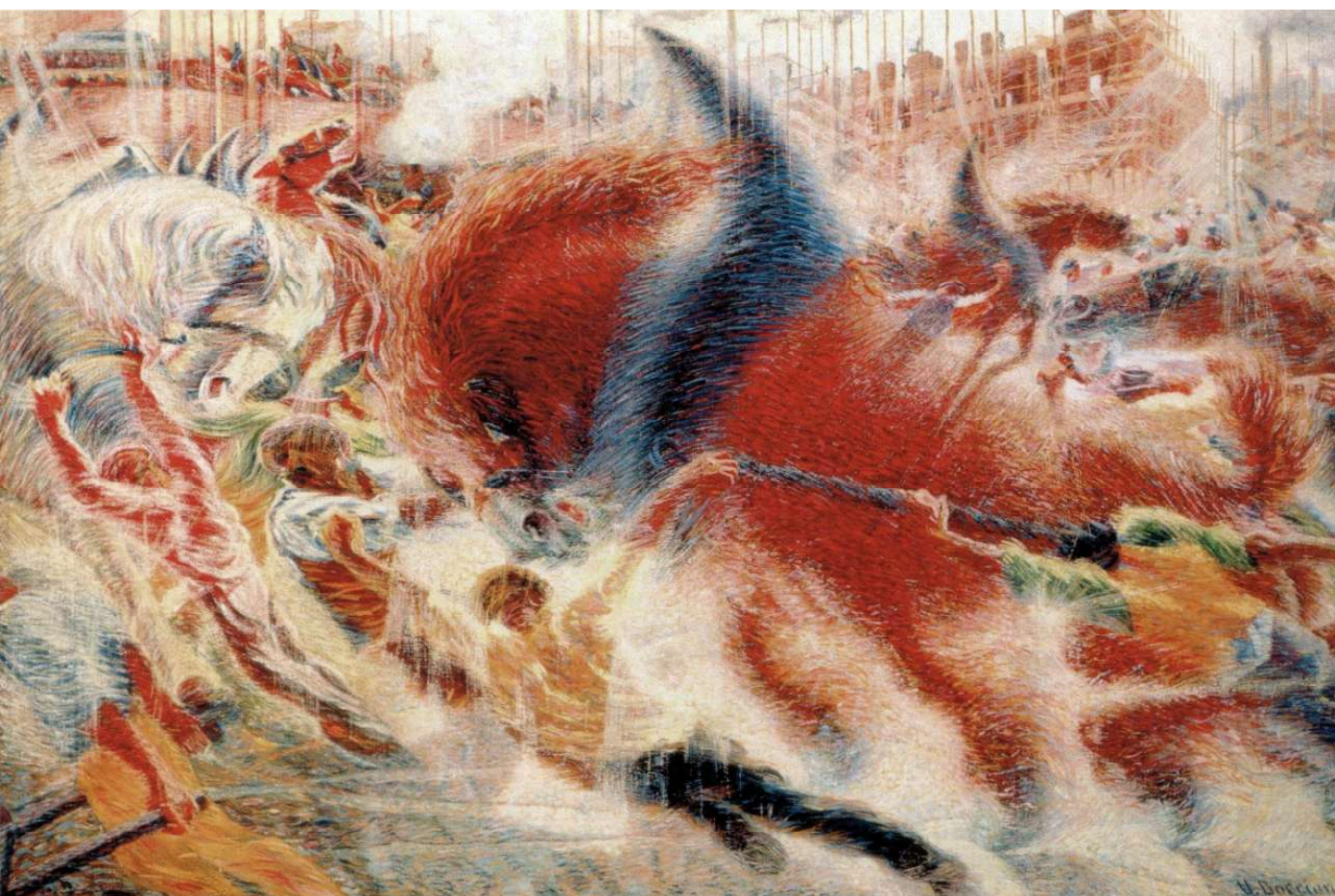
Nella pratica pianificazione urbana, la monumentalizzazione urbana diviene parte integrante della propaganda. L'architettura e l'urbanistica non sono semplici strumenti tecnici, ma mezzi di rappresentazione ideologica. Interventi come Piazza della Vittoria e il nuovo assetto di Piazza Dante con l'asse viario verso Brignole, entrambi progettati da Marcello Piacentini (v. cap. 02, § 02.3.2), ridisegnano Genova come palcoscenico politico, piegando un processo evolutivo già avviato a fini propagandistici. In questo senso, la città fascista diventa spettacolo di massa: gli spazi sono concepiti come scenografie per raduni e celebrazioni, trasformando l'ambiente urbano in teatro di consenso.

L'immaginario fascista attinge anche all'estetica futurista: il

^[1] Cfr. Enrico GENTILE, *La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Bari: Laterza, 2011.

^[2] L'espressione originale, «piccole patrie», è mutuata dall'opera del sociologo Scipio SIGHELE, che all'inizio del XX secolo affronta l'emergere del nazionalismo italiano. Cfr., *Il nazionalismo e i partiti politici*, Milano: Fratelli Treves, 1911, e Enrico GENTILE, 2011, op.cit.

^[3] Legge 6 luglio 1939, n. 1092, *Provvedimenti contro l'urbanesimo* (G.U. n. 185 del 9 agosto 1939).



▲ 16. Umberto BOCCIONI, *La città che sale*, 1910-1911, olio su tela. New York: MoMA, 507.1951.

^[4] Benito MUSSOLINI, *Sfollare le città*, in «Il Popolo d'Italia», 22 dicembre 1928.

^[5] Patrizia DOGLIANI (a cura di) e Oscar GASPARI (a cura di), *Tra libera professione e ruolo pubblico. Pratiche e saperi comunali all'origine dell'urbanistica in Italia*, Bologna: CLUEB, 2012, p. 73.

^[6] ISTAT, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 1° dicembre 1921. Relazione generale*, vol. XIX, Roma: Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, 1928, p. 24.

Futurismo di Filippo Marinetti esalta velocità e dinamismo urbano, e il regime ne sfrutta l'aggressività traducendola in architetture razionaliste e nella retorica della città proiettata verso il futuro. Parallelamente, il fascismo celebra la piccola patria rurale: borghi agricoli e comunità locali esaltati come spazi di identità e radicamento. Mussolini stesso incoraggia a «*sfollare le città*»^[4] e osteggia l'immigrazione urbana, mentre i centri di fondazione incarnano questa logica di controllo.

I due puntichiave dell'ideologia urbana fascista – la concezione programmatica dello spazio e la riduzione dell'autodeterminazione degli enti locali in favore di un'«*omogeneizzazione dei territori*»^[5] – guidano le trasformazioni urbane di un'Italia disomogenea e policentrica. Secondo Mioni, «*tre quarti degli italiani* [a fronte di una popolazione totale censita pari a 38.710.576 abitanti^[6]] vivevano in centri urbani di ogni dimensione, più di un

quarto in comuni con oltre 50 mila abitanti, quasi un sesto in quelli con più di 100 mila abitanti: in questi 22 comuni si concentravano 7,2 milioni di persone, di cui più di un terzo in sole tre città, Roma Milano e Napoli. Ma oltre che nelle città più grandi la gente tendeva a concentrarsi in qualche distretto particolare: quelli industriali di alcune provincie dell'Italia nordoccidentale, quelli agricoli più intensamente coltivati nel Mezzogiorno (il Napoletano, la Puglia) e più in generale i bacini pianeggianti di fondovalle e le pianure costiere. In queste aree cominciavano anzi a formarsi sistemi urbani nuovi, costellazioni di centri che tendevano a costituire un unico continuo urbanizzato, ancora rado ma già ben delineato lungo qualche direttrice più importante, embrioni di conurbazione e di aree metropolitane»^[7]. Da questi dati emerge la descrizione di un Paese che, pur attraversato da intensi fenomeni di urbanizzazione e crescita demografica, non possiede ancora una struttura metropolitana compiuta, ma piuttosto una costellazione di sistemi urbani in formazione. Il fascismo interviene in questo contesto cercando di controllare, dirigere e simbolizzare tali processi.

Questa tensione si radica già nelle parole di Mussolini alla Camera nel 1921 (v. cap. 01, § 01.1), quando denuncia il rischio di un'Italia frammentata, definita *«Italia in pillole»*, e invoca la necessità di riforme capaci di uniformare e disciplinare il corpo nazionale. Tutto ciò altro non è che la concretizzazione di un processo politico che vede in prima istanza la verticalizzazione del rapporto tra amministrazione e territorio^[8]. Le riforme amministrative degli anni Venti concretizzano questa visione, vincolano l'attività burocratica alle direttive del Governo centrale e indeboliscono l'autonomia e le competenze locali. Gli enti periferici diventano *«luoghi di snodo delle pratiche burocratiche, privi di controllo democratico e gestiti da un ceto rigidamente inquadrato nel partito e nelle corporazioni»*^[9], mentre nuovi enti paralleli assumono la gestione di edilizia popolare, igiene e infrastrutture^[10].

Sempre secondo Mioni, le trasformazioni urbane avvenute durante il periodo fascista fanno parte *«di un processo evolutivo continuo che si va accelerando col tempo, fascismo o no, più che ad una fase di svolte o mutazioni significative»*^[11], quasi che esse siano inevitabili a causa dell'accelerazione evolutiva tra Ottocento e Novecento, e che i caratteri fascisti ne siano un effetto collaterale temporaneo, *«più intenso nel complesso, non dappertutto, di quello dei cinquant'anni precedenti, ma meno di quello dei trenta*

^[7] Alberto MIONI, *Le città e l'urbanistica durante il fascismo*, in Mario SANFILIPPO (a cura di), *Le città, il fascismo*, Roma: Lerici, 1978, p. 33.

^[8] Cfr. Patrizia DOGLIANI (a cura di) e Oscar GASPARI (a cura di), 2012, op. cit., p. 73.

^[9] Ibidem.

^[10] Ibidem.

^[11] Alberto MIONI, 1978, op. cit., p. 32.

successivi»^[12].

Il mito fascista delle grandi metropoli è una costruzione ideologica che combina modernità urbana e monumentalità, romanità imperiale, estetica di massa e influenza futurista, ma anche diffidenza verso la vita cittadina reale. È una retorica più estetica che pratica: la città idealizzata non corrisponde quasi mai alla realtà concreta di un'Italia ancora rurale e policentrica. La contraddizione tra esaltazione della modernità e paura della metropoli, tra monumentalizzazione e ruralismo, tra mito e realtà, rivela il carattere eminentemente propagandistico di questa politica urbana. L'«*Italia in pillole*» denunciata da Mussolini rimane tale anche dopo le riforme: un mosaico di città e territori che il fascismo cerca di uniformare e disciplinare, ma che continua a sfuggire alla piena logica metropolitana. Proprio in questa distanza tra progetto e realtà si misura il limite del mito urbano fascista, più efficace come immagine e retorica che come strumento di trasformazione concreta del Paese.

^[12] Ibidem.



^ 17. Marcello PIACENTINI, *Progetto per la spianata del Bisagno - veduta di piazza G. Verdi*, 1926, disegno a carboncino. Genova: Centro DocSAI, 3738.

Le strategie del mito urbano

Il paradosso è evidente: mentre si frena l'espansione spontanea delle metropoli, il regime promuove al contempo una visione d'insieme fondata su due strumenti distinti, che condividono l'obiettivo di rappresentare la modernità del regime ma rispondono a logiche operative differenti. Il mito delle città milionarie^[13] serve a costruire un mito ideologico di grandezza urbana, più propagandistico che reale.

In primis, proprio nell'ottica ideologica della costruzione programmatica del regime, le città di fondazione - esempio lampante della verticalizzazione delle istituzioni - concretizzano la risposta al problema dell'urbanesimo, collocandosi come alternativa alla metropoli caotica e incontrollata. Esse incarnano un modello di modernità ordinata, pianificata dall'alto, funzionale a sottrarre la popolazione all'immoralità delle grandi metropoli e a redistribuirla in nuovi centri produttivi o agricoli, plasmando lo spazio sociale secondo i principi fascisti di disciplina e gerarchia.

Diversamente, il dispositivo amministrativo delle riunioni comunali amplia i confini amministrativi di città come Roma, Milano e Genova, producendo crescita "su carta" senza un vero riassetto urbanistico. La coesistenza di tre strategie diverse, pur orientate verso un medesimo obiettivo, rivela la difficoltà del regime nel governare un territorio profondamente disomogeneo. L'Italia degli anni Venti e Trenta è un Paese policentrico, segnato da differenze economiche, demografiche e infrastrutturali che rendono impossibile l'applicazione di un modello unico. La pluralità degli strumenti non è dunque indice di ricchezza progettuale, ma simbolo della necessità di adattare la propaganda urbana a contesti locali eterogenei, senza riuscire a trasformarli in un sistema coerente.

^[13] Ivi., p. 35.

L'applicazione nel caso genovese

La Grande Genova rappresenta un caso emblematico. La riforma amministrativa del 1926 è celebrata come traguardo di un processo in corso da decenni e retoricamente elevata al rango di «*Superba*» e «*Dominatrice del Mediterraneo*»^[14]. La visita ufficiale di Mussolini il 24 maggio 1926 sancisce e legittima questa operazione. Tuttavia, alla costruzione amministrativa della Grande Genova non segue un vero riassetto urbanistico: difatti, la città rimane policentrica, con quartieri e comuni annessi che conservano una forte autonomia.

Il confronto con Milano rende ancora più evidente la distanza tra mito e realtà. A differenza di Genova, la città lombarda conosce già nei primi decenni del Novecento una crescita metropolitana spontanea, sostenuta da un tessuto industriale e terziario in rapida espansione e da una capacità di attrazione demografica che nessun'altra città italiana possiede. Milano non è una metropoli costruita dalla propaganda, ma un centro economico reale, dotato di infrastrutture moderne, di quartieri specializzati e di una struttura urbana complessa, difficilmente riconducibile ai modelli disciplinari del regime^[15]. In questo senso, la Grande Genova appare come una costruzione amministrativa e simbolica, mentre Milano rappresenta la metropoli che il fascismo non riesce né a controllare né a imitare, e che anzi cresce nonostante le politiche antiurbanesimo del regime. Il policentrismo conferma come il mito fascista delle città milionarie sia soprattutto un vezzo ideologico: la realtà urbana italiana ed europea è frammentata e difficilmente riducibile a un modello metropolitano unico.

Il confronto con l'estero rende ancora più evidente la distanza tra il mito anelato e la realtà realizzabile. Una metropoli esplicitamente indicata come diretta concorrente di Genova sul Mediterraneo è la città di Marsiglia. Essa, con quasi 800.000 abitanti^[16], rappresenta un vero centro multiculturale e portuale, mentre Genova raggiunge il mezzo milione^[17] solo dopo il 1926, con una crescita più contenuta e discontinua, che vede un'improvvisa accelerata solamente a seguito all'aggregazione comunale.

^[14] Cfr. Giovanni ASSERETO e Marco DORIA (a cura di), *Storia della Liguria*, Roma-Bari: Laterza, 2007, p. 258.

^[15] Cfr. Lucio GAMBI e Maria Cristina GOZZOLI, *Le città nella storia d'Italia. Milano*, Roma-Bari: Laterza, 1982.

^[16] I dati del 1931 sono estrapolati dai *Tableaux récapitulatifs degli Archives départementales des Bouches-du-Rhône*, cfr. <https://www.archives13.fr/archive/resultats/recensement2/n:45?Rech_communes=marseille&Rech_annee=1931&Rech_typologie%5B0%5D=Tableaux+recapitulatifs&type=recensement2>.

^[17] ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. Abete, 1960, p. 53.



01.3 /**CLASSIFICAZIONE
DAZIARIA DEI
COMUNI**» *La disciplina fino al 1873*» *La disciplina fino al 1926*

Un argomento che agita fortemente i Consigli comunali dei Municipi in esame, risultante sia dai dibattiti dei Comuni suburbani che vengono aggregati, sia nella proposta di accorpamento presentata da Genova, è quello della classificazione daziaria comunale.

L'attenzione posta verso questa materia dimostra quanto le misure adottate per la riunione dei Comuni contermini al capoluogo siano viste fin da subito come una precisa operazione in primo luogo amministrativa, mossa da interessi che poco riguardano le premesse sociali o culturali che nondimeno potrebbero essere il motore dell'impresa. Piuttosto, le preoccupazioni degli amministratori sono spesso rivolte verso le conseguenze economiche che l'aggregazione dei Comuni suburbani comporterebbe, soprattutto a causa degli inferiori regimi tariffari a cui le diverse municipalità sono sottoposte rispetto a Genova.

La disciplina fino al 1873

Ai sensi dell'art. 118 della L. 2248/1865 e dell'art. 13 della L. 1827/1864^[1], ai consigli comunali è accordata all'occorrenza la facoltà di imporre dei tributi addizionali a quelli governativi e ne sono poste le condizioni.

È proprio per la riscossione dei dazi di consumo che interviene la suddivisione in "comuni chiusi" o "aperti". Come contemplato dal Regio decreto 10 luglio 1864, n. 1839^[2], *Col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sul dazio di consumo*, normativa emanata sulla base della Legge 3 luglio 1864, n. 1827^[3], Sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo, con il preciso intento di riorganizzazione dell'apparato tributario, con l'introduzione della distinzione fra il dazio di consumo governativo e quello comunale, concedendo agli enti periferici maggiore autonomia in materia^[4]. Ai sensi dell'art. 11 i cosiddetti "comuni chiusi" sono racchiusi da una linea daziaria «*formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati. Nei comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formata dalla riva*».

Si anticipa che questa è la condizione della Città di Genova, per cui ad essa verrà associato un regime di comune chiuso entro

^[1] Cfr. Emilio SERRA GROPELLI, *Le finanze dei comuni e delle provincie*, Modena: Tip. e cart. Dell'Erede Soliani, 1870, p. 77-78.

^[2] G.U. n. 176 del 26 luglio 1864.

^[3] G.U. n. 172 del 21 luglio 1864.

^[4] Cfr. Salvatore VILLANI, *La finanza pubblica e le imposte sui consumi (1862-1913)*, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 3, 2011, pp. 645-646.

i limiti della cinta muraria seicentesca, mentre i sei Comuni limitrofi (Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso, San Martino d'Albaro, Staglieno), non rispettandone la definizione, verranno dichiarati comuni aperti.

Peraltro, la caratterizzazione dei comuni in materia di dazi commerciali non si ferma alla contrapposizione tra “comune chiuso” e “comune aperto”. Infatti, l'art. 4 della L. 1827/1864 definisce cinque classi di comuni sulla base della popolazione agglomerata. Come già ricordato (v. cap. 01, § 01.2.1), al 31 dicembre 1861 sono censiti 130.917 abitanti a Genova, comportando la definizione della Città in prima classe (ossia tra i comuni con una popolazione superiore a 60.000 anime). Questa divisione in classi permette l'applicazione delle tariffe sui dazi di consumo^[5] su bevande (vino e aceto, uva, alcol, acquavite e liquori) e carni (capi di bestiame e carne macellata).

Allo stesso modo, i Comuni suburbani sono classificati in quinta classe, dal momento che nessuno di essi, al censimento del 1861, raggiunge una popolazione pari o superiore a 8.001 abitanti^[6].

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L. 1827/1864, sono dichiarati “comuni chiusi” quelli appartenenti alle prime quattro classi – tra cui, ovviamente, anche Genova – e “comuni aperti” quelli della quinta classe, «*se non quando o sieno Capoluogo di Circondario, o ne facciano dimanda, od intendano mantenere o stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione*», ma nessun comune del suburbio genovese in seguito aggregato ne ha richiesto la disposizione, adeguandosi di fatto alle prescrizioni che garantiscono i dazi di consumo più bassi e le condizioni di commercio più libere.

Da un lato, la condizione topografica e amministrativa di Genova coincide perfettamente con la definizione normativa di “comune chiuso”, dall'altro la popolazione supera ampiamente la soglia stabilita per essere classificato come comune in prima fascia, di conseguenza la Città viene dichiarata di prima classe secondo la tabella A allegata al Regio decreto 30 luglio 1864, n. 1868^[7], *Col quale sono classificati i Comuni dello Stato per l'applicazione della legge sul dazio di consumo*.

Ai sensi dell'art. 2 del successivo Regio decreto 28 giugno 1866, n. 3018^[8], *Col quale sono stabilite le tariffe per l'imposta dei dazi di consumo e dei generi di privativa*, la classificazione dei comuni scende a quattro fasce, conservando la divisione in “comu-

^[5] Nella G.U. n. 172 del 21 luglio 1864, alla tabella A, sono elencati i prezzi divisi per classe dei prodotti.

^[6] ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. ABETE, 1960, pp. 53-55. Foce conta 2.743 abitanti, Marassi conta 3.841 abitanti, San Francesco d'Albaro conta 5.556 abitanti, San Fruttuoso conta 5.552 abitanti, San Martino d'Albaro conta 3.728 abitanti, Staglieno conta 2.691 abitanti.

^[7] G.U. n. 193 del 15 agosto 1864 – Supplemento Ordinario n. 193. Al numero 95 della tabella A è classificato il Comune di Genova.

^[8] G.U. n. 189 del 10 luglio 1866. Al numero 95 della tabella A è classificato il Comune di Genova.

ne aperto” e “chiuso”. La divisione, ai sensi del successivo articolo 3, contempla la definizione in prima classe dei comuni caratterizzati da una popolazione superiore a 50.000 abitanti (e non più 60.000 abitanti), pertanto le disposizioni in materia di dazi di consumo non subiscono variazioni per la Città di Genova. Il successivo Regio decreto 25 novembre 1866, n. 3353^[9], *Che approva le tabelle A, B, C di classificazione dei Comuni per l'applicazione della tariffa dei dazi di consumo governativi*, riconferma Genova in prima classe.

Al netto della diversa divisione delle classi, la normativa non introduce notevoli riforme, almeno nelle materie che più interessano il presente studio: la definizione di linea daziaria viene riproposta inalterata all'art. 11 del Regio decreto 25 novembre 1866, n. 3351, *Che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge 3 luglio 1864, n° 1827, e del Reale Decreto 28 giugno 1866, n° 3018, sulla tassa Governativa e sul dazio comunale di consumo*.

Nell'ambito di un'ampia riforma finanziaria, è emanata la Legge 11 agosto 1870, n. 5784^[10], *Portante l'approvazione di provvedimenti finanziari*, il cui allegato L costituisce la *Legge sul dazio consumo*. L'art. 16 impone la promulgazione di un decreto reale che disciplini le norme per la riscossione delle imposte sui prodotti, per la definizione delle linee daziarie per i comuni chiusi e per l'associazione in consorzi dei comuni aperti. Infatti, dal 1° gennaio 1871 entra in vigore il Regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840^[11], *Che approva il Regolamento generale sui dazi interni di consumo*, con il quale viene abrogato il R.D. 3351/1866.

La disciplina fino al 1926

La normativa non subisce mutamenti nei decenni successivi. Viene emanato il Regio decreto 15 aprile 1897, n. 161^[12], *Che approva il testo unico della legge sui dazi di consumo*, la cui forma riordina i contenuti delle normative precedenti, riprendendo ad esempio la classificazione comunale in quattro fasce per l'imposizione tariffaria, sulla base della popolazione censita.

Risale all'anno successivo la riforma in materia daziaria, con l'entrata in vigore della Legge 14 luglio 1898, n. 302^[13], *Riforma dei dazi comunali di consumo*. Questa normativa semplifica il passaggio dei comuni da “chiuso” ad “aperto” e la possibilità di

^[9] G.U. n. 342 del 13 dicembre 1866.

^[10] G.U. n. 221 del 13 agosto 1870.

^[11] G.U. n. 246 del 7 settembre 1870.

^[12] G.U. n. 119 del 21 maggio 1897.

^[13] G.U. n. 166 del 19 luglio 1898.

modificazione dei dazi sulle voci della tariffa governativa. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, «*Gli abitanti dei Comuni che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perché distante dall'abitato agglomerato dal centro principale, potranno chiedere la modificazione della cinta. [...]»*. Ciò potrebbe comportare uno scollamento tra la materica configurazione degli elementi naturali o artificiali presi a riferimento per il tracciamento originario del limite daziario e la cinta daziaria virtuale che si verrebbe a definire con l'applicazione di queste disposizioni.

La stessa classificazione viene mantenuta nelle successive riforme, conservata senza variazioni anche all'interno del Regio decreto 8 novembre 1923, n. 2486^[14], rubricato *Nuova classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo*, vigente nel 1926 al momento della seconda fase di aggregazione al Municipio di Genova.

^[14] G.U. n. 280 del 29 novembre 1923.



^ 19. Gabinetto Fotografico Municipale di Genova, Genova. Cinta daziaria. Da S. Bartolomeo di Staglieno sull'acquedotto, 1921, fotografia b/n. Genova: Centro DocSAI, 1754.

02 **LA GRANDE GENOVA:** il processo urbanistico

02.1 /

LA DEFINIZIONE DEI CONFINI AMMINISTRATIVI GENOVESI

- » *La delimitazione storica di Genova*
- » *Le proposte di ingrandimento della città*
- » *La classificazione daziaria*

La metodologia utilizzata per il presente studio arriva ora al cuore dell'oggetto di studio, ossia la città di Genova. Prima di affrontare il tema dell'espansione comunale per mezzo del processo aggregativo, vi è tuttavia la necessità di introdurre alcune premesse che possano chiarire e accompagnare il fenomeno. L'argomento centrale tra Otto e Novecento è il tracciamento dei confini della città. Ciò deve avvenire secondo due prospettive diverse per natura, ma come sempre complementari nel momento in cui si venga a considerare la gestione del territorio.

Innanzitutto, storicamente i confini di Genova sono individuati nell'ostacolo fisico della cinta muraria, più volte ampliata e modificata, ma che resta un elemento distintivo del capoluogo. Questa conformazione porta ad un confronto continuo con le realtà amministrative confinanti, al contrario sprovviste di un sistema fortificativo e perciò avvezze ad uno sviluppo territoriale più immediato. Sistematicamente negli anni si presentano diverse proposte per accrescere il Comune di Genova, ma ciò deve sempre misurarsi con la volontà e la capacità di modificare la cinta stessa.

Questo tema porta al secondo approccio di analisi del problema genovese, ossia quello che riguarda la classificazione daziaria. Le mura non sono solo un ostacolo fisico per la Città, ma rappresentano anche il confine immateriale per l'applicazione del dazio di consumo. Nel momento in cui l'amministrazione riesca finalmente ad aggregare i comuni suburbani, essa si deve interfacciare con una differente riscossione tributaria, attribuibile, nel caso genovese, proprio alla presenza della cinta perimetrale, che rappresenta il discrimine per l'imposizione delle classi daziarie.

La delimitazione storica di Genova

La storia di Genova è la messa a sistema di notevoli oscillazioni del suo peso politico, economico e culturale all'interno del panorama nazionale e internazionale. Anche le due fasi di aggregazioni, che verranno successivamente analizzate (v. cap. 02, § 02.1.1 e § 02.3), separate da circa cinquant'anni di mutazioni urbane, si sviluppano in periodi della storia genovese in cui la Città vive condizioni differenti.

Con la caduta di Napoleone, il Congresso di Vienna sancisce l'annessione di Genova e della Repubblica ligure al Regno di Sardegna, non senza l'opposizione dell'amministrazione genovese^[1]. All'epoca, l'ente amministrativo del Comune di Genova prevede la divisione del territorio in sei quartieri^[2], seguendo il recinto delle cosiddette Mura Nuove, la cinta fortificativa costruita tra il 1626 e il 1639. Il tracciamento copre dal ponentino Capo di Faro, collina anche detta di San Benigno, ove è collocata la Lanterna, al corrispettivo levantino colle di Carignano, sul lato opposto del porto. A nord, la cinta si estende sui maggiori rilievi montuosi che

^[1] Antonio BRIGNOLE SALE, *Protesta del Governo Provvisorio del Genovesato*, 10 dicembre 1814.

^[2] Amedeo PESCIO, *I nomi delle strade di Genova*, Sala Bolognese (BO): Arnaldo Forni Editore, 1986, p. 13.



racchiudono la città, per una lunghezza totale di circa 12.650 m^[3].

Secondo gli storici Poleggi e Cevini^[4], la costruzione stessa delle Mura Nuove sarebbe all'origine della nuova suddivisione amministrativa di Genova in sestieri: il centro medievale all'interno delle mura cinquecentesche è diviso in quattro rioni (i sestieri della Maddalena, di Prè, del Molo e di Portoria), mentre altri due quartieri (i sestieri di San Vincenzo e di San Teodoro) frazionano il territorio tra le mura vecchie e quelle nuove. Inoltre, le Mura Nuove segnano i confini amministrativi con i municipi limitrofi: ovviamente a sud la città si affaccia sul Mar Mediterraneo, testimone della progressiva crescita del porto e il conseguente adeguamento causato dall'attività industriale; a ovest, si trovano i Comuni di Sampierdarena e Rivarolo Ligure; a est, i Comuni della piana del Bisagno, tra cui i confinanti con Genova sono Foce, San Fruttuoso e Marassi; a nord, il limite è imposto dai Comuni di Staglieno e nuovamente di Rivarolo Ligure.

Questa è la condizione amministrativa genovese al tempo della prima aggregazione: il territorio che ha dato i natali alla grande Repubblica di Genova, poi alla Repubblica ligure, infine inglobata dal Regno sabauda, è esteso appena 903 ettari^[5] (ossia circa 9 chilometri quadrati). Un territorio così compresso e le grandi ambizioni di una città che un tempo è stata padrona del Mediterraneo, e non solo, portano inevitabilmente all'accrescimento delle mire espansionistiche genovesi a danno dei comuni limitrofi. L'alibi utilizzato dagli amministratori sostenitori delle proposte di aggregazione è da addursi al grande sviluppo di cui tutti i partecipanti, il centro urbano originario in primis ma anche le frazioni annettenti, potranno infine godere.

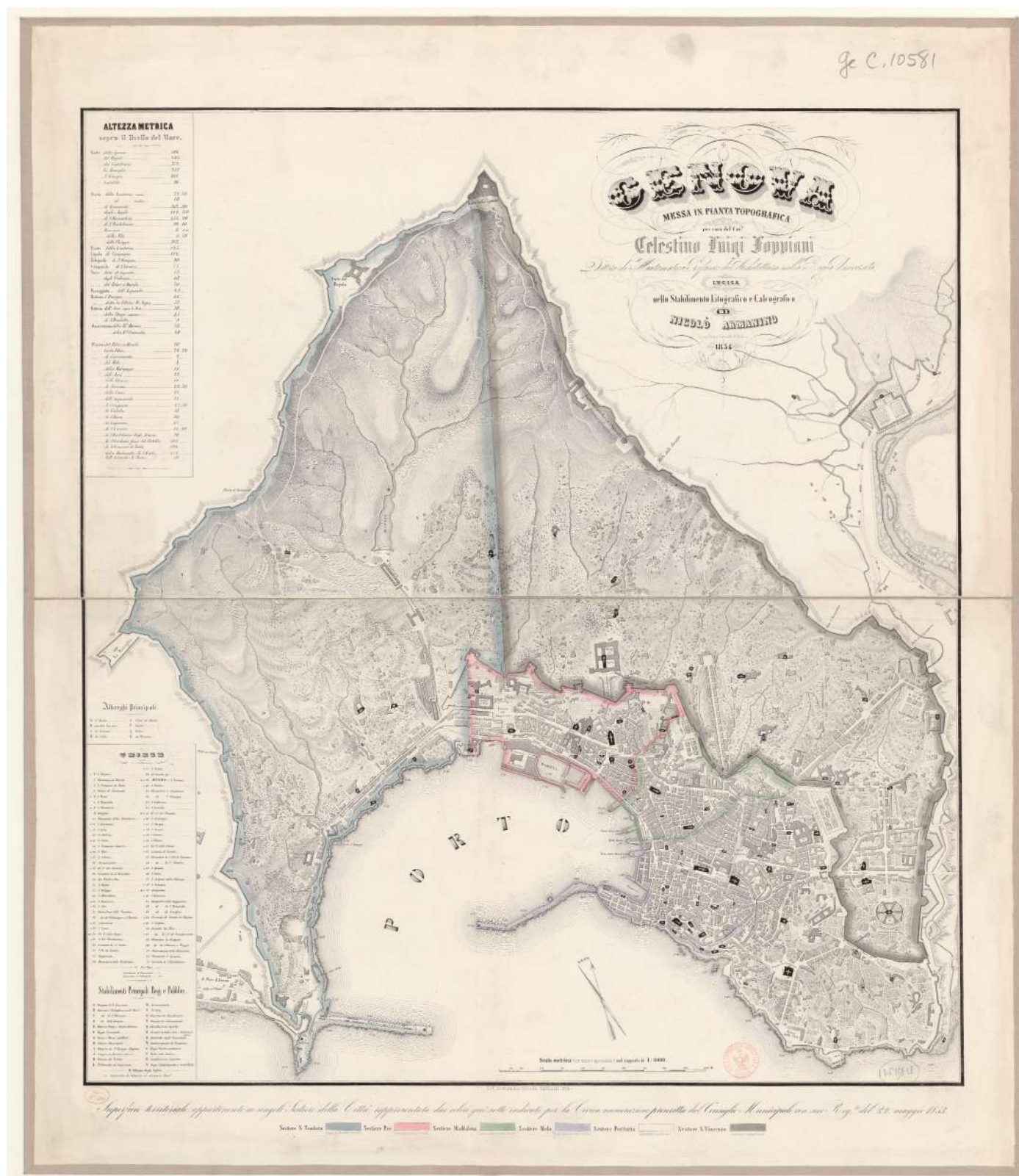
In parte, si anticipa, alcune delle promesse sono rispettate; tuttavia, entrambe le fasi di aggregazioni sono portate a compimento attraverso un percorso in due passaggi: ad una mera operazione politico-amministrativa, sostenuta perlopiù da principi di convenienza economica, segue un impegno di ridisegno della città secondo le necessità che l'aggregazione ha evidenziato. Ciò avviene a causa della realtà policentrica con cui il Comune riunito si trova a doversi confrontare, costringendo il programma a virare verso un progetto urbanistico a tutti gli effetti, che si occupi della riorganizzazione spaziale grazie agli strumenti vigenti. In primo luogo, vi è quello del piano regolatore.

Ecco allora che le parole di Giorgio Doria appaiono già fami-

^[3] Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari: Laterza, 1981, p. 130.

^[4] Ibidem.

^[5] Riccardo DELLEPIANE, *Mura e fortificazioni di Genova*, Genova: Nuova Editrice Genovese, 1984, p. 65.



^ 21. Celestino Luigi FOPPIANI, *Genova. Messa in pianta topografica per cura del Cav. Celestino Luigi Foppiani*, 1854, cartografia a colori. Paris: Bibliothèque nationale de France, dipartimento Cartes et plans..

liari: «Che, come la Città di Genova nei secoli andati poté ampliarsi gradatamente da Porta di Vacca a San Tomaso, indi da San Tomaso alla Lanterna dalla parte di ponente e da Sant'Andrea a Porta d'Arco, indi da Porta d'Arco a Porta Pila dalla parte di levante, ora che corrono giorni di ognora crescente prosperità, perché i confini di Genova non potranno espandersi da levante fino alla collina di Albaro e da ponente fino al Ponte di Cornigliano?»^[6].

Le proposte di ingrandimento della città

È chiaro ormai che, quando si arriva alla concretizzazione dell'estensione giurisdizionale comunale, vi è spesso un processo burocratico attivato negli anni precedenti.

Il caso di Genova è emblematico a causa delle diverse riprese che questa operazione ha affrontato: non ci si può limitare all'analisi delle due fasi di riunione attuate per mezzo dei RR.DD. 1638/1873 e 76/1926, così come non si può prescindere dalle variazioni territoriali dei comuni in seguito annessi.

Peraltro, la caratteristica costrizione del territorio comunale di Genova, che lo vede racchiuso dalla cinta muraria seicentesca, ristrutturata e potenziata dal Genio civile sardo^[7], e dunque ancora in buono stato di conservazione al tempo della prima fase di annessione, guida l'amministrazione a rivolgere oltre i confini imposti la propria mira espansionistica. Mantenere la propria autorità all'interno del panorama amministrativo ligure e, al contempo, attuare il tanto agognato sviluppo territoriale significa necessariamente premere per un ingrandimento oltre le mura stesse.

^[6] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 7 marzo 1864, p. 300.

^[7] Gli interventi avvengono tra il 1815 e il 1827.

1864, la proposta di accorpamento a Genova del Comune di Sampierdarena

La questione dell'aggregazione alla Città di Genova dei comuni suburbani viene portata all'attenzione del Consiglio comunale genovese nella seduta pubblica straordinaria del 7 marzo 1864^[8] dal Consigliere e senatore del Regno Giorgio Doria^[9], il quale propone l'istituzione di una Commissione incaricata di studiare il progetto della riunione dei municipi contermini al capoluogo ligure. Secondo il Consigliere, la visione di una Genova "riunita" trae origine sì da un suo desiderio personale, ma si è palesata nel maggio 1854, quando il Senato del Regno ha discusso un disegno di legge^[10] del Ministro dei lavori pubblici Pietro Paleocapa, circa l'apertura di una nuova via di comunicazione tra Sampierdarena e il porto di Genova.

Il Comune sampierdarenese, infatti, è posto a ponente appena fuori la cinta muraria genovese, oltre il colle di San Benigno. Il progetto iniziale di una strada ferrata a trazione animale in grado di collegare direttamente l'area industriale di Sampierdarena con il porto di Genova viene modificato a seguito dell'integrazione della tratta ferroviaria nella rete nazionale, stipulando un accordo tra il Governo centrale e il Comune di Sampierdarena.

Di per sé, la prospettiva del prolungamento della strada di Sampierdarena lungo il porto genovese suscita una fervente opposizione del senatore e marchese Doria (membro del Senato fin dalla I legislatura) poiché quest'opera infrastrutturale a suo dire verrebbe a vantaggio esclusivo del Comune di Sampierdarena: *«Io credo che tale concessione può produrre danno non lieve all'erario civico di Genova, poiché il commercio si dirigerà più facilmente a Sampierdarena, [...] ora questo porto [di Genova] sarà in unione con quello di Sampierdarena, e quindi Sampierdarena vedrà aumentata di molto la sua prosperità senza che ciò sia costato a quel comune nessun sacrificio. [...] Ad ovviare a tutto, a me sembra che il Governo dovrebbe riunire in un sol comune Sampierdarena e Genova, ed io credo che in tal guisa si provvederebbe efficacemente a conciliare tutti gli interessi senza lederne alcuno»*^[11].

Pertanto, di fronte alla possibilità che il Comune di Sampierdarena possa essere protagonista dello sviluppo commerciale del territorio grazie all'ingrandimento del porto, è lo stesso Doria a suggerire la riunione alla Città di Genova, nell'interesse di

^[8] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 7 marzo 1864, pp. 293-302 (la proposta del Consigliere Doria è trattata alle pp. 300-301).

^[9] Per approfondire la figura di Giorgio DORIA (1800-1878) cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 41, 1992, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-doria_\(Dizionario-Biografico\)/?search=DORIA%2C%20Giorgio%2F](https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-doria_(Dizionario-Biografico)/?search=DORIA%2C%20Giorgio%2F)>.

^[10] *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1853-54. V legislatura*, vol. VIII, Firenze: Eredi Botta, 1870, pp. 223, 229-235, 236-237.

^[11] Ivi, p. 231. Intervento nella tornata del 17 maggio 1854.

entrambi i municipi. Le opere portuali ventilate dal progetto di legge arricchirebbero le attività commerciali sampierdarenesi e indurrebbero «una parte della popolazione che ora abita dentro le mura [genovesi] [...] [a] stabilirsi dove vi sono i lavori, dove si consumerà e dove la sua industria troverà sfogo»^[12]. Tutto ciò a discapito dello sviluppo di Genova, che si troverebbe così confinante a una realtà concorrente in forte ascesa e sempre più potente.

Nonostante gli interventi contrari di Doria e di Giuseppe de Fornari^[13], la proposta viene infine approvata dal Senato del Regno in data 20 maggio 1854, portando all'emanazione della Legge 23 maggio 1854, n. 1718^[14], rubricata *Colla quale il Governo è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione conchiusa addì 16 marzo 1854 tra il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di S. Pier d'Arena per l'apertura ed esercizio di una ferrovia a cavalli che metta in comunicazione il suo abitato col porto di Genova*.

Il progetto di riunione dei comuni suburbani rimane una tematica cara a Doria, che appunto la ripresenta un decennio più tardi al Consiglio comunale. Secondo Doria, i municipi interessati da un'operazione del genere sono il Comune di Sampierdarena, «già unito alla nostra Città commercialmente per la sua comunicazione col Porto e politicamente per la sua riunione al terzo Collegio Elettorale»^[15], e i comuni suburbani di Levante, senza che essi vengano citati nello specifico. Per quanto sia fondamentale al territorio una siffatta annessione, «sacrifici non ve ne devono essere per nessuna delle parti, oppure, se si devono fare dei sacrifici, questi devono essere reciproci e diretti allo scopo essenziale di acquistare maggiore importanza e rendere ognora più fiorente e grande la famiglia»^[16].

La nomina dei membri della Commissione avviene nella successiva seduta pubblica dell'11 marzo 1864^[17], ma i lavori dell'assemblea non portano risultati immediati, lasciando quindi tempo ai comuni suburbani di avanzare le proprie proposte di aggregazione.

D'altra parte, l'obiettivo finale definito da Doria è quello di «una riunione [...] spontanea e accettata di buon grado da tutte

^[12] Ivi, p. 233. Intervento nella tornata del 17 maggio 1854.

^[13] Per approfondire la figura di Giuseppe DE FORNARI (1785-1858) cfr. scheda monografica a cura del Senato della Repubblica, <<https://www.senato.it/Web/senregno.NSF/5d5329b9ed62bffd125703c004d714b/2533c10a93cdc76ac1257069003186a3?OpenDocument>>.

^[14] *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XXII/1, Torino: Stamperia Reale, 1854, pp. 357-358 (+ convenzione stipulata, pp. 359-370).

^[15] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 7 marzo 1864, p. 300.

^[16] Ibidem.

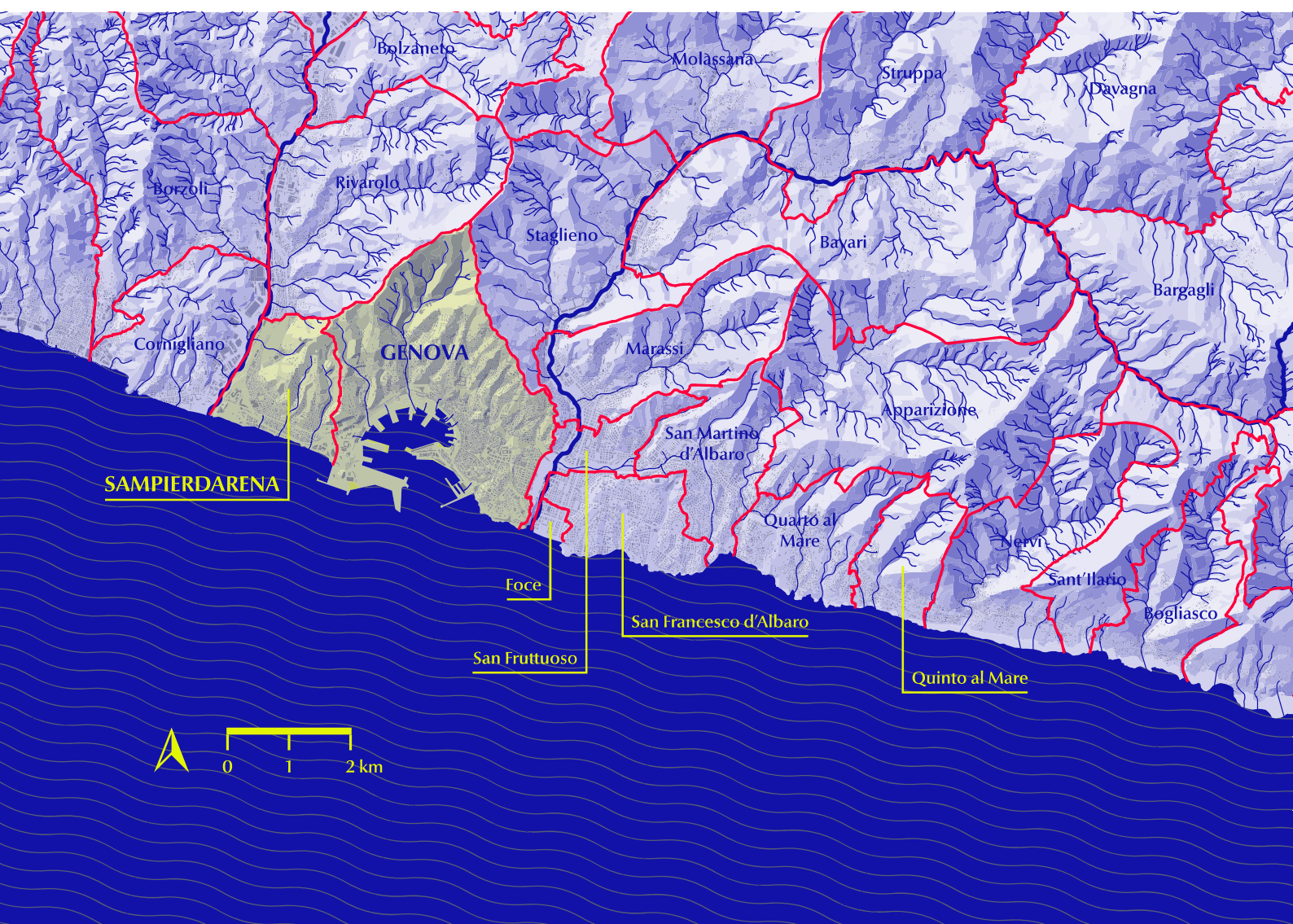
^[17] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 11 marzo 1864, pp. 333-340 (i membri della Commissione sono nominati a p. 300).

> 22. Ricostruzione della proposta di accorpamento a Genova del Comune di Sampierdarena.

linee di delimitazione comunale —
nuova delimitazione del Comune ■

le parti interessate»^[18], per cui gli immediati vantaggi concessi ai comuni annessi contribuirebbero allo sviluppo di Genova quale grande centro italiano. Pertanto, la proposta del Doria non si azzarda a delineare una tempestiva aggregazione dei comuni suburbani, ma piuttosto a costituire un organo collegiale interno al Consiglio stesso, al fine di analizzare le condizioni sociopolitiche del territorio ed eventualmente promuovere la fusione.

^[18] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 7 marzo 1864, p. 300.



1908-09, la proposta di aggregazione di ulteriori cinque municipi di Levante

Il giorno martedì 19 maggio 1908, alle ore 14, viene convocata una riunione dell'amministrazione genovese a cui sono invitati i rappresentanti di certi Comuni della provincia. L'invito, pervenuto da parte dell'ufficio della segreteria del Comune di Genova l'8 maggio 1908, apre con un annuncio: «*Questa Amministrazione sta compiendo, per opera di una speciale Commissione, alcuni studi relativi ad un futuro ampliamento del Comune di Genova verso la valle del Bisagno e verso la parte orientale*»^[19]. Nelle intenzioni esplicite del marchese e Sindaco genovese Gerolamo Da Passano^[20] la convocazione ha il fine ultimo di sondare l'interesse da parte delle amministrazioni convocate di essere annesse al capoluogo.

Così, in data 9 giugno 1908, una lettera di Da Passano sollecita i sindaci partecipanti all'assemblea a «*concretare, d'accordo colle rispettive amministrazioni, i bisogni ed i desiderati ai quali dovrebbe soddisfare questa Città nel caso della loro annessione. [...] [L'obiettivo è quello di] farmi conoscere le proposte formulare da codesto On. Municipio, corredandole di ogni studio, progetto ecc. che al riguardo già fosse stato compiuto*»^[21]. I Comuni dimostratisi interessati all'oggetto durante le precedenti assemblee esplorative sono Apparizione, Bèvari, Molassana, Quarto dei Mille^[22], Quinto al Mare e Struppa.

La risposta non si fa attendere. Il 20 giugno 1908^[23], i cinque sindaci interpellati sottoscrivono una lettera intestata al Municipio di Struppa e indirizzata proprio a Genova, chiedendo unanimi che, nell'eventualità che Genova annetta i detti Comuni, ad essi sia garantita una propria rappresentanza al Consiglio comunale genovese e che «*fra la città ed i Comuni nuovi annessi fosse non solo amministrativamente, ma anche materialmente avvenuta una completa fusione*»^[24].

Questa "completa fusione" prevede innanzitutto due aspetti della città, distanti tra loro per natura ma intrecciati a causa delle dinamiche urbane: la delimitazione dei confini per mezzo di ostacoli fisici, quali la cinta muraria, che determina un certo tipo di considerazioni sul piano daziario, e la gestione dei bilanci finanziari e delle rendite patrimoniali successivamente al passaggio da Municipi autonomi a frazioni di Genova.

^[19] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 8 del Comune di Molassana, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare e sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

^[20] Figlio dell'omonimo pedagogista genovese, Gerolamo DA PASSANO (1859-1922) è stato sindaco di Genova due volte, dal 18 luglio 1906 al 9 marzo 1907 e dal 23 aprile 1907 al 12 giugno 1910, cfr. <https://www.francobampi.it/genova/elenchi/sindaci_ge.htm>.

^[21] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 1 del Comune di Bèvari, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare e sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

^[22] Il cambio di denominazione da Quarto al Mare a Quarto dei Mille avviene con il Regio Decreto 5 febbraio 1911, n. III, *Cambiamento di denominazione* (G.U. n. 53 del 4 marzo 1911).

^[23] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 1 del Comune di Bèvari e sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare.

^[24] Ivi, pp. 1-2.

Come già avvenuto nel caso dei Comuni aggregati nel 1873 (v. cap. 02, § 02.1.1), una volta saturato lo spazio dentro le mura, la Città di Genova spinge le proprie mire espansionistiche verso la piana del Bisagno e, non appena annessi quei Comuni contermini, volge la propria attenzione oltre ad essi, verso appunto i centri della media Val Bisagno e di Levante. Ovviamente, il tracciato delle mura è già sorpassato dai confini amministrativi con l'aggregazione ottocentesca, per cui la questione dei limiti fisici della nuova Città non si pone, come invece accaduto per i Comuni della piana. Resta, quindi, la necessità per gli aspiranti Comuni annessi di rientrare in Genova anche sotto l'aspetto economico.

Alla prima lettera del Sindaco di Genova Da Passano del giugno 1908 ne seguono altre di sollecito datate al 5 ottobre 1908^[25] e al 27 marzo 1909^[26].

Forse in risposta ai tentennamenti delle amministrazioni, Da Passano invia al Sindaco di Struppa, Melchiorre Chiappella, una lettera il 2 aprile 1909^[27], a cui allega gli *Appunti sui vantaggi che deriverebbero ai Comuni annettendi dalla loro unione a Genova*. Il relatore evidenzia due materie della gestione urbana che, secondo le sue parole, risulteranno favorite a seguito della progettata annessione: il primo è lo sviluppo edilizio, economico ed industriale, il secondo riguarda i servizi pubblici offerti.

La tesi fondante è la necessità di Genova di aumentare il proprio territorio per far fronte ad un rapidissimo incremento demografico. In conseguenza dell'espansione genovese viene proposta una serie di opere per lo sviluppo urbano ed edilizio dei comuni annettendi, tra gli altri con il miglioramento della rete stradale e dei mezzi di comunicazione, l'introduzione dei servizi cittadini adeguati alla nuova amministrazione. Già da questi primi due obiettivi, i territori annessi dovrebbero ricavare un aumento della proprietà fondiaria.

Un altro tema importante portato avanti a suffragio della proposta genovese è la promessa della costruzione di abitazioni popolari nelle nuove frazioni, alleggerendo così la pressione demografica all'interno della cinta daziaria. Ma, secondo le previsioni del Comune di Genova, non solo il ceto più umile potrebbe avvalersi dello sviluppo delle periferie, ma anche il ceto medio si vedrebbe avvantaggiato a trasferirsi una volta che esse siano arricchite di tutti i servizi necessari alla popolazione. Di fatto, ciò che il relatore suggerisce è la migrazione di gran parte della

^[25] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare e sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

^[26] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 1 del Comune di Bavari.

^[27] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

popolazione genovese verso i Comuni interessati dalla proposta, riequilibrando la densità demografica nel genovesato e, al contempo, uniformando il centro abitato grazie all'introduzione di servizi e industrie per il sostentamento socioeconomico dei cittadini.

Nel frattempo, prosegue il dibattito nelle amministrazioni interpellate, perciò il 3 maggio 1909 viene convocata un'altra assemblea alla presenza dei Sindaci di Genova, Apparizione, Bavari, Molassana, Quarto dei Mille, Quinto al Mare e Struppa *«a riguardo delle condizioni dell'interesse generale da orsi all'annessione medesima»*^[28].

Per quanto riguarda il Comune di Molassana, l'annessione viene inizialmente approvata da parte del Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 1908^[29], nel corso della quale viene inoltre nominata una Commissione, composta da Consiglieri comunali, incaricata della stesura delle condizioni richieste da Molassana in vista della riunione municipale a Genova.

Una lettera di ricorso^[30] sottoscritta da alcuni Consiglieri di Molassana e datata al 12 agosto 1909 viene recapitata al Prefetto di Genova il 27 agosto successivo. In primo luogo, i firmatari denunciano il fatto che, malgrado l'istituzione di una Commissione costituita al preciso scopo di esaminare i fattori a vantaggio e a svantaggio della preventivata aggregazione, gli stessi non siano stati invitati a prendere parte alle assemblee svolte nei mesi precedenti in presenza degli amministratori dei Comuni coinvolti. Di fatto, i Consiglieri manifestano il disappunto per non aver preso parte alle negoziazioni in prima persona, né comunque di esserne messi al corrente per mezzo di resoconti da parte del Sindaco di Molassana, Giacomo Torre, nonostante l'esplicita esortazione del Sindaco di Struppa^[31] di estendere l'invito alla riunione del 20 maggio alla Commissione stessa.

«Questo modo d'agire [...] [alimenta il sospetto della mala-fede del Torre tanto da] produrre dolorosi equivoci, tali da recar pregiudizio all'idea dell'annessione, come sarebbe forse il desiderio del Sig. Sindaco e di qualche altro interessato. [Quest'ipotesi risulterebbe verosimile anche in quanto] Dai verbali poi di dette sedute [del Consiglio comunale] si può fare un'idea delle pratiche trattate pel comune [...] ma non si volle mai fare un cenno in merito all'annessione con Genova»^[32].

Tuttavia, il voto favorevole del Consiglio di Molassana viene

^[28] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 8 del Comune di Molassana.

^[29] Citata nel verbale del 10 ottobre 1909. In ASCG, *Verbalì del Consiglio comunale di Molassana*, 10 ottobre 1909, n. 125, p. 2.

^[30] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 8 del Comune di Molassana.

^[31] Ivi.

^[32] Ivi, pp. 2-4.

confermato dalla delibera del 10 ottobre 1909^[33]. Quest'assemblea del Consiglio comunale si apre con il resoconto dei lavori della Commissione comunale in cui sono otto i presupposti tracciati: certamente spicca come primo la richiesta, in materia di imposte, di mantenere la propria classificazione di comune aperto, nonostante l'aggregazione al comune chiuso genovese (v. paragrafo successivo).

La vicenda viene ripresa all'interno del Consiglio comunale di Struppa nel novembre 1909: con deliberazione del 21 novembre^[34] viene decretato il favore dell'amministrazione nei confronti del progetto di annessione a Genova. Il verbale della seduta consiliare conserva a margine due allegati: il primo è la lettera del Sindaco Chiappella indirizzata al Sindaco di Genova, datata 11 luglio 1909, in cui vengono esposti i desiderata della Giunta di Struppa nei confronti dell'aggregazione. I temi, espressi in sette punti, ricalcano le intenzioni già esposte dall'amministrazione genovese all'interno degli *Appunti sui vantaggi* dell'aprile precedente. Il secondo documento è la comunicazione dell'Ufficio di segreteria di Genova sulla ricezione delle condizioni manifestate da Struppa, al cui Sindaco Da Passano chiede di promuovere favorevolmente nell'eventualità di ulteriori decisioni.

La pratica di annessione di questi cinque Comuni rimane ancora aperta nel 1910, quando il Sindaco di Genova, con una lettera del 14 gennaio inviata alle amministrazioni annettendi^[35], ne sprona la risoluzione. Secondo Giontoni, di fronte all'opposizione manifestata da diversi comuni e alle proteste provenienti da alcune categorie economiche, l'amministrazione genovese fu indotta «ad accantonare ogni ipotesi di ingrandimento della città»^[36].

^[33] Ivi.

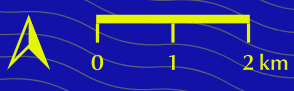
^[34] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

^[35] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare.

^[36] Bruno GIONTONI, *Dal piano Canepa all'unificazione dai 20 comuni tra Voltri e Sant'Ilario*, in Elisabetta ARIOTI (a cura di), Luigi CANEPA (a cura di) e Raffaella PONTE (a cura di), *La Grande Genova, 1926-2006. Atti del Convegno di Studi, Genova, 28-30 novembre 2006*, Genova: Grafiche Fassicom, 2008, p. 94.



Sampierdarena



QUINTO AL MARE

La classificazione daziaria

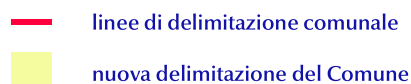
Alla vigilia della prima fase di aggregazione comunale del 1873, la città di Genova ricalca perfettamente il tipo di “comune chiuso” descritto ai sensi dell’art. 1 del *Titolo I. Comuni chiusi* dell’allora vigente R.D. 5840/1870 (v. cap. 01, § 01.4), poiché confinato all’interno dei limiti amministrativi tracciati dalle cosiddette Mura Nuove, costruite tra il 1626 e il 1632.

Semplificando, ciò significa che le realtà comunali cosiddette “chiusse”, poiché materialmente racchiuse all’interno di una cinta daziaria, grazie alle proprie condizioni topografiche e/o ad elementi artificiali quali possono essere le opere murarie di fortificazione, devono sottostare a modalità di commercio più vincolanti. Infatti, la condizione di comune chiuso impone generalmente lo svolgimento del commercio di giorno, dal sorgere del sole fino al tramonto (ai sensi dell’art. 5 del R.D. 5840/1870), e la riscossione dei dazi di consumo all’ingresso delle merci in città; possono essere concesse delle deroghe a queste disposizioni da parte del Ministero delle finanze. A tutto ciò si aggiunge che, grazie al suo affaccio sul mar Mediterraneo, a Genova sono riscossi in contemporanea sia i diritti doganali dovuti al commercio internazionale sia i dazi di consumo sul commercio interno.

Al contrario, il regime di “comune aperto” di quinta classe a cui appartengono tutti e sei i Comuni contermini, ai sensi dell’art. 47 del precedente R.D. 1839/1864, concede la vendita al minuto e all’ingrosso di prodotti quali vino, aceto, alcol, acquavite e liquori, e sulla macellazione e vendita delle carni bovine, il cui orario varia a discrezione dell’esercente. Le stesse disposizioni commerciali sono conservate anche al tempo dell’aggregazione del 1873, ma a seguito della riforma della classificazione dei comuni avvenuta ai sensi del R.D. 3353/1866, i sei Municipi suburbani sono uniformati alle condizioni della quarta classe.

Inoltre, sempre secondo il summenzionato regio decreto, la Città di Genova è dichiarata in prima classe, avendo superato

< 23. Ricostruzione della proposta di aggregazione di cinque municipi di Levante - Apparizione, Bavari, Struppa, Molassana, Quarto al Mare, Quinto al Mare - tra il 1908 e il 1909. Al tempo, Genova si è già estesa grazie all’integrazione dei Comuni di San Fruttuoso, San Francesco d’Albaro, San Martino d’Albaro, Foce, Marassi e Staglieno.



il valore minimo richiesto di popolazione pari a 50.000 abitanti. Tutto ciò rende il Comune di Genova un polo molto fiorente dell'attività commerciale nazionale e verso l'estero, grazie ai secolari rapporti intrattenuti con tutto il Mediterraneo fin dai tempi della Repubblica marinara, ma anche una Città in cui il prezzo dei prodotti è più alto e, in linea di massima, sono meno evidenti gli incentivi di investimento dei capitali, a causa della presenza dei dazi. Allo stesso tempo, l'indotto economico dettato da industria e commercio riesce a sopportare e, al contempo, ad alimentare questo circuito finanziario. Di fronte alla prospettiva di accorpamento dei comuni suburbani, si anticipa, il tema dei dazi di consumo e delle tariffe di riscossione non farà altro che sollecitare la ritrosia dei Consigli comunali alla possibilità di doversi adeguare alle condizioni daziarie genovesi.

Risultano diversificate, invece, le disposizioni tariffarie a cui sono sottoposti i Municipi del circondario di Genova alla vigilia della seconda fase di aggregazione. Infatti, il Comune di Genova conserva il proprio status anche a seguito delle successive riforme in materia di dazi di consumo. Ma lo stesso non si può dire di alcuni dei Comuni contermini accorpati nel 1926 (Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Pra', Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, Sampierdarena, San Quirico in Val Polcevera, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa, Voltri).

Ai tempi del primo accorpamento a Genova, la vigente classificazione ai sensi del R.D. 3353/1866 dichiara – tabella A – il Comune di Sampierdarena in terza classe (14.339 abitanti al 1861^[37]) e “chiuso”, mentre – tabella C – i Comuni di Pegli, Pra', Sestri Ponente e Voltri sono valutati in quarta classe (rispettivamente, 4.635 abitanti, 4.680 abitanti, 6.705 abitanti e 12.300 abitanti al 1861^[38]) ma “chiusi”, differentemente dalla generica definizione di “comune aperto” attribuita ai municipi di quarta classe, a cui appartengono, invece, tutti i comuni non menzionati nelle tabelle precedenti.

Ai sensi del R.D. 2486/1923, sono sette su diciannove Comuni riuniti sotto la giurisdizione di Genova ad essere nominati all'interno delle tabelle allegate alla normativa per esplicitare la classe di appartenenza. Il caso più notevole è quello del Comune di Sampierdarena, il quale, forte del censimento di 51.977 abitanti al 1921^[39], è promosso in prima classe, al pari di Genova

^[37] ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. ABETE, 1960, p. 55.

^[38] Ivi, p. 54.

^[39] Ivi, p. 55.

– tabella A. Le altre variazioni di regime non risultano comunque meno interessanti. I Comuni di Rivarolo Ligure e di Sestri Ponente (rispettivamente, 28.440 abitanti e 23.517 abitanti al 1921^[40]) sono dichiarati di seconda classe – tabella B – e “chiusi”. I Comuni di Bolzaneto, Cornigliano Ligure, Pegli e Voltri (rispettivamente, 12.043 abitanti, 19.163 abitanti, 12.594 abitanti e 16.011 abitanti al 1921^[41]) sono classificati in terza fascia – tabella C – e dichiarati “chiusi”.

Un’ulteriore modifica avviene con il Regio decreto 20 gennaio 1924, n. 30^[42], il cui oggetto è *Variazione alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio di consumo*, che all’art. 3 disciplina il passaggio del Comune di Cornigliano Ligure dalla terza alla seconda classe.

^[40] Ivi, pp. 54-55. Nel conteggio della popolazione di Sestri Ponente non rientra ancora quella del Comune di San Giovanni Battista, la cui riunione con Sestri Ponente diventa effettiva dal 1° gennaio 1924. Lo stesso dicasi per la frazione a ovest del torrente Chiavagna, originariamente sotto l’autorità del Comune di Borzoli.

^[41] Ivi, pp. 53-55.

^[42] G.U. n. 25 del 30 gennaio 1924.

02.1.1 /

1873-74, la prima aggregazione

- » *Gli antefatti nei Consigli comunali suburbani*
- » *La primavera del 1873*
- » *Il Regio decreto del 26 ottobre 1873, n. 1638*

Il tema della riunione comunale nel territorio suburbano genovese si apre ben prima dell'emanazione del R.D. 1638/1873, peraltro non sempre interessando direttamente la giurisdizione di Genova. Certamente l'influenza che il capoluogo ha sempre esercitato sul circondario non ha eguali in termini di polarità urbana, ma ciò non è bastato a persuadere le realtà civiche suburbane a chiedere spontaneamente l'aggregazione. Inoltre, sono diverse le questioni economiche e politiche che hanno determinato una certa riluttanza all'interno dei consigli comunali dei Comuni limitrofi, nel momento in cui vengono posti di fronte al progetto di essere ricompresi all'interno dei confini comunali genovesi, costretti ad abbandonare l'autonomia e diventare di fatto quartieri della Città.

Ciò che, invece, a più riprese emerge dal vaglio degli atti amministrativi è la volontà dei municipi di unirsi tra loro, al fine di costituire una realtà comunale alternativa alla proposta di assorbimento da parte di Genova. Quest'ipotesi è anticipata dalla pregressa partecipazione di cinque dei sei comuni in seguito annessi al Mandamento di San Martino d'Albaro, già ente periferico alle porte della Città di Genova.

Infatti, ai sensi del R.D. 3702/1859^[1], tutti i Comuni interessati sono compresi nella provincia e, più nello specifico, nel circondario di Genova. I Comuni di Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e San Martino d'Albaro sono, inoltre, raggruppati nel Mandamento di San Martino d'Albaro; a questi si aggiunge il Comune di Staglieno, originariamente parte del Mandamento di Staglieno assieme ai Comuni di Bavari, Molassana, Montobbio e Struppa (peraltro, ad esclusione di Montobbio, tutti riuniti a Genova nella fase novecentesca).

^[1] *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XXVIII/2, Torino, Stamperia reale, 1859, pp. 1571-1573.

Gli antefatti nei Consigli comunali suburbani

1867, proposta di soppressione del Comune di Foce

Tra le materie iscritte all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro del 26 maggio 1867^[2] è espressamente presente la «*Proposta di aggregazione del Comune di Foce*». Il Consigliere Antonio Gambaro nel suo intervento al collegio tenta di delegittimare l'esistenza stessa del Comune di Foce, al fine di renderne inequivocabilmente superflua la sua autonomia amministrativa. A partire dalla stima precaria delle condizioni economiche del Comune di Foce valutata dal Consigliere, Gambaro addirittura arriva a dichiarare che «*il Comune di Foce [...] forma un insieme della Borgata della Pila, non è diviso da essa che da una strada gremita di case abitate; [...] Difatti la Borgata della Pila che è la parte del nostro Comune ove più fiorisce il Commercio se potesse riunire a se il territorio di Foce come che parte sopra il litorale marittimo ed in contiguità a Genova, in poco tempo l'uniformità dei dazi e delle norme amministrative faciliterebbe l'apertura di stabilimenti Meccanici, al pari della città di San Pierdarena e forse con maggiore profitto del Commercio e dell'industria perché il territorio di questo Comune è molto più vicino al Centro della Città di quello nol sia San Pierdarena*»^[3].

In questi pochi passi di intervento si aprono due questioni di fondamentale importanza per il territorio, tanto da essere determinanti per la posa in opera delle premesse al processo di accrescimento del Comune di Genova. La prima questione riguarda la conformazione della Borgata Pila, frazione storicamente circoscritta all'interno della giurisdizione di San Francesco d'Albaro e confinante a sud con il Comune di Foce, rappresenta il pretesto per il Comune albarino di estendere la propria autorità fino al Mediterraneo, al fine di incrementare ulteriormente la propria attività commerciale. La posizione della Borgata risulta tanto strategica agli occhi dei Consigli comunali dei Municipi della bassa Val Bisagno che la vicenda della sua giurisdizione verrà portata avanti nei dibattiti politici negli anni successivi.

Il secondo tema di interesse risiede nel riferimento alla Città di Sampierdarena, e non ancora a Genova: nelle parole del Consigliere, il modello industriale da perseguire è Sampierdarena, che infatti viene legittimata quale florido centro produttivo. Questo

^[2] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro, 26 maggio 1867, pp. 349-368 (il tema dell'aggregazione di Foce è trattato alle pp. 353-357).

^[3] Ivi, pp. 353-354.

nova assoggettarla alla propria autorità.

Alle considerazioni di natura economica portate all'attenzione dal Consigliere Gambaro, l'intervento successivo del Consigliere Filippo Morro avanza riflessioni sulle ragioni topografiche a sostegno della tesi del Gambaro di soppressione del Comune di Foce.

Di conseguenza, proprio a margine della seduta del 26 maggio 1867 il Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro delibera all'unanimità la domanda di annessione del Comune di Foce al proprio, adducendo ragioni perlopiù economiche, alla conveniente prospettiva della costituzione di un nuovo polo industriale al pari di Sampierdarena.

La risposta del Consiglio comunale di Foce del 1° settembre^[4] successivo è una totale bocciatura della proposta, in cui il relatore ripercorre le prerogative che il Comune ha sempre dimostrato nei confronti dei propri amministrati, rigettando di fatto la richiesta di San Francesco d'Albaro, rivolgendosi al Prefetto per *«iscongiurare il compimento d'un fatto dalla stessa [assemblea focina] riconosciuto non utile e non opportuno»*^[5].

1869, proposta della costituzione del Comune del Bisagno

Un'altra vicenda che si apre negli anni Sessanta dell'Ottocento riguarda la Borgata Pila. Essa è parte del Comune di San Francesco d'Albaro, ma nel 1869 fa petizione alla propria amministrazione di essere da essa segregata per venire successivamente annessa al territorio del Comune di San Fruttuoso.

Questo evento viene colto come occasione dal Comune di Foce, il quale, anticipando la richiesta ufficiale della Borgata Pila al Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro, nella seduta straordinaria del 14 febbraio 1869^[6] del proprio Consiglio comunale approva l'accorpamento dei Comuni di Foce stessa e San Fruttuoso, qualora la richiesta della Borgata Pila venisse accolta ed essa aggregata al Comune di San Fruttuoso.

Le ragioni favorevoli a tale unione sono attestate in primis dall'assenza all'interno del territorio focino di un cimitero, ne-

^[4] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Foce, 1° settembre 1867, pp. 186-194.

^[5] Ivi, pp. 193-194.

^[6] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Foce, 14 febbraio 1869.

cessità che verrebbe sopperita dall'eventuale fusione. In secondo luogo, si assisterebbe ad un alleggerimento delle spese comunali, a seguito della riunione dei bilanci delle diverse amministrazioni. In terzo luogo, si deve tenere conto delle condizioni topografiche: il territorio che delimita Foce, San Fruttuoso e Borgata Pila, infatti, si estende nella piana di Levante, dalla sponda sinistra del torrente Bisagno, a ovest, fino ai comuni di San Francesco d'Albaro e San Martino d'Albaro, a est, dalla costa mediterranea, a sud, fino alla collina della Madonna del Monte, a nord, in una «*configurazione dei luoghi [...] [che] persuade come sia tutta quella massa di territorio chiamata naturalmente a fare un tutt'insieme*»^[7].

Alla prospettiva di una riunione ai sensi dell'art. 15 della L. 2248/1865, il Comune di Foce arriva a suggerire che il nuovo municipio potrebbe assumere la denominazione di *Comune del Bisagno*, arrivando addirittura a vantare tra gli 11.000 e i 12.000 abitanti.

Anche il Comune di San Fruttuoso si mostra favorevole al progettato accorpamento di San Fruttuoso, Foce e la Borgata Pila in un solo municipio, su disegno del Comune di Foce. Nella seduta straordinaria del 4 ottobre 1869^[8], il Consiglio comunale sanfruttuosino delibera all'unanimità la proposta di riunione comunale, considerando le condizioni poste dall'art. 14 comma 2 della legge comunale e provinciale e l'opinione dei cittadini, i quali «*si sono espressi energicamente a favore dell'aggregazione a San Fruttuoso*»^[9]. La proposta in oggetto riceve il voto favorevole anche da parte del Consiglio provinciale, come si evince d'altronde dal verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale di San Fruttuoso del 15 novembre 1869^[10].

Ufficialmente, la richiesta della Borgata Pila viene presentata al Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro nella sessione ordinaria del 11 maggio 1869^[11], a margine della quale il Consiglio «*Delibera di consultare in proposito un legale per formulare la risposta in senso negativo e manda al Signor Sindaco per la scelta della persona e per riferire in altra seduta per la definitiva deliberazione*»^[12], che infatti giunge nel corso della seduta stra-

^[7] Ivi, p. 3.

^[8] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di San Fruttuoso, 4 ottobre 1869, pp. 169-178 (il tema dell'aggregazione è trattato alle pp. 170-173).

^[9] Ivi, p. 173.

^[10] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di San Fruttuoso, 15 novembre 1869, pp. 201-214 (il tema dell'aggregazione è trattato alle pp. 202-203).

^[11] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro, 11 maggio 1869, pp. 27-39 (il tema della segregazione della Borgata Pila è trattato alla p. 36).

^[12] Ivi, p. 36.

> 25. Ricostruzione della proposta dell'aggregazione di Foce, San Fruttuoso e San Francesco d'Albaro per la costituzione del Comune del Bisagno del 1869

nuova delimitazione del Comune



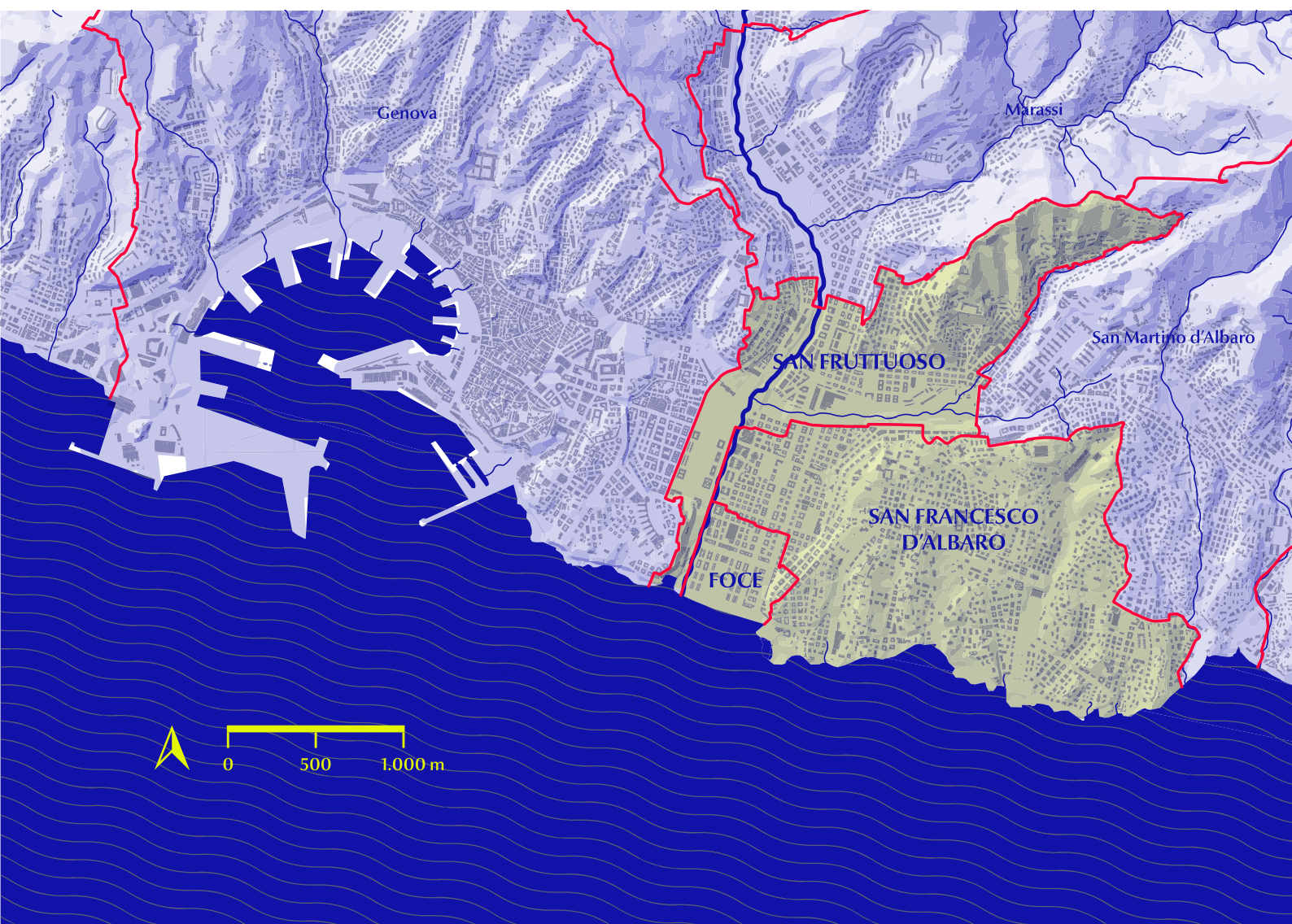
linee di delimitazione comunale



ordinaria dell'11 agosto successivo^[13]. Secondo il parere di due giuristi interrogati sul tema, le ragioni addotte dalla popolazione della Borgata Pila per avvalorare la propria petizione non sono plausibili e risultano esagerate, avvalorando così la bocciatura da parte dei consiglieri comunali di San Francesco d'Albaro.

In sostanza, il ricorso del Comune di Genova ad uno strumento di asservimento del territorio qual è l'aggregazione dei comuni contermini è la concretizzazione di un processo amministrativo che più volte ha tentato di svilupparsi sul contesto limitrofo. Esso non sempre ha coinvolto il capoluogo stesso, ma spesso ha interessato invece i Comuni suburbani, la cui riunione avrebbe potuto accrescerne l'autonomia per cercare di controbilanciare la potestà genovese.

[13] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro, 11 agosto 1869, pp. 63-89 (il tema della segregazione della Borgata Pila è trattato alle pp. 78-83).



La primavera del 1873

Il mese di marzo 1873 è il punto di svolta nel processo di aggregazione urbana al Comune di Genova: i passaggi fondamentali sono segnati dalla delibera della Giunta municipale in data 4 marzo e dalla seduta pubblica del Consiglio comunale del 19 marzo.

L'assemblea del 4 marzo 1873 della Giunta municipale della Città di Genova vede in appendice alla deliberazione collegiale una relazione^[14] presentata dall'allora sindaco Andrea Podestà^[15] circa la necessità di annettere alcuni comuni limitrofi. L'obiettivo della relazione è, da un lato, quello di persuadere la Giunta a richiedere l'ingerenza del Governo centrale nell'inglobamento dei municipi suburbani a Genova, e dall'altro quello di demandare alla Giunta stessa la promulgazione di provvedimenti atti alla gestione del processo.

^[14] In ASCG, Verbalì della Giunta municipale di Genova, 4 marzo 1873.

^[15] Per approfondire la figura di ANDREA PODESTÀ (1832-1895), cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, 2015, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-podesta_\(Dizionario-Biografico\)/?search=PODEST%C3%80%2C%20Andrea%2F](https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-podesta_(Dizionario-Biografico)/?search=PODEST%C3%80%2C%20Andrea%2F)>.



^ 26. Antonio GIOLFI e Giovanni Lorenzo GUIDOTTI, *Genova vista da Albaro*, sd [XVIII sec.], acquaforte su acqua. Genova: Centro DocSAI, 1016.

L'intervento a cura del Sindaco traccia un preciso quadro dei vantaggi di cui sia Genova sia i piccoli comuni contermini gioverebbero dalla riunione, racchiusi in sei punti.

In primo piano risalta la condizione genovese di comune murato, tema già affrontato in precedenza. Secondo le parole del Sindaco, più della metà del territorio compreso dai confini comunali è inadatto allo sviluppo della città, fattore che alza la concentrazione della popolazione sullo spazio rimanente, di difficile gestione. L'espansione proposta verso Levante, con l'aggregazione del Comune di Staglieno e dei Comuni costituenti il Mandamento di San Martino d'Albaro (vale a dire San Martino d'Albaro stesso, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso, Marassi, Foce), è dettato ancora una volta dalle caratteristiche topografiche di questo tratto di territorio ligure che si apre alla valle del Bisagno in un'ampia pianura, «[tanto] *da edificarvi un'altra città due volte più grande di quella che è dentro le mura*»^[16]. La possibilità di estensione verso Ponente è, invece, ostacolata dalla presenza del rilievo montano di San Benigno e di una realtà urbana già consolidata, il Comune di Sampierdarena. Certamente sarebbe preferibile una riunione comunale su base volontaria e partecipata dei comuni limitrofi, ma dal momento che essa non è mai stata caldeggiata dai municipi minori, il Comune di Genova può ricorrere all'aggregazione d'ufficio, ossia quella garantita ad un comune murato quand'esso conferma la necessità di estendere il territorio comunale anche al di fuori della cinta muraria, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della L. 2248/1865.

Le caratteristiche topografiche, poi, hanno limitato non solo lo sviluppo edilizio civile, ma anche la crescita dei servizi. Tant'è vero che nel tempo Genova è stata costretta a rivolgersi ai municipi confinanti affinché essi ospitassero quei servizi che spazialmente non trovavano sede all'interno del territorio comunale. È il caso del Cimitero di Staglieno, del Ricovero di mendicizia nel Comune di Marassi, del gazometro, dell'immondezzaio e del tiro a segno nel Comune di San Fruttuoso, del cantiere navale e del Lazzeretto all'interno del Comune di Foce. Le parole del sindaco Podestà, secondo cui Genova progetta nel prossimo futuro di mettere in collegamento gli stabilimenti presenti nel Comune di Foce, e la Darsena ivi acquistata, con la Città stessa per mezzo di un'infrastruttura ferroviaria, testimoniano quanto il territorio contermine al Comune sia quasi considerato a legittimo servizio

^[16] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 4 marzo 1873, p. 4.

dello sviluppo genovese.

Un altro fattore riguarda la popolazione che abita il territorio, definita dal relatore «*una sola e medesima famiglia collegata dalle più intime relazioni civili*»^[17], come se i confini amministrativi imposti dai comuni fossero ignorati dalla realtà sociale. Si tratta di un legame a doppia mandata: da un lato, la cittadinanza dei comuni suburbani popola legittimamente i diversi municipi, ma la gran parte di essa è originaria di Genova e pratica la propria attività economica all'interno del capoluogo, partecipando alla vita quotidiana della grande città e ai vantaggi che questa comporta, sfuggendo però alle responsabilità verso la Città; mentre al contempo gli abitanti di Genova posseggono molte proprietà, anche di prestigio, nei comuni limitrofi. Questa relazione è visibile quotidianamente dal traffico che intercorre dai comuni contermini al centro di Genova e viceversa.

Il quarto passaggio è il più corposo e riguarda «*La convenienza reciproca dell'unione*»^[18], in materia di aspetti commerciali e amministrativi. In primis, la delimitazione della cinta muraria di Genova la rende un comune “chiuso”, quindi sottoposto ai tributi daziari al passaggio delle merci; ciò non accade nei comuni confinanti, che sono sprovvisti di mura di cinta e perciò detti “aperti”, condizione a cui devono, fra l'altro, il proprio sviluppo.

Come già affrontato in precedenza, la tariffa daziaria dei tributi riscossi dagli enti municipali “aperti” è calcolata secondo la classe cui il Comune appartiene, in accordo all'art. 34 del R.D. 5840/1870. Infatti, il Regio decreto 22 luglio 1870, n. 5781, *Che approva una nuova e generale classificazione dei Comuni nei rapporti del dazio di consumo*^[19], sancisce all'art. 2 che «*I Comuni non nominati nelle preallegate Tabelle* [tra cui, quindi, San Martino d'Albaro, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso, Marassi, Foce e Staglieno] *appartengono alla quarta classe, e sono pei dazi di consumo dichiarati aperti*», ossia tre classi daziari inferiori rispetto a Genova. Gli svantaggi finanziari derivanti dal ventilato accorpamento sono evidenti, dal momento che i bassi tributi daziari hanno garantito un certo grado di sviluppo anche in centri urbani, quali sono quelli in oggetto, che altrimenti non sarebbero stati apprezzabili rispetto al panorama economico circostante. Il pericolo, per i comuni annessi, sarebbe quello di vedere la propria condizione economica aggravarsi a causa della parificazione alle tariffe daziali genovesi, rischiando di perdere gli investitori

^[17] Ivi, p. 5.

^[18] Ibidem.

^[19] G.U. n. 227 del 19 agosto 1870.

che così non avrebbero più vantaggio a rimanere sul territorio limitrofo. Secondo la relazione del Podestà, *«L'unione che noi domandiamo potrebbe riuscire gravosa ai Comuni suburbani [...]. Ciò che potrebbe pesare maggiormente [...] sarebbe il perdere la loro qualità di Comuni aperti per diventare un unico Comune chiuso»*^[20], ma a fronte di questo svantaggio la soluzione proposta è la delimitazione di un comune che possa essere in parte aperto e in parte chiuso, nel rispetto delle condizioni pregresse, prevedendo una linea daziaria accordata tra il Governo centrale e il Comune di Genova.

Un'altra questione viene sollevata in merito all'accentramento amministrativo che deriverebbe dall'aggregazione. In questo caso, la soluzione è custodita dalla normativa comunale in vigore, L. 2248/1865, che agli artt. 105, 106 e 107 prevede la possibilità da parte del sindaco di delegare certe mansioni ad amministratori periferici, in modo tale da mantenere in funzione i servizi dello stato civile così come avvenuto prima della riunione comunale. Di fatto, l'aggregazione dell'intero mandamento di San Martino d'Albaro decreterebbe l'inglobamento da parte dell'amministrazione genovese di tutti i comuni costituenti e, di conseguenza, lo scioglimento del mandamento stesso, ai sensi dell'art. 2 della L. 5812/1870 (v. cap. 01, § 01.2.1). *«[...] questi comuni debbono anch'essi convincersi che nella loro unione con Genova in definitiva hanno più da guadagnare che da perdere»*^[21].

Il quinto tema della lista stilata dal sindaco Podestà riprende la materia del commercio, poiché denuncia un'attività di contrabbando largamente diffusa nei comuni limitrofi che grava principalmente sulle finanze del Comune di Genova.

In ultima analisi, Podestà si preoccupa di fare un confronto con le grandi realtà comunali che già si sono prestate al fenomeno dell'aggregazione, citando le esperienze positive di Torino, Firenze e Milano^[22].

A questo punto, la richiesta di riunione deve essere discussa anche dal Consiglio comunale, riunito nella seduta pubblica del 19 marzo 1873^[23]. Al numero 7 dell'ordine del giorno è trattata l'«Approvazione del progetto di aggregazione dei Comuni compresi nel Mandamento di S. Martino d'Albaro e del Comune di Staglieno alla Città di Genova». Viene data lettura della relazione del sindaco Podestà summenzionata e la proposta è approvata in larghissima maggioranza (34 voti favorevoli, 2 contrari e 2 consiglieri

^[20] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 4 marzo 1873, p. 5.

^[21] Ivi, p. 6.

^[22] Il Regio Decreto 26 luglio 1865, n. 2412, *Che stabilisce i nuovi confini della Città di Firenze e di alcuni Comuni finitimi* (G.U. n. 186 del 29 luglio 1865) e il Regio Decreto 8 giugno 1873, n. 1413, *Che sanziona l'unione del Comune dei Corpi Santi al Comune di Milano* (G.U. n. 168 del 19 giugno 1873). L'unica aggregazione al territorio di Torino documentata a partire dall'Unità d'Italia è quella del Comune di Cavoretto con Regio Decreto 28 luglio 1889, n. 6339, *Che aggrega il comune di Cavoretto a quello di Torino* (G.U. n. 204 del 28 agosto 1889).

^[23] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 19 marzo 1873, pp. 25-44.

astenuiti^[24]). L'unico intervento è quello del già citato consigliere Doria, il quale ribadisce quanto un progetto di annessione comunale giovi tanto alla Città di Genova quanto ai municipi suburbani.

La deliberazione del Consiglio comunale genovese innesca le risposte dei municipi suburbani interessati. Tutti e sei i Consigli comunali suburbani si dichiarano contrari alla proposta di annessione, seppur esprimendosi con gradi di opposizione molto diversi.

Già in data 11 marzo^[25], ossia dopo la delibera della Giunta municipale di Genova del 4 marzo, ma prima della seduta pubblica del Consiglio comunale genovese del 19 marzo che formalizza la richiesta di annessione dei comuni suburbani, la Giunta municipale di San Fruttuoso dichiara di «*protestare contro qualsiasi pretesa che [termine illeggibile] [avanzasse] il Municipio di Genova per l'aggregazione a sé di questi Municipi*»^[26], forte della già presentata proposta di riunione con il Comune di Foce e la Borgata Pila del 1869, al vaglio del Governo centrale.

A seguito della già citata assemblea del 19 marzo, il Prefetto di Genova^[27] invia ai sei comuni interessati una copia della predetta deliberazione, suggerendo ai sindaci di pubblicarla per permettere alla popolazione di manifestare le proprie osservazioni, in attesa della convocazione in seduta straordinaria dei Consigli comunali, chiamati ad esprimersi sulla proposta genovese. Il Comune di San Fruttuoso riunisce il proprio Consiglio comunale in data 25 marzo 1873, a cui seguono il Consiglio comunale di Foce il 26 marzo, il Consiglio comunale di San Francesco d'Albaro il 27 marzo, il Consiglio comunale di Marassi il 29 marzo, il Consiglio comunale di San Martino d'Albaro il 30 marzo e il Consiglio comunale di Staglieno il 6 aprile.

In tutti i verbali, la riunione è descritta come un atto forzato che il capoluogo impone su una serie di realtà municipali che dal loro punto di vista non hanno motivo di perdere la propria autonomia. Anzi, più volte viene ribadito che non sussistono le premesse normative per l'aggregazione: Genova chiede l'accorpamento ai sensi dell'art. 14 della L. 2248/1865, il cui comma 3 dispone che «*Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo*» ossia grazie all'annessione di municipi contermini caratterizzati da una popolazione inferiore a 1.500 abitanti, che non possano sostenere le spese di un'amministrazione autonoma

^[24] Ivi, p. 36.

^[25] In ASCG, Verbalì della Giunta municipale di San Fruttuoso, 11 marzo 1873, pp. 337-339.

^[26] Ivi, p. 338.

^[27] In ASCG, Comunicazioni al Comune di San Fruttuoso, 22 marzo 1873, pp. 335-336.

e per i quali sussista una convenienza topografica.

In primo luogo, secondo il Censimento nazionale temporalmente più vicino alle vicende del 1873, ossia quello svolto al 31 dicembre 1871, nessuno dei sei comuni poi annessi è costituito di meno di 1.500 abitanti: San Martino d'Albaro conta 4.157 abitanti, Foce conta 2.252 abitanti, Marassi conta 5.669 abitanti, San Francesco d'Albaro conta 8.690 abitanti, San Fruttuoso conta 7.366 abitanti, Staglieno conta 3.266 abitanti, per un totale di 31.400 abitanti^[28]. Certamente la differenza con la Città di Genova, in cui è censita una popolazione pari a 130.269 anime, è abissale, ma ciò comunque non presuppone d'ufficio l'azione proposta da Genova.

Anche la questione relativa ai bilanci comunali dei municipi viene messa in discussione a più riprese da diversi Consigli co-

^[28] Cfr. ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 26 gennaio 1874.



^ 27. Giuseppe TORRICELLI (attrib.), *Quartieri centro-orientali di Genova, presa dal mare*, sd [XVIII sec.], incisione. Genova: Centro DocSAI, 1011.

munali, che dimostrano come il proprio municipio riesca a sostenere autonomamente le spese. Nella seduta straordinaria del 25 marzo 1873, il Consiglio di San Fruttuoso dichiara che «Questo Comune ha una entrata tanto ordinaria che straordinaria da poter provvedere a tutte le spese imposte dalla legge, ed a quelle facoltative che stanziava in bilancio nell'interesse pubblico [...] L'opere che ha fatto [...] fanno queste opere fede che il Governo sa reggersi da sé»^[29]. Allo stesso modo, il Consiglio comunale di Marassi del 29 marzo rivendica la riduzione della passività di bilancio e i diversi interventi infrastrutturali affrontati.

Come già previsto dal sindaco genovese Podestà nel suo intervento del 4 marzo, la questione che più suscita l'opposizione dei comuni suburbani è il dazio di consumo. La preoccupazione maggiore è causata dalle differenti classi a cui i comuni suburbani e Genova appartengono, ai sensi del già citato R.D. 5781/1870,

^[29] Ibidem.



^ 28. Giuseppe TORRICELLI (attrib.), *Veduta della collina di Albaro e della Foce*, sd [XVIII sec.], incisione. Genova: Centro DocSAI, 1010.

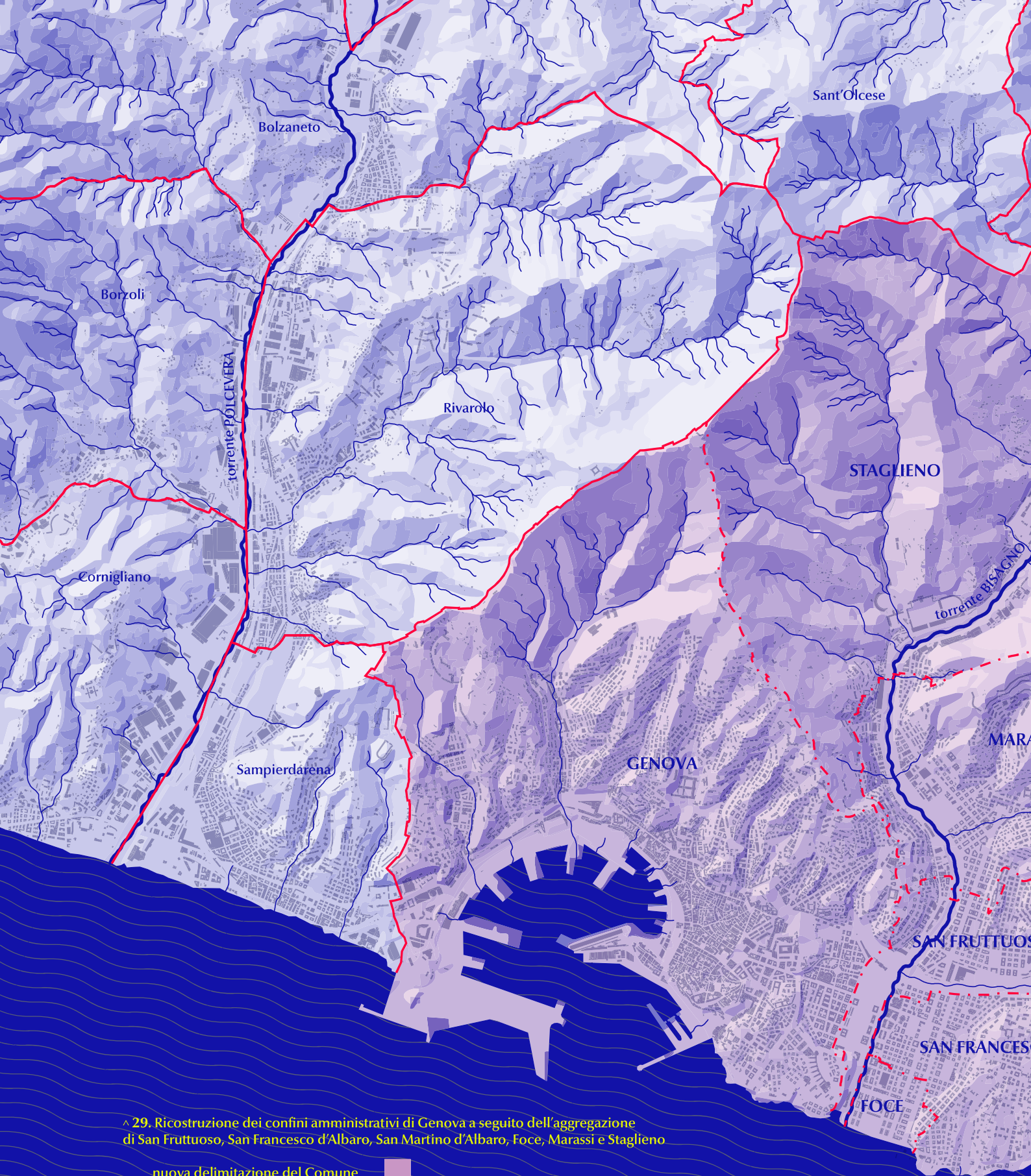
secondo cui i sei municipi sono assegnati alla quarta classe, mentre il capoluogo è in prima classe. Questo salto di classificazione comporterebbe l'aumento delle tariffe daziarie, a discapito delle imprese presenti sul territorio suburbano.

Ed è proprio il tema dei servizi a mettere d'accordo tutti i Comuni: il solo possedere delle proprietà sul territorio di un'altra giurisdizione comunale non autorizza la Città di Genova a chiederne l'annessione, rendendo così illegittima la proposta. In linea con quanto riportato da Podestà stesso nella relazione del 4 marzo, ogni Comune suburbano ricorda quali sono le attività presenti all'interno del proprio territorio, ma chiarisce anche come pretendere che essi siano di esclusiva proprietà del Comune di Genova sarebbe un travisamento della verità dei fatti: il Ricovero di mendicità, sito in Marassi, riceve finanziamenti sia da Genova sia da Marassi stesso^[30]; il gazometro, l'immondezzaio e il tiro a segno presenti a San Fruttuoso appartengono in realtà a società private; il grande Cimitero monumentale di Staglieno.

Una comunicazione del Prefetto letta dal sindaco Podestà alla Giunta municipale di Genova nella seduta del 18 ottobre 1873^[31] è l'occasione per l'assemblea per disporre in merito alla tariffa daziaria. Viene, quindi, deliberato che i comuni annessi mantengano il proprio regime daziario in vigore fino al 1875, ossia alla scadenza del quinquennio usuale.

^[30] Ibidem.

^[31] In ASCG, Verbalì della Giunta comunale di Genova, 18 ottobre 1873, pp. 1897-1899.



^ 29. Ricostruzione dei confini amministrativi di Genova a seguito dell'aggregazione di San Fruttuoso, San Francesco d'Albaro, San Martino d'Albaro, Foce, Marassi e Staglieno

nuova delimitazione del Comune

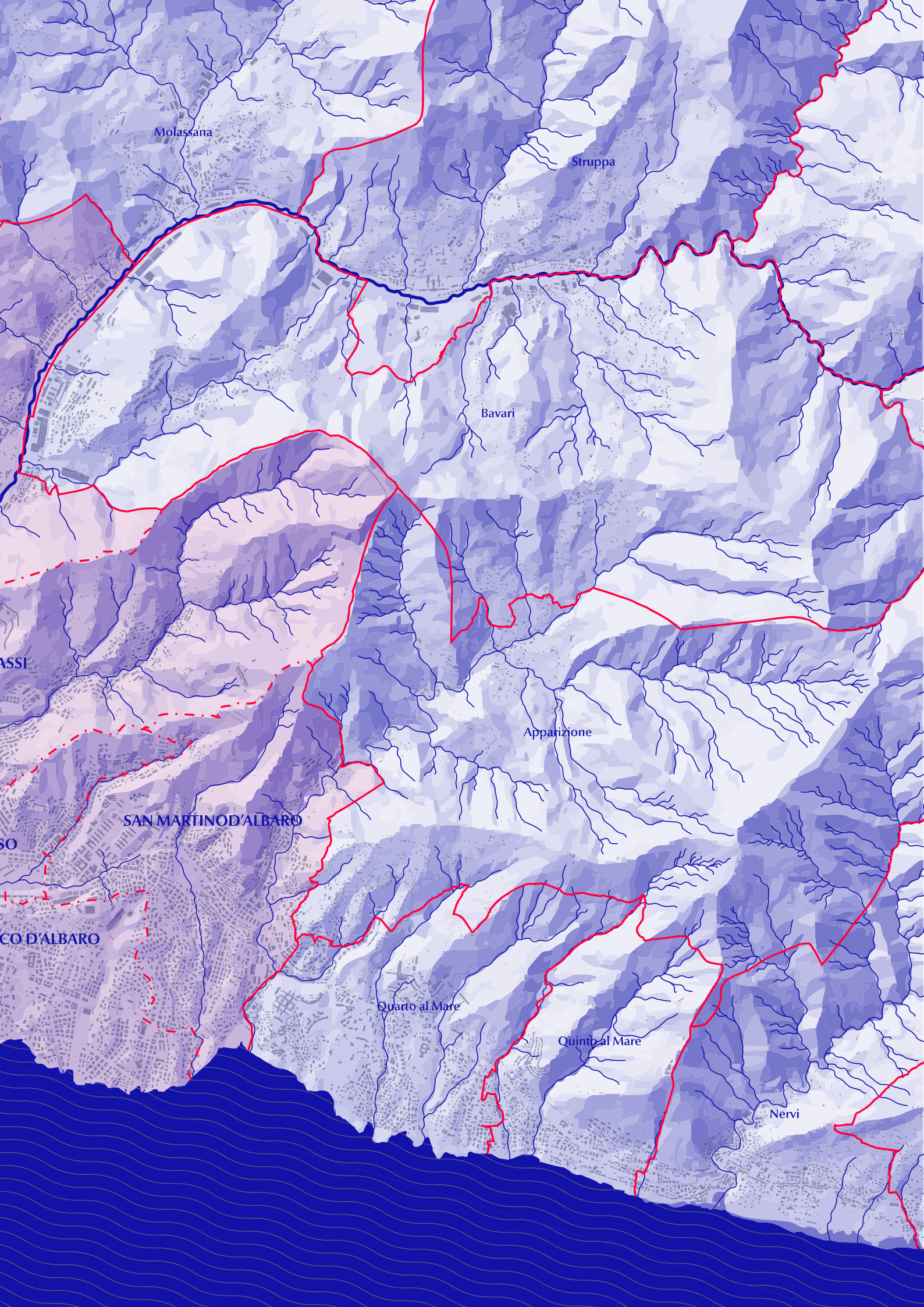


linee di delimitazione comunale



vecchi confini dei comuni annessi





Molassana

Struppa

Bavari

Apparizione

SAN MARTINOD'ALBARO

Quarto al Mare

Quinto al Mare

Nervi

Anno 1873.

Roma - Domenica, 9 Novembre

N. 310.

ASSOCIAZIONI

Compendi e Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Un. 25. 48
 ROMA L. 11 21 40
 Per tutto il Regno 13 25 48
 Solo Giornale, senza Rendiconti:
 ROMA L. 9 17 33
 Per tutto il Regno 10 19 36
 Estero, annuncio spese di posta.
 Un numero separato in Roma, con-
 tinenti 18, per tutto il Regno con-
 tinenti 15.
 Un annuncio arretrato costa il doppio.
 Le Associazioni che desiderano dal 1° del
 mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunci giudiziari, cont. 25. Ogni
 altro avviso cont. 30 per linea di colonna
 o spazio di linea.

Le Associazioni e le Istruzioni si di-
 ranno alla Tipografia Eredi Bettini
 in Roma, via dei Lucchini, n. 4;
 in Torino, via della Corte d'Appello,
 numero 23.
 Nelle Provincie del Regno ed all'Es-
 tero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1641 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
VITTORIO EMANUELE II
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
 Udito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
 Abbiamo decretato e decretiamo:
 Art. 1. L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa.
 Art. 2. Con altro decreto sarà fissato il giorno della convocazione della nuova Sessione.
 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Torino, addì 19 ottobre 1873.
VITTORIO EMANUELE
 G. CANTILLI.

Il N. 1643 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
VITTORIO EMANUELE II
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
 Veduto il Nostro decreto in data d'oggi, numero 1641, con cui la Sessione parlamentare fu dichiarata chiusa;
 Udito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
 Abbiamo decretato e decretiamo:
 Art. 1. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 15 del prossimo mese di novembre.
 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Torino, addì 19 ottobre 1873.
VITTORIO EMANUELE
 G. CANTILLI.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreto del 6 corrente, ha costituito l'Ufficio di Presidenza del Senato del Regno per la 3ª Sessione della XI Legislatura del Parlamento Nazionale con le nomine seguenti:
Fardella di Torrecasa marchese Vincenzo, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata — Presidente;
Serra comm. Francesco Maria — Vicepreside;
Pallavicini principe Francesco — Vicepreside;
Mirabelli comm. Giuseppe — Vicepreside;
Saelli marchese Francesco — Vicepreside.

S. M., con decreto Reale del 6 novembre corrente, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha nominato senatori del Regno i signori:
Aleardi conte comm. Aleardi;
Assanti comm. Damiano, maggior generale, deputato al Parlamento Nazionale;
Barbiano di Belgiojoso cav. conte Carlo, membro dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere;
Borsani comm. Giuseppe, avvocato generale militare;
Cavallini comm. Gaspare, deputato al Parlamento Nazionale;
Corsi comm. Tommaso, già Ministro, e già deputato al Parlamento Nazionale;
Costamagna comm. dott. Marcello, presidente del Consiglio provinciale di Parma, già deputato al Parlamento Nazionale;
Dannesta barone Nicola, presidente del Consiglio provinciale di Perugia, deputato al Parlamento Nazionale;
De Sivo comm. Fedele, già sindaco di Napoli;
Lampertucci comm. Fedele, presidente del Con-

siglio provinciale di Vercelli, già deputato al Parlamento Nazionale;
Lauria comm. Giuseppe Aurelio, consigliere di Stato a riposo;
Morrelli dott. Giovanni, già deputato, al Parlamento Nazionale;
Pantaleoni dott. comm. Dionisio, già deputato al Parlamento Nazionale;
Peruzzi comm. Domenico, già segretario di Stato in Sicilia e già sindaco di Palermo;
Pescatore comm. Matteo, consigliere di Cassazione, deputato al Parlamento Nazionale;
Pica comm. Giuseppe, già deputato al Parlamento Nazionale;
Settembrini comm. prof. Luigi, rettore dell'Università di Napoli;
Sinco avv. Riccardo, già Ministro, deputato al Parlamento Nazionale;
Valfrè di Bonzo cav. Leopoldo, ingegnere generale;
Verga comm. Carlo, già profetto, deputato al Parlamento Nazionale.

Il N. 1638 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
VITTORIO EMANUELE II
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, d'accordo con quello delle Finanze;
 Veduta la deliberazione in data del 19 marzo 1873 con la quale il Consiglio comunale di Genova, invocando la disposizione dell'articolo 14 della legge comunale 20 marzo 1865, domanda l'ampliamento del territorio di quel comune mediante l'aggregazione dei comuni di S. Martino d'Albaro, della Focce, Marassi, S. Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno;
 Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di San Fruttuoso in data 25 marzo 1873, della Focce in data 26 marzo 1873, di S. Francesco d'Albaro in data 27 marzo 1873, di Marassi in data 29 marzo 1873, di S. Martino d'Albaro in data 30 marzo 1873, di Staglieno in data 6 aprile 1873, contrarie alla istanza sopra accennata, perche levo degli interessi dei comuni e pregiudicando alle industrie;
 Veduta la deliberazione della Giunta municipale di Genova, 18 ottobre 1873, relativa al danno di consumo;
 Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Genova in data del 25 aprile 1873, colla quale si espone voto favorevole alla domanda del comune di Genova;
 Veduto l'articolo 14 della legge comunale provinciale 20 marzo 1865;
 Veduta la legge 18 agosto 1870, n. 5615;
 Considerando l'assoluta e urgente necessità per il comune di Genova di estendere il suo territorio oltre le mura, onde provvedere ai bisogni della crescente popolazione e a tutte le esigenze di una grande città;

Considerando che per la situazione topografica dei comuni suburbani rispetto al comune di Genova e per la connessione degli interessi, risulta la convenienza e la opportunità della loro riunione in un solo comune onde possa avviarsi ai molteplici ed onerosi lavori che nascono dalla separazione di due territori e di due popolazioni che vivono della medesima vita e fruiscono delle medesime istituzioni;
 Considerando che si darsi temuti dai comuni suburbani overanno i diversi temperamenti concordati dal Consiglio comunale di Genova e dal Consiglio provinciale, nella sopracitata loro deliberazione con i quali è accompagnata la loro aggregazione a Genova.

Abbiamo decretato e decretiamo:
 Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1874 i comuni di S. Martino d'Albaro, della Focce, Marassi, San Francesco d'Albaro, S. Fruttuoso e Staglieno sono soppressi ed uniti al comune di Genova, con separazione delle rendite patrimoniali e passività e delle spese contemplato dal § 3 dell'art. 13 della legge comunale 20 marzo 1865.
 Art. 2. L'abbonamento del dazio di consumo dei comuni suburbani rimarrà in vigore fino alla scadenza del quinquennio per cui fu stipulato, e nel loro territorio sarà mantenuta fino a quell'epoca la tariffa daziaria dei comuni di 4ª classe, continuando sempre il modo di percezione ora vigente, a meno degli articoli 5 e 8 della legge 5 luglio 1864.
 Art. 3. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Genova e cui si procederà per cura del prefetto della provincia entro il mese di dicembre 1873, in base alle liste elettorali debitamente rivedute a forma di legge, le attuali rappresentanze dei sette comuni continueranno nell'esercizio della loro attribuzione, attenendosi però dal prendere deliberazioni che possano violare l'azione del futuro Consiglio.
 Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Firenze, addì 30 ottobre 1873.
VITTORIO EMANUELE
 M. MINISTRI.
 G. CANTILLI.

S. M., sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha, con RR. Decreti 22 giugno, 14 settembre, 31, 9, 10 e 19 ottobre 1873, fatto le nomine e disposizioni seguenti:

Giacomini Lorenzo, ispettore scolastico dei circoli di Sora e Gaeta, è trasferito all'incarico di Catanzaro;
Bianchi Benedetto, id. di Matera e Lagonegro, id. di Sora;
Corazzini Francesco, prof. in aspettativa, è richiamato in servizio e destinato alla cattedra di storia e geografia nel Liceo ginnasio di Bari, col grado di prof. titolare di 1ª classe;
Barbieri Giovanni, è nominato assistente al professore di architettura della R. Accademia di Belle Arti di Bologna;
Muratori Alfonso, amanuense, id. id., è nominato economo aggiunto, ivi;
Cremona cav. dott. Luigi, ufficiale dell'Ordine Mauriziano, prof. ord. di geometria superiore nel R. Istituto tecnico superiore di Milano, è nominato prof. ord. di statica grafica nella Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma;

Cremona, prefetto, prof. ord. della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma, idem, direttore della Scuola medesima;
Costantini Settimio, prof. titol. della 5ª classe nel R. Ginnasio di Teramo, in aspettativa, è richiamato in servizio in una delle due classi superiori ivi;
Belini Giuseppe, prof. titol. di francese nella R. Scuola tecnica di Gergenti, è trasferito alla cattedra di francese in quella di Sciacca;
Belchiesi Edoardo, id. nelle due classi inferiori del R. Ginnasio Beccaria di Milano, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa;

Salvini cav. prof. Antonio, R. provveditore agli studi della provincia di Perugia, è, sopra sua domanda per infermità, collocato in aspettativa;
Biscolati Stefano, direttore della Regia Scuola tecnica di Cremona, è accettata la rinuncia;
Bonici dott. Leopoldo, incaricato dell'insegnamento dell'aritmetica, geometria e scienze naturali nella Scuola normale di Valtellina, è nominato prof. regg. delle stesse materie;
Georgi cav. Giuseppe, prof. di lettere italiane nella Scuola normale di Casertano, è nominato temporaneamente a prestare servizio presso la facoltà di Firenze, è nominato prof. di pedagogia e morale nella Scuola normale di Roma;

Moro Luigi, natista assistente nella S. u. normale di Milano, è trasferita a quella di Brescia;
Piatti Rosa, id. di Brescia, è comandata provvisoriamente presso quella di Como, è trasferita definitivamente alla stessa Scuola di Como;
Cassese Domenico, id. di Como, è trasferita a quella di Parma;
Rossi Carlo, maestro assistente nella Scuola normale di Parma, è trasferita a quella di Catania;

Giusti contessa Teresa, id. di Catania, id. di Milano;
Scambelluri Eugenia, id. di Catanzaro in aspettativa per motivi di salute, è richiamata in attività di servizio.

Elenco di disposizioni fatte con Reali decreti 3 ottobre 1873 nel personale delle Biblioteche:

Evola cav. Filippo, bibliotecario nella Biblioteca Nazionale di Palermo, è confermato in questa sua qualità;
Medina prof. Salvatore, primo vicebibliotecario, è nominato bibliotecario;
Evola Francesco, assistente, id. assistente di 3ª classe;
Di Stefano Mariano, id. id. id.;
Montalbano Saverio, id. id. id.;
Purro Antonio, viceassistente, id. id. id.;
Di Vita Giuseppe, id. id. distributore di 2ª classe;
Zagone Giuseppe, id. id. id.;
Inghilterra Giuseppe, id. id. id.;
Purpora Giovanni, id. id. id.;
Malinconico Francesco, id. id. id.;
Schiro sac. Agostino, secondo vicebibliotecario, id. distributore di 1ª classe conservando personalmente il titolo di vicebibliotecario;
Estimacchio Costantino, reggente l'ufficio di assistente di 3ª classe nella Biblioteca Nazionale di Napoli, è, per motivi di salute, collocato in aspettativa.

DIREZIONE GENERALE DEL DIBITO PUBBLICO
 (3ª pubblicazione).
 Si è chiesto il tramutamento al portatore della rendita di L. 45 iscritta al n. 82776 dei registri di Firenze a favore di Lepore Giuseppe

di Giovanni, annotata d'usufrutto a favore di Genaro Consiglio, allegandosi la identità della persona del titolare Lepore Giuseppe con quella di Lepore Giuseppe di Giovanni.

Si diffida chiunque possa aver interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.
 Firenze, 10 ottobre 1873.
 L'Ispectore Generale: C. G. G. G.

DIREZIONE GENERALE DEL DIBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).
 Si chiede la rettifica della intestazione, della rendita consolidata 5 per cento, emessa a Firenze col n. 93639, per lire 10 al nome di Cardinale Luigi Rosa di Giovanni, domiciliato in Civiltàreveto vincolata per causione del medesimo come commesso postale in detto luogo, allegandosi la identità della persona con quella di Rosa-Cardinale Luigi di Giovanni, domiciliato come sopra vincolata per la causione da questi dovuta nella qualità di commesso postale nel ridetto comune.
 Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.
 Firenze, 9 ottobre 1873.
 L'Ispectore Generale: C. G. G. G.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

primo la Rendita Generale di Stato Publico.
 In conformità al disposto dell'art. 75 del regolamento approvato con R. decreto degli 8 ottobre 1870, n. 4943, si pubblica la pubblica notizia per norma di chi possa aver interesse, che, essendo stato dichiarato lo smarrimento dei due mandati, 5 ordini di pagamento e 3 formule di quietanza sottoscritte, ove non siano state fatte opposizioni, su mese, dopo la pubblicazione del presente si saranno rilasciati i corrispondenti duplicati e resteranno di nessun valore i titoli precedenti.

Mandati n. 6220 di lire 500, n. 6732 di lire 618, emessi il 21 luglio 1873 da quest'Amministrazione a favore Baisini avv. Jacopo quale procuratore della Ditta Simon Israel e Compagni, per restituzione del capitale ed interessi del deposito rappresentato dalla polizza n. 28966 del 23 gennaio 1873.

Ordine di pagamento n. 775, di cent. 14 per semestre 1° aprile 1869, sull'iscrizione n. 1013.
 Ordine di pagamento n. 6851, di cent. 13 per semestre 1° ottobre 1869, sull'iscrizione n. 1013.
 Ordine di pagamento n. 751, di cent. 18 per semestre 1° aprile 1870, sull'iscrizione n. 1013.
 Formula di quietanza n. 1102, di cent. 18 per semestre 1° aprile 1871, sull'iscrizione n. 1013.
 Formula di quietanza n. 11776, di cent. 15 per semestre 1° ottobre 1871, sull'iscrizione n. 1013.

Formula di quietanza, senza numero, di cent. 10 per semestre 1° ottobre 1868, sull'iscrizione n. 1013.
 Ordine di pagamento n. 6851, di cent. 13 per semestre 1° ottobre 1869, sull'iscrizione n. 1013.
 Ordine di pagamento n. 413, di cent. 91 per semestre 1° gennaio 1870, sull'iscrizione n. 6066.
 Firenze, 14 novembre 1873.
 Per il Direttore Capo di Divisione
 M. G. G. G.

Per il Direttore Generale Cassasco.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

primo la Rendita Generale di Stato Publico.
 Si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa aver interesse che essendo analizzato ammontare, prima di essere consegnato ai singoli interessati, il sotto designato 29 polizze e 2 certificati di depositi fatti per indennità di espropriazioni di terreni nel comune di Bozzolo, si è provveduto all'emissione dei suoi duplicati, per cui si ritengono come di nessun valore i relativi precedenti titoli:
 Polizza 32251, intestata a Hannan Davide, per lire 1,140;
 Polizza 32252, intestata ad Aperti Vincenzo ed altri, per lire 1,121 15;
 Polizza 32253, intestata a Poli Antonio fu Andrea, per lire 1,671 96;
 Polizza 32254, intestata a Nasci Federico fu Giuseppe, per lire 1,389 61;
 Polizza 32255, intestata a Segrè Angelo e Giuseppe, per lire 5,491 92;
 Polizza 32256, intestata a Marchesi avv. Pietro, per lire 600 62;
 Polizza 32257, intestata ad Ancona Alessandro, per lire 970 08;
 Polizza 32258, intestata a Marchesi avv. Pietro ed altri, per lire 642 81;
 Polizza 32259, intestata a Pasolli Pietro e Polari Maria, per lire 1,500;
 Polizza 32260, intestata a Bologni Alessandro, per lire 1,406 06;

Polizza 32261, intestata a Segrè Arturo e Riccardo, per lire 1,759 16;
 Polizza 32262, intestata a Bologni Regina fu Giuliano, per lire 2,373 81;
 Polizza 32263, intestata a Segrè Arturo e Riccardo, per lire 4,003 28;
 Polizza 32264, intestata a Bonasi Antonio fu Felice, per lire 2,583 56;
 Polizza 32265, intestata a Capucci Maria fu Carlo, per lire 783 64;
 Polizza 32266, intestata ad Orti Giorgio di Primo, per lire 1,032 33;
 Polizza 32267, intestata a Segrè Angelo di Bonaiuto, per lire 1,335 03;
 Polizza 32268, intestata a Compagnoni Pietro fu Carlo, per lire 1,318 82;
 Polizza 32269, intestata all'Opedale degli Infermi di Bozzolo, per lire 2,709 19;
 Polizza 32270, intestata a Fucini Pietro ed Antonio, per lire 695 07;
 Polizza 32271, intestata a Lanfranchi Maria fu Giovanni, per lire 884 53;
 Polizza 32272, intestata a Giarelli Carlo e Francesco, per lire 661 47;
 Polizza 32273, intestata a Protti Leopoldo e Paolo, per lire 1,006 96;
 Polizza 32274, intestata a Ghisani Giovanni ed Antonio, per lire 655 31;
 Polizza 32275, intestata a Ghisani Lodovico ed Antonio, per lire 1,311 81;
 Polizza 32276, intestata a Mantelli Giuseppe fu Leopoldo, per lire 1,426 58;
 Polizza 32277, intestata a Pasolli dott. Francesco fu Gio. Battista, per lire 4,148 22;
 Polizza 32278, intestata a Boriasi Antonio fu Agostino, per lire 2,598 84;
 Polizza 32279, intestata al comune di Bozzolo, per lire 1,488 29.

Certificato 21891, intestato a Bertoni Giuseppe fu Francesco, per lire 186;
 Certificato 21892, intestato a Bonasi Antonio fu Felice, per lire 36 30.

Firenze, addì 3 novembre 1873.
 Per il Direttore Capo di Divisione
 M. G. G. G.

Per il Direttore Generale Cassasco.

Per il Direttore Generale Cassasco.

Per il Direttore Generale Cassasco.

Per il Direttore Generale Cassasco.

Per il Direttore Generale Cassasco.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il corriere di Francia è giunto in ritardo.

Il risultato delle elezioni per la Camera prussiana dei deputati non s'allontana dalle previsioni finora emesse. Le frazioni liberali di tutte le gradazioni presentano una maggioranza considerevole. I clericali restano a un dipresso come erano. Viderò molto assottigliato il loro numero i conservatori feudali, che sovente facevano quasi come col clericali. E noto che il Parlamento prussiano è convocato per il giorno 15 novembre.

Scrivono da Berlino all'*Algemeine Zeitung* d'Angusta che il Consiglio federale aderirà alla proposta votata dal Reichstag diretta a far cominciare le sessioni ordinarie di questa Assemblea, nel tre ultimi mesi d'ogni anno, e a far cominciare l'anno finanziario col 1° aprile in luogo del 1° gennaio. Un progetto di legge verrà presentato a quest'ora della prossima sessione legislativa del Reichstag. La Dieta prussiana, a volta sua, si radunerebbe sempre nei tre primi mesi dell'anno talmente che non vi sarà più coincidenza tra le sessioni delle due rappresentanze nazionali.

Ecco, secondo una corrispondenza della *Gazzetta Universale* d'Angusta, la pratica legale che si terrà nella procedura contro monsignor Ledokovski. Questi, anzitutto, sarà invitato dal presidente superiore della provincia a dimettersi. Se egli ricusa, il presidente presenterà al tribunale per gli affari ecclesiastici una domanda per procedere contro l'arcivescovo. Questo tribunale inviterà allora la Corte d'appello a istruire il processo; terminata l'istruttoria, l'inculpato sarà citato davanti al tribunale per gli affari ecclesiastici, al quale spetterà eventualmente di pronunciare la sentenza di destituzione.

A Berlino fu convocata dal Ministro del Commercio una conferenza di delegati delle amministrazioni delle strade ferrate dello Stato e delle compagnie private a fine di deliberare sui provvedimenti a prendersi per aumentare la sicurezza sulle ferrovie.

Nel giorno 3 novembre è stata inaugurata a Berna la sessione delle Camere federali svizzere. Il presidente del Consiglio nazionale, signor Ziegler, e quello del Consiglio degli Stati, signor Kopp, hanno nel loro discorso di inaugurazione segnalato l'importanza di questa sessione. Essa infatti deve essere dedicata

Il Regio decreto del 26 ottobre 1873, n. 1638

Incurante delle proteste dei comuni suburbani, il Governo promulga il Regio decreto 26 ottobre 1873, n. 1638^[32], *Col quale i Comuni di San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno sono soppressi ed uniti al Comune di Genova*, che decreta definitivamente la prima fase di aggregazione dei municipi contermini al Comune di Genova.

Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1638/1873, la conurbazione viene resa effettiva dal 1° gennaio 1874, ma solamente sul piano amministrativo. Le finanze e le spese obbligatorie sono mantenute separate.

L'art. 2 disciplina il tema del dazio di consumo, che viene risolto dal Ministero imponendo il mantenimento del canone daziario lungo tutto il quinquennio successivo alla loro stipulazione, periodo in cui i comuni annessi conservano il proprio status di comune di quarta classe, ipotesi già contemplata dalla delibera della Giunta municipale di Genova del 18 ottobre 1873.

Il terzo e ultimo articolo, infine, stabilisce la necessità di costituire il nuovo Consiglio comunale riunito entro il dicembre 1873. Fino ad allora, ognuna delle sette amministrazioni è autorizzato a portare avanti le proprie mansioni, seppur astenendosi dal deliberare su materie che possano ledere l'autorità del futuro Consiglio.

A seguito di una comunicazione della Prefettura di Genova datata 31 ottobre 1873^[33], a cui è allegato il testo di legge, il R.D. 1638/1873 viene ratificato dai Comuni suburbani interessati.

Con l'entrata in vigore del R.D. 1638/1873 in data 24 novembre 1873 e poi con l'attuazione dell'accorpamento dal 1° gennaio 1874, la riunione comunale rimane, però, su un piano amministrativo. Ancora non si delineano degli interventi urbanistici che favoriscano l'uniformità territoriale e rimane esclusa dal provvedimento la comunione finanziaria, fattore che asseconderebbe uno sviluppo concorde del Comune appena istituito.

Infatti, già nella seduta della Giunta municipale di Genova del 13 gennaio 1874^[34] è emersa la necessità pratica di riunire le rendite patrimoniali, giacché «*i Membri della Commissione*^[35] *tutti presenti all'adunanza si trovarono unanimi nel riconoscere la*

^[32] G.U. n. 310 del 9 novembre 1873.

^[33] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Foce, 10 novembre 1873.

^[34] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 13 gennaio 1874, n. 5, pp. 49-72.

^[35] Con deliberazione del 5 gennaio 1874, il Consiglio comunale di Genova istituisce una Commissione incaricata di studiare una regolamentazione per i rapporti amministrativi tra le frazioni annesse e la Città, al fine eventuale di arrivare alla completa fusione patrimoniale.

convenienza di togliere una tale separazione che né fu chiesta, né è desiderata dalle frazioni suburbane nell'interesse delle quali pare sia stata decretata dal Governo. Che a dimostrare la convenienza, non solo, ma si può dire, la necessità di abolire questa separazione, [...] che essa porta una tale complicazione nella contabilità e crea tante e tali difficoltà nella sua applicazione da non poterne uscire. Infatti bisognerebbe fare, mantenendola, nientemeno che otto bilanci, cioè un bilancio particolare per ciascuna delle sette frazioni e un bilancio comune per tutte le frazioni»^[36]. Ancora una volta si trova un riferimento al Comune di Milano, «il quale è diviso in due sole frazioni, [le difficoltà di una tale gestione patrimoniale] crescerebbero a mille doppi nel nostro Comune diviso in sette»^[37]. Pertanto, la Giunta all'unanimità delibera la proposta di soppressione della pratica della separazione delle rendite patrimoniali al successivo Consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria in data 26 gennaio 1874.^[38]

Con il benestare del Governo, quindi, è emanato il Regio decreto 11 ottobre 1874, n. 2170^[39], secondo cui *È autorizzata la fusione dei patrimoni e delle spese delle frazioni che compongono il Comune di Genova*, che di fatto modifica l'art. 1 del precedente R.D. 1638/1873, in quanto all'attuata riunione amministrativa affianca la comunione patrimoniale dei quartieri un tempo amministrazioni autonome.

^[36] In ASCG, Verbalì della Giunta municipale di Genova, 13 gennaio 1874, n. 5, p. 70.

^[37] Ivi, p. 71.

^[38] In ASCG, Verbalì della Giunta municipale di Genova, 26 gennaio 1874, pp. 61-71 (il tema della fusione patrimoniale è trattato alle pp. 62-66).

^[39] G.U. n. 261 del 2 novembre 1874.

Anno 1874.

Roma - Lunedì, 2 Novembre

Num. 261.

ASSOCIAZIONI

Composti i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Vol. 1. m. 12
 Roma L. 11 21 40
 Per tutto il Regno L. 13 25 48
 Role Giornale, senza Rendiconti:
 Roma L. 9 17 32
 Per tutto il Regno L. 10 19 36
 Estero, aumento spese di posta.
 Un numero separato in Roma, con-
 testimi 10, per tutto il Regno con-
 testimi 15.
 Un numero arretrato costa il doppio.
 Le Associazioni decorano dal 1° del
 mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

ANNUNZI giudiziari, cent. 25. Ogni
 altro avviso cent. 80 per linea di colonna
 o spazio di linea.

AVVERTENZE

Le Associazioni e le inserzioni si ri-
 cevono alla Tipografia Eredi Beltrani
 in Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
 in Torino, via della Corte d'Appello,
 numero 22;
 Nelle Provincie del Regno ed all'Es-
 terno agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

**Il N. 2169 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la deliberazione del Consiglio co-
 munitale di Pegli in data 7 dicembre 1873 che
 domanda la unione dei due comuni di Mul-
 tedo e Pegli;

Veduta la deliberazione del Consiglio co-
 munitale di Multedo in data 12 febbraio 1874
 che accetta l'unione alle condizioni in essa
 stabilite ed accettate dal Consiglio comunale
 di Pegli con deliberazione del 4 ottobre 1874;

Veduto l'art. 13 della legge comunale 20
 marzo 1865, allegato A;

Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1875
 i comuni di Multedo e Pegli, nella provincia
 di Genova, formeranno un solo comune, alle
 condizioni d'accordo stabilite colle delibera-
 zioni sopracitate.

Art. 2. Sino alla costituzione del nuovo
 Consiglio comunale di Pegli a cui si proce-
 derà a cura del prefetto della provincia entro
 il mese di dicembre, in base alle liste eletto-
 rali amministrative debitamente riformate a
 senso degli articoli 11 e 17 della legge comu-
 nale, le attuali rappresentanze dei due comuni
 continueranno nello esercizio delle loro attri-
 buzioni, astenendosi però dal prendere deli-
 berazioni che possano vincolare l'azione del
 futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valderi, addì 11 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**Il N. 2170 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduto il Regio decreto in data 26 ottobre
 1873, col quale furono soppressi i comuni di
 San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi,
 San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e
 Staglieno, ed uniti a quello di Genova, con
 separazione delle rendite patrimoniali e pa-
 rascivie e delle spese contemplate dal pa-
 ragrafo 3 dell'articolo 13 della legge comunale
 20 marzo 1865;

Vista la deliberazione del Consiglio co-
 munitale di Genova in data 26 gennaio 1874, e
 la domanda della maggioranza dei contribuenti
 dei detti comuni soppressi per la fusione dei
 patrimoni e delle spese dei comuni medesimi
 con la attività e passività del comune al quale
 furono aggregati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la domandata fusione dei
 patrimoni e delle spese delle frazioni che
 compongono il comune di Genova, rimanendo
 in questa parte modificato l'articolo primo
 del Regio decreto su ricordato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valderi, addì 11 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**Il N. 2177 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduta la legge elettorale politica del 17
 dicembre 1860, n. 4513;

Veduto il decreto del Luogotenente gene-
 rale di Sicilia in data 11 gennaio 1861, col
 quale all'art. 6° è prescritto che ciascun co-
 mune formerà una sezione del Collegio eletto-
 rale, a cui secondo la tabella delle circoscri-
 zioni elettorali appartiene, e che gli elettori
 voteranno nel proprio comune;

Ritenuto che nei comuni di San Giovanni
 di Galermo e di Nisoria, in provincia di Cata-
 nia, ed in quello di Gaggi in provincia di
 Messina il numero degli elettori è talmente
 ridotto da non bastare presumibilmente a for-
 mare l'ufficio elettorale di presidenza nel
 modo prescritto dalla legge 17 dicembre 1860,
 num. 4513;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di San Giovanni di
 Galermo e di Nisoria in provincia di Catania,
 e quello di Gaggi in provincia di Messina sono
 aggregati al comune vicinioro facente parte
 dello stesso Collegio elettorale per procedere
 alla votazione per l'elezione del rispettivo
 deputato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**Il N. 2178 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della
 legge per le elezioni politiche 17 dicembre
 1860, n. 4513, e la tabella annnessa della
 circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Ritenuto che il comune di Mulazzo forma
 un mandamento, per cui deve essere costituito
 in sezione del Collegio elettorale di Pontremoli
 n. 219, separatamente da quella principale
 del Collegio stesso, cui fu fino ad ora
 unito;

Nonoverandosi nel comune stesso più di 40
 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Mulazzo è co-
 stituito in sezione separata del Collegio eletto-
 rale di Pontremoli n. 219.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**Il N. 2179 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della
 legge per le elezioni politiche 17 dicembre
 1860, num. 4513, e la tabella annnessa della
 circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Tricesimo,
 Nimis, Collalto della Soima e Cassacco
 ond'essere costituiti in sezione del Collegio e-
 lettoriale di Gemona n. 468, separatamente da
 quella del Collegio stesso detta di Tarcento,
 cui furono sino ad ora uniti;

Nonoverandosi nei comuni stessi più di 40
 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Tricesimo, Nimis,
 Collalto della Soima e Cassacco sono distac-
 cati dalla sezione secondaria di Tarcento, e
 costituiti in sezione separata del Collegio eletto-
 rale di Gemona n. 468, con sede nel primo
 dei detti comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**Il N. 2180 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno contiene il
 seguente decreto:**

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della
 legge per le elezioni politiche 17 dicembre
 1860, num. 4513, e la tabella annnessa della
 circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Castel San
 Nicolò e di Montemiguglio ond'essere costituiti
 in sezione del Collegio elettorale di Bibbiena
 n. 39, separatamente da quella del Collegio
 stesso detta di Poppi, cui furono sino ad ora
 uniti;

Nonoverandosi nei comuni stessi più di 40
 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segre-
 tario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Castel San Nicolò
 e di Montemiguglio sono distaccati dalla se-
 zione secondaria di Poppi, e costituiti in se-
 zione separata del Collegio elettorale di Bi-
 bbienna, con sede nel primo dei detti comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito
 del sigillo dello Stato, sia inserito nella Ra-
 ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
 gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
 osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE

G. CANTILLI.

**S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della
 Corona d'Italia:**

SULLA PROPOSTA del Ministro degli Affari
 Esteri con decreto del 27 settembre 1874:

A cavaliere:

Faachina Gio. Domenico.

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Istruzione
 Pubblica con decreti del 13, 22 e 23 settem-
 bre 1874:

A cavaliere:

Diana dott. Fedele, professore titolare nel Re-
 gno di Caserta di Messina;

Bagnolini cav. Marco, provveditore agli studi
 per la provincia di Messina;

Braga Gaetano, maestro di violoncello;

Dacci prof. Giusto, ff. di direttore della Scuola
 di musica di Parma;

Ferrarini Giulio Cesare, professore di violino
 nella Scuola di musica di Parma.

SULLA PROPOSTA del Ministro di Agricoltura,
 Industria e Commercio con decreti del 23
 settembre 1874:

A cavaliere:

Lowley Francesco, presidente del Comitato cen-
 trale ampelografico;

Cominotti Giovanni, ispettore forestale;

Grandino Alfonso, id.

Grilli Teodoro, avv. Salvatore;

Levi Abramo fra Moia, di Verocelli;

Cettura Pietro;

Nendi Tito, professore di agraria.

**Disposizioni fatte nel personale giudi-
 ziaro:**

Con RR. decreti del 6 settembre 1874:

Giuliano Gaetano, vicecancelliere del tribunale
 civile e correzionale di Sciacca, è dietro sua
 domanda e per motivi di salute, collocato in
 aspettativa per mesi sei;

Cesari Virginio, cancelliere della pretura di
 Colonna, in aspettativa per motivi di salute,
 è in seguito a sua domanda, confermato nel-
 l'aspettativa medesima per altri mesi 6.

Con decreto Ministeriale 6 settembre 1874:

Perez Michele, vicecancelliere del tribunale ci-
 vile e correzionale di Patti, è sospeso dal-
 l'esercizio delle sue funzioni.

Con decreti Ministeriali 14 settembre 1874:

Giandomenico Carlo, vicecancelliere aggiunto
 presso il tribunale civile e correzionale di
 Verona, è sospeso dall'esercizio delle sue fun-
 zioni.

Alibello Donato, cancelliere della pretura di
 Vinchiaturo, è sospeso dall'esercizio delle sue
 funzioni.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli atti di decesso pervenuti dall'estero nel mese di settembre 1874.

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL DEFUNTO	LUOGO D'ORIGINE O DOMICILIO DEL DEFUNTO	LUOGO in cui il decesso è avvenuto	CAUSA che ha causato il decesso
1	Adorni Enrico	Sorbole Noeto (Pura)	Bellinzona	Berna Legazione
2	Airaldi Emanuele	Alasio (Genova)	Buenos-Ayres	Buenos-Ayres
3	Antico Giuseppe	Rocca d'Aspide (Lecce)	Id.	Id.
4	Antonic Maria	Sale Castelvetro	Berna	Berna
5	Arpaia Giovanni	Valpurga (Sondrio)	Id.	Id.
6	Arfano Francesco	Palermo	New-Orleans	New-York
7	Argentero Giovanni	Adorno (Biella)	Costantinopoli	Costantinopoli
8	Baima Antonio	Corio (Torino)	Fiume	Fiume
9	Balsani Giovanni	Marguana	Id.	Id.
10	Barberi Luigi	Verris (Aosta)	Bex (Vaud)	Berna
11	Bartella Luigi	Dasfalva	Budapest	Budapest
12	Barone Maurizio	Belle (Vaud)	Berna	Berna
13	Bassetti Maddalena	Caspiata Italiana	Id.	Id.
14	Bassetti Sabina	Sesto Calvate	Id.	Id.
15	Basso Felice	Trani	Alessandria	Alessandria
16	Benassi Antonio	Messina	Id.	Id.
17	Benardi Giuseppe	Bergamo	Costantinopoli	Costantinopoli
18	Bertani Domenico	Parigi	Parigi	Parigi
19	Berti Pasquale	Fiume	Fiume	Fiume
20	Betterle Eugenio	Colongone (Verona)	Id.	Id.
21	Bianchi Paolo	Felice (Bergamo)	S. M. di B. (Berna)	Id.
22	Bonafante J.	Novato (Milano)	Batavia	Id.
23	Bonfanti Giovanni	Civitanova (Macerata)	Bellinzona	Berna
24	Bressa Frisicini Giovanna	Alghero (Corno)	Alessandria	Alessandria
25	Bruno Alessandro	Alghero (Corno)	Buenos-Ayres	Buenos-Ayres
26	Cagnoli Giuseppe	Trasquera	Montevideo	Montevideo
27	Calanari Andrea	Castagnola	New-Orleans	New-York
28	Carnio Clementina	Livorno	Alessandria	Alessandria
29	Carnoli Guglielmo	Bischoff (Como)	Oliva (Vaud)	Berna
30	Casoli	Genova	Glasgow	Glasgow
31	Carticiano Rosario	Messina	Parabita di Rio	Nord de Janeiro
32	Caruso Francesco	Cosenza	Alessandria	Alessandria
33	Carvaglio Daniele	Lucca	Id.	Id.
34	Casella Angelo	S. Pier d'Arena	Valletta (Malta)	Malta
35	Castagnoli Basilio	Livorno	Cairo	Cairo
36	Cassio Pietro	S. Giustina (Belluno)	Praga	Fiume
37	Cattaneo Teresa	Milano	Cairo	Cairo
38	Cattolani Maria	Pigna (Como)	Zurigo	Berna
39	Cocconi Alessandro	Fiume	Lugano	Lugano
40	Costa Angelo	Basilica Pietra (Odine)	Fiume	Fiume
41	Costantini Lucia	Isola del Tiglio	Yokohama	Yokohama
42	Costantini Ubaldo	Chianello (Udine)	Id.	Id.
43	Cotano di Giovanni	Chianello (Udine)	Id.	Id.
44	Clausen Martino	Chianello (Udine)	Id.	Id.
45	Colletti Pietro	Odore (Brescia)	Id.	Id.
46	Colli Bart	Id.	Id.	Id.
47	Cominazzi Paolo	Borgomanero	Alessandria	Alessandria
48	Comandi Giuseppe	Messina	Alessandria	Alessandria
49	Conola Martina	Id.	Bellinzona	Berna
50	Conza Antonio	Messina	Costantinopoli	Costantinopoli
51	Corona Augusta	Ancona	Seggio	Fiume
52	Cosci Pietro	Vareggio	Alessandria	Alessandria
53	Cotaglion Vincenzo	Provincia	Barcellona	Barcellona
54	Covello	Id.	Id.	Id.
55	Crippa di Cesare	Milano	Sul vapore Postum	Buenos-Ayres
56	Cunzio Gio. Battista	Alpeceina (Genova)	New-Orleans	New-York
57	Dall'ave Antonio	Valle di Signori (Mia)	Belle	Budapest
58	Dea	Id.	Rio Janeiro	Rio Janeiro
59	Della Torre Giovanni	Torino	Yokohama	Yokohama
60	Domattia Luigi	Id.	Belle	Budapest
61	Destello Elena	Id.	Cairo	Cairo
62	Di Stefano	Montesano (Salerno)	Id.	Id.
63	Donato Domenico	Trani	Fiume	Buenos-Ayres
64	Domini Andrea	Id.	Fiume	Fiume
65	Errera Sabato	Id.	Bastia	Bastia
66	Erre Carmine	Venezia	Corfu	Corfu
67	Fagnoli M. Giuseppe	Piovere (Chianini)	Id.	Id.
68	Forniggi Adriano	Roma	Bruxelles	Bruxelles
69	Fumagalli Giuseppe	Id.	Alessandria	Alessandria
70	Fumagalli Giovanni	Id.	Id.	Id.
71	Gallicchino Giuseppe	Id.	Id.	Id.
72	Gandolfi Giuseppe	Id.	Id.	Id.
73	Gastaglio Bonifacio	Id.	Id.	Id.
74	Gasper Maria	Id.	Id.	Id.
75	Giannelli Concetta	Id.	Id.	Id.
76	Giovannotti Giuseppe	Id.	Id.	Id.
77	Gondolo Sebastiano	Id.	Id.	Id.
78	Gorni Felice	Id.	Id.	Id.
79	Gosio Lorenzo	Id.	Id.	Id.
80	Grilli Teodoro	Id.	Id.	Id.
81	Janchi Giuseppe	Id.	Id.	Id.
82	Jelmini Teresa	Id.	Id.	Id.
83	Izzo Michele	Id.	Id.	Id.
84	Latreas Luigi	Torre del Greco	Alessandria	Alessandria
85	Lavadera Vincenzo	Napoli	Filadelfia	New-York
86	Lavasa Luigi	Campolongo (Venezia)	Kerlin	Fiume
87	Lecchi Giovanni	Sest. Levante	Lina	Lina
88	Libbia Cristiano	Astiano (Vicenza)	Serajev	Serajev
89	Lotti Domenico	Rocca Toscana	Anversa	Anversa
90	Lorenzini Angelo	Castellotto (Novara)	Dolomieu	Dolomieu
91	Majeroni Mercedes	Id.	Madrid	Madrid
92	Minardini Nicola	Id.	Id.	Id.
93	Malnati Carlo	Id.	Id.	Id.
94	Mancini Alessandro	Id.	Id.	Id.
95	Mancini Fabio	Id.	Id.	Id.
96	Mariotti Cugio Giovanni	Id.	Id.	Id.
97	Marotto Lorenzo	Id.	Id.	Id.
98	Marzo Carmine	Id.	Id.	Id.
99	Mazzoni Antonio	Id.	Id.	Id.
100	Mazzucchiello Angelo	Id.	Id.	Id.
101	Menghini Luigi	Id.	Id.	Id.
102	Moschini Francesco	Id.	Id.	Id.
103	Migniorino Caterina	Id.	Id.	Id.
104	Montanaro Giuseppe	Id.	Id.	Id.
105	Moschini Enrico	Id.	Id.	Id.
106	Monrati Valentino	Id.	Id.	Id.
107	Novati Saverio	Id.	Id.	Id.
108	Nigra Paolo	Id.	Id.	Id.
109	Oberto Luigi	Id.	Id.	Id.
110	Oneto Antonio	Id.	Id.	Id.
111	Oreste Cristiano	Id.	Id.	Id.
112	Pagni Giovanni	Id.	Id.	Id.
113	Pareti Antonio	Id.	Id.	Id.
114	Pareti Bartolomeo	Id.	Id.	Id.
115	Pedotti Pietro	Id.	Id.	Id.

02.1.2 /

Il PRG del 1877

- » *L'urbanizzazione del Levante genovese*
- » *Il piano regolatore e di ampliamento*

L'urbanizzazione del Levante genovese

Dal punto di vista del disegno del territorio, l'annessione delle frazioni nella piana del Bisagno – e tutto ciò che comporta – è certamente un passaggio fondamentale nel processo di urbanizzazione del territorio orientale genovese, che ha inizio ben prima della definizione di un piano regolatore per i quartieri suburbani ma che allo stesso tempo non ne rappresenta il coronamento. Invero, si tratta piuttosto di un nodo di transito che apre a una ricca stagione edilizia di cui ancora oggi è possibile riconoscere i caratteri originari.

La spinta espansionistica verso est è definita fin dal *Piano per ampliare le abitazioni* del 1825, a cura dell'architetto civico Carlo Barabino. Si tratta del primo piano di ridisegno secondo una matrice urbanistica moderna, che si impone per lunghi rettifili al di fuori città medievale. Tra le diverse aree prese in considerazione – tra cui si annoverano la zona di Carignano, la zona di Castelletto, via Assarotti e via Caffaro – la zona di San Vincenzo è certamente quella che apre alla materiale possibilità di espansione verso Levante, grazie alla realizzazione negli anni Quaranta dell'Ottocento di via Colombo, via Galata e di piazza Colombo.

Infatti, il quartiere di San Vincenzo, seppur inglobato nel territorio cittadino a seguito dell'erezione delle Mura Nuove seicentesche e stretto tra l'antica porta degli Archi (sostituita nel 1895 dal Ponte monumentale) e le più recenti porta Romana e porta Pila, sopravvive fino al XIX secolo senza essere protagonista di cambiamenti significativi. Per questo, l'interessamento da parte del piano del Barabino sconvolge la viabilità e l'edilizia di questo rione^[1], fino ad allora caratterizzato da un denso costruito lungo la strada principale e da campi agricoli per la restante area.

L'apertura di via Colombo, parallela a via San Vincenzo, e la preesistenza di via Giulia, prolungata in seguito da via della Consolazione, sono degli incentivi per concentrare l'espansione urbanistica verso Levante. A tutto ciò si aggiunge la condizione dei territori occidentali, i quali, come già affrontato (v. cap. 02, § 02.1.1), sono caratterizzati da un'orografia svantaggiosa e da una realtà comunale solida come quella di Sampierdarena.

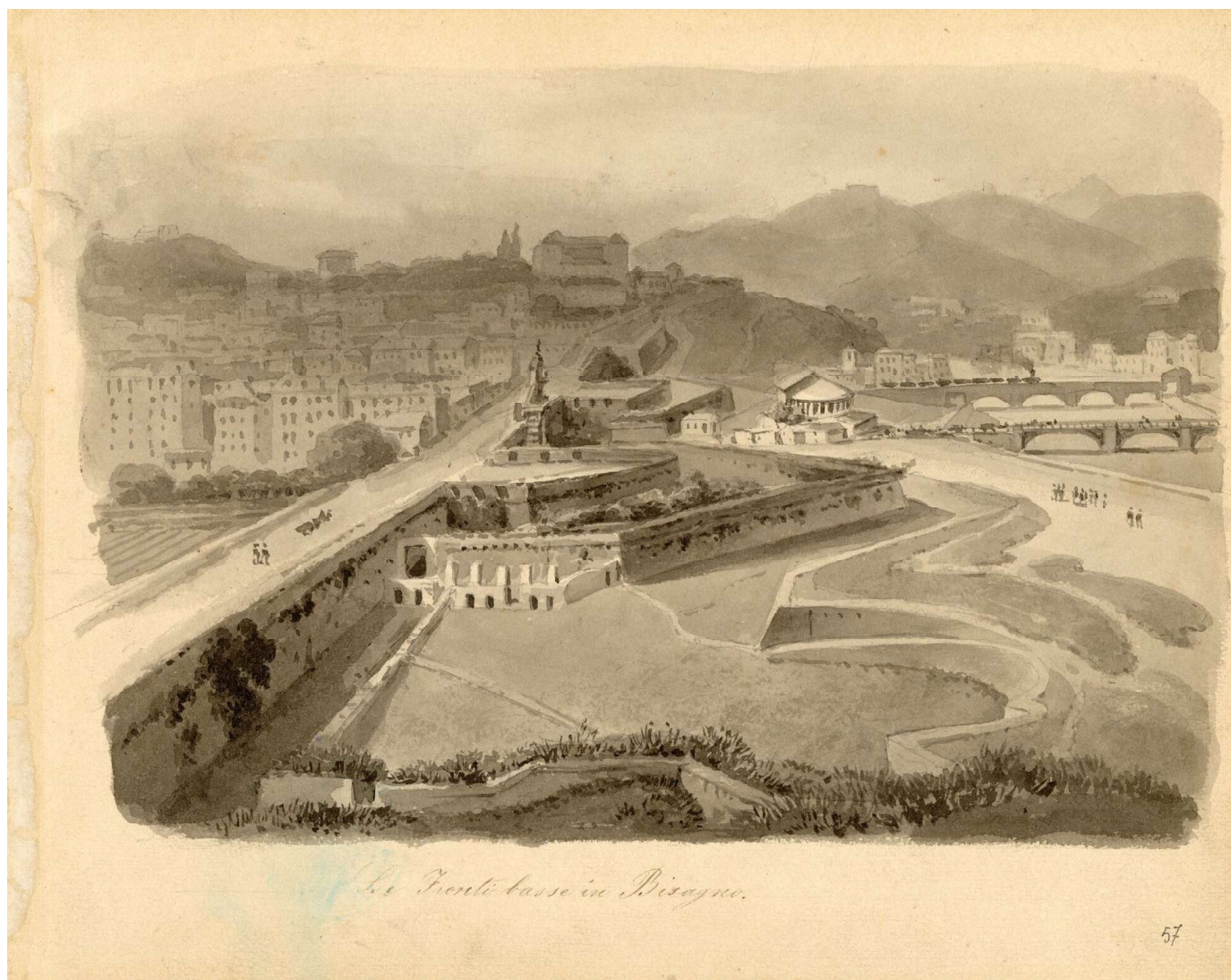
Così, il successore di Barabino, l'architetto Giovanni Battista Resasco, tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta dell'Ottocento dirige una serie di operazioni edilizie che porta alla costruzione

^[1] Lungo il XIX secolo, la sua centralità cresce a tal punto che, alla soglia del Novecento, si rende necessario prevedere un particolare disegno urbanistico, disciplinato dal Piano regolatore della parte orientale del Sestriere di San Vincenzo, datato 1907.

della stazione di Brignole, in una posizione di collegamento tra l'antica città di Genova e i sobborghi orientali.

Secondo le parole di Poleggi e Cevini, «È chiaro ormai – e la spinta che si manifesta verso le aree piane del Bisagno lo dimostra – che il futuro di Genova dal punto di vista residenziale sta a levante [...]. Nessuna meraviglia, dunque, che già da tempo si guardasse a levante per lo sviluppo della città; ne è prova, ad esempio, la ricorrente proposta di demolizione delle Fronti Basse (le mura dette del Prato, in sponda destra del Bisagno) e di svincolo dalle relative servitù militari, che costituivano l'ostacolo principale all'espansione nella direzione da tutti auspicata»^[2].

^[2] Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova, Roma-Bari, Laterza, 1981, p. 195.*



^ 32. Pasquale Domenico CAMBIASO, *Baluardi delle fronti basse in Bisagno*, sd [XIX sec.], acquarello a seppia. Genova: Centro DocSAI, 1499/57.

Il piano regolatore e di ampliamento

Una volta aggregati i Comuni contermini di Levante, si rende necessario uniformare il territorio secondo gli strumenti urbanistici comunali. Per questo, l'amministrazione genovese decreta l'approvazione del piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane a seguito della seduta del Consiglio comunale del 14 giugno 1876^[3], durante la quale viene anche richiesto che il piano stesso venga dichiarato sul piano normativo un'opera di pubblica utilità.

La decisione presa nella suddetta data è anticipata da due relazioni già presentate al Consiglio comunale e inserite in coda al verbale della seduta del 14 giugno come allegato A e allegato B: la prima relazione è sottoscritta dall'Assessore anziano e Commissario comunale Domenico Elena^[4] per conto della Giunta municipale e datata al 19 maggio 1876, mentre la seconda è il resoconto tracciato dai tecnici Stefano Grillo, Francesco Carpineto e Pietro Tortarolo^[5] presentato il 12 aprile 1876.

Nonostante gli atti siano stati conservati in quest'ordine, di seguito saranno esaminati partendo dal documento cronologicamente anteriore, e dunque dalla relazione tecnica degli ingegneri civili, poiché il successivo rapporto della Giunta ne riprende i temi e li relaziona alla materia dell'amministrazione.

In apertura dell'allegato B, dal titolo *Intorno al piano regolatore dello ampliamento orientale della Città di Genova*, immediatamente viene dichiarato l'obiettivo ultimo del loro incarico: «sviluppare [...] il nostro modesto giudizio intorno ai progetti redatti dall'Ufficio Tecnico di Città; i quali tendono a regolarizzare la fabbricazione edilizia nella Vallata del Bisagno»^[6]. Pertanto, il mandato dei relatori è quello di revisionare un piano già redatto dai tecnici comunali, apportando eventuali modifiche nell'interesse dell'ampliamento di Genova e uniformandone il tessuto edilizio in quella parte di territorio un tempo autonomo, ma ormai da due anni contemplato nella giurisdizione genovese. Per portare a compimento l'incarico assegnato, la Commissione presenta all'amministrazione due tavole dei lavori di ingrandimento in scala 1: 1.000 e una tavola d'insieme in scala 1: 20.000.

Il corpo della relazione è molto lungo e articolato in due parti. La prima, denominata *Coordinamento di alcune disposizioni più indispensabili per rendere l'area d'ingrandimento appropriata alla*

^[3] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 14 giugno 1876, pp. 321-333 (allegato A pp. 335-348 e allegato B pp. 349-400).

^[4] Per approfondire la figura di Domenico ELENA (1811-1879), cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 42, 1993, <

^[5] Per approfondire la figura di Pietro TORTAROLO (1828-1908), cfr. scheda monografica a cura del Senato della Repubblica, <

^[6] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 14 giugno 1876, p. 349.

creazione di una nuova Città, è suddivisa in cinque paragrafi che descrivono le condizioni coeve in cui versa la bassa val Bisagno, area soggetta ad un'opera imponente, qual è il piano regolatore di una città in crescita secondo lo strumento dell'aggregazione dei sobborghi contermini, che quindi si deve confrontare con la realtà urbanistica già in essere. La seconda parte, intitolata *Quistioni edilizie*, si articola in tre paragrafi che evidentemente si concentrano sulla materia dell'edilizia, tracciandone le direttive per uno sviluppo coerente con quanto esposto nella prima parte.

Il primo tema affrontato nella prima parte della relazione riguarda l'area di attuazione del piano, che nei fatti viene circoscritta alle adiacenze del torrente «*Dove cessa il terreno sensibilmente pianeggiante, per raccordarsi alle pendici delle circostanti colline, ivi cessa l'area contemplata dai piani d'ingrandimento*»^[7]. Da tutto il territorio così delimitato, però, viene escluso il cantiere navale nella zona di Foce, che copre una superficie di circa 70.000 mq. Rimangono, dunque, circa 1.750.000 mq, di cui i tre quarti sono edificabili al netto di circa 310.000 mq vincolati da servitù o già occupati da opere militari.

In secondo luogo, l'area viene presentata nella sua condizione coeva. La zona è caratterizzata da una forte umidità del sottosuolo che ne rende scarse le condizioni igieniche, tanto che si palesa necessaria la realizzazione di un nuovo sistema di scolo delle acque piovane per evitare il fenomeno dell'esondazione del torrente. Nonostante certe condizioni naturali non favorevoli all'edilizia, «*In vero quest'area più non trovasi oggi priva di costruzioni; ché molte ve ne hanno fabbricate indipendentemente da ogni preconconcetto sistema edilizio, indipendenti da ogni riguardo di convenienza igienica ed artistica*»^[8]. Inoltre, lo sviluppo dell'area ha già permesso la costruzione delle vie di comunicazione su strada e della ferrovia in direzione della Toscana.

Come già detto in precedenza, un punto nodale dell'opera è definito dalla sistemazione dell'alveo del Bisagno, conservato nella concezione del piano quale limes di separazione tra la città antica, Genova, e la città nuova, ossia le frazioni di Levante. La deviazione del corso del torrente viene ripresa nel corpo della relazione solo per metterne in luce le criticità, al netto dei benefici che si apporterebbe una volta che il Bisagno non venisse più ad interrompere le vie di comunicazioni tra le due sponde. Infatti, lo spostamento dell'alveo sotto il colle di Albaro sarebbe esclu-

^[7] Ivi, p. 352.

^[8] Ivi, p. 354.



^ 33. Antonio GIOLFI, *Genova vista dal Bisagno*, sd [XVIII sec.], acquaforte su carta. Genova: Centro DocSAI, 1017.

sivamente un'opera di traslazione delle problematiche verso un altro territorio, il che non presenterebbe una soluzione definitiva e pertanto sarebbe un'operazione finanziaria svantaggiosa sul lungo termine.

Piuttosto, la proposta di sistemazione dell'alveo da parte della Commissione si articola in quattro punti, portando alla definizione di un porto-canale: la prima riguarda il compimento della costruzione di una sponda murata su entrambe le rive del torrente e lungo tutta lo sviluppo del suo corso urbano; completato il primo punto, il Comune si deve concentrare nella realizzazione lungo entrambi gli argini del torrente e lungo tutto il corso urbano di una strada veicolare della larghezza di circa 15 metri; la terza proposta riguarda la conservazione inalterata dell'ordinamento delle sponde murate originarie nella zona della foce; per ultimo, la rimozione dal letto torrentizio dei preesistenti sistemi di fognatura, a cui sarà dedicata un'ulteriore riflessione più avanti

nella relazione.

Peraltro, l'aggregazione dei comuni di Levante anni addietro aveva già puntato l'attenzione sulla presenza di un elemento di confine delimitante la nuova giurisdizione municipale, a partire dal dibattito nel Consiglio comunale di Genova circa la richiesta al Governo per l'autorizzazione allo spianamento della porzione delle mura civiche seicentesche – le Mura Nuove – affacciate sul Bisagno, dette Fronti Basse^[9]: all'indomani dell'annessione dei sei Comuni contermini, l'esistenza di un'infrastruttura quale la cinta difensiva a regolazione – grazie a due dei varchi civici, Porta Pila e porta Romana – proprio delle vie di comunicazione verso Levante, che l'espansione comunale tenta invece di colmare, rende la presenza stessa delle mura un ostacolo al progetto politico di Genova^[10], le cui intenzioni sono ovviamente l'apertura della Città verso la piana del Bisagno.

Nel momento in cui, però, si manifesta l'inadeguatezza delle Mura Nuove seicentesche, i tecnici si trovano a fronteggiare la questione di come intervenire sul tracciato della cinta, nella relazione considerata virtualmente abbattuta, e cosa installare al suo posto sempre perseguendo l'obiettivo di continuità tra la Genova storica e i nuovi quartieri. Lo spazio occupato dalle opere di fortificazione – le mura stesse, i bastioni, le cortine e i fossi – secondo le direttive dell'Ufficio tecnico comunale mantiene i diritti della servitù militare, perciò su di esso non è possibile costruire fabbricati: la soluzione avanzata dall'Ufficio e sostenuta anche dalla Commissione ingegneristica è quella di prevedere su questa grande superficie, dall'estensione di circa 309.000 mq, un grande parco pubblico caratterizzato da «*Una vegetazione appropriata, e sorta secondo un prestabilito disegno, di strade, viali, boschi e ajole [...] interposto alla nuova ed alla vecchia Città*»^[11].

Il preesistente giardino cittadino dell'Acquasola, a una distanza minore di un chilometro in linea d'aria dall'area in oggetto, non regge il confronto con questo progetto per estensione e ambizione d'intenti. Ma altri parchi pubblici vengono esplicitamente richiamati dai relatori^[12] quali esempi virtuosi dell'interposizione di un'area sistemata a giardino a delineare il confine tra la città vecchia e quella nuova, ossia la Ringstraße di Vienna e gli Champs-Élysées di Parigi.

Come già ricordato in precedenza, quest'area risulta già attraversata dalla via ferrata verso la Toscana, con sviluppo lon-

^[9] La richiesta al Governo viene formalizzata con [Verbale] N.° 10. Sessione straordinaria del Consiglio comunale di Genova, 23 febbraio 1874. In realtà, l'operazione di demolizione delle Fronti Basse viene portata a compimento solo tra il 1890 e il 1892.

^[10] «L'Ufficio Tecnico di Città [...] *Ben vide non essere tollerabile la contiguità di due grandi centri di popolazione, e la coesistenza dell'interposta cinta fortificata, con tutti i suoi fossi profondi e larghissimi, le sue cortine, le sue alte mura a scarpa e le sue controscarpe*», in *Intorno al piano regolatore dello ampliamento orientale della Città di Genova*, p. 363.

^[11] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 14 giugno 1876, p. 364.

^[12] Ibidem, nota a piè pagina (1).

gitudinale lungo la costa ligure. Nonostante i vantaggi che essa apporta al territorio, secondo i relatori la presenza di un'infrastruttura così spazialmente definita si rivela un ostacolo al libero potenziamento delle altre vie di comunicazione, poiché esse *«non ne avranno certamente guadagno nella libertà di circolazione, e neanche negli effetti o nella comodità di quelle abitazioni che ne subiranno l'immediata vicinanza»*^[13]. Per evitare di incorrere nello stesso errore in futuro, si propone di individuare una nuova sede per i tratti ferrati che dalla Città volgeranno verso Levante.

Secondo i disegni della Commissione, l'area preposta a ciò è piazza Brignole, zona in cui la realizzazione di una stazione ferroviaria porterebbe alla definizione di un polo dal quale diramare le vie ferrate in altre due direzioni, che affianchino la strada principale verso est: la prima interessante direttrice di sviluppo è verso nord, lungo il corso del Bisagno, che metta in comunicazione Genova con i territori oltre l'Appennino, prevedendo eventualmente lo scavo di gallerie; la seconda strada si aprirebbe verso sud, verso il litorale, andando ad intercettare le necessità locali raggiungendo così il cantiere marittimo di Foce, destinato esclusivamente alla circolazione delle merci. Invero, queste sono ancora oggi le linee di viaggio che caratterizzano la partenza da Brignole.

In sostanza, tutte le riflessioni sul disegno della nuova ferrovia sono volte a evitare che le linee future che si rendano necessarie vadano ad intralciare l'abitato della piana del Bisagno, in cui Genova progetta il proprio ingrandimento edilizio. A questo proposito, viene riservata una fascia di terreno libero che possa ospitare le biforcazioni dei binari venturi, senza apportare modifiche al costruito limitrofo.

Per quanto riguarda, invece, le vie di comunicazione ordinaria, ossia veicolare, la strada principale presente sull'area è quella che da Porta Pila si dirama verso San Francesco d'Albaro e verso San Martino d'Albaro. Esistono anche tratti di strada verso l'alta valle del Bisagno, su entrambe le sponde del torrente, ma il resto delle vie preesistenti *«si riducono a stretti, lunghi, irregolarissimi viottoli; dei quali la conservazione non è affatto conciliabile con un ben ordinato sistema, che tenda a regolarizzare la fabbricazione edilizia sul luogo. Le prime soltanto devono venir conservate ed accresciute mediante ulteriore sviluppo dei mezzi di comunicazione tra l'area d'ingrandimento ed i luoghi contermini»*^[14].

Un'altra questione affrontata riguarda la condizione altime-

^[13] Ivi, p. 366.

^[14] Ivi, p. 368.

trica delle vie verso Levante, sia della strada veicolare principale, sia della ferrovia. Infatti, entrambe si trovano ad una quota superiore a 5 metri rispetto al piano campagna. La soluzione proposta per la sistemazione della strada è quella di operarne un abbassamento lungo tutta la lunghezza della valle del Bisagno di circa 3 metri, per renderne l'altezza coincidente al primo piano degli stabili multipiano eretti lungo il suo sviluppo piano. Per quanto riguarda la ferrovia, invece, il suo sviluppo longitudinale è altalenante; perciò, l'intervento si propone di allineare la via ferrata alla quota di 14 metri sopra il livello di campagna, permettendo allo stesso tempo il disegno di una rete stradale che la intersechi al livello inferiore.

Come sempre l'ostacolo maggiore allo sviluppo delle vie di comunicazione è il Bisagno, ma il problema viene ovviato con l'inserimento di tre nuovi ponti – uno di raccordo con via Colombo, strada Serra e strada San Vincenzo, due intermedi per la comunicazione con la città vecchia – che vanno così ad affiancare quelli già esistenti – quello di collegamento con il quartiere del Cavalletto, quello di sulla direzione di Porta Pila e di via della Consolazione, che dovrà subire delle modificazioni, e quello sull'estremità settentrionale dell'area di intervento. Si raggiungerebbe, così, un totale di sei ponti sul torrente Bisagno.

L'ultimo tema affrontato a chiusura della prima parte dell'elaborato concerne la progettazione di una nuova cinta daziaria da adeguare al territorio comunale definito a seguito dell'annessioni dei Comuni del Bisagno. Malgrado originariamente l'amministrazione avesse proposto come soluzione il mantenimento di parte del Comune chiuso e parte aperto (cap. 02, § 02.1.1.1), la necessità di ripristinare una cinta daziaria fisica atta a regolare il regime tributario municipale anche per i sobborghi recentemente annessi si manifesta proprio a causa degli squilibri finanziari attestati nel biennio precedente.

Avvalorando la propria tesi, secondo i relatori il disegno della cinta addirittura «[...] abbia ad identificarsi con l'andamento dello stesso contorno [comunale orientale]. [...] sembra scaturire spontaneo dalla natura stessa delle cose»^[15]. L'opera imponente prevede la ripetizione di un modulo semplice privo di ogni orpello non indispensabile, costituito da un muro a grezzo alto 5 metri affiancato da un muro più basso; lo spazio frapposto è previsto di una larghezza di 2,5 metri e voltato in muratura, impiegato dal-

^[15] Ivi, p. 375.

le guardie come camminamento coperto per tutta la lunghezza della cinta. La scelta di questo modulo, secondo i tecnici, abbattere i costi per la realizzazione dell'opera, già preannunciata economicamente modesta grazie all'utilizzo per la sede materiale di terreni di poco valore. Il progetto redatto dalla Commissione prevede la costruzione della cinta oltre il confine orientale, lasciando un certo grado di distanziamento dal costruito urbano: la ragione risiede nelle eventualità future di aprire nuove vie di comunicazione e di espansione ulteriore della Città verso Levante.

Questa soluzione permette anche il facile controllo del limite dalle autorità preposte, al fine di scoraggiare il contrabbando. Infatti, la necessità di palesare il confine daziario nasce soprattutto dalla sproporzione tra le rendite riscosse all'interno della città vecchia e nei sobborghi, e tra le diverse frazioni stesse. La costruzione di una cinta ha come obiettivo ultimo quello di uniformare definitivamente le condizioni tariffarie di tutta la cittadinanza genovese, soprattutto andando a vincolare coloro che, pur lavorando all'interno delle vecchie mura, possiedono delle proprietà immobiliari nei Comuni annessi, sottraendosi in questo modo al dazio consumo.

La seconda parte della relazione propone delle soluzioni alle questioni più attinenti all'edilizia che si sono profilate a seguito dell'analisi precedente.

In primo luogo, la concezione-guida per la progettazione del nuovo abitato di Levante intende ogni presa di decisione come uno strumento con cui «*imprimere una determinata individualità alla città da creare*»^[16]. Allo stesso tempo, viene affermato che la risoluzione delle questioni evidenziate non è di natura arbitraria, a carico del progettista, ma risiede nella realtà del territorio, sia essa la natura topografica o le relazioni fisiche ed economiche che l'area d'ingrandimento intrattiene con il suburbio.

Il progetto in parte definisce una città sviluppata lungo una serie di rettili intersecati da strade perpendicolari, il cui disegno «*mette a nudo una grande uniformità di linee, una riproduzione non interrotta di figure caratterizzate da estrema regolarità geometrica, una assenza di contorni tortuosi, e quasi una sterile povertà di concetto, alla quale ignoto sia rimasta quanto inesaauribilmente feconda, negli effetti estetici, riesca sempre la varietà delle forme*»^[17]. Tuttavia, non è possibile replicare questo schema nella valle di San Fruttuoso, a causa della morfologia del territorio col-

^[16] Ivi, p. 380.

^[17] Ivi, p. 381.

linare, che ha permesso nel tempo la costruzione di una distesa disordinata di case d'abitazione.

Su queste premesse, il piano delinea un impianto urbano che organizza la piana del Bisagno attraverso una chiara gerarchia di assi. Il piano organizza la piana del Bisagno attraverso una maglia regolare impostata su una serie di assi paralleli al corso del torrente, che costituiscono la struttura longitudinale del nuovo abitato. A questi si innestano strade trasversali perpendicolari al fiume, che garantiscono il collegamento diretto con la città antica posta sulla sponda ovest. La regolarità della griglia non risponde a un intento puramente formale, ma alla necessità di costruire un sistema continuo e leggibile, capace di ordinare un territorio fino ad allora caratterizzato da percorsi irregolari e da un'edificazione sparsa.

Elemento determinante del progetto è la trasformazione del Bisagno in un margine urbano attrezzato. Le sponde murate e le strade arginali previste lungo la riva est definiscono un fronte lineare e percorribile, mentre la distribuzione regolare dei ponti assicura una connessione stabile tra i nuovi quartieri e la città storica. Il torrente, da limite fisico, diventa così il dispositivo ordinatore.

All'interno della maglia, il piano colloca in modo calibrato le principali attrezzature pubbliche: mercati, lavatoi, aree per stabilimenti sanitari, spazi destinati a servizi collettivi e un grande giardino pubblico sono distribuiti lungo gli assi maggiori o in corrispondenza dei nodi principali, così da costituire punti di riferimento per i nuovi insediamenti e contribuire alla qualità igienica e ambientale dell'area.

Completano il disegno alcune aree destinate ad attività produttive o a servizi pubblici, collocate in posizioni marginali ma ben connesse alla rete viaria. Pur non configurando una zonizzazione in senso moderno, questa distinzione funzionale rivela l'intenzione di organizzare il territorio secondo criteri di compatibilità e di efficienza.

L'altro documento in coda al verbale della seduta del Consiglio comunale, l'allegato A, dal titolo *Relazione della Giunta Municipale intorno all'approvazione ed alla dichiarazione di pubblica utilità del piano regolatore e d'ampliamento della Città nella parte piana delle Frazioni suburbane*, attribuisce la necessità della stesura dell'adozione di un tale strumento urbanistico come diretta

conseguenza dell'aggregazione dei Comuni della bassa Val Bisagno, al fine ultimo di «*unire quella parte di nuovo territorio della Città in modo più diretto col centro della medesima*»^[18], e ne ripercorre le fasi storico-politiche.

Proprio il torrente Bisagno è posto, a partire dall'accorpamento dei territori di Levante, al centro del nuovo disegno per Comune di Genova, così la prima soluzione proposta all'ente comunale, con relazione depositata presso la Giunta municipale in data 13 ottobre 1874^[19], riguarda la deviazione dell'alveo del torrente, promossa seguendo gli esempi virtuosi di Firenze, Roma e Napoli.

Nelle parole dell'assessore Gian Nicolò Goggi, la regolarizzazione dell'edificato sul Bisagno deve essere accompagnata da un progetto di «*deviazione dell'acqua di detto torrente al di là della Collina ove trovasi il Ricovero di Mendicità di Paverano, portandolo a lambire la collina d'Albaro fino alla Foce*»^[20]. Ora, dal momento che Paverano è una frazione del Comune di Sant'Olcese, dunque una località situata in Val Polcevera, ossia un bacino separato e parallelo alla Val Bisagno nella quale scorre il torrente Bisagno, la soluzione proposta dal Goggi appare quanto meno incoerente con la geografia dell'entroterra genovese. L'errore potrebbe nascere a seguito della confusione tra il Ricovero di mendicità di Paverano e quello cittadino di Marassi, dal 1874 entrato all'interno della giurisdizione comunale, che nell'Ottocento ancora sorge lungo il Bisagno, probabilmente in una zona periferica o semi-collinare in coerenza con le strutture ottocentesche confacenti l'accoglienza e il ricovero.

Nonostante queste precisazioni, quest'ipotesi viene accantonata a causa dell'ingente spesa che il Comune sarebbe costretto ad affrontare. La volontà, dunque, viene dirottata piuttosto sulla sistemazione e sull'arginamento dello stato di fatto del Bisagno, che immediatamente divengono i punti cardine per l'elaborazione di un nuovo piano, con incarico all'ingegnere civico del Comune.

Con l'insediamento della nuova amministrazione, con delibera del 21 agosto 1875^[21] della Giunta municipale genovese viene istituita una Commissione tecnica «*allo scopo d'impedire le irregolari costruzioni di caseggiati che [sul corso del torrente Bisagno] vi si eseguono*»^[22]. Nel mandato della Giunta sono vengono indicati in dettaglio i temi che la Commissione è chiamata a trat-

^[18] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 14 giugno 1876, allegato A, p. 335.

^[19] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 13 ottobre 1874, pp. 1616-1628 (il piano d'ingrandimento è trattato alle pp. 1622-1623).

^[20] Ivi, p. 1622.

^[21] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 21 agosto 1875, pp. 902-921 (il tema della Commissione tecnica è trattato alle pp. 916-919).

^[22] Ivi, p. 916.

tare: innanzitutto, essa è incaricata di orientare l'assemblea verso la scelta migliore tra la progettazione di un nuovo inalveamento del torrente e la disposizione di opere di sistemazione; una volta risolta la querelle bisagnina, il mandato passa ad elencare le questioni complementari, ossia *«rete stradale, raccordamento della stessa coll'interno della Città, ponti sul torrente, piazze, giardini, stabilimenti pubblici d'ogni genere, caseggiati per private abitazioni, fontane, lavatori, cloache, pozzi neri ecc.»*^[23]; nondimeno, sono tenute in considerazione le eventualità dell'estensione della rete ferroviaria, che potrebbe comportare anche la costruzioni di nuove stazioni, e dell'allargamento della cinta daziaria, con la possibilità di includervi fisicamente le frazioni annesse.

L'incarico affidato riguarda anche la revisione del piano regolatore del Cavalletto, una località genovese oggetto di riprogettazione urbanistica negli stessi anni delle frazioni di Levante. Geograficamente, la contrada del Cavalletto è situata ai margini orientali della Città antica, stretta tra le mura medievali (risalenti al XIII secolo, ulteriore espansione della cinta del Barbarossa) e le Mura Nuove seicentesche. Ciò significa che nella seconda metà dell'Ottocento, al tempo della prima fase di aggregazione del Comune di Genova, questa borgata è ormai assunta come interna alla Città, racchiusa tra il colle di Carignano a ovest e sud-ovest, il quartiere di San Vincenzo a nord e nord-est e le mura di Santa Chiara (il tratto delle Mura Nuove a protezione delle borgate orientali) a est.

La nomina dei membri della Commissione avviene con deliberazione della Giunta municipale del 24 agosto 1875^[24], in cui vengono delegati agli stessi Grillo, Carpineto e Tortarolo firmatari della relazione di aprile, che effettivamente trattata tutti i temi sopracitati come oggetto dell'ingrandimento della Città verso est. Tuttavia, l'incarico della Commissione, e di conseguenza la stesura del piano regolatore, non è solo uno strumento che i tecnici genovesi attuano per il ridisegno del territorio di Levante recentemente annesso alla giurisdizione comunale, ma si prefigge obiettivi che collaterali alla materia urbanistica pura, ma che certamente devono preoccupare l'amministrazione, quali *«l'ampliamento del territorio chiuso del Comune, un aumento nei redditi del dazio consumo, e di accrescere l'abbellimento ed il decoro della Città nel territorio delle frazioni suburbane»*^[25].

L'altra grande materia affrontata dai relatori è quello delle

^[23] Ivi, p. 917.

^[24] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Genova, 24 agosto 1875, pp. 922-948 (la nomina della Commissione è trattata alle pp. 922-923).

^[25] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 14 giugno 1876, p. 337.

espropriazioni per pubblica utilità. Vengono richiamati gli esempi di Firenze, Roma e Napoli^[26], comuni che vertono in condizioni economiche simili a quelle genovesi e in cui l'attuazione di grandi opere pubbliche non ha potuto prescindere dalla partecipazione dei proprietari privati. Le richieste della Giunta municipale di Genova al Governo centrale riguardano da un lato l'approvazione del piano regolatore, nella sua forma redatta dalla Commissione tecnica, e dall'altro un suo intervento legislativo al fine di poter godere della cosiddetta "facoltà di contributo" già accordata ai Comuni succitati per l'esecuzione di lavori di infrastruttura pubblica di rilevanza confrontabile con il piano in esame.

Infatti, questa seconda richiesta da parte della Giunta apre un tema ancora non affrontato nel corso di questo studio, ma che in occasione della pianificazione urbanistica diviene, invece, centralissimo. I principi richiamati sono esplicitati della Legge 25 giugno 1865, n. 2359^[27], *Sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica*, poiché l'art. 2 disciplina che «È concessa facoltà al Comune di Genova di chiamare a contributo per l'esecuzione di questo piano i proprietari dei beni in esso compresi, confinanti o contigui, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359». Gli articoli citati sono raggruppati nel *Capo IV. Delle espropriazioni con obbligo di contributo*, ossia a sensi dell'art. 77 la casistica secondo cui «Qualora in una Legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari [...] l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà [...]».

L'attuazione definitiva del piano regolatore così progettato arriva con la Legge 20 giugno 1877, n. 3908^[28], *Che approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Genova*, che ai sensi dell'art. 5 prevede originariamente il termine per l'esecuzione del piano regolatore a quarant'anni dalla data di emanazione della legge, ossia al 1917.

Tuttavia, la realizzazione subisce una serie di rallentamenti a causa della morfologia stessa del territorio, che determina differenze di avanzamento a seconda dell'area di intervento: la sistemazione della ferrovia a mare si conclude entro la fine del secolo, ma a inizio Novecento la variante di via Minerva (l'attuale corso Buenos Aires) comporta delle modificazioni al disegno tra piazza del Popolo e la costa, a causa del prolungamento di via Casaregis; altre problematiche insorgono a monte della ferrovia di Brignole,

^[26] L'elenco di opere eseguite nel comune di Firenze è allegato alla Legge 14 agosto 1870, n. 5810, *Colla quale sono dichiarate di pubblica utilità alcune opere approvate dal Consiglio comunale di Firenze, ed è fatta facoltà al Comune stesso di chiamare a contributo nella spesa i proprietari dei beni confinanti o contigui* (G.U. n. 230 del 22 agosto 1870). A Roma la prosecuzione di via Nazionale a Piazza Sciarra è disciplinata dalla Legge 14 giugno 1874, n. 1976, *Che dichiara opera di pubblica utilità la prosecuzione della Via Nazionale in Roma* (G.U. n. 149 del 24 giugno 1874). Negli stessi anni, Napoli ottiene la facoltà di contributo per la risistemazione della Piazza del Municipio, ai sensi della Legge 12 luglio 1874, n. 2021, *Che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento della piazza del Municipio di Napoli* (G.U. n. 180 del 30 luglio 1874).

^[27] G.U. n. 165 dell'8 luglio 1865.

^[28] G.U. n. 152 del 30 giugno 1877.

dove l'urbanizzazione si conclude molto lentamente lungo la direttrice nord individuata nel 1877 solo all'inizio del Novecento.

Perciò, non è possibile rispettare la scadenza imposta dalla L. 3908/1877, così il Governo centrale inizia a monitorare la situazione genovese e a promuovere provvedimenti atti a tutelare la conclusione dell'operazione in un regime di legittimità legislativa. Infatti, alla vigilia del 1917, viene promulgata la Legge 27 aprile 1916, n. 484^[29], *Che proroga il termine fissato con la legge 20 giugno 1877, n. 3908, per l'esecuzione del piano regolatore di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane*, che prevede un rinvio della scadenza di un decennio.

Proprio sul finire del 1927, il Governo emana il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714^[30], rubricato *Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane*, promulgato poiché «Ritenuto che il comune di Genova ha in tempo utile demandato una proroga di dieci anni del termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento [...]; Considerando che il ritardo è dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Comune, e particolarmente alla crisi edilizia determinata dalla guerra, che ha impedito di eseguire con ritmo normale le demolizioni di edifici; [...] Che l'estensione della proroga è giustificata dalla rilevante entità delle opere ancora da compiere». Così facendo, il nuovo limite temporale è fissato al 1937, vale a dire vent'anni dopo l'originaria data di scadenza.

È necessario ancora una volta rimandare la scadenza dell'attuazione del piano di altri dieci anni, fino al 1947, con il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1965^[31], registrato *Proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova*. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, il Governo permette un'ultima proroga, disciplinata con Legge 27 giugno 1952, n. 902^[32], *Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento del lato orientale nella parte piana della città di Genova*.

A partire dal piano principale, e proprio grazie all'avanzamento dei lavori di esso, col tempo si palesa la necessità di attuare delle variazioni per il territorio della collina di San Francesco d'Albaro. Così, il Governo emana la Legge 15 febbraio 1903, n. 65^[33], *Che approva il piano di ampliamento della città di Genova, in aggiunta e modificazione del piano regolatore e di amplia-*

^[29] G.U. n. 106 del 5 maggio 1916.

^[30] G.U. n. 26 del 1° febbraio 1928. Successivamente, è emanata la Legge 29 novembre 1928, n. 2775, *Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2714, col quale è stato prorogato di dieci anni il termine per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella piana delle frazioni suburbane* (G.U. n. 296 del 21 dicembre 1928).

^[31] G.U. n. 281 del 4 dicembre 1937. Successivamente, è emanata la Legge 3 febbraio 1938, n. 109, *Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella piana delle frazioni suburbane* (G.U. n. 56 del 9 marzo 1938).

^[32] G.U. n. 169 del 23 luglio 1952.

^[33] G.U. n. 61 del 14 marzo 1903.

mento della città dal lato orientale vigente per la legge 20 giugno 1877, n. 3908. Questo provvedimento è frutto di anni di discussioni sull'ottimizzazione del territorio di Levante con particolare attenzione alla zona di via Minerva (oggi corso Buenos Aires) e piazza Tommaseo, prevedendo la realizzazione di un apposito piano redatto dall'ingegnere Carlo Bisagno a rettifica del piano generale del 1877. Esso viene adottato definitivamente all'unanimità dal Consiglio comunale di Genova con deliberazioni del 10 gennaio^[34] e 22 febbraio 1899^[35], a cui segue l'approvazione delle norme per l'attuazione con deliberazioni del 10 ottobre e 29 novembre 1901.

La scadenza per l'esecuzione del piano è stabilita in conformità alla L. 3908/1877 e, anche in questo caso, viene rinviato due volte il limite temporale imposto dal comma 1 dell'art. 9, originariamente stabilito al 1917: in prima battuta si rimanda al 1927 con il Decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387^[36], *Che proroga il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova, nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco di Albaro*; poi, la scadenza viene stabilita di altri dieci anni, fino al 19 giugno 1937, con la Legge 17 maggio 1928, n. 1146, rubricata appunto *Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro*.

^[34] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 10 gennaio 1899, pp. 5-33 (l'ordine del giorno n. 5, Proposta di aderire alle osservazioni e parziali varianti consigliate dall'Ufficio del Genio Civile e dal Ministero dei Lavori Pubblici alle varianti al piano regolatore delle Frazioni suburbane per coordinare piazza Tommaseo alla regione di S. Francesco d'Albaro, è trattato alle pp. 9-13 + allegato alle pp. 35-41).

^[35] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Genova, 22 febbraio 1899, pp. 45-85 (l'ordine del giorno n. 6, Proposta di aderire alle osservazioni e parziali varianti consigliate dall'ufficio del Genio civile e dal Ministero dei lavori pubblici alle varianti al piano regolatore delle Frazioni suburbane per coordinare piazza Tommaseo alla regione di S. Francesco, è trattato alle pp. 52-54).

^[36] G.U. n. 84 del 9 aprile 1918. Successivamente, è emanata la Legge 14 agosto 1920, n. 1146, *Che converte in legge il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387 concernente la proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro* (G.U. n. 203 del 27 agosto 1920).



INDICE

- 1 Teatro
- 2 Chiese
- 3 Mercati pubblici
- 4 Lavatoi
- 5 Giardino pubblico
- 6 Aree per stabilimenti sanitari
- 7 Aree destinate eventualmente a pubblico servizio

N.B. I numeri sparsi indicano le altezze in metri sulle basse maree

La linea in tratti rossi e colla lettera A circoscrive il piano regolatore

La linea in tratti neri e colla lettera B è il limite della zona militare

Scala di Metri

Nel rapp. da 1a 2500



^ 35. Piano regolatore e di ampliamento delle frazioni suburbane orientali di Genova, 1877. Genova: Centro DocSAI, C. 76.

CITTA DI GENOVA

UFFICIO DEI LAVORI PUBBLICI

PIANO regolatore e di ampliamento

della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane

approvato con Legge 20 Giugno 1877



02.2 /

LE PREMESSE ALL'ANNESSIONE DEL 1926

» *Le precedenti variazioni amministrative dei comuni suburbani*

Le precedenti variazioni amministrative dei comuni suburbani

Ancor prima che venga decretata nel 1926 l'aggregazione di ulteriori diciannove comuni suburbani a Genova, sul territorio già si verifica una serie di cambiamenti amministrativi, dettati per lo più da una auspica convenienza economica.

In alcuni casi si tratta del passaggio di giurisdizione amministrativa di frazioni periferiche, come negli esempi di Bolzaneto, protagonista di una variazione territoriale nel 1869 e poi nuovamente nel 1878, e di Pontedecimo, che nel 1869 vede diminuito il proprio territorio in favore del Comune di Serra Riccò. È anche il caso della rettifica dei confini tra i comuni di Borzoli e Cornigliano Ligure^[1], questione che ha tenuto occupate le due municipalità per più di un decennio, a partire dal 1911, e risolta solo nel 1925. Tra il 1921 e il 1923, invece, si discute del passaggio di giurisdizione delle frazioni di San Desiderio di Bavari, Santa Maria delle Nasche e San Lorenzo di Premanico in favore del Comune di Bavari, decretata all'unanimità da diverse deliberazioni del Consiglio comunale di Apparizione^[2]. Tuttavia, non vi segue alcun riconoscimento da parte del Governo né tantomeno l'emanazione di alcuna misura legislativa che ne regoli la disposizione, lasciando così cadere la questione.

Altre volte, invece, ciò che avviene è la riunione comunale di borghi minori a centri urbani più sviluppati, finalità già perseguita dal capoluogo tra il 1873 e il 1874 e che viene proposta nuovamente nel 1926. Sono gli esempi di Miltedo, assorbita dal Comune di Pegli nel 1874, con un'operazione quasi coeva a quella di Genova, e di San Giovanni Battista, la cui autonomia viene assorbita alla giurisdizione di Sestri Ponente nel 1923.

Proprio quest'ultimo provvedimento anticipa nel movente una serie di temi che si sviluppano sul territorio genovese nel 1926, al tempo della seconda fase di aggregazione.

È bene precisare, però, che non tutti i progetti di modificazioni giurisdizionali si sono concretizzati in decreti normativi. È il caso della frazione Palmetta, situata lungo il torrente Polcevera. Nel biennio 1870-71, la popolazione ha portato avanti un'istanza presso il Comune di Sampierdarena per la scissione da quest'ultimo e la conseguente aggregazione al Comune di Rivarolo Ligure, confinante a nord della frazione. Nonostante le reiterate do-

^[1] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 3/fasc. 16 del Comune di Cornigliano Ligure.

^[2] Le principali deliberazioni che stabiliscono questa variazione amministrativa sono quelle del 16 luglio 1922 e del 15 aprile 1923. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 11/fasc. 2 del Comune di Apparizione.

mande presentate dagli elettori, con delibera della Deputazione provinciale in data 28 febbraio 1871 la richiesta viene definitivamente respinta, determinando il mantenimento inalterato dei confini amministrativi di Sampierdarena^[3].

Rimanendo in materia di variazioni giurisdizionali in territorio suburbano, sulla base delle condizioni accordate tra le precedenti amministrazioni vengono redatti i piani topografici comunali che definiscono i nuovi confini territoriali.

Tutte le normative del Regno che disciplinano queste variazioni amministrative si somigliano nei contenuti e nella forma, tanto che, come già avvenuto ai sensi dell'art. 3 del R.D. 1638/1873 sull'aggregazione dei comuni suburbani alla Città di Genova, si chiudono disponendo l'istituzione del nuovo Consiglio comunale entro il dicembre successivo e ordinando fino ad allora l'astensione dei precedenti Consigli dal promuovere deliberazioni vincolanti per il futuro Consiglio riunito.

^[3] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2/fasc. 1 del Comune di Sampierdarena.



^ 36. Comuni suburbani interessati da variazioni giurisdizionali fino al 1926

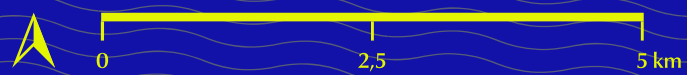
nuovo territorio del Comune



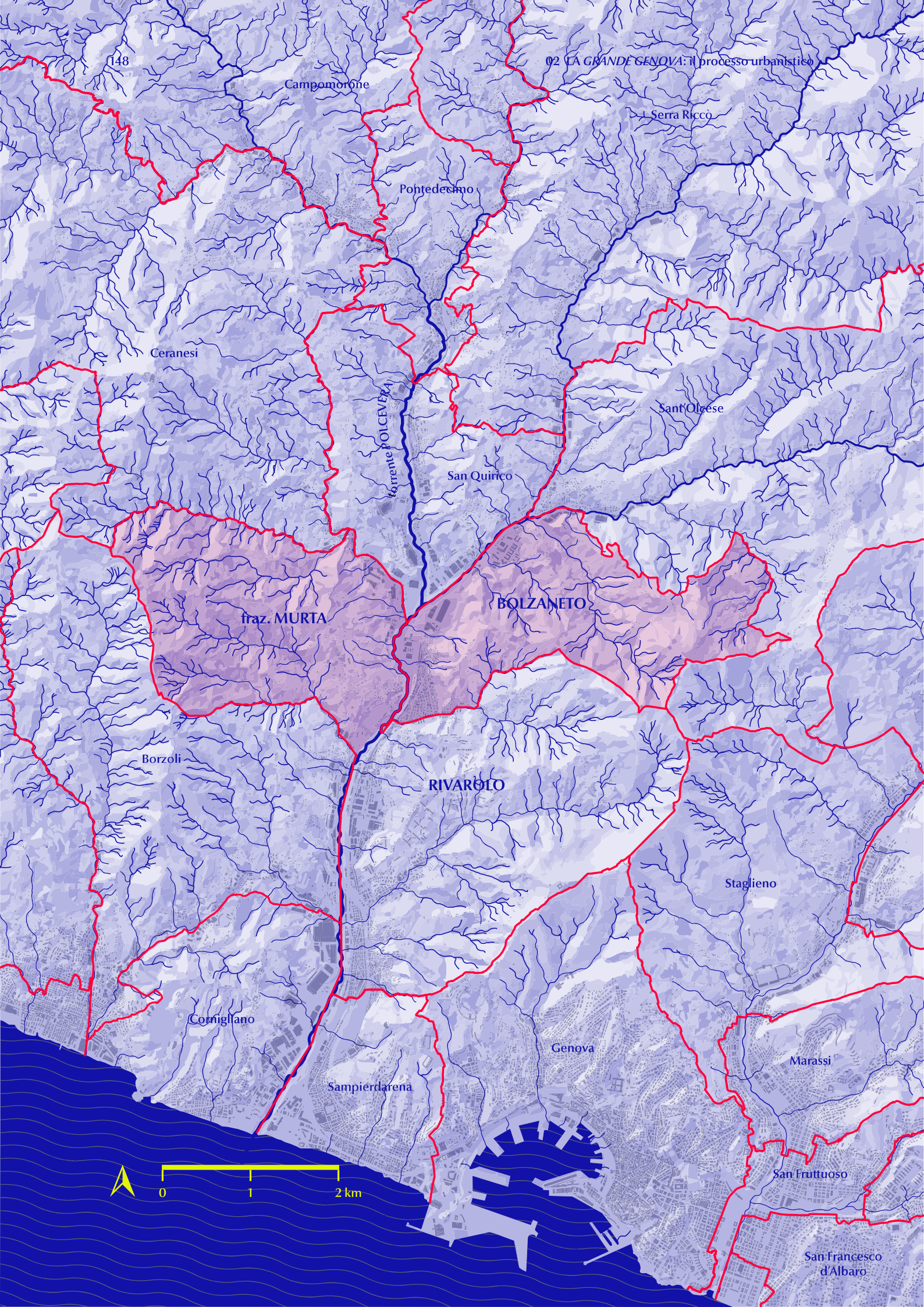
linee di delimitazione comunale



odierni confini di Genova







148

02 LA GRANDE GENOVA: il processo urbanistico

Campomorone

Serra Riccio

Pontedecimo

Ceranesi

San Olcese

San Quirico

Polcevera

fraz. MURTA

BORZANETO

Borzoli

RIVAROLO

Staglieno

Cornigliano

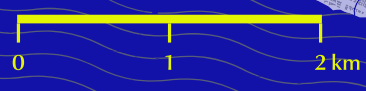
Sampierdarena

Genova

Marassi

San Fruttuoso

San Francesco d'Albano



1869, acquisizione della frazione di Murta (già Rivarolo Ligure) dal Comune di Bolzaneto^[4] e distacco della frazione di San Cipriano da parte del Comune di Pontedecimo in favore di Serra Riccò

Sul finire del 1868 si apre una discussione sull'appartenenza giurisdizionale della frazione di Murta. Questo territorio nel secolo precedente godeva dell'autonomia amministrativa, formando un Comune a sé stante^[5], ma successivamente venne annesso al Comune di Rivarolo Ligure^[6], «*se non che sin dal principio si riconobbe questa aggregazione eccessivamente incomoda e gravosa per molte ragioni*»^[7]. Il sentimento campanilista, quindi, è ancora forte tra gli abitanti della frazione, i quali manifestano la volontà di modificare la propria condizione amministrativa, nel migliore delle ipotesi vedendo nuovamente il riconoscimento della propria autonomia. Gli stessi ammettono, però, un'altra soluzione, ossia quella della cessione di Murta da parte del Comune di Rivarolo Ligure e della sua conseguente riunione a Bolzaneto.

Nella richiesta scritta inviata all'attenzione del Prefetto di Genova in data 6 settembre 1868^[8], la maggioranza degli elettori della frazione sottolineano le difficoltà che incontrano nell'appartenere al suddetto Comune, soprattutto a causa della topografia del territorio: Murta sorge sulla sponda destra del torrente Polcevera, ossia sulla riva opposta del centro abitato di Rivarolo Ligure ma sulla stessa di quello di Bolzaneto. A causa della vigente suddivisione amministrativa, la frazione, pur essendo più vicina agli uffici principali di Bolzaneto, di cui infatti si avvale per comodità (la stazione ferroviaria, le poste), dovrebbe invece fare riferimento ai servizi comunali bolzanetesi sull'altro versante del torrente, rendendo più gravosa la sopravvivenza delle attività della frazione.

Sul piano amministrativo, poi, se il progetto di variazione dovesse avere luogo, certamente il Comune di Rivarolo Ligure non subirebbe notevoli cambiamenti, a detta dei separatisti, dal momento che «*Rivarolo anche senza suddetta frazione, rimarrà sempre un Comune di oltre 5000 abitanti colla stessa rappresentanza*

^[4] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Bolzaneto.

^[5] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Bolzaneto, p. 1.

^[6] Il cambio di denominazione da Rivarolo a Rivarolo Ligure avviene con il Regio Decreto 8 aprile 1863, n. 1234, *Col quale sono autorizzati vari Comuni delle Provincie di Genova, Firenze e Novara ad assumere una nuova denominazione* (G.U. n. 116 del 16 maggio 1863).

^[7] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Bolzaneto, p. 1.

^[8] *Ibidem*.



amministrativa [al netto dei 1.372 abitanti censiti in Murta]. [...] *Che se avrà una deficienza finanziaria per i cessati introiti della citata frazione di Murta gli cesseranno però proporzionalmente altrettante spese*»^[9].

In data 18 ottobre 1868^[10] viene accolta all'unanimità dal Consiglio comunale di Bolzaneto la domanda di annessione presentata dagli abitanti di Murta, concordando con la stessa sulle motivazioni avanzate. I contenuti esposti anticipano di un lustro le tematiche esposte da Genova nel corso dell'aggregazione dei Comuni suburbani: il Consiglio bolzanetese si affida all'eloquente conformazione topografica, alla convenienza reciproca economica e amministrativa dell'operazione, alla fratellanza delle popolazioni.

Curiosamente, con lettera datata al 17 marzo 1870^[11], gli elettori di alcune parrocchie facenti parte della circoscrizione della frazione di Murta, ossia abitanti di San Francesco della Chiappetta, Serra e Barabini, fanno richiesta per essere segregati dalla frazione e annessi direttamente al Comune di Bolzaneto, di cui Murta è recentemente entrata a fare parte. Tuttavia, con deliberazione del 28 settembre successivo^[12], il Consiglio comunale di Bolzaneto riconosce come illecita la domanda di segregazione poiché non conforme ai criteri stabili dal comma 2 dell'art. 15 della legge comunale in vigore: «*Coerentemente [...] [non è possibile] ritenere per vere frazioni le località denominate Serra, Barabini e S. Francesco che sono semplici parti della frazione Murta, [...] [inoltre] la legge [non] contempla [...] la separazione delle parti di una frazione per essere aggregata ad altra frazione*»^[13]. Pertanto, la richiesta viene respinta.

Sentito anche il parere presumibilmente concorde del Consiglio comunale di Rivarolo Ligure del 15 novembre 1868^[14], viene emanato il Regio decreto 26 settembre 1869, n. 5298^[15], *Col quale la frazione di Murta è distaccata dal Comune di Rivarolo Ligure per essere aggregata a quello di Bolzaneto*, che autorizza il passaggio di pertinenza amministrativa di Murta. Tuttavia, il processo di annessione non è del tutto terminato.

Con delibera del 13 marzo 1870^[16], il Consiglio comunale di Bolzaneto, ricostituito a seguito del R.D. 5298/1869, solleva due questioni irrisolte dal provvedimento governativo: la prima riguarda l'approvazione del bilancio patrimoniale della frazione aggregata; la seconda attiene alla definizione dei nuovi confini tra

^[9] Ivi, pp. 13-14.

^[10] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Bolzaneto, 18 ottobre 1868, n. 5.

^[11] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/ fasc. 2 del Comune di Bolzaneto.

^[12] Ibidem.

^[13] Ibidem.

^[14] All'interno dell'ASCG non sono disponibili gli atti amministrativi del Comune di Rivarolo Ligure dell'anno 1868.

^[15] G.U. n. 292 del 25 ottobre 1869.

^[16] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Bolzaneto, 13 marzo 1870, n. 4.

Bolzaneto e Rivarolo Ligure, per cui è necessario il benessere dei sindaci in carica di entrambe le municipalità, a seguito della recente variazione amministrativa. A tal proposito, nella sessione consiliare del 26 marzo 1870^[17] viene istituita una commissione competente.

§

Parallelamente alla vicenda di Murta, anche il progetto di distacco della frazione di San Cipriano dal Comune di Pontedecimo suscita, negli stessi anni, un acceso dibattito istituzionale. Il procedimento prende avvio nel 1868, quando sono acquisiti i pareri degli enti interessati: quello negativo del Consiglio comunale di Pontedecimo del 13 agosto 1868^[18] e quello presumibilmente favorevole di Serra Riccò del 31 agosto successivo. Nonostante tali posizioni, viene emanato il Regio decreto 18 ottobre 1869, n. 5316^[19], *Col quale la frazione di San Cipriano è distaccata dal Comune di Pontedecimo ed unita a quello di Serra Riccò*, stabilendo l'entrata in vigore della variazione dal 1° gennaio 1870.

La contrarietà del Comune di Pontedecimo non si attenua neppure dopo la pubblicazione del decreto. La Giunta municipale torna a protestare nella seduta del 25 ottobre 1869^[20], convocata per deliberare sulla pianta topografica dei confini, ribadendo le proprie obiezioni allo smembramento. Secondo l'amministrazione, la proposta «*offende nel vivo tutti gli interessi economici e morali del paese*»^[21], senza vantaggi né per Serra Riccò né per la stessa frazione. La Giunta richiama, inoltre, la «*mal connessa [...] composizione fisica territoriale*»^[22] della nuova giurisdizione, giudicata priva di elementi naturali capaci di conferirle coesione, a differenza del territorio pontedecimese.

L'amministrazione critica anche il metodo seguito dagli organi provinciali: se le parti fossero state previamente consultate, sarebbe stato «*agevolissimo al Comune [di Pontedecimo] rendere palpabile il grave errore*»^[23] in cui si stava per incorrere. A ciò si aggiunge la contestazione all'accoglimento, «*con evidente ingiuria alla legge*»^[24], della domanda presentata da alcuni abitanti della frazione, in contrasto con legislazione vigente, che richiede l'adesione della maggioranza degli elettori. Tale maggioranza, secondo Pontedecimo, non risulta affatto raggiunta, come dimostrato dal controricorso sottoscritto dai principali proprietari. La

^[17] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Bolzaneto, 26 marzo 1870, n. 17.

^[18] All'interno dell'ASCG non sono disponibili i verbali del Consiglio comunale di Pontedecimo precedenti al 1870.

^[19] G.U. n. 308 dell'11 novembre 1869.

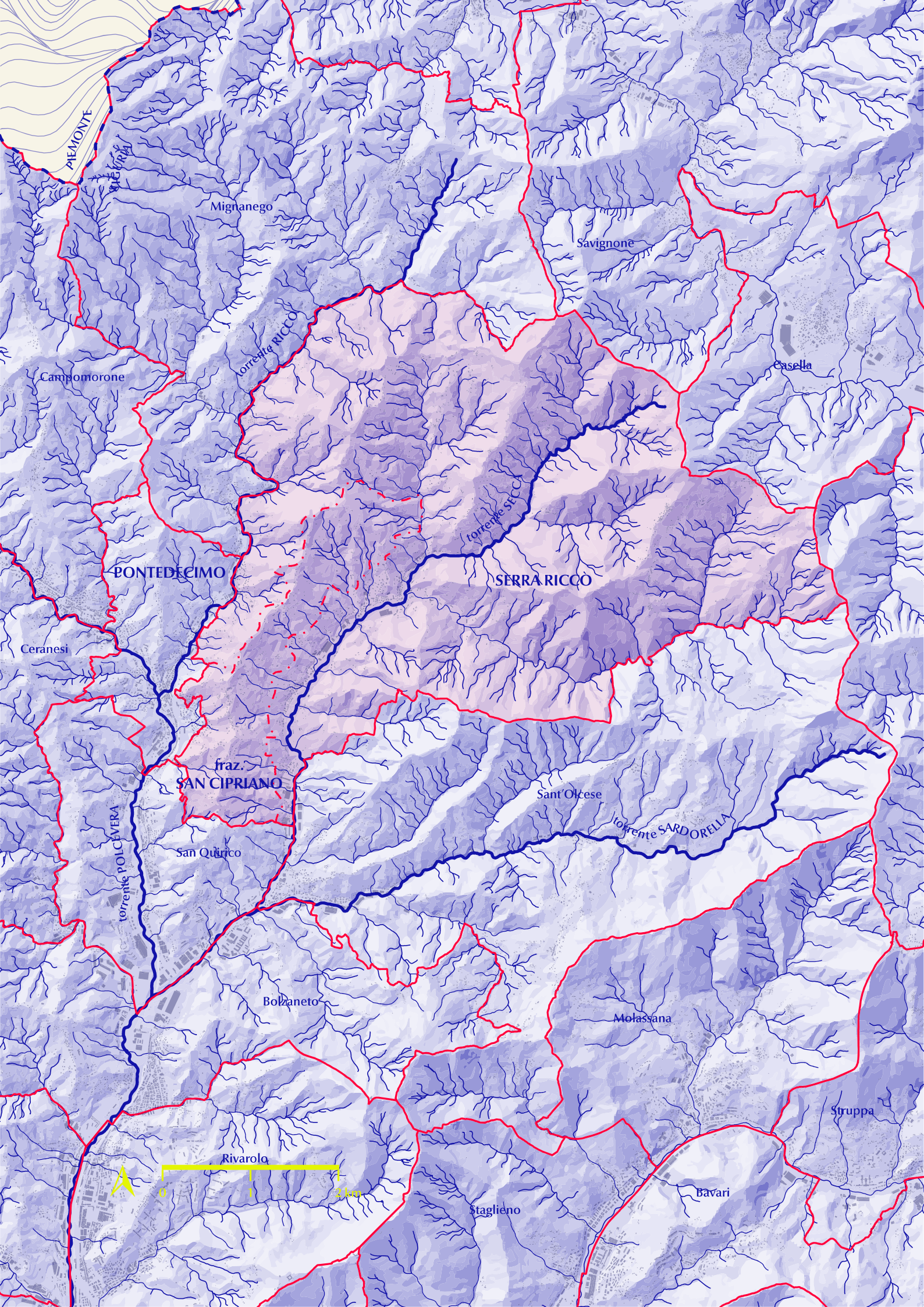
^[20] In ASCG, Verbali della Giunta municipale di Pontedecimo, 25 ottobre 1869, n. 7.

^[21] Ivi, p. 3.

^[22] Ibidem.

^[23] Ivi, p. 4.

^[24] Ivi, p. 5.



Giunta denuncia che la commissione provinciale abbia ridotto il numero degli aventi diritto, alterando così il calcolo della maggioranza.

Alla luce di tali considerazioni, la Giunta delibera di «*rinnovare le sue proteste nel miglior modo possibile*»^[25]. Tuttavia, la protesta giunge quando il provvedimento governativo è già esecutivo e non incide dunque sull'esito del procedimento.

^[25] Ivi, p. 6.

< 38. Ricostruzione dei confini amministrativi di Serra Riccò dopo l'aggregazione della frazione di San Cipriano dal Comune di Pontedecimo

-  nuova delimitazione del Comune
-  linee di delimitazione comunale
-  delimitazione della frazione aggregata

1874, fusione dei Comuni di Pegli e Multedo^[26]

Nello stesso periodo in cui è disciplinata la prima fase di accorpamento comunale a Genova dei Municipi della bassa Val Bisagno, quasi all'estremo opposto del territorio ad oggi coperto dal Comune genovese si verifica un altro caso di riunione municipale. Infatti, nell'adunanza del 7 dicembre 1873^[27] il Consiglio comunale di Pegli delibera di fare domanda al Governo affinché possa aggregare il confinante Comune di Multedo.

Come già avvenuto in precedenza, le motivazioni della proposta risiedono nelle strette relazioni di convenienza che i due Municipi, ma soprattutto a svantaggio dell'autonomia di Multedo, rispetto a Pegli. Le due realtà comunali, divise topograficamente dal torrente Varenna, sono soggette a una sproporzione tra il territorio su cui ciascuna insiste e la popolazione residente: il territorio sotto la giurisdizione di Multedo si estende dalla costa mediterranea, a sud, confinando a nord con il Comune di Ceranesi, a ricomprendere la maggior parte della Val Varenna per un totale di oltre 19 km² di territorio per lo più montuoso, di cui infatti solo poco più di 1 km² è urbanizzato^[28], contando 2.169 abitanti^[29]; il territorio peglino, invece, si estende su una superficie di circa 4,7 km², di cui il centro abitato occupa circa 1,6 km²^[30] a fronte di un totale di 4.695 abitanti^[31].

Il principale fattore responsabile dello squilibrio tra i due Municipi è l'orografia dei rilievi montani alle spalle del piccolo centro di Multedo, il quale negli anni ha dovuto affidarsi soprattutto ai due Comuni confinanti per lo svolgimento delle proprie attività commerciali e industriali: il succitato verbale del 7 dicembre testimonia la presenza di stabilimenti multedesi su entrambe le rive del Varenna, ciononostante «*il contiguo Comune di Multedo non ha vie atte alla accessione dei diversi suoi opifici [...] perciò è costretto a servirsi di quelle esistenti in questo Comune [di Pegli]*»^[32]. Allo stesso modo, la configurazione della costa di Multedo non permette lo sbarco dei bastimenti commerciali, che così

^[26] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 6 del Comune di Pegli.

^[27] In ASCG, *Verbalì del Consiglio comunale di Pegli*, 7 dicembre 1873, pp. 112-114.

^[28] Comune di Genova, *Atlante demografico della Città*, IX edizione, Genova: Erredi Grafiche Editoriali, 2008, p. 101.

^[29] ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. ABETE, 1960, p. 54.

^[30] Comune di Genova, 2008, op. cit., p. 101. Per il conteggio della superficie totale e del centro abitato di Pegli si fa riferimento alla somma dei dati caratterizzanti le due unità urbanistiche di (7) Pegli e (6) Castelluccio, poiché quest'ultimo è compreso all'interno del Comune di Pegli fin dall'Unità d'Italia.

^[31] ISTAT, 1960, op. cit., p. 54.

^[32] In ASCG, *Verbalì del Consiglio comunale di Pegli*, 7 dicembre 1873, p. 112b.

> 39. Ricostruzione dei confini amministrativi di Pegli dopo la fusione con il Comune di Multedo

nuova delimitazione del Comune

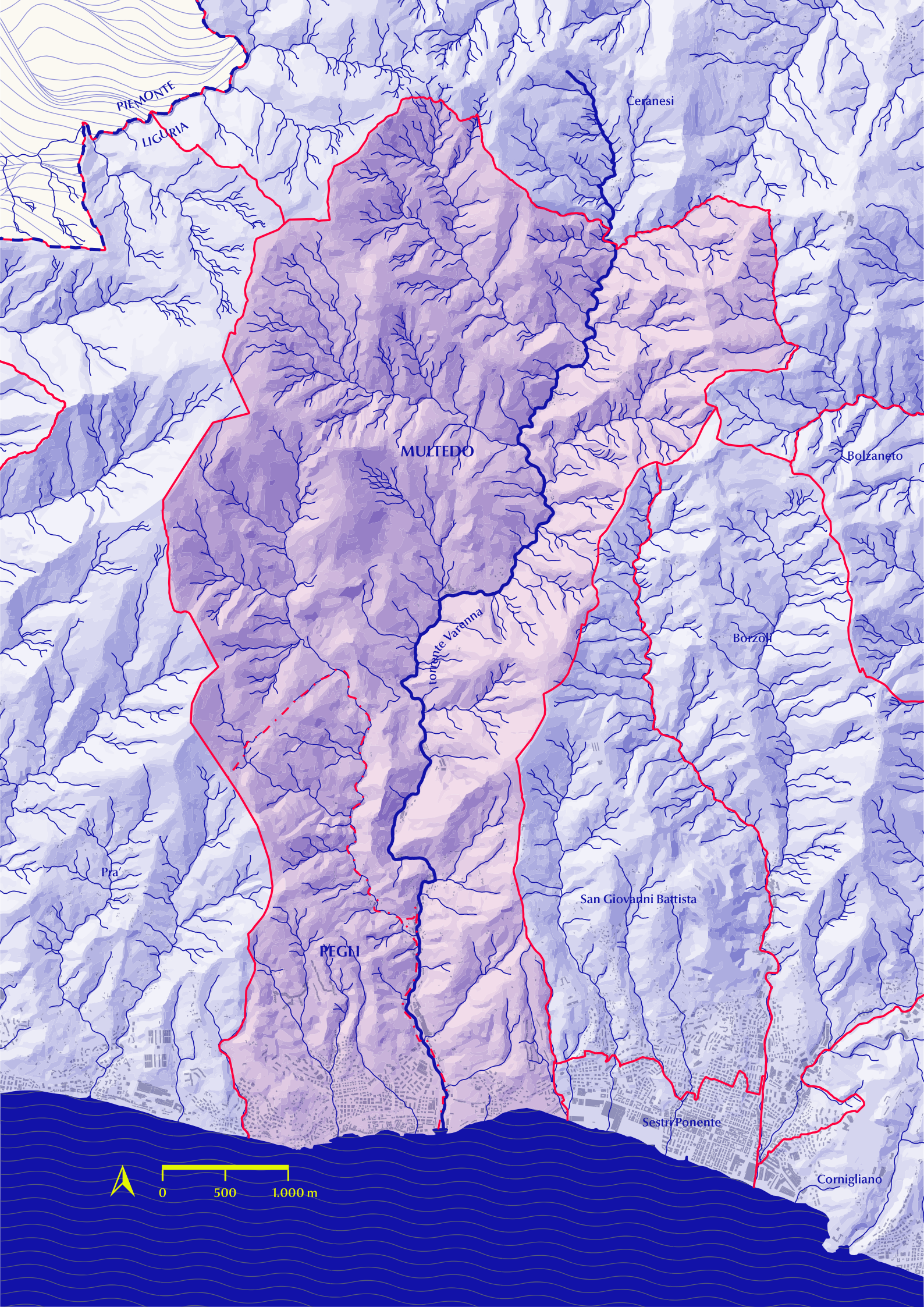


linee di delimitazione comunale



delimitazione della frazione aggregata





PIEMONTE
LIGURIA

Ceranesi

MUTEDO

Bolzaneto

torrente Varenna

Borzoli

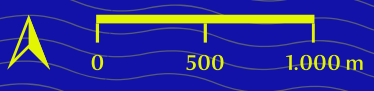
Pra

REGNI

San Giovanni Battista

Sestri Ponente

Cornigliano



trovano attracco sulle spiagge di Pegli.

Altri sono, poi, gli esempi a sostegno della convenienza reciproca derivante dell'accorpamento di Multedo, alcuni dei quali rievocano le motivazioni accampate ai tempi dell'aggregazione a Genova: il servizio di stoccaggio delle materie prime impiegate nell'industria multedese trova sede nei magazzini di Pegli; la preoccupazione di Pegli per il diverso regime daziario a cui è sottoposto Multedo e per l'introduzione clandestina di merci nel proprio territorio, il che apporta grave danno al commercio pegliese; la natura variegata delle relazioni che intercorrono tra le due popolazioni, da quella commerciale a quella parentale, promuovono la costruzione di un'unica cittadinanza.

A seguito del Consiglio comunale di Multedo del 12 febbraio 1874^[33], che presumibilmente accetta di buon grado le condizioni imposte dall'aggregazione a Pegli, tra cui la conseguente perdita di autonomia amministrativa, viene approvata dal Consiglio comunale pegliese l'annessione del Comune di Multedo in data 4 ottobre 1874^[34].

La riunione viene formalizzata dal Regio decreto 11 ottobre 1874, n. 2169^[35], secondo cui *I Comuni di Multedo e Pegli (Provincia di Genova) a cominciare dal 1° gennaio 1875 formeranno un solo Comune*, costituito da soli due articoli. L'art. 1 richiama le condizioni deliberate dai due Consigli comunali, mentre l'art. 2 ne vincola l'attività in vista della costituzione del nuovo Consiglio riunito entro il dicembre del 1874.

^[33] All'interno dell'ASCG non sono disponibili gli atti amministrativi del Comune di Multedo dell'anno 1873.

^[34] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Pegli, 4 ottobre 1874, pp. 85-86.

^[35] G.U. n. 261 del 2 novembre 1874.

1878, distacco della frazione di Casanova dal Comune di Bolzaneto in favore di Sant'Olcese^[36]

Negli anni Settanta dell'Ottocento tornano in discussione i confini del Comune di Bolzaneto, quando la frazione di Santa Margherita di Casanova – o semplicemente Casanova – domanda di cambiare giurisdizione, a vantaggio del Comune di Sant'Olcese, nell'alta Val Polcevera. Al tempo dell'esecuzione del provvedimento del 1878, Casanova è compresa nel Comune di Bolzaneto, ma essa tra il 1804 e il 1806 già aveva fatto parte del territorio del Comune di Sant'Olcese, assieme alle borgate di Comago, Maneseno e Orero in Polcevera. Nel 1806, poi, Sant'Olcese cede proprio la frazione di Casanova al Comune di Bolzaneto, che ne mantiene la giurisdizione fino al 1878^[37].

In questo caso la discussione copre quasi un decennio. Il primo documento che accenna alla domanda di Casanova di essere aggregata al Comune di Sant'Olcese è una lettera del 2 luglio 1870^[38] da parte della Prefettura genovese che delega il Sindaco di Bolzaneto a invitare gli elettori di Casanova a integrare la richiesta (la lista degli elettori, una mappa dei confini tra i due Comuni, il censimento della popolazione al 1861). Sono diciotto i firmatari che sottoscrivono una petizione di segregazione della borgata in data 15 ottobre 1870^[39]. Peraltro, alla richiesta di segregazione segue una seconda lettera^[40] sottoscritta da parte degli elettori di Casanova contrari alla prima petizione e a favore, invece, della salvaguardia delle condizioni amministrative attuali.

Il parere del Consiglio comunale di Sant'Olcese viene votato a margine dell'assemblea del 26 ottobre 1871^[41]. Già in precedenza, con una lettera del 19 ottobre 1871^[42], Sant'Olcese chiede al Sindaco di Bolzaneto di visionare le passività e il catasto dei beni di Casanova, presumibilmente con l'intento di comporre un giudizio più completo in prospettiva del voto del Consiglio comunale. Così, la seduta di Sant'Olcese del 26 ottobre delibera favorevolmente nei confronti della domanda degli elettori di Casanova, introducendo, però, la condizione secondo cui il Comune e la frazione, in seguito all'aggregazione, mantengano le rendite e i patrimoni separati.

Alla proposta di distacco di Casanova viene, per la prima volta, rivolta l'attenzione del Consiglio comunale di Bolzaneto in occasione della seduta consiliare del 23 novembre 1871^[43], durante

^[36] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[37] SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, Comune di Sant'Olcese, consultato l'8 ottobre 2025, <<https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=7327&RicFrmRicSemplice=San-t%27Olcese&RicSez=produttori&Ric-VM=ricercasemplice>>; l'appartenenza di Casanova (chiamata "Casanuova") a Bolzaneto (all'epoca ancora Comune di Brasile) è confermata anche in Goffredo CASALIS, *Dizionario geografico storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. II, Torino: G. Maspero, 1834, pp. 610-611.

^[38] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

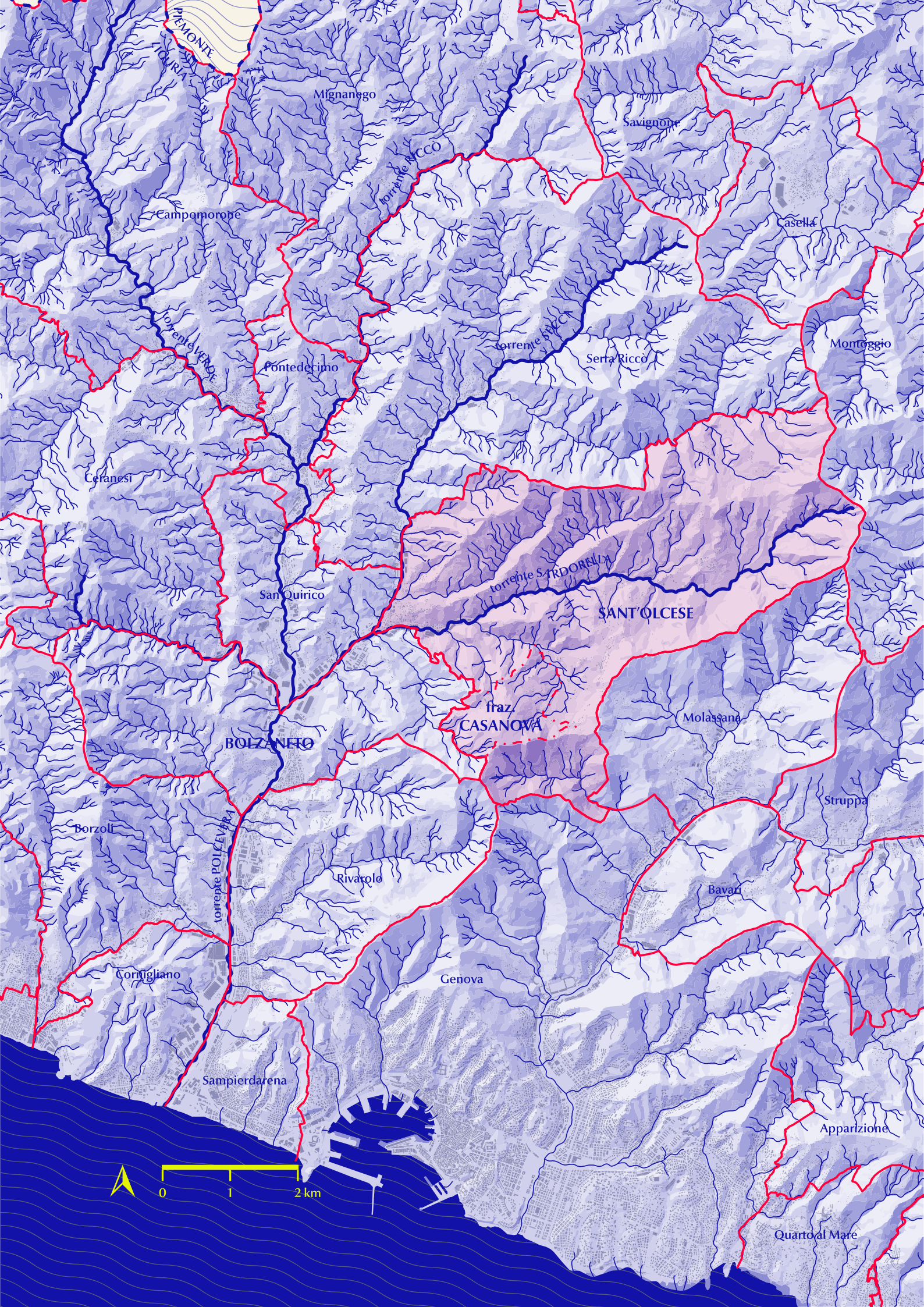
^[39] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto, p. 6: «La legalizzazione delle firme porta la data 15 Ottobre 1870 altra non se ne può dare al Ricorso, perché altra non v'ha».

^[40] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[41] *Ibidem*.

^[42] *Ibidem*.

^[43] *Ibidem*.



la quale il sindaco Cesare Cambiaso dà lettura della lettera degli elettori a suffragio della segregazione. Secondo i sottoscrittori, due sono le principali motivazioni che sostengono l'operazione: la prima riguarda la geografia della borgata di Casanova, a cavallo delle due valli del Polcevera e del Bisagno, che la rende più affine al centro di Sant'Olcese; in secondo luogo, le spese comunali a cui la borgata partecipa contribuiscono allo sviluppo cittadino di Bolzaneto, da cui però sono esclusi gli interessi di Casanova stessa. Nonostante l'urgenza espressa dalla lettera, il Consiglio non delibera prontamente sulla questione, ma costituisce una Commissione – per cui vengono nominati tre consiglieri, Francesco Barabino, Settimio Albertazzi Prato e Angelo Torassa – per il vaglio delle circostanze correnti.

La risposta alla domanda presentata nel novembre del 1871 è presentata dal Consiglio comunale di Bolzaneto durante l'assemblea del 27 gennaio 1872^[44], in cui viene deliberato *«emette il suo parere assolutamente contrario alla prefata domanda»*. Le ragioni del rigetto sono analizzate in tre punti – *«I. Violazione dell'art. 15 della legge Comunale»*, *«II. La separazione chiesta dai Ricorrenti è contraria ai loro interessi morali e materiali»*, *«III. Osservazioni accessorie»* – in cui emerge chiaramente come Casanova sia del tutto dipendente dalle vie di comunicazione e dai servizi in attività nel comune bolzanetese, e che gravoso sarebbe il danno a cui si sottoporrebbe semmai aggregato al Comune di Sant'Olcese, considerato invece un centro di minor sviluppo. Viene, poi, aperta anche la questione relativa al conteggio degli elettori sottoscrittori, che nel verbale sono verificati come una minoranza del totale iscritto alla lista elettorale della frazione, e dunque sono dichiarati non legittimati a norma di legge a presentare una domanda di segregazione.

La questione viene posta alla Deputazione provinciale, la quale, riunita nella seduta straordinaria del 2 maggio 1872^[45], all'unanimità respinge la domanda di segregazione di Casanova: secondo il consigliere relatore Deamicis, e in accordo con quanto

^[44] Ibidem.

^[45] Ibidem.

< 40. Ricostruzione dei confini amministrativi di Sant'Olcese dopo l'aggregazione della frazione di Casanova dal Comune di Bolzaneto

-  nuova delimitazione del Comune
-  linee di delimitazione comunale
-  delimitazione della frazione aggregata

già stabilito dal Consiglio comunale di Bolzaneto del 27 gennaio precedente, la richiesta non è suffragata dalla maggioranza degli elettori della frazione e il Comune di Sant'Olcese, pur accettando l'eventuale annessione, ne pone la condizione della separazione dei patrimoni, questione non presente nella petizione della borgata.

Eppure, la questione non può dirsi risolta. Il Consiglio provinciale non si esprime sulla questione, preferendo incaricare una Commissione di esaminare la proposta di segregazione e di convocare una Conferenza dei sindaci dei Comuni interessati per il 28 settembre 1875; nel frattempo, la popolazione di Casanova torna a richiedere la variazione giurisdizionale con domanda del 19 dicembre 1875^[46], trasmessa con nota prefettizia del 25 novembre precedente^[47], ma il Consiglio comunale di Bolzaneto ancora una volta temporeggia, delegando alla Giunta municipale l'incarico di approfondire la questione per poi esporla in un'altra seduta. Il 1876 è un anno ricco di sollecitazioni del Prefetto^[48] indirizzate all'amministrazione bolzanetese per accantonare la propria reticenza e finalmente deliberare sulla cessione di Casanova, minacciando di nominare un Commissario ai sensi dell'art. 14 della legge comunale e provinciale.

La pratica torna alla ribalta nel dibattito consiliare bolzanetese durante la seconda seduta della sessione primaverile, in data 7 maggio 1876^[49]. Anche questa volta, la discussione viene rimandata, poiché è affermato che la Giunta non ha terminato di redigere un responso alla proposta di Casanova.

La relazione della Giunta viene finalmente esposta al Consiglio comunale il 14 maggio 1876^[50]: è respinta in maniera decisa l'ipotesi di separazione avanzata dagli elettori di Casanova, non riconoscendo la necessità della frazione di sottrarsi alla giurisdizione di Bolzaneto per ricadere all'interno di quella di Sant'Olcese. La questione è affrontata soprattutto sotto il punto di vista economico, poiché viene preventivata l'eventualità futura dell'autonomia patrimoniale di Casanova rispetto al Comune di Sant'Olcese, fattore che al tempo del dibattito risulta di difficile attuazione a causa del misero bilancio della frazione, da sempre sostenuta finanziariamente dal Comune di Bolzaneto.

Sulla chiusura della relazione viene sollevato un altro tema che indebolisce la domanda della frazione. La Giunta denuncia irregolarità nella proposta sottoscritta, per la quale pur di rag-

^[46] In ASCG, Verbalì del Consiglio comunale di Bolzaneto, 19 dicembre 1875, n. 13.

^[47] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[48] Le lettere sono datate al 6 gennaio 1876, al 19 gennaio 1876, al 16 febbraio 1876, all'11 marzo 1876, al 30 marzo 1876, al 7 aprile 1876 e al 17 maggio 1876. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[49] In ASCG, Verbalì del Consiglio comunale di Bolzaneto, 7 maggio 1876, n. 2.

^[50] In ASCG, Verbalì del Consiglio comunale di Bolzaneto, 14 maggio 1876, n. 3.

giungere la preventivata maggioranza degli elettori, come invece richiesto dalla legge, sono state messe in moto una serie di azioni illecite da parte dei promotori. Così, il Consiglio comunale di Bolzaneto non può che prendere atto dell'invalidità della domanda stessa e deliberare con votazione contraria *«solo perché non venga accolta un'ingiusta domanda di oltre quattro quinte parti dei proprietari della frazione considerati in ragione di censo, e per non veder circoscritto il Comune»*^[51].

Inoltre, nella seduta del 22 ottobre successivo^[52] il Consiglio comunale bolzanetese delibera all'unanimità per informare il Ministero dell'interno degli illeciti riscontrati nella domanda di separazione della popolazione di Casanova. Pertanto, a più riprese^[53], il Prefetto di Genova invia diverse lettere indirizzate al sindaco di Bolzaneto chiedendo, per conto del Ministero dell'interno, di visionare gli estratti delle liste elettorali comunali del biennio 1875-76, per verificare che i firmatari della domanda siano legittimi, ossia pongano *«il loro diritto elettorale dal contributo che pagano per beni posseduti nella frazione indipendentemente dal luogo del loro domicilio e senza tener conto del censo pagato per beni che possano avere nel resto del Comune»*^[54]. Gli amministratori di Bolzaneto, però, si dimostrano reticenti all'invio dei documenti che potrebbero invece rendere legittima la richiesta di Casanova.

Lo stesso spirito temporeggiatore era già stato utilizzato l'anno precedente di fronte alle continue richieste del Prefetto per la ricezione di documenti comunali sull'estimo catastale sia di Casanova sia dell'intero territorio comunale di Bolzaneto^[55], e sulla trasmissione della pianta topografica redatta da Pandolfi^[56], a cui il Comune di Sant'Olcese aveva posto rimedio grazie alla stesura del piano corografico ad opera dell'ingegnere Carlo Canavese^[57].

Nonostante le rimostranze di Bolzaneto, il Consiglio comunale di Sant'Olcese conferma la delibera per l'annessione della frazione al proprio territorio in data 18 febbraio 1877, inducendo l'anno successivo il Governo ad emanare il Regio decreto 6 giugno 1878, n. 4407^[58], *Col quale la frazione di Casanova è distaccata dal comune di Bolzaneto ed aggregata a quella di Sant'Olcese (Genova)*, che disciplina la variazione di giurisdizione nel rispetto del piano redatto dal Canavese in data 4 ottobre 1877.

^[51] Ibidem.

^[52] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Bolzaneto, 22 ottobre 1876, n. 7.

^[53] Le lettere sono datate al 7 giugno 1878, al 19 giugno 1878. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

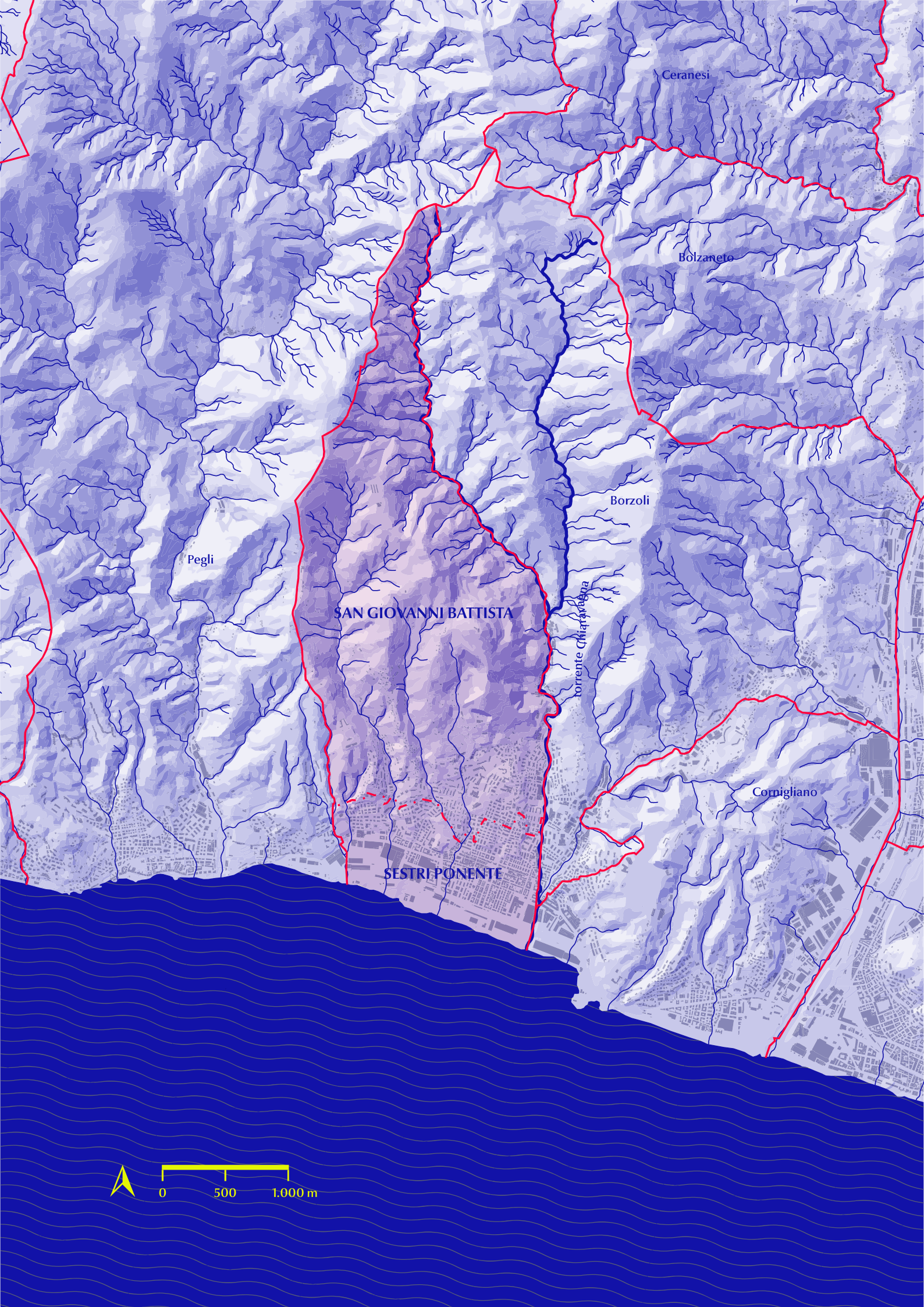
^[54] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto, p. 2.

^[55] Le lettere sono datate al 21 dicembre 1876, al 9 novembre 1877, al 3 dicembre 1877 e al 12 dicembre 1877. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[56] Le lettere sono datate al 23 luglio 1877 e al 14 agosto 1877. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[57] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 3 del Comune di Bolzaneto.

^[58] G.U. n. 148 del 25 giugno 1878.



1923, fusione dei Comuni di Sestri Ponente e San Giovanni Battista

Molto più tarda è la questione che coinvolge i borghi di San Giovanni Battista e Sestri Ponente, oggi ricompresi nel Comune di Genova, ma accomunati da una lunga storia amministrativa.

All'epoca della fusione con Sestri Ponente, il Comune di San Giovanni Battista appartiene al Mandamento di Sestri Ponente e confina con questo Municipio sul limite sud. Già parte del territorio sestrese, San Giovanni Battista viene istituito comune autonomo nel 1802^[59], «*ma fuvvi chi si dolse essere ciò accaduto con grave danno del pubblico servizio*»^[60]. Non pare, dunque, aliena al territorio la decisione di riunire questi due comuni che a lungo ne hanno costituito un unico. Ciononostante, il Comune di San Giovanni Battista si dimostra fermamente contrario alla prospettiva di rientrare all'interno dei confini amministrativi di Sestri Ponente. A tutto ciò partecipa anche il Comune di Borzoli, poiché i territori interessati dalla fusione sono i preesistenti Comuni di Sestri Ponente e di San Giovanni Battista e la porzione del Municipio di Borzoli situata alla destra del torrente Chiaravagna. Gli enti sembrano essere soggetti a un'operazione amministrativa che ha più i contorni di un assorbimento da parte di Sestri Ponente piuttosto che di una riunione di comuni contermini. Tutto ciò non può che alimentare la resistenza delle amministrazioni soppresse.

Durante la seduta pubblica del Consiglio comunale riunito in data 8 ottobre 1923^[61], la questione viene definita una «*pratica della massima importanza trattandosi di vita o di morte della nostra Autonomia Comunale. [...] [Tanto che l'assemblea] Sente il dovere di elevare la sua fiera protesta contro l'illegale ed inopportuno provvedimento che si vuole emettere a danno di questa laboriosa popolazione*»^[62]. Come già accaduto in precedenza per altri accorpamenti, il Comune interessato, in questo caso quello di San Giovanni Battista, non riconosce come valide le motivazioni addotte per la soppressione della propria autorità in favore della riunione municipale con Sestri Ponente, spingendo il proprio sindaco in

^[59] Goffredo CASALIS, *Dizionario geografico storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XX, Torino: G. Maspero, 1849, pp. 28-29.

^[60] Goffredo CASALIS, 1849, cit., vol. XVIII/1, p. 289.

^[61] In ASCG, *Verbali del Consiglio comunale di San Giovanni Battista*, 8 ottobre 1923, pp. 130-133.

^[62] Ivi, pp. 131-132.

< 41. Ricostruzione dei confini amministrativi di Sestri Ponente dopo l'accorpamento del Comune di San Giovanni Battista

-  nuova delimitazione del Comune
-  linee di delimitazione comunale
-  delimitazione della frazione aggregata

carica Michele Venzano a discuterne le ragioni fino a Roma.

Malgrado Venzano sia partito dalla Liguria con la chiara intenzione di protestare contro la preventivata riunione, al fine di salvaguardare l'autonomia amministrativa di San Giovanni Battista, gli incontri avuti nella Capitale non sortiscono gli effetti sperati, anzi, confermano la volontà del Governo di procedere con quest'aggregazione. Il Sindaco non può che desistere al provvedimento, pur non senza patimento. L'augurio che rimane a San Giovanni Battista è quello per cui l'aggregazione possa essere principalmente un'opportunità per Sestri Ponente di espandere il proprio territorio e favorire lo sviluppo industriale, senza che sia interessato ad arricchirsi a discapito dei Comuni accorpati.

A questo punto, il Consiglio comunale non più che delegare al Sindaco l'incarico di inviare diversi telegrammi al Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno Mussolini, al Sottosegretario agli Interni Aldo Finzi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giacomo Acerbo e al Consiglio dei ministri^[63], al fine di manifestare l'opposizione e la riluttanza di tutta la popolazione di San Giovanni Battista. Lo stesso tema viene ripreso nella seduta pubblica straordinaria del 30 ottobre 1923^[64].

Ciononostante, con il Regio decreto 21 ottobre, 1923, n. 2359^[65], *Fusione in un unico Comune dei comuni di Sestri Ponente e San Giovanni Battista*, il Governo centrale ordina la riunione dei due municipi. Si tratta della prima istituzione comunale direttamente disciplinata dal potere esecutivo centrale affrontata nel corso della presente ricerca, attuando il timore del Sindaco di San Giovanni Battista secondo cui «avendo il Governo Nazionale nel suo programma di ridurre al minimo possibile il numero dei Comuni, il nostro probabilmente sarà sacrificato»^[66]. Le nuove mansioni governative in materia di riordinamento amministrativo, infatti, sono prefissate dall'art. 1 della L. 1601/1922 (v. cap. 01, § 01.3.2).

La decisione di aggregare anche parte del territorio di ponente del Comune di Borzoli definisce i nuovi confini di Sestri Ponente: a ovest il comune confina con quello di Pegli, a est scorre il Chiaravagna e oltre inizia il territorio del comune di Cornigliano Ligure, a nord il limite è posto oltre i rilievi montani del Gazzo e a sud il Municipio affaccia sul mar Mediterraneo.

La questione però non può dirsi ancora conclusa. La variazione giurisdizionale viene ratificata dal Municipio di Borzoli durante la seduta del Consiglio comunale del 20 dicembre 1923^[67].

^[63] La trascrizione dei telegrammi è inserita nel verbale della seduta del Consiglio comunale di San Giovanni Battista del 31 dicembre 1923. In ASCG, p. 141.

^[64] In ASCG, Verbalì del Consiglio comunale di San Giovanni Battista, 30 ottobre 1923, pp. 133-140.

^[65] G.U. n. 267 del 14 novembre 1923.

^[66] In ASCG, Verbalì del Consiglio comunale di San Giovanni Battista, 8 ottobre 1923, p. 131.

Nel verbale consigliare, viene testimoniata la presenza dell'assessore Febo Marchese, nelle vesti di delegato per Borzoli, ad una riunione intercomunale tra le istituzioni di Borzoli e quelle di Sestri Ponente, per una comune ridefinizione dei confini a seguito del passaggio di amministrazione della frazione alla destra del Chiaravagna. L'intervento dell'assessore Marchese evidenzia l'indisposizione del Comune di Sestri Ponente a pervenire ad un accordo conciliante, insinuandone l'attività sollecitativa nei confronti del Governo («*approfittandosi della favorevole posizione da esso occupata in questo affare colla promulgazione del R. Decreto 21 Ottobre scorso ottenuta con pressioni presso il Ministero a totale danno nostro e senza alcun preavviso o preventiva richiesta del parere in merito da parte di questo Comune*»^[68]). Dal documento, il Comune, dunque, si dichiara non solo profondamente contrario al provvedimento – il quale, peraltro, è già entrato in vigore il 29 novembre precedente –, ma anche totalmente estraneo al progetto sestrino di accorpamento.

Peraltro, il Comune di San Giovanni Battista nel 1875 aveva già richiesto^[69] la cessione da parte di Borzoli di una porzione triangolare di territorio sulla sponda destra del torrente Chiaravagna, addirittura con il sostegno dell'amministrazione di Sestri Ponente. Questa variazione territoriale, nelle intenzioni di San Giovanni Battista, in primis vuole far fronte al problema del «*contrabbandando al Dazio consumo*»^[70], e di conseguenza porterebbe reciproci vantaggi e prosperità per entrambi i Comuni. La cessione è stata accolta dal Consiglio comunale di Borzoli^[71], imponendo l'istituzione del pagamento di un canone annuo da parte di San Giovanni Battista in sostituzione del ricavato che la frazione alienata avrebbe apportato al bilancio municipale.

Il R.D. 2359/1923 fissa altre condizioni utili alla fusione: entro il 31 dicembre 1923, i tre consigli comunali accorpati devono accordarsi circa le condizioni di riunione, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del R.D. 148/1915, che ammette il mantenimento della separazione patrimoniale (rendite patrimoniali, passività e spese obbligatorie in merito alle opere pubbliche). A questo proposito delibera il Consiglio comunale di Sestri Ponente durante la seduta del 28 dicembre 1923^[72], durante la quale è decretata la riunione economica delle frazioni aggregate al rendiconto al capoluogo di Comune.

^[67] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Borzoli, 20 dicembre 1923, pp. 110-120.

^[68] Ivi, p. 114.

^[69] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Borzoli.

^[70] Ivi, p. 1.

^[71] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Borzoli.

^[72] In ASCG, Verbali del Consiglio comunale di Sestri Ponente, 28 dicembre 1923, pp. 392-432 (il tema dell'aggregazione del Comune di San Giovanni Battista e di parte di quello di Borzoli è trattato alle pp. 407-417).

02.3 /

1926, LA SECONDA (E ULTIMA) AGGREGAZIONE

- » *Il progetto amministrativo*
- » *La Relazione Broccardi*

L'ordinamento amministrativo al tempo della costituzione della Grande Genova è disciplinato dal R.D.L. 1/1927 (v. cap. 01, § 01.3.2). La variazione più significativa riguarda l'ente del mandamento, che formalmente continua ad essere in vigore tra il 1924 e il 1927, ma di cui di fatto viene dichiarata la decadenza. Pertanto, la divisione amministrativa di Genova e dei comuni interessati da questa seconda fase aggregativa, rispetto alla condizione ottocentesca, è segnata da un macroscopico cambiamento che riguarda il Mandamento di San Martino, di fatto sciolto a seguito dell'ingresso di tutti i comuni partecipanti all'interno della giurisdizione comunale genovese, e l'uscita dal proprio Mandamento del Comune di Staglieno, anch'esso ormai frazione di Genova.

Ai sensi del R.D. 3702/1859^[1], al tempo dell'istituzione del Circondario di Genova, il territorio è suddiviso in ben quindici mandamenti, di cui il Mandamento I racchiude esclusivamente la Città. Tutti e diciannove i comuni in seguito annessi ancora nel 1926 ricadono all'interno della Provincia e del Circondario di Genova, però suddivisi in diversi mandamenti: i Comuni di Apparizione, Nervi, Quarto dei Mille, Quinto al Marte e Sant'Ilario Ligure sono parte del Mandamento II di Nervi; i Comuni di Bolzaneto, Rivarolo Ligure e Sampierdarena sono parte del Mandamento III di Rivarolo Ligure; i Comuni di Borzoli, Cornigliano Ligure e Sestri Ponente sono parte del Mandamento VII di Sestri Ponente; i Comuni di Bavari, Molassana e Struppa sono parte dell'ex Mandamento XII di Staglieno; i Comuni di Pegli, Pra' e Voltri sono parte del Mandamento XIII di Voltri; i Comuni di Pontedecimo e San Quirico in Val di Polcevera sono parte del Mandamento XIV di Pontedecimo.

^[1] *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XXVIII/2, Torino: Stamperia reale, 1859, pp. 1571-1573.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che fossero incaricati dell'amministrazione dei detti Comuni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 214. — FAINI.

Numero di pubblicazione 241.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 74.

Aggregazione al comune di Genova di 19 Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonché il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono riuniti nell'unico comune di Genova.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, anche in deroga all'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.

Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari incaricati dell'amministrazione dei detti Comuni.

In difetto delle deliberazioni di cui sopra od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Per promuovere, concretare e coordinare gli studi ed i provvedimenti per l'applicazione dell'articolo precedente, è data facoltà al Ministro per l'interno di nominare un Commissario straordinario, il quale nell'espletamento del suo mandato sarà coadiuvato da una Commissione costituita dai

rappresentanti di tutti i Comuni interessati ed assistita dal Prefetto o da un suo delegato. Quando ne sia il caso, per l'esame e l'attuazione dei provvedimenti attinenti alle questioni più importanti, alla Commissione suddetta potranno essere aggregati uno o più esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 216. — FAINI.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 78.

Abrogazione dell'art. 11 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1514, riguardante la revisione del personale avventizio dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto n. 1514 del 7 giugno 1923, che dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di un elenco dei supplenti in missione licenziati dall'Amministrazione senza loro demerito, facendo obbligo ai titolari delle ricevitorie di prescegliere i supplenti di cui avessero bisogno fra quelli compresi in detto elenco;

Visto che gli articoli 3 del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923 e 5 del citato R. decreto n. 1514 posero, soltanto in determinati casi, come motivo del licenziamento, l'incompatibilità e l'inidoneità;

Visto il R. decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 1924;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del R. decreto n. 1514 del 7 giugno 1923, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 232. — FAINI.

Il progetto amministrativo

Secondo l'on. Eugenio Broccardi^[2], la Grande Genova nasce «per volontà del Duce il 10 dicembre 1925 e dalla Sua parola quel giorno venne consacrata». Nonostante, la costruzione del progetto sia da imputare al Governo centrale e, più in particolare, al processo di accentramento degli enti periferici in atto dal Fascismo a partire dalla presa di potere, nelle settimane che precedono l'emanazione del corpo di legge che disciplina la formazione della Grande Genova – e di conseguenza la soppressione dei comuni contermini –, si susseguono una serie di assemblee che vedono la partecipazione degli amministratori dei diciannove comuni in seguito annessi, sia presso la sede della Federazione Fascista Ligure degli Enti Autarchici, sia presso la Prefettura di Genova^[3].

Ciò significa che, una volta resa manifesta l'approvazione del Governo di Roma, la questione si dispiega all'interno delle amministrazioni locali annettendi. Una riunione dei sindaci, dall'ordine del giorno intitolato *Fusione dei comuni e formazione della "Grande Genova"*, viene programmata per il 22 dicembre 1925^[4], poi rinviata al giorno successivo, da svolgersi nella Sala della Dominante, all'interno della Casa del Fascio genovese. Ancora, un telegramma «urgentissimo» è recapitato da parte del Prefetto di Genova Arturo Bocchini^[5] al Sindaco di Cornigliano Ligure in data 27 dicembre 1925 alle ore 12:35 per la sua convocazione ad una riunione il giorno successivo, lunedì 28 dicembre, alle ore 10:00 in Prefettura «per partecipare riunione relativa formazione Grande Genova»^[6].

Proprio nella giornata del 28 dicembre, il presidente della Federazione Ligure degli Enti Autarchici, il Cav. Avv. Antonio Gallegra, invia una comunicazione al Capo di Governo Mussolini in cui gli riferisce della riunione del 23 dicembre, in cui i Sindaci «hanno dato il loro consenso al progetto della formazione della "Dominante del Mare" all'uopo aggregandosi a Genova»^[7], e di quella svoltasi nella stessa giornata del 28 dicembre in Prefettura, durante la quale hanno «riconfermato il consenso affinché il progetto di cui trattasi, vengo nell'interesse generale, realizzato»^[8].

Di fatto, l'obiettivo delle due radunanze succitate è la presentazione del progetto definitivo alla presenza degli amministratori, che ne assicurano la propria adesione. Infatti, sin dai primi giorni del gennaio 1926, il disegno della Grande Genova viene

^[2] Per approfondire la figura di Eugenio BROCCARDI (1867-1959), cfr. scheda monografica a cura del Senato della Repubblica, <<https://patrimonio.archivio.senato.it/reperitorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000339/Z>>.

^[3] «Il Sindaco riferisce sulle radunanze alle quali ha partecipato presso la Federazione Fascista Ligure degli Enti Autarchici e presso la Prefettura per l'annessione dei comuni da Voltri a Pontedecimo da Struppa a Nervi a Genova», in ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2a/fasc. 1 del Comune di Cornigliano Ligure.

^[4] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare.

^[5] Per approfondire la figura di Arturo BOCCHINI (1880-1940), cfr. *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, 1969, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bocchini_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bocchini_(Dizionario-Biografico)/>).

^[6] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2a/fasc. 1 del Comune di Cornigliano Ligure.

^[7] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 7/fasc. 3 del Comune di Quinto al Mare.

^[8] Ibidem.

accolto dai Consigli comunali con entusiasmo, l'operazione viene considerata conclusa e assodata e ne viene riconosciuto l'intento di *«formare un potente organismo atto a risolvere gli importanti problemi che sono connessi ad una grande città marinara quale è Genova»*^[9].

Nonostante l'accordo unanime citato dal Gallegra, una lettera^[10] senza destinatario – ma presumibilmente indirizzata all'amministrazione comunale o provinciale di Genova – firmata dal Sindaco di Struppa, Melchiorre Chiappella (lo stesso personaggio politico già coinvolto nella proposta del 1909, v. cap. 02, § 02.1), e datata proprio al 28 dicembre 1925 evidenzia una serie di perplessità da parte di quest'amministrazione. Pur sostenendo la causa genovese letteralmente *«per il bene della Patria»*^[11], il Chiappella solleva una serie di questioni che ipoteticamente potrebbero testimoniare la superfluità della partecipazione di Struppa all'annessione.

Innanzitutto, il Comune di Struppa non è direttamente confinante con Genova, ma tra i due sono interposti Molassana e Bavari, perciò, nelle parole del Sindaco, sarebbe più naturale un'annessione graduale dei territori, a partire da quelli immediatamente limitrofi, via via se ne renda manifesta la necessità. In secondo luogo, una preoccupazione che assilla l'amministrazione di Struppa riguarda l'ipotetico passaggio di classificazione per le imposte del dazio-consumo, da una condizione di quarta classe a una di prima classe, con una conseguente variazione molto svantaggiosa per gli abitanti di Struppa, *«tanto che l'incorporazione di questa popolazione rurale si risolverebbe per casa in dover sopportare tutti i pesi di una grande città senza averne uno solo dei vantaggi»*^[12].

Il Chiappella, comunque, chiude così la nota: *«Convinto che la S. V. Ill. e l'Onorevole Commissione per la formazione di una Grande Genova, alla quale io, come genovese, non posso far altro che inneggiare, vorrà prendere in benevola considerazione quanto sopra, e decidendo in base ai suesposti desideri, ammetter che il territorio di Struppa, non è assolutamente indispensabile a tale scopo, per quanto simile opinione possa riuscire molto lusinghiera per il nostro piccolo comune rurale»*^[13]. Se da un lato, il Sindaco esprime un sentito appoggio al progetto dell'aggregazione, dall'altro è palese la reticenza di Struppa ad assecondare a priori un'operazione di tale portata che di fatto mira alla soppressione comunale

^[9] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2a/fasc. 1 del Comune di Cornigliano Ligure.

^[10] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Struppa.

^[11] Ivi, p. 1.

^[12] Ivi, p. 2.

^[13] Ivi, p. 3.

dei municipi interessati.

Nonostante la distanza temporale dalla prima fase ottocentesca di espansione del territorio genovese, questo secondo sviluppo riconosce la propria continuità con il R.D. 1638/1873 nelle parole del Sindaco di Pra' Stefano Mantero, nella seduta pubblica del Consiglio comunale del 3 gennaio^[14]: accanto al riconoscimento per «*la grandezza dell'ardito pensiero del Duce*», Mantero ricorda che invero il progetto altro non ricalca che la visione del barone Andrea Podestà, già Sindaco di Genova e di natali praesi, da considerarsi in concreto il primo promotore di una Genova legittimamente accresciuta.

In precedenza, vi erano già state avvisaglie di un interesse della classe politica ligure di portare a compimento determinanti variazioni territoriali al fine di definire enti municipali più importanti dei precedenti.

È datato al 5 giugno 1925 una lettera indirizzata al Ministero degli interni e firmata dal Sindaco di Pra' Stefano Mantero^[15], dall'oggetto «[Richiamo] *contro la [annunciata] soppressione di territorio*», in cui il relatore giudica «*Notizia inattendibile*» la possibilità che il Comune di Pra' sia disposta a cedere parte del proprio territorio in favore del Comune di Voltri, con cui confina a ovest. Secondo Mantero, l'amministrazione praese non è mai stata interpellata sulla questione e, anche lo fosse stata, un'azione del genere sarebbe svantaggiosa per il Comune di Pra' e la sua popolazione.

L'interesse di Voltri, effettivamente, sembra essersi già concretizzata nella richiesta dell'amministrazione di spostare la linea daziaria verso levante, ossia a sfavore di Pra', attraverso un'azione che il Mantero, in un'altra lettera del 4 giugno 1925^[16] indirizzata alla presidenza della Federazione dei Comuni Fascisti (chiamata in precedenza Federazione Ligure degli Enti Autarchici), denuncia come illegittima, dal momento che neanche in quest'occasione è stato richiesto il parere del secondo comune e che «*il Comune di Voltri ha già assicurazioni per la riuscita della pratica che si tratta*».

Non sembra che le richieste di Voltri siano state concretamente accolte, dal momento che non è stata decretata in segui-

^[14] In AS CG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2/fasc. 5 del Comune di Pra'.

^[15] In AS CG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2/fasc. 6 del Comune di Pra'.

^[16] *Ibidem*.

> 43, in alto. Lorenzo CENTURIONE, *Voltri vista da Ponente*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/7.

> 44, in basso. Lorenzo CENTURIONE, *Prà vista da Ponente*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/6.



to alcuna variazione dei confini; perciò, si presume che al tempo della proclamazione dell'aggregazione a Genova, il Comune di Pra' conservi il territorio intatto. Una volta, però, che entra in vigore il decreto per la formazione amministrazione della Grande Genova e che, di conseguenza, viene stabilito l'accentramento dei poteri municipali, gli ormai ex enti comunali vengono riconvertiti in delegazioni che conservano alcune funzioni amministrative.

Così, il Comune di Pra' entra nel 1926 da ente autonomo e, a seguito dell'entrata in vigore del R.D.L. 74/1926, diviene una delegazione periferica. Secondo un documento^[17] conservato all'interno dell'ASCG, dal titolo *Note sulla soppressione della delegazione di Pra' ed annessione a quella di Pegli*, viene auspicata appunto la riunione delle delegazioni di Pegli e Pra', al fine di «*assecondare e raggiungere in un termine più breve possibile, l'ardita e meravigliosa Idea del Duce, per la maggior grandezza della Dominante del Mare*».

Purtroppo, il documento non è datato né presenta il firmatario, ma si può affermare certamente che sia stato redatto dopo la concretizzazione dell'aggregazione a Genova e quindi dopo l'entrata in opera delle delegazioni comunali, forse nella seconda metà del 1926 o addirittura più tardi, nel 1927.

La prospettiva di dell'unificazione di Pra' con Pegli non è respinta con fervore come accaduto in precedenza con Voltri, ma anzi è incoraggiata dal relatore, nelle cui parole si prospetta la riunione di due popolazioni naturalmente legate da antiche tradizioni e interessi trasversali, quali la condivisione di servizi sociali e sanitari. Dal punto di vista demografico, poi, più di metà della popolazione praese è residente sulla sponda sinistra del torrente Foce che divide a metà il centro abitato di Pra', a dimostrazione della vicinanza anche fisica delle due cittadinanze. L'annessione proposta, nelle parole del relatore, risulterebbe più vantaggiosa per Pra', che potrebbe così approfittare della notorietà di Pegli quale «*Luogo di cura ufficialmente riconosciuto, per intensificare l'industria balnearia*».

In ogni caso, la realizzazione del progetto della Grande Genova comporta l'interruzione dell'autonomia amministrativa di tutte le delegazioni in favore dell'accentramento del potere politico

^[17] Ibidem.

> 45, in alto. Lorenzo CENTURIONE, *Pegli vista da Ponente*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/5.

> 46, in basso. Lorenzo CENTURIONE, *Sestri Ponente*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/4.



Costantino Lorenzi del vero e del.

Genova La Armadori

PEGLI
(Riviera di Ponente)



Costantino Lorenzi del vero e del.

Genova La Armadori

SESTRI
(Riviera di Ponente)

nel Municipio di Palazzo Tursi, e come tale viene riconosciuta da una nota di Gabinetto del Comune di Voltri^[18] in data 19 febbraio 1926 a firma del neominato Regio Commissario straordinario per la delegazione di Voltri, il dott. Domenico (o Domingo) De Filippi. Nella lettera, si prende atto del fatto che *«la vita autonoma del Comune di Voltri [e come di tutti i Comuni annessi] [...] cessa di essere: Voltri entra da oggi, anche di fatto, a far parte integrante della grande comunità genovese e, sotto gli auspici gloriosi di San Giorgio va – ne sono certo – verso le più alte fortune che alla Regina del Mare sono riservate dal fato»*^[19].

Infatti, l'annessione comunale all'interno della macchina amministrativa si traduce in un processo di trasformazione degli organi dell'amministrazione stessa: al podestà in carica viene sostituito un regio commissario^[20], ossia un funzionario pubblico di nomina reale; al consiglio comunale viene sostituito una commissione straordinaria. Nel caso genovese, il governo designa un Commissario straordinario per ognuna delle diciannove delegazioni comunali annesse dal R.D.L. 74/1926. La nomina è istituita ai sensi di un decreto reale fatto pervenire in data 20 febbraio 1926 alle delegazioni periferiche da parte della Prefettura genovese^[21], firmato dal Re e controfirmato dal Ministro dell'interno Luigi Federzoni, composto da tre articoli concernenti lo scioglimento dei diciannove Consigli comunali preesistenti e la conseguente nomina dei *«Commissari straordinari per l'amministrazione provvisoria di detti Comuni»*.

A tal proposito, spesso il ruolo di Commissario è affidato a coloro i quali già ricoprivano in precedenza la carica di Sindaco per la stessa amministrazione, un'accortezza che presumibilmente sottolinea l'interesse governativo di supervisionare il passaggio amministrativo tra la municipalità autonoma e quella nuova riunita affidandosi a figure dal riconosciuto valore politico fascista. Ciò è avvenuto con la designazione, tra gli altri, a Commissari straordinari di Stefano Mantero, Manlio Diana e Domenico De Filippi, precedentemente già sindaci rispettivamente di Pra', Sampierdarena e Voltri, e in questi territori riconfermati. Agli stessi Commissari viene delegato *«l'alto onore di rappresentare gli interessi della cittadinanza Voltrese [nel caso del De Filippi]*

^[18] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Voltri.

^[19] Ivi, p. 1.

^[20] Ai sensi dell'art. 106 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, *Riforma della legge comunale e provinciale* (G.U. n. 6 dell'8 gennaio 1924).

> 47, in alto. Lorenzo CENTURIONE, *Cornigliano*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/3.

> 48, in basso. Lorenzo CENTURIONE, *Sampierdarena*, 1863, litografia. Genova: Centro DocSAI, n. 1413/2.



Engraving of Cornigliano from the 19th century

Engraving of Cornigliano from the 19th century

CORNIGLIANO
(Collina/Riviera di Ponente)



Engraving of Sampierdarena from the 19th century

Engraving of Sampierdarena from the 19th century

SAMPIERDARENA
(Riviera di Ponente)

nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo raggruppamento amministrativo: [...] mi accingo all'arduo compito in obbedienza ai voleri del Duce e del Fascismo»^[22].

Di questo fantomatico Regio decreto 4 febbraio 1926, però, non vi è alcuna traccia negli organi ufficiali di consultazione del patrimonio legislativo italiano, come la piattaforma Normattiva e le Gazzette Ufficiali dell'epoca. L'unica testimonianza scritta che ne permane è la copia allegata alla lettera del Prefetto del febbraio 1926. Tuttavia, la legge comunale in vigore nel 1926, il R.D. 2839/1923, impone la nomina regia dei commissari, o perlomeno la nomina prefettizia, per cui non è inconcepibile dare credito a questo documento.

Tra le amministrazioni annesse, quella che utilizza i toni più entusiastici è sicuramente Sampierdarena, al tempo ancora denominata San Pier d'Arena^[23]. Addirittura, secondo le parole del consigliere Cav. Amedeo Buttafava pronunciate durante la seduta pubblica straordinaria del Consiglio comunale sampierdarenese svolta il 29 dicembre 1925, la nomina a podestà dell'ing. Broccardi avrebbe spinto lo stesso Sindaco di Sampierdarena Cav. Manlio Diana ad auspicare per primo la ventura fusione delle due città^[24].

Proprio il verbale della summenzionata assemblea municipale restituisce la lettura della classe politica sampierdarenese rispetto agli eventi che stanno stravolgendo Genova e i comuni che appena due settimane più tardi saranno a tutti gli effetti decretati annessi al territorio genovese.

Il primo a prendere la parola è il Sindaco, il quale, al netto della retorica fascista con cui celebra il progetto di aggregazione e ne riconosce il merito esclusivamente all'intuizione di Mussolini, ricorda come questo processo di accorpamento al Comune di Genova sia per Sampierdarena l'occasione di continuare ad accrescersi negli ambiti del commercio e dell'industria – al punto tale che *«la dolce spiaggia della Città nostra ora [verrà] trasformata in una fumante officina sì grande da poterla battezzare la Manchester d'Italia»^[25]* – e di contribuire alla crescita dell'intero Paese.

Si tratta di dichiarazioni nettamente in contrasto rispetto alla reazione del Comune di Sampierdarena di fronte alla prima possibilità di accorpamento a Genova. Se nel 1864 il già avviato sviluppo sampierdarenese da un lato aveva scoraggiato l'amministrazione genovese a estendersi verso Ponente, dall'altro il Consiglio comunale di Sampierdarena aveva manifestato la propria

^[22] Il testo di legge è anticipato da una lettera firmata dal Prefetto in carica, Arturo Bocchini. Nel caso del Comune di Voltri, il ricevimento del documento è attestato al 23 febbraio 1926. In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Voltri.

^[23] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 2 del Comune di Voltri, p. 2.

^[24] Il quartiere viene ribattezzato Sampierdarena a seguito di una riforma toponomastica del Comune di Genova nel 1936.

^[25] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2/fasc. 2 del Comune di Sampierdarena.

^[26] Ivi, p. 3.

contrarietà ad essere assoggettata a Genova, esaltando i valori dell'autonomia comunale^[26]. Perciò gli interessi genovesi non si erano più rivolti oltre il colle di San Benigno. Negli anni Venti del Novecento, invece, gli ideali fascisti, sostenuti dai consiglieri comunali, assecondano la nascita dei grandi centri urbani in grado di essere competitivi sul piano internazionale.

L'obiettivo ultimo di quest'azione primariamente amministrativa è, nelle parole del consigliere Romualdo Sbarbaro, «fare della nostra spiaggia il centro del Mediterraneo»^[27]. Il paragone esplicito è con la città francese di Marsiglia.

A seguito della proclamazione della Grande Genova, tutti i Commissari straordinari si apprestano a salutare con gaudio la Città riunita che a più riprese viene chiamata la «Madre Genova»^[28], «Dominante del mare»^[29], «la Superba Metropoli Ligure»^[30], «la più Grande e Superba Regina del Mediterraneo»^[31].

Su un piano meramente amministrativo, la costituzione della Grande Genova vede dapprima lo scioglimento degli enti municipali preesistenti e la conseguente loro sostituzione con delegazioni del potere genovese, grazie alla nomina di diciannove Commissari straordinari sotto la guida del Commissario di Genova Broccardi. Nelle sue esplicite intenzioni^[32], quest'operazione ha l'obiettivo di porre tutte le amministrazioni preesistenti sullo stesso piano, senza palesare il ruolo predominante di Genova; così, invece di comandare l'immediato assorbimento di tutte le funzioni amministrative da parte del governo di Palazzo Tursi, si conserva il corpo delle amministrazioni limitandone, però, la giurisdizione perlopiù ai servizi dello stato civile e dell'anagrafe.

Lo stesso avviene a seguito dell'introduzione della nuova denominazione^[33] ordinata dal Commissario, che pone il nome "Genova" innanzi ai toponimi delle delegazioni, quasi fosse una manovra di ingentilimento del processo per scongiurare la perdita definitiva dell'identità secolare o, chissà, per evitare di inimicarsi le rappresentanze locali. Il risultato, dunque, è un susseguirsi di eventi, perlopiù legislativi, che partecipano univocamente all'obiettivo finale di un graduale accentramento del potere amministrativo da parte di Genova, che fagocita i comuni limitrofi e ne cancella l'autonomia.

La definitiva riunione comunale è sancita dal Regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74^[34], *Aggregazione al comune di Genova di 19 Comuni limitrofi, la cui iniziativa ufficialmente è da im-*

^[26] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 9 del Comune di Sampierdarena.

^[27] Ivi, p. 4.

^[28] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 2/fasc. 5 del Comune di Pra'.

^[29] Ivi.

^[30] In ASCG, *Fondo Comuni Annessi*, sc. 1/fasc. 4 del Comune di Borzoli.

^[31] Ivi.

^[32] *Relazione del Commissario straordinario Ing. Eugenio Broccardi deputato al Parlamento*, Genova: Tip. Fratelli Pagano, 1926, p. 7.

^[33] *Denominazione dei Comuni aggregati a Genova* (pubblicazione l'8 giugno 1926). In ASCG, *Atti del Commissario prefettizio*, n.1.

^[34] G.U. n. 17 del 22 gennaio 1926.

putare all'allora Ministro dell'Interno Luigi Federzoni^[35]. Appena tre mesi dopo, il Governo emana il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662^[36], *Modificazioni al R. decreto-legge 1926, n. 74, concernente l'aggregazione a Genova di 19 Comuni limitrofi*.

All'indomani dell'aggregazione, l'ultima testimonianza amministrativa della precedente esistenza dei Municipi annessi rimane l'istituzione delle delegazioni. Perciò, fin dall'anno successivo, il 1927, con una sequela di atti podestarili, l'ing. Broccardi ne decreta la graduale soppressione. Nell'ordine, il 12 febbraio 1927^[37] è soppressa la delegazione di Sant'Ilario, con trasferimento delle mansioni alla delegazione di Nervi; il 18 febbraio 1927^[38] sono sopprese le delegazioni di Quinto al Mare, San Quirico e Borzoli, che decreta il conseguente accorpamento dell'amministrazione di Quinto al Mare alla delegazione di Nervi, di San Quirico alla delegazione di Pontedecimo, e del territorio di Borzoli spartito tra le delegazioni di Sestri Ponente e Rivarolo; il 5 aprile 1927^[39] sono sopprese le delegazioni di Apparizioni e Quarto dei Mille e incorporate in quella di Genova-centro; il 15 aprile 1927^[40] sono sopprese le delegazioni di Bavari, Struppa e Molassana, tutte riunite in un'unica delegazione denominata «di Val Bisagno».

^[35] *La legislazione fascista, 1922-1928 (I-VII)*, vol. Appendice Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1929, p. 32.

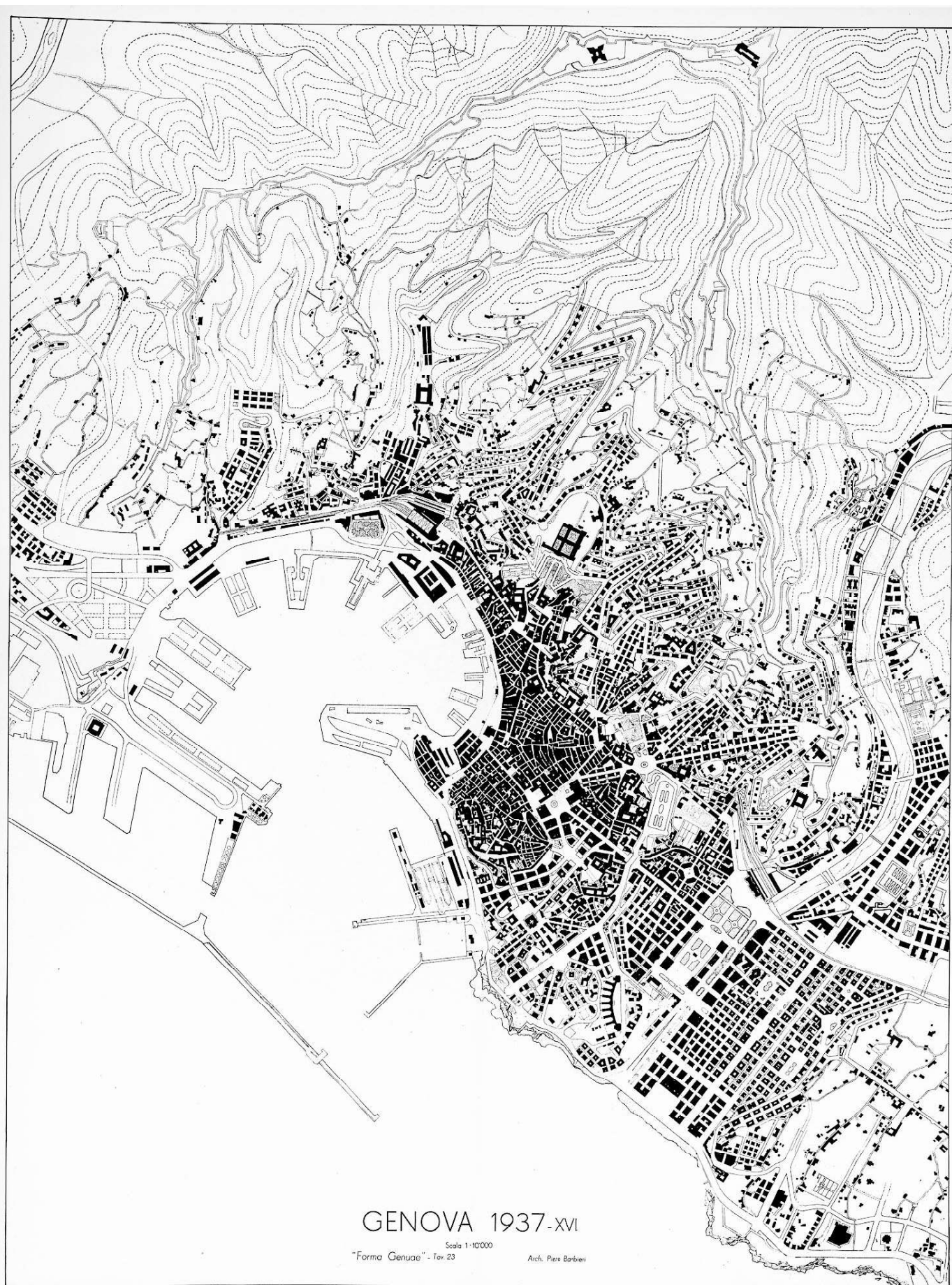
^[36] G.U. n. 97 del 27 aprile 1926.

^[37] *Soppressione della delegazione e dell'Ufficio staccato di Stato Civile di S. Ilario* (pubblicazione il 16 febbraio 1927). In ASCG, Atti del Commissario prefettizio, n. 843.

^[38] *Soppressione delle delegazioni e degli uffici staccati di stato civile di Quinto, S. Quirico e Borzoli* (pubblicazione il 23 febbraio 1926). In ASCG, Atti del Commissario prefettizio, n. 1046.

^[39] *Soppressione delle delegazioni di Apparizione e Quarto e provvedimenti pel servizio dello Stato Civile nei territori delle sopprese delegazioni di Quinto e S. Quirico* (pubblicazione il 7 aprile 1927). In ASCG, Atti del Commissario prefettizio, 1733.

^[40] *Soppressione delle delegazioni di Bavari, Struppa e Molassana ed istituzione della delegazione di Val Bisagno* (pubblicazione il 17 aprile 1927). In ASCG, Atti del Commissario prefettizio, n. 1928.





^50. Ricostruzione dei confini amministrativi di Genova a seguito dell'aggregazione di Voltri, Pra', Pegli, Sestri Ponente, Cornigliano, Sampierdarena, Borzoli, Rivarolo, Bolzaneto, San Quirico, Pontedecimo, Struppa, Molassana, Bavari, Apparizione, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Nervi e Sant'Ilario.

- nuovo territorio del Comune
- linee di delimitazione comunale
- vecchi confini dei comuni annessi
- odierni confini di Genova





Mignanego

Savignone

Valbrevenna

Casella

Serra Ricco

PONTEDECIMO

Montoggio

SAN QUIRICO

San Olcese

BOZZANETO

MOLASSANA

STRUPPA

Davagna

RIVAROLO

BAVARI

Bargagli

GENOVA

APPARIZIONE

SAMPIERDARENA

QUARTO
DEI MILLE

QUINTO
AL MARE

NERVI

Bogliasco

SANT'ILARIO

La Relazione Broccardi

«L'idea della Grande Genova era stata lanciata da tempo da uomini eminenti ma piuttosto come una concezione ardita che avrebbe dovuto essere tenuta presente per l'avvenire che come una proposta matura e concreta»: così si apre la *Relazione del Commissario straordinario Ing. Eugenio Broccardi deputato al Parlamento*, pubblicata nel 1926 a seguito della realizzazione del progetto di estensione di Genova «oltre i suoi attuali confini, ma entro limiti relativamente ristretti». Immediatamente, è lampante il problema principale con cui un'operazione di tal genere si è venuta a confrontare, ossia il dualismo del territorio ligure: da un lato, la sua topografia naturale nel tempo ha visto sorgere un gran numero di comunità entro un ristretto recinto spaziale, e al contempo vi sono ampie superfici che, a causa dell'orografia difficile, sono pressoché rurali e spopolate. Ne consegue un forte sbilanciamento di densità abitativa.

La pubblicazione è organizzata in tre settori: la prima parte è intitolata proprio a *La Grande Genova* (pp. 3-11), di cui il relatore ripercorre l'iter burocratico attraverso il quale il progetto amministrativo ha visto finalmente la luce dopo lunghe discussioni politiche, sia da parte della scena romana, sia all'interno delle amministrazioni locali interessate, e di cui traccia le finalità; la seconda parte, dal titolo *Relazioni e proposte per l'unificazione dei servizi* (pp. 13-58), sottolinea quali siano le soluzioni adottabili per la miglior riuscita del progetto di aggregazione, tra cui i temi più interessanti per le finalità del presente studio sono *Provvedimenti daziari* (pp. 13-22), *Provvedimenti per la preparazione del bilancio* (pp. 23-24) e *Ordinamento del servizio di manutenzione stradale* (pp. 37-49). Si veda come questi siano argomenti già oggetto di passati dibattiti tanto nel Consiglio comunale genovese al tempo della prima aggregazione quanto nelle assemblee di comuni limitrofi in tutti i casi di variazione giurisdizionale. La terza parte è intitolata *Stato delle pratiche in corso di studio* (pp. 59-123) e racchiude tutti i servizi di eventuale necessità al momento al vaglio dell'amministrazione. La *Relazione* si chiude, infine, con un capitolo di *Congedo* (pp. 125-126).

Fin dalla prima pagina, Broccardi presenta il progetto come il frutto di una visione personale che incontra il favore del Governo centrale. «Non ti pare, caro Broccardi, che sia giunto il momen-

to di realizzare la Grande Genova? Genova attraversa un periodo aureo che forse chissà quando ritornerà; so che il Duce è favorevolissimo a questo progetto, tu come Commissario della Città dovresti fartene promotore»: pare che queste siano state le parole che vengono rivolte al Broccardi da parte dell'on. Guido Pighetti a bordo di un piroscafo, il 23 novembre 1925.

Nello stesso periodo, Broccardi rivela che sono già in corso le trattative per la riunione comunale di Sampierdarena, ma l'obiettivo è espandersi anche a Levante, a comprendere «*tutti i Comuni compresi nel triangolo Genova-Pontedecimo-Nervi*»^[41]. Sono, dunque, due i meccanismi in atto per avvantaggiare il predominio genovese: innanzitutto, il benessere del Governo centrale consente a Genova di investire tutte le proprie energie nel processo aggregativo senza timore del fallimento del progetto, quasi che esso sia già approvato definitivamente; in secondo luogo, prima ancora di mettere in moto operazione amministrative in grado di stravolgere gli assetti politici, Genova si impone sui comuni contermini per mezzo del proprio porto, ampliandolo con una serie di ristrutturazioni che ne accrescono velocemente sia la grandezza, fino a raggiungere la foce del torrente Polcevera, sia il potere industriale. Infatti, secondo il relatore le popolazioni limitrofe di fatto già si trovano assoggettate a Genova solo a causa dell'importanza del suo porto, approdo per le materie prime delle industrie provinciali e per coloro in cerca di impiego. A tutto ciò, però, Broccardi denuncia il disinteressamento al mantenimento finanziario del porto stesso da parte dei diciannove comuni annessi.

Sicuramente, all'interno delle dinamiche politiche e secondo la prospettiva fascista, il ruolo del porto è il pretesto più palese per la costituzione della Grande Genova, «*una necessità economica e storica*»^[42].

D'altra parte, la situazione finanziaria di Genova è messa in crisi dalla sovrabbondante popolazione, che di fatto conta quasi 600.000 abitanti^[43], senza che essi effettivamente contribuiscano allo sviluppo economico della Città.

Per quanto riguarda la nuova cinta daziaria, viene applicata ancora una volta la soluzione mista di una porzione del Comune chiusa e il restante in regime aperto. L'intenzione è quella di non riutilizzare indistintamente le cinte preesistenti, ma di delinearne una nuova più regolare «*per la quale si richiede massima resistenza al contrabbando e semplicità di tracciato per l'efficacia*

^[41] Ivi, p. 3.

^[42] Ivi, p. 5.

^[43] Secondo il censimento del 1921, il Comune di Genova conta 304.108 abitanti residenti. A questi, si devono aggiungere i 237.454 abitanti dei diciannove comuni annettendi (di cui 51.977 persone censite nella sola Sampierdarena), arrivando a 541.562 abitanti. Il totale della popolazione del Circondario di Genova, invece, sale a 653.580 unità residenti. In ISTAT, *Elenco dei Comuni del Regno secondo la Circostrizione amministrativa al 31 dicembre 1924 e la loro popolazione residente e presente (censimento 1921)*, Roma: Libreria dello Stato, 1925, pp. 90-91.

della vigilanza»^[44]. Grazie allo sviluppo delle opere portuali, viene individuata come centro abitato in regime chiuso l'area urbanizzata lungo il litorale, da Voltri fino al confine a est con Quarto dei Mille e Apparizione, risalendo la sponda sinistra del Polcevera a comprendere buona parte del territorio di Rivarolo Ligure. Per comodità, il tracciato segue principalmente l'andamento della ferrovia, lasciando a regime aperto il tessuto sparso e rurale dell'entroterra ponentino e tutto il territorio oltre il letto del Bisagno non compreso dai confini genovesi precedenti.

Il mutamento rispetto alla cinta anteriore, quella rappresentata dalle Mura Nuove, è grande e importante: alla matericità delle opere fortificative seicentesche si è preferito il percorso tracciato dalla via ferrata, notevolmente più facile da sorvegliare e meno dispendiosa, e nelle parti in cui essa non sia sufficiente, Broccardi ammette la soluzione di un reticolato *«da collocarsi nei punti dove difettino altre opere e più acconcia si richieda la difesa»*^[45]. Si abbandona, dunque, l'antica prassi genovese dell'individuazione del recinto daziario nella barriera fisica offerta dalle mura.

Un'altra novità rispetto alla prima aggregazione ottocentesca è l'immediata volontà di riunire i patrimoni, rendendo possibile fin dal 1926 l'unificazione dei passivi e degli attivi di tutti e venti i comuni interessati. Secondo Broccardi, dal momento che si è tracciata una cinta daziaria efficace su tutto il territorio comunale, e di conseguenza si sono adattate le condizioni del dazio di consumo, la coerente soluzione è l'unificazione dei bilanci municipali, *«[poiché] sarebbe impossibile determinare quale parte del gettito del dazio spetta a questo o a quel Comune»*^[46].

L'ultimo tema interessante per il presente studio, riguardante l'unificazione dei servizi a seguito dell'aggregazione, è la manutenzione stradale. Innanzitutto, vi è la necessità di classificare le arterie stradali tra principali – che permettono il raccordo tra i diciannove Comuni e Genova – e secondarie – interne ai Comuni. Questa distinzione si ripercuote come sempre sul piano economico, per cui le prime godono di un tale interesse all'interno del sistema viario che sono appannaggio dello Stato, della Provincia o del Genio Civile; le seconde, invece, pesano esclusivamente sul bilancio comunale, sia per opere ordinarie che per opere straordinarie. Di tutta la *Relazione*, il capitolo sulla manutenzione stradale è decisamente quello più tecnico, al punto che si discute dei migliori materiali e della migliore tecnologia da impiegare nel

^[44] *Relazione del Commissario straordinario*, 1926, op. cit., p. 14.

^[45] Ivi, p. 16.

^[46] Ivi, p. 23.

rifacimento delle strade, poiché, al di là della geografia delle arterie, la distinzione si basa anche sul traffico giornaliero che su di esse grava, sull'usura dovuta alla portanza. Ad esempio, spesso le strade principali sono provviste di linee tramviarie con impianti fissi, che paiono assenti nelle arterie secondarie; perciò, questo tipo di sistema richiede una serie di considerazioni sulle modalità di manutenzione da parte del relatore. Inoltre, viene sottolineato che, per questo tipo di opere, il Comune di Genova si affida ad asta pubblica della durata di tre anni (dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1929)^[47], a seguito della quale le imprese vincitrici detengono la manutenzione non solo delle strade, ma anche delle fognature, dei giardini e dei lavatoi.

Per quanto riguarda, invece, i progetti futuri in programma, i principali di ambito architettonico-urbanistico sono la *Costruzione della metropolitana* (pp. 85-87), la delineazione di un *Piano organico delle principali arterie stradali della Grande Genova* (pp.99-105) e *La cessione al Comune di Genova unificato delle aree demaniali dismesse dall'autorità militare* (pp. 115-116).

Già nel 1923 viene stipulata la concessione per la realizzazione e l'esercizio della linea metropolitana alla Società Anonima Metropolitana di Genova^[48]. Il progetto di un sistema metropolitano nasce ben prima della delineazione della Grande Genova, ma risulta determinante, secondo Broccardi, come ulteriore elemento di unificazione dei quartieri periferici al centro storico e per semplificare i traffici cittadini. Infatti, il progetto presentato dal marchese Stefano Cattaneo Adorno e dall'ing. Emilio Rava individua un tracciato di una tranvia a trazione elettrica dalla lunghezza pari a circa 10,3 km, completamente sotterranea, da Sampierdarena e Quarto dei Mille, risalendo in superficie in corrispondenza dei punti nevralgici della Città. L'opera è organizzata in tre tronchi, di cui però è ammessa l'eventualità della rinuncia da parte della Società per la realizzazione del terzo: il primo tratto prevede il collegamento dalla stazione ferroviaria di Sampierdarena a piazza De Ferrari, per un totale di 4.600 m; il secondo copre la distanza tra piazza De Ferrari e la stazione ferroviaria di Sturla, per una lunghezza di 4.400 m; il terzo tronco mette in comunicazione la stazione di Sturla con Quarto dei Mille, ossia un tratto di ulteriori 1.300 m. Tuttavia, se da un lato i costi di realizzazione si rivelano fin da subito insostenibili per la Società incaricata, dall'altro la natura comunale dell'opera esula dalla competenza

^[47] Ivi, p. 40.

^[48] Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2081, *Approvazione della convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tranvia metropolitana di Genova* (G.U. n. 240 del 12 ottobre 1923).

economica del Governo centrale; perciò, al tempo della *Relazione Broccardi* sono in corso una serie di ragionamenti e trattative per racimolare il patrimonio necessario a suo sviluppo esecutivo.

Il medesimo intento unificatore risiede alla base del piano organico del sistema viario, per gran parte composto dai progetti già redatti prima dell'aggregazione a Genova da parte dei comuni annessi. La prima arteria discussa da Broccardi è la strada di collegamento tra Genova-Cornigliano e Genova-Pontedecimo. La presenza, in questa regione denominata Campi, di numerose industrie che affacciano sulla sponda destra del torrente Polcevera, sostiene la necessità di un rifacimento ed allargamento della strada preesistente, così da definire una via di comunicazione efficiente che parta dal lato ponente del ponte sul Polvecera, risalendo il letto del torrente verso nord, fino alla comunità di Pontedecimo. L'auspicio è ovviamente quello che, allo sviluppo della rete viaria, si affianchi anche uno fenomeno di popolamento della collina di Coronata, alle spalle di Campi.

L'attenzione vira, poi, verso le grandi arterie incaricate di mettere in comunicazione la città da Ponente a Levante, e viceversa. Al vaglio del relatore vi è la proposta di una grande strada di accesso al porto e al lungomare dalla piana del Bisagno a partire da corso Italia, con un attraversamento sul torrente per mezzo di un ponte, che prosegua poi verso il porto antico costeggiando il muraglione di corso Aurelio Saffi e corso Oddone di Savoia (l'attuale corso Maurizio Quadrio). Altre sono le strade progettate apposta per ricucire le due parti della Città, traslando gradualmente l'altezza del percorso sempre più verso nord: la prima si concretizzerà, secondo i piani regolatori comunali, nell'odierna galleria Cristoforo Colombo che corre sottostante a corso Andrea Podestà, mettendo in comunicazione via Ippolito D'Aste e piazza Dante; un'altra arteria è, invece, già stata aperta nel corso del secolo precedente, ossia via XX Settembre; l'ultima è rappresentata dalla via di San Vincenzo (v. cap. 02, § 02.1.2), che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe arrivare alla zona di Piccapietra e di piazza Corvetto.

Esaminate le vie di accesso dalla città antica alle frazioni di Ponente e Levante, la disquisizione prosegue sulle possibili arterie in grado di diramarsi fino agli estremi comunali. Dalla parte di Levante, l'attenzione deve essere posta dalla zona di Brignole dapprima verso le frazioni della piana bisagnina, e per poi con-

tinuare verso gli ultimi comuni annessi di Sturla, Quarto, Quinto, Nervi e Sant'Ilario. Nelle previsioni del Broccardi, il traffico si snoda attraverso quelle arterie ancora oggi principali per il sistema levantino, ossia via Tolemaide e corso Buenos Aires, per poi diramarsi all'occorrenza verso via Montevideo e la collina di San Martino, oppure attraverso via Pozzo e via Nizza per giungere nella zona di San Francesco d'Albaro; l'ultima possibilità prevede la percorrenza di via Carlo Barabino fino al mare, imboccare corso Italia per raggiungere la zona di Sturla. A questo punto, però, la viabilità deve tornare ad opere stradali più semplici e rurali.

A quest'ultima strada di circonvallazione a mare si affianca più a nord una circonvallazione a monte oltre il torrente Sturla e a monte del manicomio di Quarto, con un'arteria di carattere provinciale. Nelle intenzioni del Comune, la strada è divisa in due tronchi: il primo collega il torrente Sturla con via Marco Sala, nella zona di Nervi; il secondo ne è la continuazione fino a Bogliasco, il primo comune a Levante fuori dai confini genovesi.

Per il sistema viario del Bisagno, ancora una volta si propone l'alterazione dell'alveo naturale del torrente, al fine di risparmiare sulle spese di sistemazione, stringendo l'alveo stesso per permettere l'allargamento delle strade già esistenti. Si apre una stagione edilizia di manomissione dei corsi d'acqua genovesi che avrà lungo seguito nei decenni successivi.

Gli stessi ragionamenti valgono per la direzione di Ponente. A partire da piazza Dinegro e via Milano, si diramano tre diverse arterie già esistenti verso ovest: via Carducci (l'attuale Antonio Candore), la più a nord; via Vittorio Emanuele (in seguito ribattezzata via Giacomo Buranello); via Colombo (oggi via Sampierdarena), la più a sud. A queste si aggiungerà in futuro una strada fronte mare, anche a servizio del porto (circa sul tracciato dell'attuale lungomare Capena). La continuazione di via Carducci permette l'accesso verso il territorio di Cornigliano e la costruzione della circonvallazione a monte di Sampierdarena offre un'alternativa allo sviluppo dell'entroterra, spingendosi fino alla mezza costa della collina di Rivarolo.

Sempre considerando la viabilità verso Ponente, è giudicata soddisfacente la strada esistente tra Cornigliano e Sestri, così come non hanno bisogno di sistemazione le tre vie parallele che attraversano il Comune sestrese. È valutata necessaria, invece, il progetto già redatto dell'apertura di un'arteria che dal sottopas-

saggio di Mutedo raggiunga i territori di Voltri.

Infine, la Val Polcevera si rivela il territorio meno opportuno per la sistemazione viaria, con la proposta del rifacimento della strada sulla sponda sinistra del torrente, a supporto della strada di Campi succitata, la previsione di un'ulteriore strada a mezza costa e la possibilità di studio di una strada supplementare da prevedersi all'interno del letto del Polcevera, utilizzando una soluzione simile a quella in campo per il Bisagno.

Dal momento che le proposte messe in campo da Broccardi aspirano ad essere lo scheletro per un piano regolatore di tutta la Grande Genova, si fissano infine due richieste: alla pubblicazione dell'atto deve seguire una congrua scadenza per la realizzazione e si deve concedere al Comune il diritto di espropriazione dei



^ 51. Gabinetto Fotografico Municipale di Genova, *Genova. Lavori di copertura del Bisagno. Argine a monte di Porta Pila, sd*, fotografia. Genova: Centro DocSAI, 3081.

terreni prospicienti le strade interessate da risistemazioni e nuova realizzazione, così da garantire le rendite all'amministrazione una volta che questi acquisiscano maggior valore a seguito delle opere.

Per quanto riguarda le aree demaniali dismesse dall'autorità militare, secondo il Broccardi sono da tempo in corso le trattative^[49] tra il Comune di Genova e il Genio civile per l'acquisto di parte delle proprietà militari interessanti per lo sviluppo urbano della Città. Una volta inaugurata la Grande Genova, la richiesta delle aree si estende a tutti i terreni e le fortificazioni abbandonati ma circoscritti all'interno dei confini del comune unificato, così che Genova possa portare a compimento i piani regolatori grazie all'introduzione di queste nuove aree e trarne nuovo profitto.

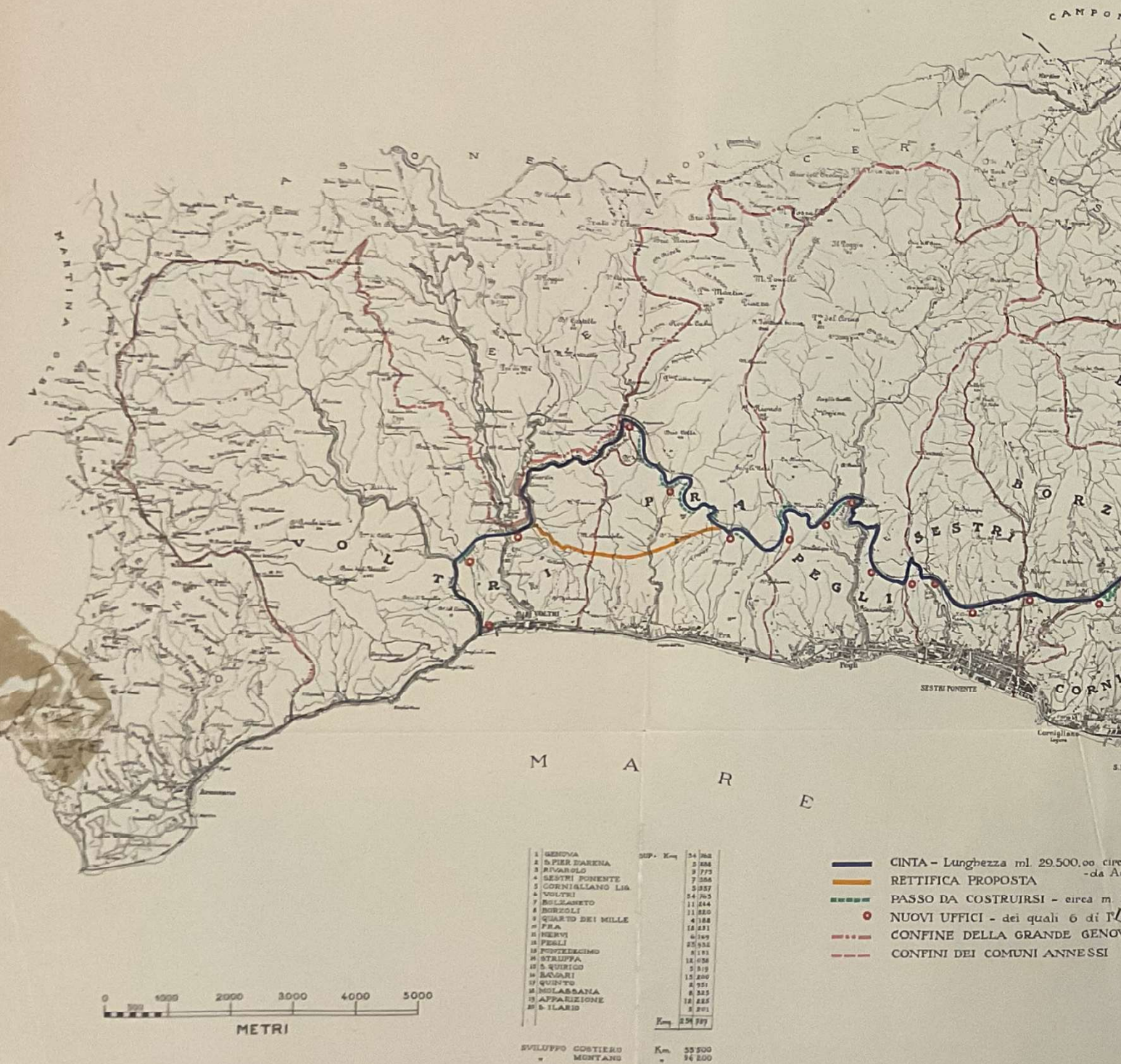
Si arriva, dunque, alle conclusioni che tracciano una visione ovviamente ottimistica dei vantaggi di cui la Città di Genova sarà protagonista a seguito dell'aggregazione.

La *Relazione Broccardi* rappresenta, dunque, sì un manifesto amministrativo della volontà politica coeva, ma traccia anche un preciso percorso metodologico in termini tecnici e urbanistici per la concretizzazione della *Grande Genova*. Dapprima l'aggregazione dei comuni, realizzata su l'impulso del governo fascista e sostenuta dall'ideologia accentratrice predominante, e in seguito il progetto di riorganizzazione territoriale delineato dal relatore spostano l'obiettivo unificatore dal piano simbolico a quello materiale, in cui il porto e le infrastrutture diventano strumenti di egemonia e di modernità.

Tuttavia, dietro la progettata pianificazione si celano, da un lato, la perdita di autonomia delle divenute comunità periferiche e, dall'altro, la evidente difficoltà di governare un territorio eterogeneo come quello dell'entroterra genovese.

^[49] Broccardi indica l'amministrazione del generale Emilio Massone (1914-1920) quale prima proponente dell'acquisto; la contrattazione continua in seguito sotto il mandato del sindaco Federico Ricci (1920-1924). *Relazione del Commissario straordinario*, 1926, op. cit., p. 115.

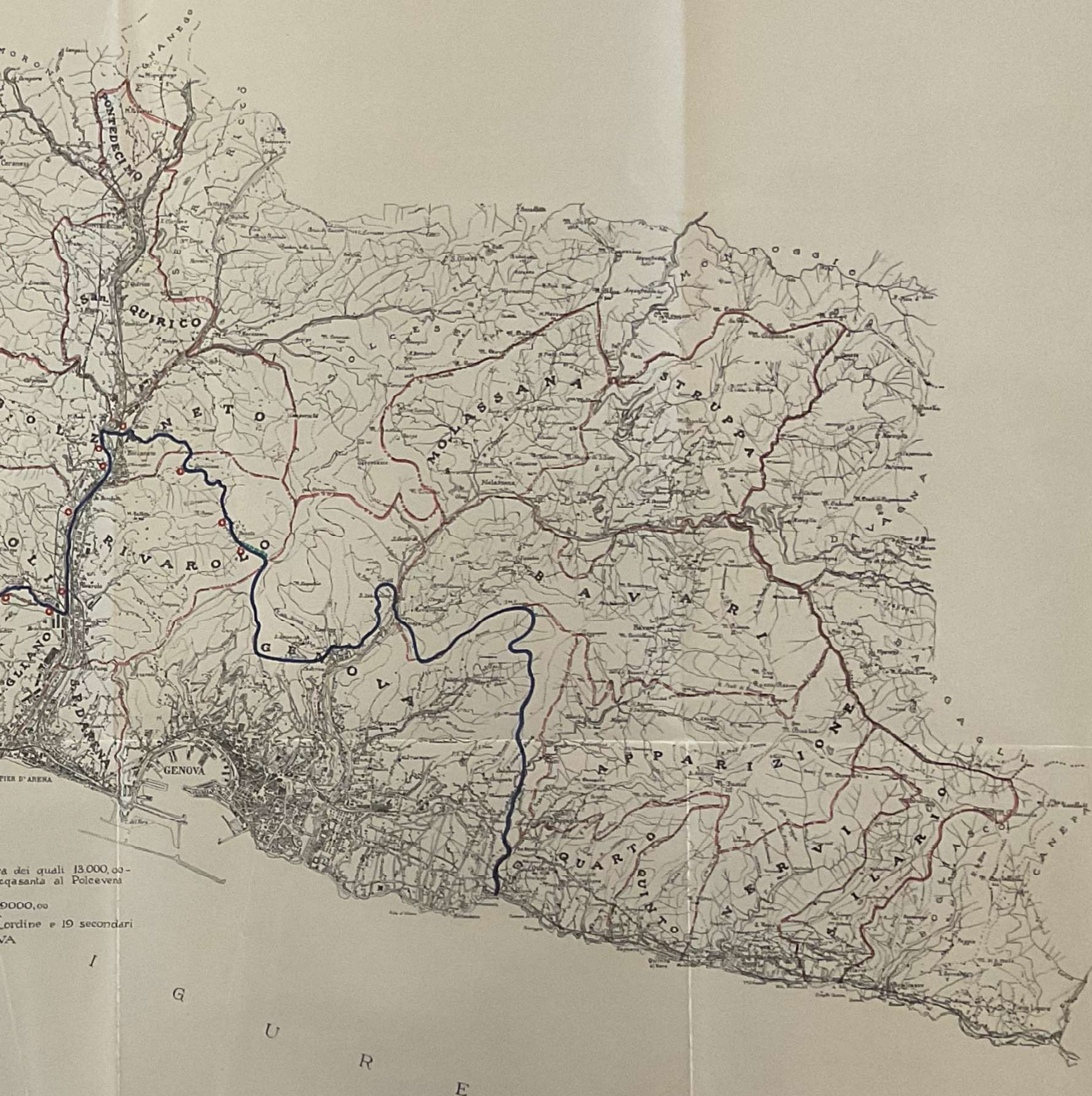
GRANDE TRACCIATO DELLA N



^ 52. Grande Genova. Tracciato della nuova cinta daziaria. Genova: ASCG, Fondo Comuni Annessi, Comune di Struppa, sc. 1/fasc. 2, allegato H della Relazione Broccardi

E GENOVA

NUOVA CINTA DAZIARIA



02.3.1 /

Le conseguenze sul piano urbano

- » *La concentrazione ideologica sul centro storico*
- » «Ponente industriale e operaio, Levante residenziale e borghese»

Dopo aver ricostruito le modalità con cui l'aggregazione del 1926 prende forma sul piano amministrativo, occorre ora interrogarsi sulle sue conseguenze spaziali: invero, come si può tradurre, nello spazio urbano, un ampliamento concepito primariamente come atto politico? Quale rapporto si può instaurare tra estensione dei confini e trasformazione urbana in assenza di una visione complessiva?

L'annessione del 1873-74 costituisce un precedente importante: il Piano regolatore del 1877 fornisce, infatti, uno strumento per integrare le nuove frazioni in un disegno unitario. Nel 1926 tutto ciò non avviene. L'aggregazione fascista non è accompagnata da un piano generale, mentre alcuni piani parziali vengono attivati negli anni successivi. Si tratta però di interventi limitati alle aree centrali, senza una visione capace di integrare i territori annessi. La frattura non è dunque tra presenza e assenza di strumenti urbanistici, ma la mancanza di una visione complessiva in grado di tradurre l'ampliamento amministrativo in un progetto urbano unitario. La «cultura dell'urbanismo»^[1] – «un approccio vicino alle esigenze dei municipi, attento alla multidisciplinarietà»^[2] ma fondato su una forte centralità politica – continua a operare attraverso piani parziali e interventi puntuali. Tuttavia, tali strumenti rimangono confinati al centro e non si traducono in un progetto complessivo per la città ampliata.

L'attenzione si sposta, così, dai processi istituzionali alle (non) trasformazioni urbane. Approfondire il territorio post-1926 significa analizzare gli effetti prodotti dalle poche opere realizzate ed esaltare, al contempo, ciò che rimane immutato, in una dialettica tra intervento e inerzia, tra centro e periferia, tra immagine e territorio, in una logica di piani parziali. L'indolenza progettuale non rappresenta un semplice vuoto amministrativo, ma un dispositivo morfologico che consolida la forma urbana preesistente, irrigidendo tracciati, assetti e discontinuità territoriali: ciò che non viene trasformato si rafforza e ciò che non viene ricordato diverge in realtà frammentate, fino a stabilizzarsi in una permanenza che cristallizza la città per decenni.

La mancata redazione di un piano generale non deriva da un rifiuto esplicito della pianificazione, al contrario sollecitato all'in-

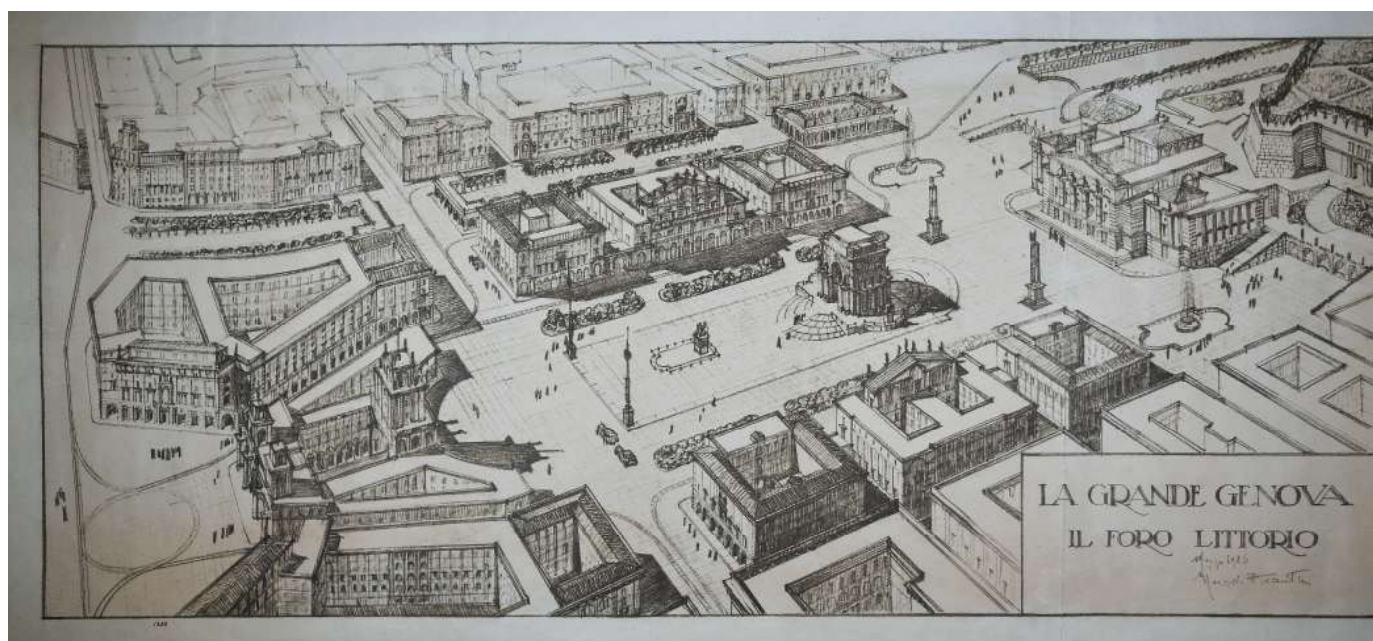
^[1] Fabrizio BOTTINI, *Dalla periferia al centro: idee per la città e la city*, in Giorgio CIUCCI (a cura di) e Giorgio MURATORE (a cura di), *Storia dell'architettura italiana. Il primo Novecento*, Milano: Electa, 2004, p. 357.

^[2] Ivi, p. 356.

domani dell'aggregazione dal Commissario Broccardi^[3], ma da una nuova gerarchia di priorità che orienta l'azione amministrativa verso gli interventi ritenuti più urgenti e/o strategici. Al di là delle scelte politiche, sono diverse le condizioni strutturali, amministrative e ideologiche che ostacolano il ridisegno territoriale. In primis, l'eterogeneità morfologica e funzionale delle municipalità annesse rende complessa qualsiasi ipotesi di trattamento unitario. In secondo luogo, l'amministrazione genovese sceglie la via della continuità burocratica rispetto agli strumenti degli ex enti comunali, considerati ancora adeguati e che continuano a indirizzare le modalità di gestione locale. A ciò si aggiunge il simbolismo del regime, che individua le aree centrali quali privilegiate cornici per la rappresentazione ideologica della modernità: la conseguenza sul piano urbano è la concentrazione di risorse su interventi monumentali e coerenti con la retorica del tempo.

Pertanto, le frazioni annesse rimangono escluse da qualsiasi progetto di integrazione, non per una volontà esplicita di marginalizzazione, ma per una gerarchia di priorità che privilegia la costruzione di un'immagine urbana fortemente centralizzata. In questo quadro, l'assenza di un piano regolatore unitario non costituisce un'anomalia, ma la conseguenza diretta di un'impostazione politica che considera secondarie le esigenze infrastrutturali e insediative delle aree annesse.

^[3] Cfr. *Relazione del Commissario straordinario Ing. Eugenio Broccardi depu-
tato al Parlamento*, Genova: Tip. Fratelli Pagano, 1926.



La concentrazione ideologica sul centro storico

Gli interventi urbanistici successivi al R.D.L. 74/1926 si concentrano quasi esclusivamente sull'area centrale della città, in particolare tra la Foce e la stazione di Brignole, dove lo spianamento del torrente Bisagno costituisce la premessa strumentale per la nuova monumentalità fascista. È qui che il regime individua il luogo privilegiato per dare forma alla propria immagine urbana, sperimentando in questo spazio la transizione verso la modernità. In questo senso, la lettura cronologica degli interventi non restituisce una sequenza lineare, ma un insieme di operazioni intrecciate che convergono tutte sul medesimo nodo centrale. Le opere realizzate – dalla sistemazione di piazza della Vittoria ai nuovi assi viari e ai viali monumentali – rispondono così a una logica in cui la dimensione scenografica prevale sulla riorganizzazione urbana, pur integrando elementi funzionali. Il nuovo centro assume, così, il ruolo di manifesto fascista, luogo in cui monumentalità, terziario, traffico e rappresentazione si intrecciano in un unico dispositivo urbano.

In questo contesto ideologico, si introducono alcune opere infrastrutturali ad alto impatto, come l'apertura di via di Francia e lo sbancamento del promontorio di San Benigno, sull'ex confine con Sampierdarena: entrambi gli interventi sono concepiti per garantire un collegamento più diretto con il Ponente e con la Val Polcevera^[4]. Pur essendo opere di una certa scala, esse non concorrono in un progetto urbanistico metropolitano, ma rimangono interventi di potenziamento viario funzionale, perciò privi di un reale coordinamento con l'assetto della città riunita.

A questo proposito, la *Relazione* del Commissario Broccardi del 1926 incoraggia un orientamento interventista, almeno sulla carta. Nel documento è esplicito il desiderio, da parte della nuova amministrazione, di attribuire alla città un principio di coerenza infrastrutturale: il relatore sostiene, infatti, che la costruzione dell'ossatura viaria della città unificata non possa essere ulteriormente rinviata e che i progetti ereditati dalle ex amministrazioni debbano essere ricondotti a un disegno unitario^[5]. Inoltre, la Commissione tecnica istituita all'indomani della costituzione della Grande Genova individua aree strategiche – la zona della Chiappella, il colle di San Benigno, l'Altopiano degli Angeli – come nodi d'intervento per un'integrazione territoriale che, seppur

^[4] Cfr. Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari: Laterza, 1981, p. 233.

^[5] *Relazione del Commissario straordinario*, 1926, op. cit., pp. 99-100.

evocata, non si tradurrà mai in una concretizzazione progettuale.

I pochi interventi direttamente riconducibili alla nuova municipalità appartengono alla cosiddetta «stagione dei concorsi»^[6], avviata immediatamente dopo l'aggregazione: una serie di operazioni fondiari e progettuali concentrate esclusivamente nelle aree centrali di maggior pregio. Tra il 1928 e il 1936 si susseguono una serie di interventi ravvicinati e interdipendenti. L'avvio della copertura del Bisagno nel 1928 – inizialmente limitata e non ancora estesa all'intero tratto, la cui completa tombinatura verrà deliberata solo nel 1934^[7] – e lo scavo per la realizzazione della galleria Colombo (conclusa nel 1932^[8]) costituiscono i due interventi, istituzionalmente indipendenti ma cronologicamente paralleli, che aprono la possibilità di intervenire in modo incisivo sul settore centrale della città. Entrambi sono richiamati nella *Relazione Broccardi* del 1926, che riprende punti di sviluppo già presenti nella pianificazione comunale precedente: proprio la copertura del Bisagno, anticipata nella Relazione al Piano regolatore del 1877, e la galleria Colombo, già prevista negli studi viari del primo Novecento.

Introdotte queste due grandi opere, ne deriva l'individuazione, in vista del concorso del 1930^[9], di «un'area di progetto definita da un poligono irregolare, delimitata a nord dalla ferrovia, a sud dalla costa, a est dal viale Casaregis, a ovest da una spezzata che congiunge le piazze Brignole, Corvetto, De Ferrari, Caricamento»^[10]. Il concorso è vinto dal progetto *Janua*^[11], sulla cui base il Comune, con il coordinamento di Marcello Piacentini, redige il *Piano regolatore di massima di alcune zone della città*^[12] del 1932^[13].

Pur presentato come un dispositivo tecnico-amministrativo, esso inaugura una stagione di interventi destinati a incidere in modo traumatico sul centro antico, uscito quasi intatto dalle grandi trasformazioni ottocentesche^[14]. Il piano predispone un sistema di tre spazi urbani monumentali concepiti come poli funzionalmente e formalmente integrati. A questo sistema si lega la galleria Colombo, nuovo asse di connessione e dispositivo infrastrutturale che conferisce coerenza all'impianto viario di piazza Dante. Solo in un secondo momento sono elaborati i piani particolareggiati, che riguardano le tre aree nodali del nuovo centro: piazza Dante^[15] (1934), piazza Rossetti alla Foce^[16] (1934), sviluppata a partire dal concorso del 1933 vinto dal progetto *Zena*

^[6] Bruno GIONTONI, *Dal piano Cane-pa all'unificazione dei 20 comuni tra Voltri e Sant'Ilario*, in Elisabetta ARIOTI (a cura di), Luigi CANEPA (a cura di) e Raffaella PONTE (a cura di), *La Grande Genova, 1926-2066. Atti del Convegno di Studi, Genova, 28-30 novembre 2006*, Genova: Grafiche Fassicom, 2008, p. 97.

^[7] *L'ultimazione della copertura del Bisagno*, in «Genova», aprile 1934, p. 319.

^[8] Fabrizio BOTTINI, 2004, op. cit., p. 357.

^[9] *Concorso per il piano regolatore delle zone centrali della città di Genova*, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=387>.

^[10] Fabrizio BOTTINI, 2004, op. cit., p. 357.

^[11] La firma è dell'ingegnere municipale Aldo Viale, coadiuvato dall'architetto Giulio Zappa.

^[12] *Piano regolatore di massima delle zone centrali della città di Genova*, Ufficio tecnico comunale, Aldo Viale, Giulio Zappa (estensore del progetto Janua), 1932, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=388>.

^[13] Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, *Approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e delle relative norme di attuazione* (G.U. n. 255 del 5 novembre 1932).

^[14] Cfr. Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, 1981, op. cit., p. 239.

^[15] *Piano particolareggiato di piazza Dante di Genova*, 1934, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=390>.

^[16] *Piano particolareggiato della zona orientale del Bisagno di Genova*, 1934, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=389>.



^ 54. Piano regolatore di massima delle zone centrali della città di Genova,
1932. Genova: ASCG, Fondo Amministrazione Municipale 1910\1940 Piani Regolatori.

PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DELLE ZONE CENTRALI DELLA CITTÀ DI GENOVA

LEGGENDA

SCALA METRICA

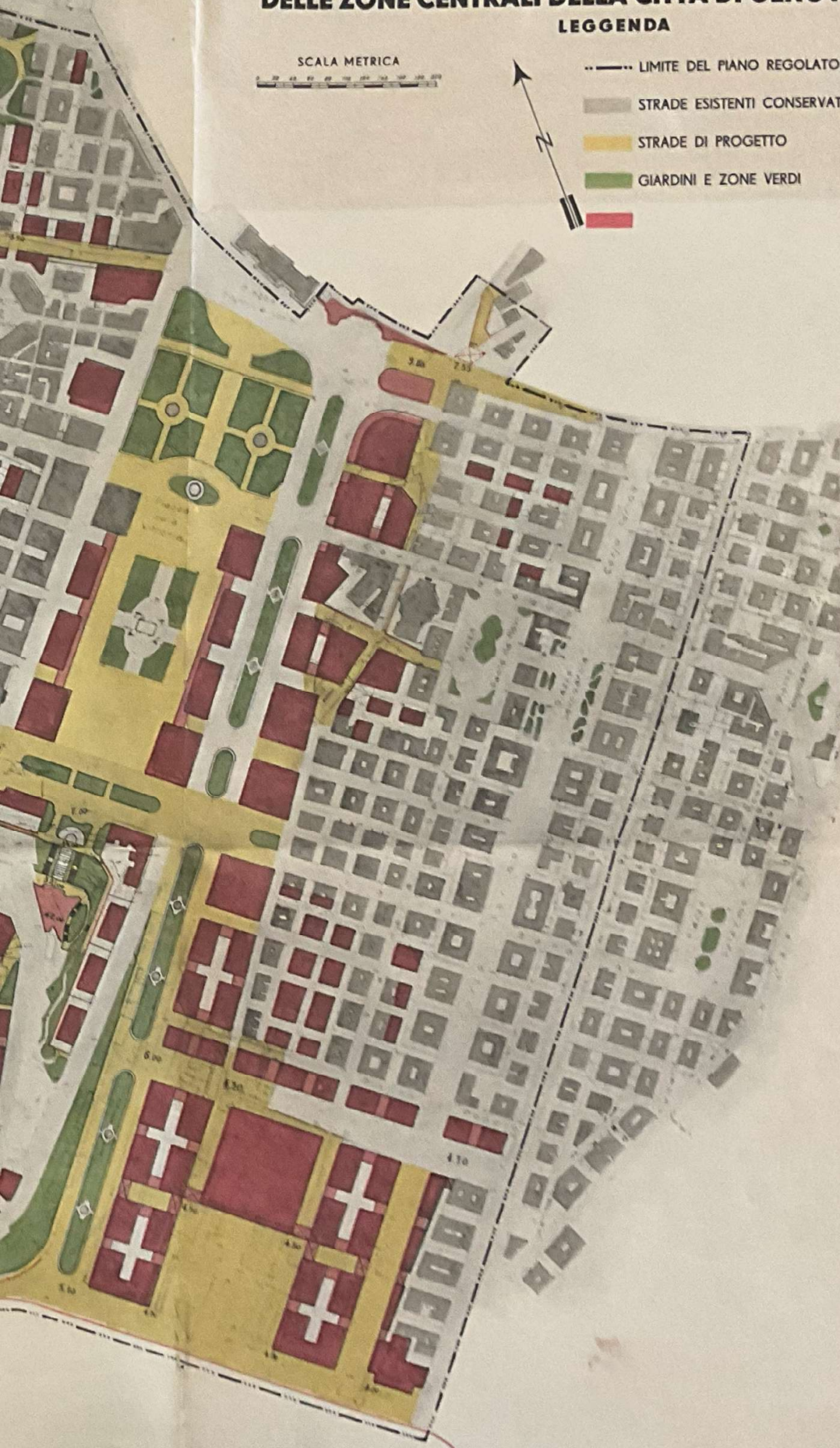


--- LIMITE DEL PIANO REGOLATORE

STRADE ESISTENTI CONSERVATE

STRADE DI PROGETTO

GIARDINI E ZONE VERDI



Foxe di Robaldo Morozzo della Rocca e Bruno Ferrati, e piazza della Vittoria^[17] (1936).

In questo quadro progettuale emerge il ruolo di Marcello Piacentini, presente come giurato nel concorso del 1930, consulente dell'amministrazione genovese sia per il *Piano regolatore di massima* sia per i diversi piani particolareggiati e autore di uno dei grattacieli di piazza Dante^[18], figura che contribuisce a dare coerenza formale e ideologica all'intero processo. Si tratta di interventi che, pur nella loro rilevanza architettonica, ancora una volta confermano la scelta di investire solo nel cuore della città, lasciando ai margini i quartieri suburbani annessi e mostrando come la riunione comunale resti, nei fatti, un progetto centripeto più che realmente integrativo.

Invero, la costituzione della Grande Genova determina l'allineamento delle esigenze simboliche del fascismo e degli interessi della grande borghesia: alla fine degli anni Venti maturano «Le condizioni più favorevoli all'avvio di un radicale programma di rinnovamento urbano, in grado di riconquistare le aree centrali – o per lo meno alcune di esse – al gioco della speculazione e alla logica della città»^[19]. La retorica modernizzatrice del regime e le strategie di valorizzazione fondiaria degli attori economici locali trovano un terreno comune nell'idea di intervenire sistematicamente sulle parti storiche della città, riproducendo al loro interno gli stessi meccanismi di rendita già sperimentati nelle aree più periferiche. Si tratta di un'alleanza che produce effetti immediati e, soprattutto, di lunga durata.

Pur trovando nel centro antico la loro cornice morfologica, gli interventi di questo periodo vi si inseriscono come elementi di rottura, introducendo dispositivi edilizi e infrastrutturali estranei alla struttura minuta dei quartieri storici e prefigurando una trasformazione fondata sulla sostituzione più che sulla ricomposizione. Viene data nuova linfa al sistema di demolizioni, che trova nella cosiddetta «retorica fascista del piccone risanatore»^[20] la sua applicazione più evidente. Tuttavia, se durante il regime se ne gettano le basi, una parte consistente delle trasformazioni del centro è successiva: il successivo *Piano regolatore generale* del 1959^[21] recepisce, infatti, le indicazioni del piano del 1932

^[17] *Piano particolareggiato di piazza della Vittoria di Genova*, 1936, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=391>.

^[18] Fabrizio BOTTINI, 2004, op. cit., p. 359.

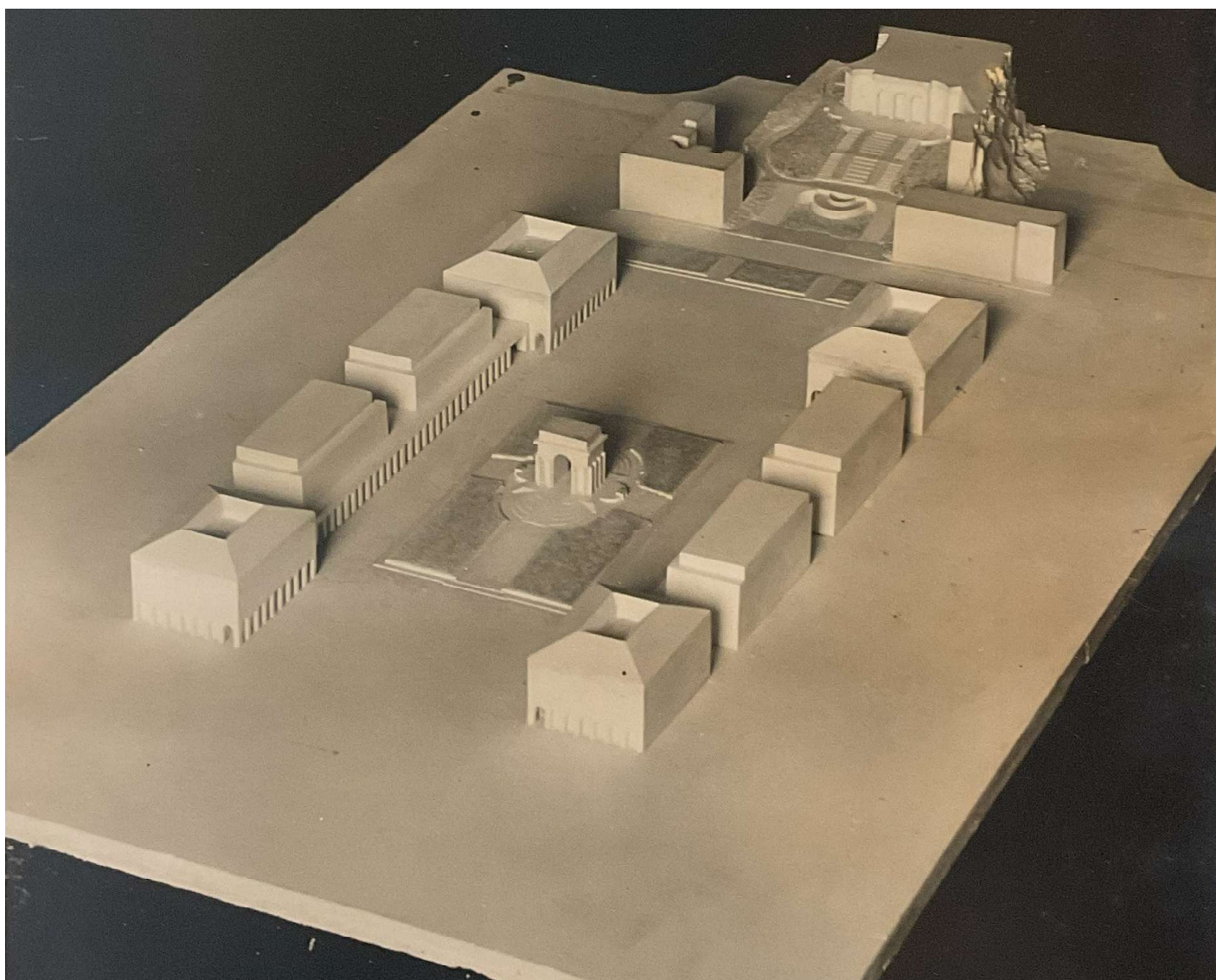
^[19] Cfr. Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, 1981, op. cit., p. 239.

^[20] Ivi, p. 245.

^[21] *Piano regolatore generale di Genova*, Ufficio tecnico comunale con la consulenza del Comitato urbanistico formato da Aldo Assereto, Eugenio Fuselli, Mario Labò, Camillo Manzitti e Giovanni Romano e successivamente dei consulenti per il PRG Franco Albini, Eugenio Fuselli, Mario Pucci, 1959, <https://www.rapu.it/ricerca/scheda_piano.php?id_piano=398>.

e, mentre il cantiere di Piccapietra è ancora in corso, conferma e amplia le previsioni demolitorie. Alla lista degli interventi previsti negli anni Trenta si aggiungono così altri quartieri storici: oltre a San Vincenzo e Madre di Dio, si arriva alla scomparsa di Prè, Ponterotto e Borgo Incrociati.

La forma urbana che si definisce tra gli anni Trenta e il secondo dopoguerra assume sempre più i tratti di una modernizzazione per sottrazione: la città non si trasforma attraverso l'aggiunta di nuovi sistemi urbani, ma mediante la demolizione selettiva di parti del tessuto storico. La logica inaugurata nel 1932 si prolunga nel dopoguerra, contribuendo a ridefinire in modo irreversibile la morfologia del centro urbano.





^ 56. Gabinetto Fotografico Municipale di Genova, *La nuova spiaggia alla Foce*, [1931-32], fotografia. In «Genova», febbraio 1932, p. 160.

PIANO REGOLATORE DELLE ZONE CENTRALI DELLA CITTA' DI GENOVA

B.B LIMITE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA ZONA ORIENTALE
DEL BISAGNO - ZONA (B)



LEGGENDA

- LIMITE DEL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA
- STRADE ESISTENTI CONSERVATE
- STRADE DI PROGETTO
- GIARDINI E ZONE VERDI
- NUOVE COSTRUZIONI
- ZONE INEDIFICABILI DA MANTENERSI SGOMBRE PER LA CONSERVAZIONE DELLE VISUALI
- DISTACCHI INTRODOTTI CON LA PRESENTE VARIANTE

SCALA 1:2000



^ 57. Piano particolareggiato della zona orientale del Bisagno, 1934.

Genova: ASCC, Fondo Amministrazione Municipale 1910\1940 Piani Regolatori.

22 (B)

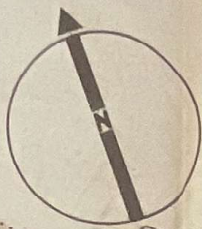
RETE DI FOGNATURA NELLA ZONA DI P.R.



^ 58. Gabinetto Fotografico Municipale di Genova, *Porta Soprana, la casa di Colombo, il Chiostro di S. Andrea e Vico Dritto di Ponticello*, 1923, fotografia. Genova: Centro DocSAI, 2576.

PIANO REGOLATORE DELLE ZONE CENTRALI DELLA CITTA' DI GENOVA

SCALA 1:2000



Visto, L'ordine di San Marco
Il 10-11-1934, l'ingegnere G. Capelli
Il 10-11-1934, l'ingegnere G. Capelli
Il 10-11-1934, l'ingegnere G. Capelli

3

6

10

14

A

LEGGENDA

--- LIMITE DEL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA

▲-▲ LIMITE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO
ALLE ZONE DI PIAZZA DANTE-CARIGNANO
BERNARDINE - ZONA (A) ▲-▲-▲ LINEA DI RETTIFICA
NON PIU' VALIDA PER IL LIMITE DEL PIANO

□ STRADE ESISTENTI CONSERVATE

■ STRADE DI PROGETTO

□ GIARDINI E ZONE VERDI

■ NUOVE COSTRUZIONI

RETE DI FOGNATURA NELLA ZONA DI P.R.

Approvato con deliberazione podestaria
del 4-11-1934 n. 107
L'ingegnere Capo
G. Capelli
Il 10-11-1934, l'ingegnere G. Capelli
Il 10-11-1934, l'ingegnere G. Capelli

59. Piano particolareggiato di piazza Dante, 1934.
Genova: ASCG, Fondo Amministrazione Municipale 1910/1940 Piani Regolatori.



^ 60. Erminio CRESTA, Genova. *Veduta da Corso Montegrappa della stazione ferroviaria di Genova Brignole e di Piazza della Vittoria*, [1940], fotografia. Genova: Centro DocSAI, C433.

PIANO REGOLATORE **ZONA G** DELLE ZONE CENTRALI DELLA CITTA' DI GENOVA



LEGGENDA

SCALA 1:2000



----- LIMITE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO ZONA G

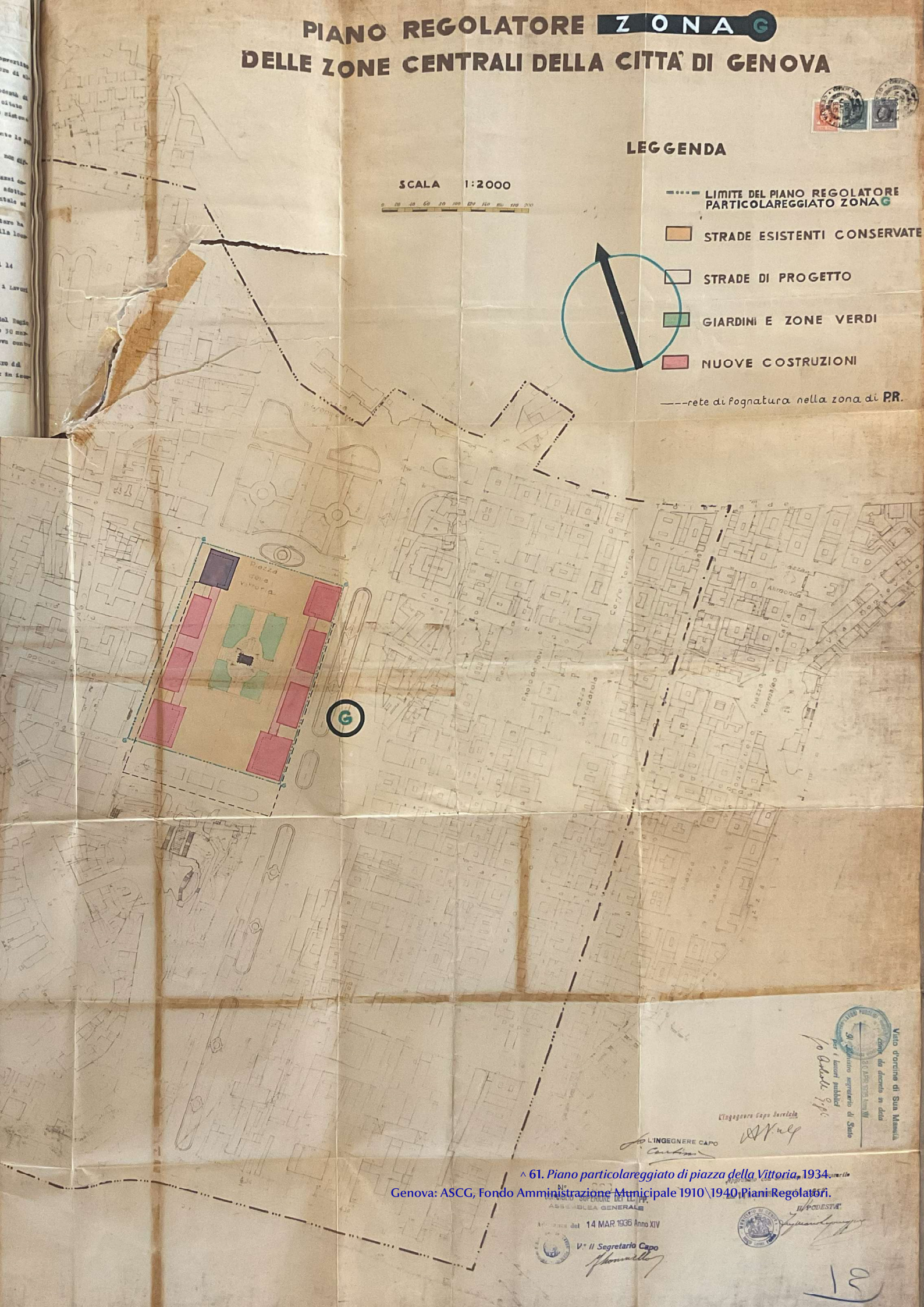
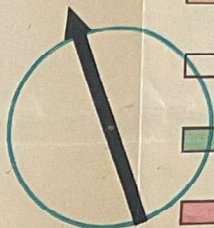
STRADE ESISTENTI CONSERVATE

STRADE DI PROGETTO

GIARDINI E ZONE VERDI

NUOVE COSTRUZIONI

---rete di fognatura nella zona di PR.



Visto d'ordine di Sua Maestà
dopo la lettura in data
10.05.1936
Il Ministro segretario di Stato
per i lavori pubblici
G. Badoglio

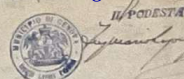
L'ingegnere Capo Bartolotta

L'ingegnere Capo Carboni

^ 61. Piano particolareggiato di piazza della Vittoria, 1934
Genova: ASCG, Fondo Amministrazione Municipale 1910\1940 Piani Regolatori.

Assemblea Generale
14 MAR 1936 Anno XIV

V. II Segretario Capo



13

«Ponente industriale e operaio, Levante residenziale e borghese»^[22]

Oltre il perimetro del nuovo centro fascista, la città ampliata resta sostanzialmente immutata. Le differenze tra le delegazioni non riguardano soltanto la loro funzione economica, ma anche il loro assetto insediativo: il Ponente industriale – Sampierdarena, Cornigliano, Sestri –, caratterizzato da un tessuto lineare e infrastrutturale, non conosce interventi urbanistici significativi, nonostante il suo cruciale ruolo economico, e anzi rafforza la propria identità produttiva; i borghi collinari del Levante conservano una configurazione insediativa sparsa e discontinua, modellata dalla topografia e non ridisegnato da alcun progetto di integrazione morfologica o infrastrutturale, fino a definirsi nel corso del Novecento quale area abitativa privilegiata; le vallate interne mantengono perlopiù un'organizzazione rurale e rarefatta, priva di una strategia di riorganizzazione territoriale.

Allo stesso tempo, anche quest'ultime non possono dirsi di identico sviluppo, ma anzi rappresentano per Genova territori strategici su piani differenti fra loro. Prima del 1926, la Val Polcevera e la Val Bisagno presentano sistemi sociourbani profondamente diversi: la prima già segnata da un processo di industrializzazione lineare lungo l'asse ferroviario e stradale, la seconda ancora caratterizzata da un'economia agricola e da un tessuto insediativo diffuso, privo di una struttura urbana consolidata.

Di fatto, Genova si rimodula come una città a due velocità: un centro che accelera, monumentalizzato, protagonista di interventi urbani e investito di funzioni simboliche, e una periferia che resta ancorata alla propria struttura preesistente.

La distanza tra il programma delineato nella Relazione Brocardi e gli interventi effettivamente realizzati è uno degli elementi più indicativi della natura dell'aggregazione del 1926: il «*piano organico delle arterie stradali*», la Commissione tecnica e i plastici territoriali non generano alcun progetto operativo, e le trasformazioni previste rimangono interamente sulla carta. La Grande Genova avrebbe potuto rappresentare «*una sfida e un'occasione importante*»^[23] per costruire un disegno unitario capace di integrare territori con vocazioni diverse. «*Questa occasione non fu colta. Si può anzi affermare che all'unità amministrativa non corrispose alcuna strategia unitaria dello sviluppo urbano*»^[24].

^[22] Ivi, p. 233.

^[23] Bruno GIONTONI, 2008, op. cit., p. 97.

^[24] Ibidem.

Il risultato è una città fortemente frammentata: «*il ponente industriale ha gradatamente assunto la struttura di agglomerato periferico, il centro ha accresciuto la sua funzione amministrativa e direzionale ed il levante ha sviluppato un ruolo residenziale e di servizio*»^[25]. Questa tripartizione, già evidente negli anni Trenta, costituisce una delle eredità più durature della mancata pianificazione urbana della Grande Genova. Difatti, la sola unificazione amministrativa non produce, appunto, un'integrazione territoriale, ma consolida predisposizioni funzionali già in essere e durature nel tempo, come la concentrazione industriale e operaia nel Ponente e nella Val Polcevera e la progressiva caratterizzazione residenziale e borghese del Levante. Si tratta, inevitabilmente, di una evidente semplificazione delle dinamiche urbane complessive in atto nella periodizzazione di riferimento, ma essa restituisce adeguatamente la direzione dei processi in atto.

In questo scenario, la *Relazione Broccardi* assume un valore ancora più significativo: essa, difatti, espone in maniera pedissequa come, già nel 1926, fosse chiara la necessità di un'integrazione infrastrutturale tra centro, Ponente e vallate, ma anche come tale integrazione rimanesse interamente programmatica e di difficile realizzazione. La mancata trasformazione dei nodi strategici già individuati da Broccardi diventa una delle matrici della disomogeneità territoriale che caratterizza la Grande Genova tuttora, poiché le zone annesse continuano a svilupparsi secondo logiche autonome e spesso divergenti.

La Grande Genova del 1926 si colloca in una traiettoria storica che, rispetto all'aggregazione ottocentesca, segna un cambiamento profondo nella natura stessa del progetto urbano. Se alla prima unificazione è seguito un disegno di modernizzazione atto a costruire un sistema urbano coerente, l'aggregazione fascista si limita a produrre un ampliamento amministrativo privo di una corrispondente visione territoriale. Il centro diviene la quinta scenica dell'ideologia fascista, mentre i quartieri annessi restano ai margini sia fisici sia virtuali della gestione comunale, estromessi da qualsiasi strategia di integrazione: Genova si fa Grande per mezzo di una struttura gerarchica in cui la monumentalità del nucleo urbano convive e sovrasta l'inerzia delle periferie.

Corre parallelo un ulteriore elemento: l'intento dichiarato del regime, volto a un accentramento politico e amministrativo analogo a quello perseguito sul piano nazionale, produce un ef-

^[25] Ivi, p. 98.

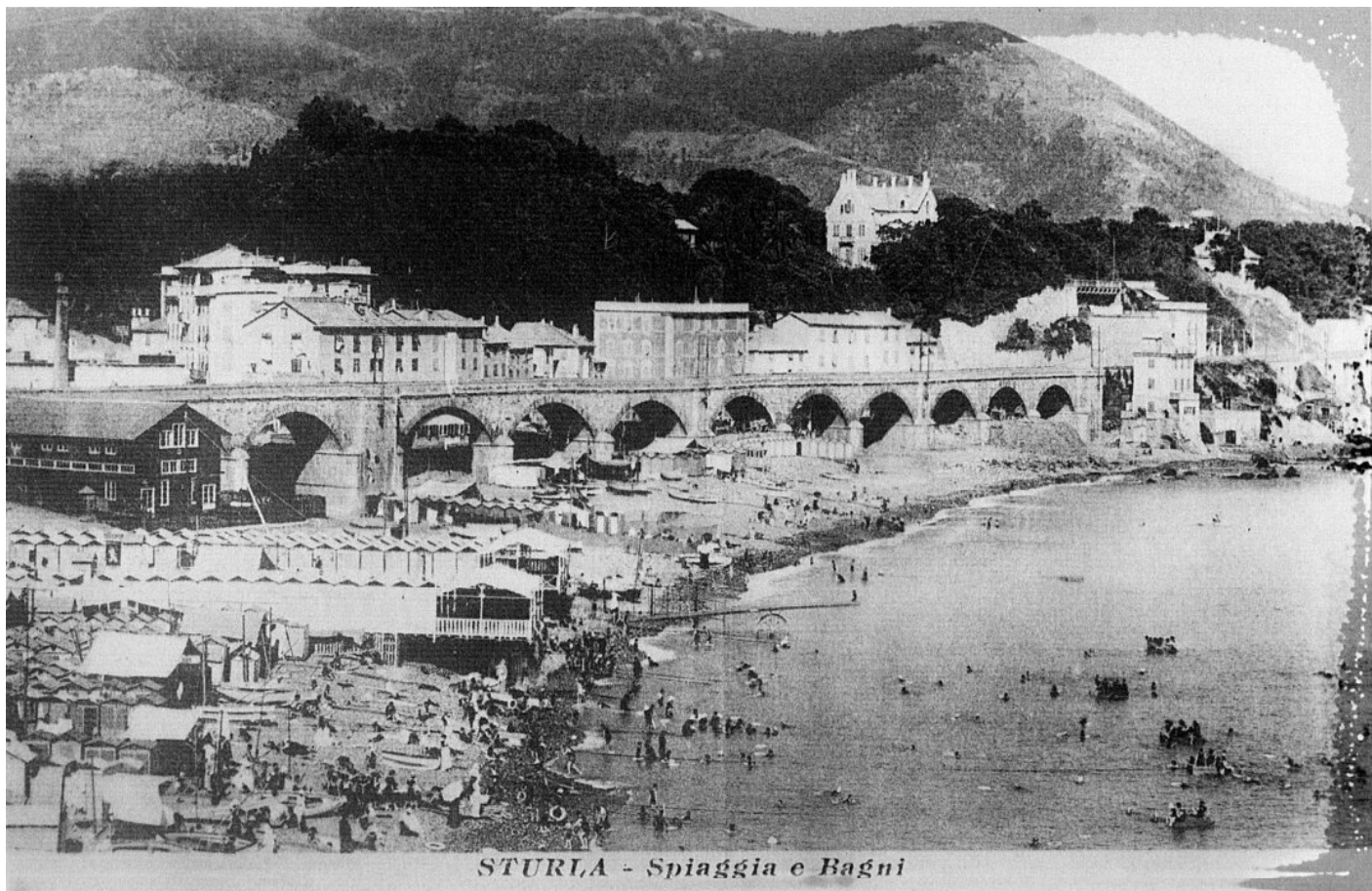
fetto opposto a quello auspicato. Alla centralizzazione istituzionale non segue alcuna uniformità territoriale; al policentrismo precedente, incarnata dalla molteplicità municipale, non subentra una metropoli moderna, come previsto dall'ideologia fascista.

Il policentrismo, ormai scomparso sul piano politico locale, si inasprisce invece sul piano urbano. La stesura di un piano regolatore unitario, o anche solo l'applicazione di politiche territoriali in grado di ricondurre le diverse parti della città a un principio comune, non costituisce un obiettivo reale dell'amministrazione. Le ex amministrazioni diventano periferie, le differenze preesistenti si accentuano e, a un secolo di distanza, la percezione del territorio genovese riflette ancora quel policentrismo originario e quella settorializzazione funzionale che sono sopravvissuti ben oltre il fascismo.

Rimane dunque una domanda aperta, che attraversa l'intero percorso storico: la città che nasce nel 1926 è davvero policentrica, oppure è semplicemente la somma di polarità non integrate e irrigidite dall'assenza di un progetto unitario?

> 62, in alto. Gabinetto Fotografico Municipale, *Genova Sturla. La spiaggia con il viadotto*, cartolina, 1928. Genova: Centro DocSAI, 8182.

> 63, in basso. Gabinetto Fotografico Municipale, *Genova. Prà. Panorama dall'alto*, fotografia, 1928. Genova: Centro DocSAI, 8899.



03 LA GRANDE GENOVA: la narrazione sui giornali locali

- » *I contributi del bollettino municipale*
- » *L'istituzione della Grande Genova attraverso i suoi giornali principali*
- » *La costruzione discorsiva sulla nuova città*
- » *Approfondimenti*

La costituzione della Grande Genova nel 1926 non è soltanto un intervento amministrativo di vasta portata: è un vero e proprio processo che genera immediatamente una produzione discorsiva intensa e stratificata. La stampa cittadina, infatti, non si limita a registrare l'unificazione dei comuni contermini, ma la interpreta, la traduce e la inserisce entro un quadro di significati che rimandano alla modernizzazione urbana, alla ridefinizione dell'identità cittadina e alla costruzione di un immaginario coerente con le esigenze politiche del momento.

Ricostruire la nascita della Grande Genova implica dunque analizzare come essa viene narrata. I quotidiani diventano attori culturali: selezionano, enfatizzano, interpretano. Le loro pagine costituiscono uno spazio in cui la città è descritta, spiegata e talvolta riorganizzata secondo logiche che intrecciano cronaca, rappresentazione e propaganda. La concentrazione degli articoli pubblicati tra la fine del 1925 e l'inizio del 1926 consente di osservare la costruzione quasi simultanea di questo immaginario urbano, mentre l'evento amministrativo procede nella sua definizione istituzionale.

Le ricerche qui presentate si fondano su un corpus di articoli conservati presso l'Emeroteca della Biblioteca Universitaria di Genova, in via Balbi 40, principale archivio della stampa storica cittadina. I primi materiali, ritagli sciolti nei faldoni dei verbali dei Consigli comunali dell'ASCG, hanno orientato la selezione delle testate da analizzare, considerate le voci più autorevoli della cronaca genovese circa l'oggetto di studio^[1]: *Il Secolo XIX*, *Il Cittadino*, *Il Giornale di Genova* e *Il Littorio*.

La presente ricerca non si sofferma soltanto sulle predette testate, ma vi affianca altresì il bollettino municipale, organo ufficiale dell'amministrazione comunale: pubblicato fino al 31 dicembre 1927 con il titolo *Il Comune di Genova*, dal 1° gennaio 1928 come *La Grande Genova* e, dal 1° gennaio 1930, semplicemente *Genova*. Gran parte delle pubblicazioni sono consultabili online grazie all'Emeroteca Digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma^[2].

Un ulteriore elemento metodologico riguarda la collocazione degli articoli nelle rubriche locali – *Cronaca Cittadina* (per *Il Secolo XIX* e *Il Giornale di Genova*), *La Vita di Genova* (per *Il Cittadino*), tradizionalmente dedicate ai problemi quotidiani della città. Il fatto che l'unificazione venga trattata prevalentemente in

^[1] La scelta di analizzare le quattro testate presenti già nell'ASCG porta all'esclusione di altri importanti giornali, quali *Il Caffaro* e *Il Lavoro*. Per approfondire la storia giornalistica di Genova cfr. Marina MILAN, *Giornali e periodici a Genova tra Ottocento e Novecento*, in Dino PUNCUH (a cura di), *Storia della cultura ligure*, 3, Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, vol. XLV/1, Genova: Società Ligure di Storia Patria, 2005, pp. 477-544.

^[2] <<http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic>>.

questi spazi indica come essa sia percepita non solo come una decisione amministrativa, ma come un fenomeno radicato nella consistenza urbana e nella quotidianità dei cittadini.

Nel momento della sua nascita, la Grande Genova gode di una fortuna critica immediata e particolarmente intensa, documentata dalle fonti coeve. Tra la fine del 1925 e i primi anni successivi, la stampa cittadina e il bollettino municipale dedicano all'aggregazione un'attenzione continua, alternando registri celebrativi, tecnici, identitari o più cautamente critici. Nel periodo successivo, tuttavia, il tema tende a perdere definizione come oggetto autonomo di riflessione: talvolta assorbito dalla narrazione propagandistica del regime, talvolta confuso con processi più ampi come la conurbazione, con il rischio di sovrapporre fenomeni distinti. Proprio per questo, la ricostruzione della fortuna critica contemporanea può basarsi sulle testimonianze giornalistiche e istituzionali del 1925-1926, che permettono di cogliere le forme con cui l'aggregazione fu discussa e resa pubblica nel momento stesso della sua affermazione.

L'analisi è articolata in due sezioni. La prima, di carattere comparato, prende in esame gli articoli pubblicati tra dicembre 1925 e gennaio 1926, che costituiscono il nucleo fondativo della narrazione pubblica. La seconda assume la forma di una rassegna cronologica dei testi successivi: gli articoli vengono presentati in modo sintetico, con una breve descrizione dei contenuti essenziali. Quando diversi quotidiani pubblicano nello stesso giorno, o comunque affrontano temi analoghi, i materiali vengono accorpati e trattati congiuntamente, così da evidenziare parallelismi, divergenze e specificità redazionali. L'attenzione non è rivolta soltanto ai contenuti, ma altresì alle modalità con cui essi vengono presentati: ai temi selezionati, alle immagini ricorrenti, alle metafore utilizzate per rendere intelligibile un evento amministrativo di portata eccezionale.

Questa struttura, che combina un confronto sincronico iniziale con una successiva ricostruzione diacronica, permette di cogliere sia le logiche interne delle singole testate sia l'evoluzione complessiva del discorso pubblico sulla Grande Genova nei primi mesi del 1926.

Pur con differenti orientamenti politici culturali, i periodici selezionati costituiscono il nucleo della stampa cittadina che, da un lato, viene legittimata dalle amministrazioni, grazie ai ritagli

conservati, e, dall'altro, si impone in modo significativo sulla formazione dell'opinione pubblica.

Il Secolo XIX, fondato nel 1886, si impone tra Otto e Novecento come il quotidiano indipendente più diffuso in Liguria, caratterizzato da un orientamento liberalprogressista^[3] che lo spinge ad essere un ottimo termine per il confronto con la stampa più vicina al regime. Accanto ad esso, *Il Cittadino* nasce nel 1873 come quotidiano a cura della Diocesi di Genova^[4], quindi come organo di stampa ufficiale cattolica, attento ai temi sociali e alla dimensione valoriale della comunità; *Il Giornale di Genova* si dimostra legato agli ambienti economici e professionali della borghesia cittadina, di orientamento moderato ma progressivamente normalizzato dal sistema editoriale del regime^[5]; *Il Littorio*, infine, è l'unica testata a pubblicazione settimanale e di esplicita tendenza fascista, quasi al pari di uno strumento ufficiale di propaganda del partito; la distanza politica con *Il Secolo XIX* emerge proprio negli anni della Grande Genova^[6]. Infine, in questa rassegna trovano spazio anche diversi contributi del bollettino municipale mensile, che integrano e talvolta orientano la lettura proposta dalla stampa locale, secondo una narrazione istituzionale, celebrativa e identitaria.

La presenza di posizioni politiche e culturali differenti rende la comparazione uno strumento utile per cogliere convergenze e divergenze nella costruzione della narrazione pubblica dell'unificazione, e per osservare come ciascuna testata selezioni e organizzi i temi secondo la propria identità editoriale. L'obiettivo non è ricostruire una cronaca degli eventi, ma comprendere come la stampa contribuisca a definire un immaginario urbano coerente con le esigenze simboliche e politiche del momento. I quotidiani sono considerati attori culturali: selezionano, enfatizzano, interpretano. È attraverso questa prospettiva che la narrazione della Grande Genova rivela la propria natura discorsiva.

^[3] Per approfondire la storia de *Il Secolo XIX*, cfr. scheda monografica a cura dell'Enciclopedia Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/il-secolo-xix/?utm_source=copilot.com> e Marina MILAN, 2005, op. cit., pp. 518-522.

^[4] Per approfondire la storia de *Il Cittadino*, cfr. scheda storica del sito ufficiale, <https://www.ilcittadino.ge.it/storia/?utm_source=copilot.com> e Marina MILAN, 2005, op. cit., pp. 504-505.

^[5] Per approfondire la storia de *Il Giornale di Genova*, cfr. Marina MILAN, 2005, op. cit., pp. 504-505.

^[6] È datato al 9 maggio 1926 il titolo in prima pagina su *Il Littorio* «*Gli inesorabili sviluppi della nostra campagna contro "Il Secolo XIX"*».

I contributi del bollettino municipale

Nell'articolo «*La Dominante*» dell'aprile 1926^[7], lo storico dell'arte Orlando Grosso^[8] introduce un registro storicoidentitario. Il decreto di aggregazione è definito un provvedimento «*saggio*» e coerente con «*lo sviluppo della metropoli mediterranea*», che così «*diventa una città di oltre 588.121 abitanti*». L'unificazione è interpretata come un ritorno all'assetto territoriale dell'antica Repubblica di Genova: i centri annessi sono descritti come nuclei millenari, dotati di tradizioni e patrimoni propri, la cui varietà riflette le differenze storiche tra Ponente e Levante, tra Polcevera e Bisagno. L'operazione assume un valore simbolico: per volontà di Mussolini, Genova «*riprende il dominio delle sue antiche tre podesterie delle valli*» e la funzione di «*Dominante del Mare*». Il progetto amministrativo è presentato come un disegno territoriale «*perfetto*», capace di ricomporre realtà che già formavano «*una sola grande città*» e di orientarle verso un organismo commerciale e industriale armonico destinato, grazie a un piano regolatore da comporre tra funzionalità e tradizione artistica, a diventare una vera e propria «*opera d'arte*».

Nel giugno successivo^[9], il bollettino municipale dedica ampio spazio anche alle «*memorabili giornate genovesi del Duce*». La visita, svoltasi il 24 maggio 1926, è presentata come momento culminante di un percorso già avviato, reso più significativo dalla deliberazione della Grande Genova e dal «*crescente fervore di opere*» che l'ha accompagnata. Il resoconto delle tappe istituzionali e produttive – Palazzo Tursi, Camera di Commercio, industrie Ansaldo – intreccia celebrazione politica, modernizzazione urbana e valorizzazione della storia cittadina. La Grande Genova diventa cornice retorica che unifica istituzioni, industria e popolazione e conferma l'allineamento della città al progetto del regime.

Negli anni successivi all'aggregazione, il bollettino municipale continua a tematizzare la Grande Genova come occasione di rinnovamento urbano e civile. Nel marzo 1928^[10], è pubblicato un contributo sulla riorganizzazione dei musei e delle gallerie, evento su iniziativa del podestà Broccardi presentato come il superamento dell'impostazione «*provinciale*» delle raccolte civiche e come conformità ai «*veri istituti scientifici ed artistici*» capaci di illustrare la città «*nella preistoria, nella storia, nell'arte e nelle scienze*». Nel giugno^[11] successivo, viene affrontato il tema dei

^[7] «*La Dominante*», in «Il Comune di Genova», n. 4, aprile 1926, pp. 369-379.

^[8] Per approfondire la figura di Orlando Grosso (1882-1969), cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, 2003, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/orlando-grosso_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/orlando-grosso_(Dizionario-Biografico)/>).

^[9] «*Le memorabili giornate genovesi del Duce*», in «Il Comune di Genova», n. 6, giugno 1926, pp. 605-671.

^[10] «*I musei e le gallerie della Grande Genova*», in «La Grande Genova», n. 3, marzo 1928, pp. 151-154.

^[11] «*Come la Grande Genova ha risolto il problema dei parchi e dei giardini pubblici*», in «La Grande Genova», n. 6, giugno 1928, pp. 343-349.

parchi e dei giardini pubblici, contestando la maldicenza di una città priva di adeguate zone verdi e rivendicando, grazie all'azione del podestà, la creazione di «un milione di metri quadrati di nuovi giardini pubblici».

In entrambi i casi, la Grande Genova è presentata come occasione per ridefinire l'immagine della città, estendendo la retorica del rinnovamento oltre gli ambiti amministrativi ed economici e includendo la dimensione culturale, ambientale e simbolica della nuova realtà urbana.

Tra il 1927 e il 1929, il bollettino pubblica una serie di schede monografiche dedicate ai comuni annessi, costruite secondo una struttura ricorrente: il richiamo alla storia locale, la descrizione del patrimonio e delle attività economiche, l'inquadramento del centro nel nuovo assetto urbano.

Questi contributi svolgono una duplice funzione. Da un lato, esaltano le identità locali, recuperando costumi – la tradizione celtica di Nervi^[12] –, toponimi storici – da «*Parisione*» per Apparizione^[13], dal «*Sesto*» medievale di Sestri Ponente – monumenti e specificità territoriali – il mare a Sestri che nel XII secolo «*arrivava fino alla chiesa dei Cappuccini*»^[14]; dall'altro, queste peculiarità vengono assimilate nel quadro più ampio della Grande Genova, negli intenti capace di integrare realtà diverse in un organismo unitario.

Un tratto comune è il parallelismo tra sviluppo industriale, crescita demografica e trasformazione edilizia. Rivarolo registra tra il 1925 e il 1927 la nascita di «*svariate industrie*»^[15]; Cornigliano sottolinea che «*queste cifre dimostrano il grande progresso demografico, edilizio, commerciale, industriale*»^[16]; Sestri Ponente collega lo «*sviluppo industriale*» all'«*aumento rapido e incessante della popolazione*», che impone nuovi quartieri «*in prevalenza operai*»; Bolzaneto si presenta come «*centro eminentemente industriale*» dopo la ferrovia del 1853^[17]; Borzoli, pur «*ameno paesello eminentemente agricolo*»^[18], registra un «*grande e progressivo*» sviluppo verso Sestri e Rivarolo. Accanto ai centri industriali, le schede riconoscono le vocazioni turistiche e residenziali: Pegli distingue la zona industriale da quella «*climatica e balneare*»^[19]; Nervi definisce la propria popolazione «*marinaresca, industriale ed agricola*»; Quarto dei Mille richiama la presenza del manicomio e lo sviluppo del litorale^[20].

In tutte le schede l'integrazione nella Grande Genova è pre-

^[12] «*I nuovi centri della Grande Genova: Nervi*», in «La Grande Genova», n. 8, agosto 1929, pp. 461-467.

^[13] «*I nuovi centri della Grande Genova: Apparizione*», in «La Grande Genova», n. 2, febbraio 1928, p. 76.

^[14] «*I nuovi centri della Grande Genova: Sestri Ponente*», in «La Grande Genova», n. 6, giugno 1928, pp. 325-328.

^[15] «*I nuovi centri della Grande Genova: Rivarolo*», in «La Grande Genova», n. 1, gennaio 1928, pp. 16-18.

^[16] «*I nuovi centri della Grande Genova: Cornigliano*», in «La Grande Genova», n. 3, marzo 1928, pp. 145-150.

^[17] «*I nuovi centri della Grande Genova: Bolzaneto*», in «La Grande Genova», n. 7, luglio 1928, pp. 376-381.

^[18] «*I nuovi centri della Grande Genova: Borzoli*», in «La Grande Genova», n. 9, novembre 1928, pp. 603-606.

^[19] «*I nuovi centri della Grande Genova: Pegli*», in «La Grande Genova», n. 2, febbraio 1928, pp. 72-75.

^[20] «*I nuovi centri della Grande Genova: Quarto dei Mille*», in «Il Comune di Genova», n. 12, dicembre 1927, pp. 1169-1171.

sentata come esito naturale: Sestri Ponente afferma che la nuova città «*darà nuovo, più rapido e poderoso impulso ai pubblici servizi*»; Bolzaneto chiude con l'augurio che il proprio sviluppo contribuisca «*alle fortune della città e della patria*». La rubrica contribuisce così a consolidare l'immagine della Grande Genova come città plurale, articolata e in continua trasformazione.



^ 64. «*Si inizia per Genova, la Superba città nostra, un anno di grandi opere, audaci ed esperte*», in «*Il Cittadino*», 1° gennaio 1926, p. 3.

L'istituzione della Grande Genova attraverso i suoi giornali principali

La fase iniziale della narrazione pubblica è caratterizzata da una notevole simultaneità: tra il 22 dicembre 1925 e il 10 gennaio 1926 le quattro testate cittadine intervengono quasi in parallelo, offrendo interpretazioni differenti ma complementari dell'unificazione. In questo breve arco temporale si definisce un primo nucleo discorsivo compatto, nel quale i periodici interpretano l'evento secondo il proprio orientamento politico e culturale.

Il Cittadino apre la sequenza il 22 dicembre 1925 con una lettura civicomorale che anticipa l'unificazione: la città è chiamata a «riunire tutte le energie e tutti gli animi» per creare la «più grande Genova». L'unificazione è un dovere civico, un atto di «devozione verso gli interessi materiali e ideali della città».

Nella pubblicazione del 31 dicembre 1925, *Il Secolo XIX* dedica un ampio articolo al decreto di aggregazione approvato dal Consiglio dei Ministri, presentandolo come risposta a una necessità «viva e sentita» da tempo dalla metropoli ligure, chiamata a dotarsi di uno spazio adeguato al proprio incremento industriale, commerciale, edilizio ed economico. Il quotidiano sottolinea la continuità normativa con il Regio decreto 2 settembre 1923 per l'ampliamento del territorio di Milano e insiste sul consenso unanime espresso dalle amministrazioni interessate, interpretando la riunione comunale come un provvedimento tecnico e condiviso, volto a risolvere problemi strutturali già evidenti. Nello stesso giorno, *Il Cittadino* adotta un registro più tecnico, sottolineando che i problemi portuali, ferroviari e demografici «non potrebbero avere soluzione che col conquistare alla città un più vasto ambito territoriale». In questo modo, le due testate convergono nel presentare l'unificazione come risposta razionale a esigenze materiali e amministrative, più che come un progetto politico.

Nel numero del 1° gennaio 1926, *Il Secolo XIX* descrive l'unificazione come esito naturale di un processo non inedito, incentivato dalle trasformazioni economiche e demografiche della città («erano maturate sempre più le necessità del suo sviluppo e della sua espansione»). La lunga «stasi territoriale» rende necessario adeguare Genova al proprio sviluppo: il capoluogo e i comuni limitrofi costituiscono ormai «un tutto inscindibile», come dimostrano i dati demografici – la popolazione, pari a 304.108

abitanti nel 1921, è salita a 322.000 nel 1924 –, e con l'aggregazione «*Genova aumenta di oltre due terzi la sua popolazione*». L'unificazione si impone così come unica risposta logica a problemi concreti – porto, ferrovie, viabilità, edilizia – più che come iniziativa politica. Nella medesima giornata, *Il Cittadino* attribuisce l'idea della Grande Genova direttamente a Mussolini, «*la cui mente agile e pronta*» avrebbe concepito il progetto. Il porto, «*da mille anni gloriosissimi*», diventa il motore storico della città, mentre ai cittadini è richiesto di «*creare un'anima*» per la nuova realtà urbana. La narrazione oscilla così tra prudenza cattolica e adesione al nuovo clima politico, trasformando l'unificazione in un processo di responsabilità condivisa. In parallelo, *Il Giornale di Genova* propone una lettura visionaria e geopolitica. Nell'articolo pubblicato sempre nel numero del 1° gennaio, la futura città è immaginata come una metropoli da «*un milione di abitanti*», estesa su «*trecento chilometri quadrati*», nodo strategico per i traffici mediterranei e transoceanici. Il porto è il fulcro della narrazione: Genova offre «*il punto di transito ideale*» tra Europa e i continenti extraeuropei, ma è stata frenata in passato dalla ristrettezza delle infrastrutture e dalla mancanza di «*una idea unitaria di governo*». L'ampliamento della città è presentato come occasione per compiere una missione nazionale: Genova è definita «*sorella minore di Roma*», chiamata a servire «*l'espansione del suo nome immortale nel mondo*».

Infine, *Il Littorio* interviene con il fascicolo del 10 gennaio 1926 pubblicando la trascrizione del discorso dell'on. Lantini al Rotary Club di Genova il 31 dicembre 1925. Il giornale amplifica e politicizza la Grande Genova, la cui ideazione è attribuita ancora una volta a Mussolini, «*nella cui vasta e prontissima mente*» sarebbe nata. Il porto è descritto come soggetto storico «*mirabile*», mentre il localismo è indicato come ostacolo da superare: un eventuale porto autonomo a Sestri Ponente sarebbe «*un intralcio*» all'ideologia fino a qui costruita. La città è definita «*un'opera d'arte moderna e viva*», e l'unificazione assume un valore nazionale: Genova «*serve una Milano e tutto il gruppo palpitante delle sorelle lombarde*». *Il Littorio* trasforma così la Grande Genova in un mito politico, simbolo della modernità fascista e della rinascita nazionale.

Nel loro insieme, gli interventi dei quattro quotidiani delineano un quadro articolato ma coerente: modernizzazione tecnica

(*Il Secolo XIX*), responsabilità civica (*Il Cittadino*), ambizione geopolitica (*Il Giornale di Genova*) e mitizzazione politica (*Il Littorio*). Pur nella diversità dei registri, emergono alcuni elementi comuni: il ruolo centrale del porto, la necessità di superare la frammentazione amministrativa e la percezione della città come organismo unitario in espansione. Considerati insieme, queste voci costruiscono una rappresentazione stratificata della Grande Genova, in cui al progetto amministrativo, economico e infrastrutturale, si affianca l'apice di un'operazione simbolica e identitaria, che rilegge il passato per legittimare il presente e proiettare la città verso un centrale ruolo sul piano nazionale e internazionale.



^ 65. «La "Grande Genova"», in «Il Littorio», 27 giugno 1926, p. 6.

La costruzione discorsiva sulla nuova città

La seconda sezione segue l'evoluzione del discorso pubblico tra gennaio e luglio 1926, ricostruendo in ordine cronologico gli interventi della stampa e mostrando come l'aggregazione venga progressivamente integrata nella cronaca amministrativa, politica e urbana della città. Un elemento significativo riguarda la collocazione degli articoli: la narrazione dell'unificazione si sviluppa soprattutto nelle rubriche locali – *La Vita di Genova, Cronaca Cittadina* – tradizionalmente dedicate ai problemi quotidiani della città. La scelta di trattare l'unificazione in queste sezioni indica come l'evento venga percepito non solo come decisione amministrativa, ma come una vera e propria trasformazione radicata nella materialità urbana e nella quotidianità degli abitanti.

Le settimane che precedono l'avvio formale della Grande Genova sono segnate da segnali politici e amministrativi che anticipano il clima del nuovo anno. L'11 dicembre 1925, *Il Cittadino* annuncia la prossima visita di Mussolini a Genova, presentandola come riconoscimento del ruolo della città e come momento simbolico per la futura riunione comunale. Già con il numero del 30 dicembre, *Il Secolo XIX* anticipa il valore dell'evento mettendo in successione la seduta straordinaria del consiglio comunale di Sampierdarena, nella quale è espressa piena adesione al progetto, al passaggio di Mussolini lungo la costa ligure, manifestazione della politica fascista sui grandi centri urbani. Il giorno seguente, *Il Cittadino* divulga il telegramma con cui Sampierdarena rivendica di essere il primo comune suburbano ad aderire alla Grande Genova, con un tono competitivo che valorizza la vocazione industriale del Comune e ne afferma l'ambizione per un ruolo centrale nella futura città unificata.

Nel nuovo anno, il processo di aggregazione si apre con una fitta serie di messaggi ufficiali e manifestazioni di consenso. Con la pubblicazione del 1° gennaio 1926, *Il Secolo XIX* e *Il Giornale di Genova* pubblicano i telegrammi dei commissari Broccardi e Lantini indirizzati al Re, al Capo del Governo e ai comuni annessi, presentando la Grande Genova come l'avvio di «un nuovo ciclo storico» e attribuendo a Mussolini l'impulso decisivo alla fusione. Le testate registrano anche le prime manifestazioni pubbliche – bandiere sui palazzi pubblici e illuminazione in città – che accompagnano l'ampliamento dei confini, e segnalano il primo effetto

Le premesse immediate: gli ultimi segnali del 1925

Telegrammi, adesioni e prime reazioni

amministrativo dell'unificazione: l'estensione ai nuovi territori della convenzione con la Società Unione Italiana Tramways Elettrici, per un'immediata integrazione dei servizi di trasporto.

Il consenso si allarga con l'ingresso di Rivarolo nella Grande Genova, come registra il 2 gennaio 1926 *Il Cittadino*. L'evento è presentato come atto di fiducia e di convergenza verso il nuovo assetto urbano. Tra il 3 e il 5 gennaio 1926, *Il Giornale di Genova* e *Il Secolo XIX* raccolgono nuovi telegrammi di adesione dai comuni annessi: le formule oscillano tra la retorica della «Città Madre» e quella del «saluto fraterno», delineando due diverse interpretazioni del rapporto con il capoluogo.

Il quadro delle adesioni è completato dagli articoli pubblicati nelle date dell'8 e del 9 gennaio 1926 da *Il Secolo XIX*, che riportano i telegrammi di Rivarolo, Sant'Ilario e Nervi. I primi due insistono sulla retorica gerarchica della «madre ligustica» e della «Dominante del Mare», oppure immaginano il paese come «giardino della Superba», sottolineando la valorizzazione paesaggistica e residenziale dei centri. Nervi, invece, auspica la tutela della propria fama internazionale come stazione climatica, rivendicando una continuità con la propria storica identità turistica.

La definizione normativa
e la centralizzazione
amministrativa

La fase di assestamento istituzionale prende forma con la pubblicazione, del 24 gennaio 1926, con la quale è diffuso il testo ufficiale del decreto del 14 gennaio 1925, n. 74, riportato da *Il Secolo XIX* nella rubrica *Cronaca Cittadina*. L'articolo riproduce i primi tre articoli del provvedimento, relativi ai confini, alle modalità di aggregazione e alle norme transitorie, offrendo ai lettori il quadro giuridico di base della Grande Genova.

Il processo di fusione compie un passo decisivo in data 17 febbraio 1926, quando *Il Secolo XIX* e *Il Cittadino* danno notizia del decreto che scioglie i consigli comunali dei 19 comuni destinati all'annessione, sostituendoli con commissari regi. La misura, presentata come necessaria per garantire uniformità e rapidità d'azione, segna l'avvio concreto dell'unificazione amministrativa e la piena centralizzazione del governo locale.

La discussione parlamentare
e la relazione Fontana

Sul piano istituzionale, il dibattito si intensifica tra aprile e maggio. Il 29 aprile 1926, *Il Secolo XIX* pubblica integralmente il Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che aggiorna le modalità dell'annessione. Il 1° maggio 1926, il quotidiano riporta la relazione del ministro Federzoni sui poteri del commissario straordinario, mentre il 9 maggio successivo annuncia l'approvazione

«senza discussione» del disegno di legge per la conversione del decreto. La discussione trova un momento di sintesi nella pubblicazione del 16 maggio 1926, quando sia *Il Secolo XIX* sia *Il Cittadino* divulgano la relazione dell'on. Attilio Fontana (1876-1936), che insiste sulla necessità di «dare vita alla Grande Genova» integrando centri demograficamente ed economicamente rilevanti in un unico organismo urbano.

La Grande Genova rientra anche nella retorica politica del regime. Il 30 marzo 1926, *Il Secolo XIX* inserisce l'unificazione nel quadro delle celebrazioni per il settimo anniversario dei Fasci, presentandola come simbolo della forza e della disciplina fascista. L'apice della dimensione celebrativa si raggiunge con la visita di Mussolini: infatti, con l'edizione del 23 maggio 1926, *Il Secolo XIX* e *Il Cittadino* insistono sull'apparato festivo e sull'entusiasmo cittadino, mentre *Il Giornale di Genova* lega esplicitamente l'evento al processo di espansione della città, descrivendo Genova come nodo che amplia i traffici, integra i comuni e realizza nuove infrastrutture. Il giorno successivo, 24 maggio 1926, lo stesso quotidiano celebra l'accoglienza trionfale riservata al «prodigioso assertore della razza italiana», inserendo la Grande Genova nel quadro della rinascita nazionale.

Al di là delle questioni ideologiche, gran parte dell'attenzione è posta sui problemi strutturali della nuova città. Infatti, il 5 gennaio 1926, nella rubrica *La Vita di Genova* de *Il Cittadino*, un primo articolo invoca «arterie, arterie, arterie» e «moneta, moneta, moneta» come soluzioni per le esigenze primarie della Grande Genova, mentre nel secondo pezzo l'avvocato Enrico Raimondo riflette sulla necessità di tutelare gli interessi locali entro un quadro unitario. L'8 gennaio 1926, il Rotary richiama l'urgenza di una rete infrastrutturale adeguata, e il 10 gennaio 1926 il quotidiano affronta il tema della metropolitana, ripreso lo stesso giorno anche da *Il Giornale di Genova*. Nel fascicolo del 31 gennaio 1926, *Il Secolo XIX* dedica un articolo ai problemi delle comunicazioni in Val Polcevera, segnalando come la nuova configurazione territoriale renda urgente un adeguamento delle infrastrutture.

Il tema edilizio attraversa l'intero periodo. *Il Littorio* apre la questione in data 17 gennaio 1926, denunciando l'inadeguatezza di Palazzo Tursi come sede municipale per una città ingrandita. La riflessione si chiude poi il 4 luglio 1926, quando il periodico torna sulla questione relativa alla demolizione della barriera di

La cornice politica e le celebrazioni fasciste

Le questioni infrastrutturali e edilizie e la coerenza territoriale

San Benigno, che è interpretata come passo decisivo per l'integrazione di Sampierdarena, ma l'ipotesi di trasferire il municipio nell'area liberata viene giudicata prematura, pur riconoscendo l'inadeguatezza di Palazzo Tursi per la nuova dimensione urbana.

Il 21 febbraio 1926, il medesimo quotidiano insiste sulla necessità di affrontare la crisi abitativa, mentre il 12 marzo 1926 *Il Secolo XIX* segnala la «*crisi delle abitazioni*», evidenziando la pressione demografica e le difficoltà del mercato immobiliare. La questione infrastrutturale ritorna in data 4 maggio 1926, quando il quotidiano descrive la necessità di un «*ricamo di trafori*» per collegare le parti alte della città, immagine che sintetizza l'urgenza di una rete viaria adeguata alla nuova scala urbana. Il 23 maggio 1926, *Il Littorio* dedica due articoli alla viabilità, al transito e all'edilizia, insistendo sulla necessità di interventi coordinati. Il 30 maggio 1926, lo stesso quotidiano affronta «*La questione delle strade*» e pubblica un articolo sulle metropolitane, segnalando l'interesse crescente per soluzioni di mobilità avanzata.

Nel mese di giugno, il dibattito si amplia al tema della coerenza territoriale. Il 13 giugno 1926, *Il Littorio* propone di correggere alcune incongruenze dell'aggregazione, suggerendo il trasferimento di Cremeno e Morego a Sant'Olcese e una possibile fusione tra Sant'Olcese e Serra Riccò. Il 27 giugno 1926, la suddetta testata pubblica due articoli dedicati alla Grande Genova. Il primo, di carattere generale, definisce l'aggregazione «*il più importante [...] dei mutamenti territoriali nella storia dei Comuni italiani*», ma segnala alcune «*dissonanze*» nell'assetto dei nuovi confini: le «*code*» di San Quirico e Pontedecimo e l'«*estesissima parte montuosa*» di Voltri sono giudicate superflue, mentre si propone l'inclusione di aree esterne funzionalmente connesse, come Mele e la frazione di Trensasco di Sant'Olcese. Affrontando il tema della mobilità, l'autore assume come «*assiomatica guida*» la linea tramviaria esistente considerandone obbligatori i capolinea di Voltri, Pontedecimo, Nervi e Prato, pur ammettendo che «*di ritocchi si possa discorrere*». Il secondo articolo riguarda la sistemazione della zona orientale, segnalando la necessità di interventi urbanistici mirati per integrare pienamente le aree periferiche.

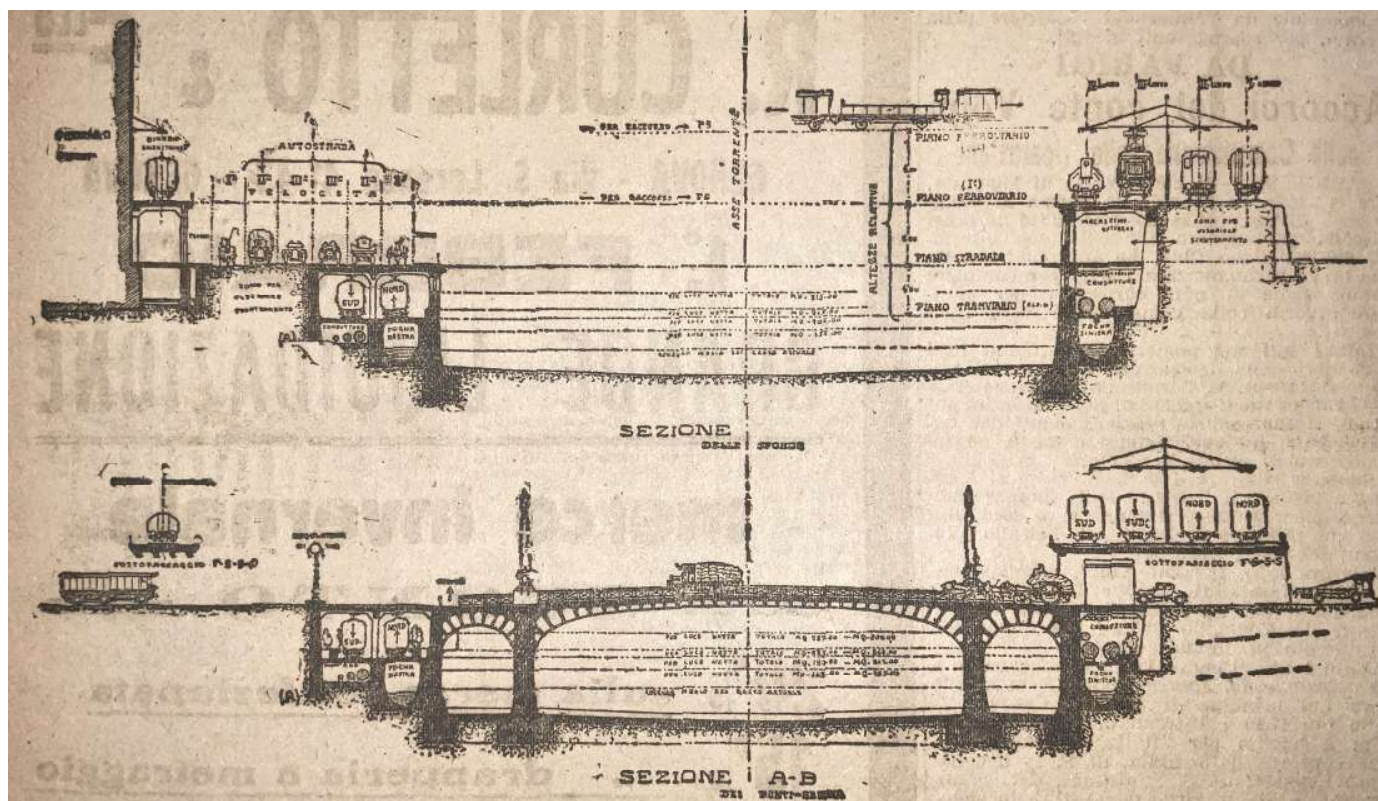
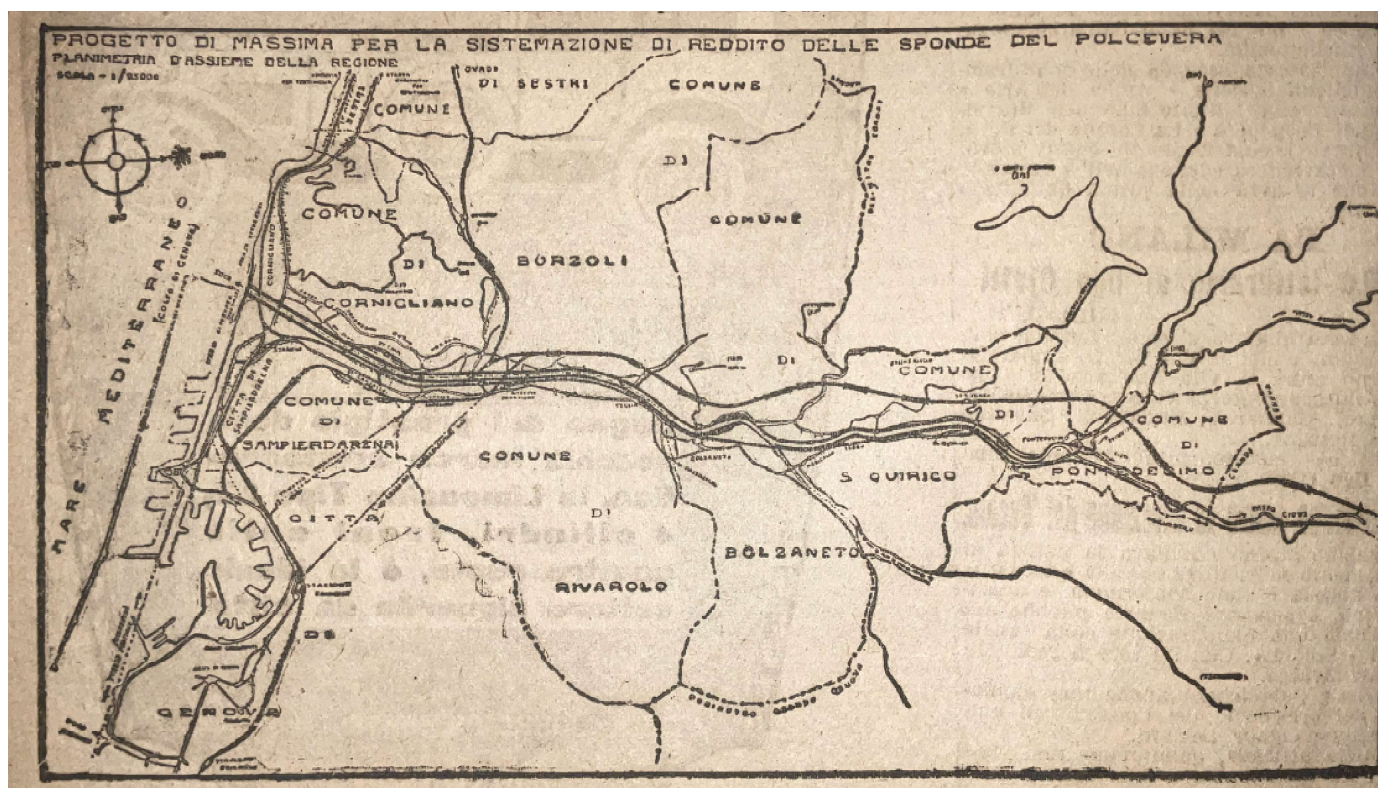
A) Viabilità e infrastrutture

La stampa del 1926 presenta la viabilità come uno dei problemi più urgenti della Grande Genova, con accenti diversi ma convergenti sulla necessità di interventi rapidi e strutturali, delineando un quadro articolato e in evoluzione.

Il Secolo XIX, il 31 gennaio 1926, individua nella Val Polcevera il punto più critico: il traffico «*intensissimo*» da Sampierdarena a Pontedecimo si concentra su un'unica arteria «*non suscettibile di allargamento*», la cui manutenzione risulta impossibile da programmare senza interrompere flussi vitali per l'industria. Il quotidiano pubblica la soluzione proposta dall'ingegnere Renzo Picasso – sistemazione degli argini del torrente, autostrada, binari industriali e tramviari, nuova linea ferroviaria e concentrazione delle reti tecnologiche negli argini –, che affronta simultaneamente mobilità, servizi e morfologia fluviale.

Un secondo filone, sviluppato sempre da *Il Secolo XIX* nella pubblicazione del 4 maggio 1926, insiste sulla necessità di superare gli ostacoli morfologici: Genova rischia di essere «*soffocata*» dai suoi monti e il centro rimane un «*punto di transito*» obbligato. La risposta è un sistema di trafori, inclusa una terza galleria sotto l'Acquasola per collegare Principe e Brignole «*senza l'obbligatorio passaggio*» da piazza De Ferrari. Rispetto al progetto di Picasso, qui prevale la necessità di "bucare" la città per evitare la congestione del centro. Entrambi gli articoli condividono l'idea che la viabilità debba essere ripensata su scala metropolitana, ma divergono sulle priorità: infrastrutture fluviali e industriali da un lato, trafori urbani dall'altro.

Il Littorio, il 23 maggio 1926, introduce una lettura più minuta delle direttrici urbane, distinguendo nettamente tra ponente e levante. A ponente, via Milano – unico accesso al centro – è giudicata insufficiente; via Andrea Doria è «*strozzata*» all'ingresso di piazza Acquaverde, mentre via Carlo Alberto «*non ha sbocco né naturale né sufficiente*», evidenziando la necessità di una nuova arteria che consenta al traffico di raggiungere il centro senza interferire con i flussi della stazione Principe. A levante, invece, il problema è la convergenza di vie come San Martino, Montevideo e San Francesco Pozzo su via XX Settembre e piazza Tommaseo. Occorre «*dare un nuovo sbocco*» alle arterie principali e valorizzare via San Martino come asse di accesso alla città ingrandita. De-



^ 67. «I problemi della Grande Genova. La sistemazione delle comunicazioni in Val Polcevera»,
in «Il Secolo XIX», 31 gennaio 1926, p. 6.

gli stessi problemi si occupa anche il successivo articolo dal titolo *Per la sistemazione della zona orientale della città*, pubblicato da *Il Littorio* nell'edizione del 27 giugno 1926.

Sempre *Il Littorio*, nello stesso numero, affronta il paventato allargamento di via Carlo Felice, portata a una larghezza «*quasi eguale al doppio dell'attuale*», considerato indispensabile per assorbire il traffico proveniente da via Garibaldi e Interiano.

Infine, la medesima testata, il 30 maggio 1926, allarga lo sguardo alla scala metropolitana. «*Le strade sono ricchezza*», afferma l'articolo, e un paese moderno non può essere «*deficiente di mezzi di comunicazione*». L'aggregazione dei 19 comuni rende indispensabile garantire collegamenti «*rapidissimi*» con Nervi, Pontedecimo e Voltri. Le soluzioni proposte – metropolitana, autostrada, ferrovia aerea, doppio binario – mostrano un interessamento principalmente orientato alla rapidità e alla frequenza del servizio, che alla forma dell'infrastruttura.

Nel loro insieme, questi articoli delineano una visione della viabilità come sistema multilivello: infrastrutture territoriali (argini, trafori), riorganizzazione delle arterie urbane e connessioni metropolitane.

B) Edilizia e gestione del territorio

La crisi abitativa è uno dei nodi strutturali della Grande Genova. *Il Secolo XIX*, il 12 marzo 1926, individua una «*specialissima condizione di cose*» che rende particolarmente acuto il problema: la conformazione della città impone «*costosi adattamenti*» che fanno salire «*a prezzi iperbolici i costi di costruzione*» e richiedono al tempo stesso «*mezzi di comunicazione rapida e comoda col centro*». Edilizia e trasporti sono presentati come elementi «*intimamente connessi*»: quando la proporzione tra i due viene meno, si verificano situazioni già note in varie parti della città, dove abitazioni costruite «*affrettatamente*» sono rimaste servite da strade «*quasi impraticabili*», generando «*malcontenti e recriminazioni giustificatissime*». Il problema è particolarmente evidente nelle zone delle case popolari, sorte su terreni «*costosissimi*», con fitti «*sensibilmente superiori alla disponibilità mensile della famiglia-tipo*».

L'articolo individua come soluzione ideale l'espansione sulle

alture, dove le condizioni igieniche sono «*incomparabilmente migliori*». Per rendere possibile questa crescita occorre però potenziare gli ascensori che collegano la città bassa alla Circonvallazione a Monte e procedere a una «*organica sistemazione delle strade delle alture*», così da valorizzare vaste aree oggi inutilizzate e dare vita a una «*città alta*». La metropolitana, anche se limitata da Sestri Ponente a Sturla, è concepita come un impulso decisivo per decongestionare il centro e costituire un «*naturale calmiera sui fitti*». Un effetto analogo è atteso dalle costruzioni municipali rese possibili dai 100 milioni di lire destinati alle case popolari. Nell'immediato, però, il mezzo più rapido per attenuare la crisi è «*risolvere [...] quello delle comunicazioni interurbane*», facilitando l'abitazione nei comuni annessi.

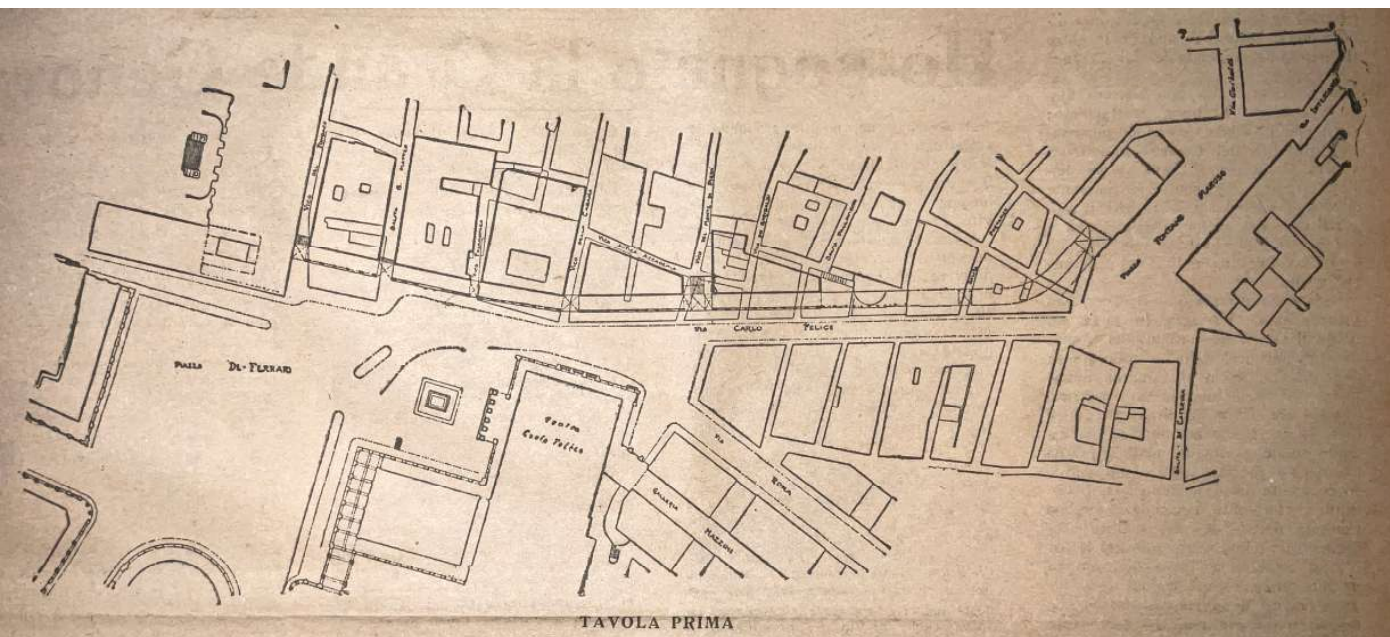
Una prospettiva più ampia è offerta da *Il Littorio* nella pubblicazione del 21 febbraio 1926, in un contributo di Orlando Grosso. La città, afferma, ebbe «*in ogni tempo un piano regolatore [...] in armonia con il porto*», mentre la situazione contemporanea è segnata da «*confusione e illogicità*». Richiamando «*l'intelligentissima impostazione del piano regolatore medioevale*», l'autore sostiene che i problemi affrontati dai genovesi del XIII e XIV secolo si ripropongono oggi con la Grande Genova, che può essere «*plasmata per l'ascesa della Dominante nei secoli venturi*». Da qui la necessità di ristabilire l'«*armonia fra porto e città*», fondendo «*in un sistema solo e vitale*» due piani che non possono essere realizzati in contrasto.

Un contributo rilevante proviene da *Il Cittadino*, che l'8 gennaio 1926, nell'articolo «*Il Rotary e la Grande Genova*», richiama la necessità di affrontare finalmente «*lo sviluppo avvenire della nostra città*» attraverso un piano regolatore capace di imprimere alla nuova Genova «*un segno tangibile dell'attività della nostra generazione*», insistendo sul carattere collettivo del piano, che deve nascere dal «*complesso di contributi portati da tutta la cittadinanza*».

Un ulteriore tassello è fornito da *Il Littorio* il 23 maggio 1926, che presenta l'allargamento di via Carlo Felice e la sistemazione del lato ovest di piazza De Ferrari come «*uno dei piani regolatori più interessanti*» e di «*più facile attuazione*». Lo smantellamento previsto – sette caseggiati in tutto – è giudicato «*esiguo in confronto allo scopo perseguito*», così come «*esigua sarà la spesa che il Comune dovrà sostenere [...] mercé l'iniziativa personale di alcu-*

ni dei maggiori proprietari frontisti». L'intervento è concepito come primo passo di una riorganizzazione più ampia, destinata a proseguire fino a piazza Fontane Marose.

Nel complesso, l'edilizia e la gestione del territorio emer-



⁶⁸. «Problemi cittadini riguardanti la viabilità della "Grande Genova"», in «Il Littorio», 23 maggio 1926, p. 11.

gono come questioni decisive per la nuova città. Alla crisi abitativa e alla complessità morfologica si affianca la consapevolezza, espressa dal Rotary, che la Grande Genova richiede un piano regolatore condiviso, capace di raccogliere contributi diversi e di orientare lo sviluppo futuro. Le prime proposte operative, tuttavia, si concentrano sul cuore della città e mostrano come la progettazione iniziale si concentri sul centro storico e amministrativo, mentre le alture e i comuni annessi restano territori secondari. La storica interdipendenza tra porto, viabilità e tessuto edilizio, unita alla necessità di collegamenti rapidi e di una distribuzione più equilibrata delle funzioni urbane, delinea un modello di sviluppo che richiede interventi coordinati e una visione unitaria della Grande Genova.

C) Metropolitana

Il tema della metropolitana attraversa con continuità le narrazioni giornalistiche del 1926, divenendo uno dei nodi centrali per rendere effettiva la nuova scala urbana della Grande Genova.

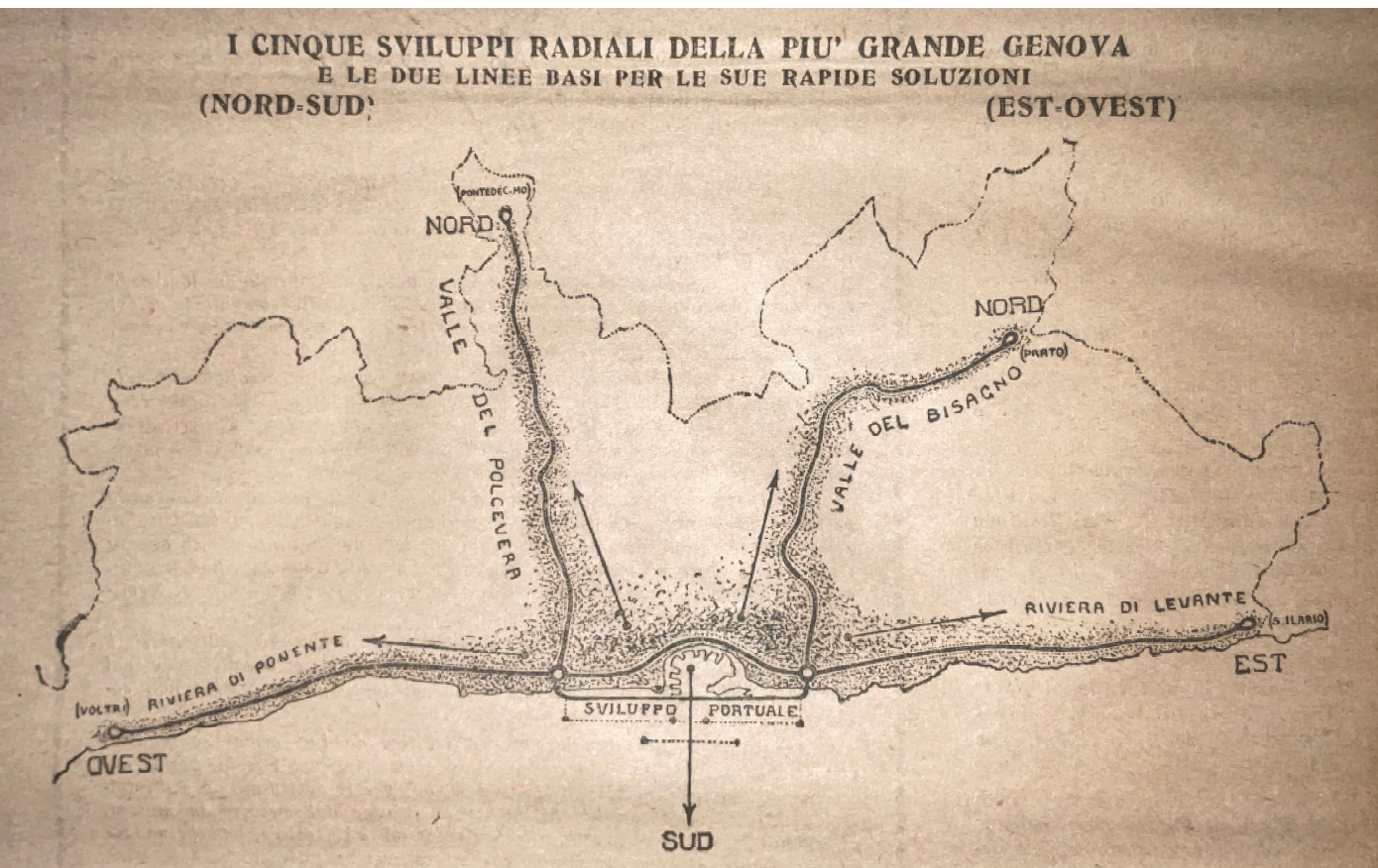
Il 10 gennaio 1926, *Il Cittadino* ricorda che il progetto, presentato «qualche anno addietro» da un gruppo di capitalisti, era apparso come «un lusso da gran signori». Nel nuovo contesto dell'aggregazione, l'opera è invece definita «una necessità impro-rogabile»: senza comunicazioni «rapide, copiose e multiformi», la Grande Genova «non sarà mai più che un nome». Il giornale chiarisce che il mancato avvio dei lavori entro dicembre 1925 aveva fatto temere la decadenza della concessione, ma la nuova società – «facente capo al Credito Italiano» – ha ottenuto una proroga fino al 30 giugno 1926. Si annuncia inoltre che la prima pietra sarà collocata «con grande solennità» il 24 maggio, durante la visita di Mussolini.

Nella medesima giornata, *Il Giornale di Genova* conferma la notizia, ma avverte che la posa della prima pietra non avverrà «se non quando ci sarà la certezza che [...] succederanno le altre». Il quotidiano osserva che i capitali non provengono interamente dal Credito Italiano e che la società concessionaria sta riorganizzando il proprio assetto interno. La Grande Genova impone inoltre una revisione del progetto: la nuova società valuta l'estensione della linea da Sestri Ponente fino a Quarto, ampliando la «zona

utile» della metropolitana. L'avvio dei lavori dipende dal piano finanziario complessivo e dai rapporti con gli enti pubblici.

Successivamente, in data 30 maggio 1926, *Il Littorio* pubblica un ampio contributo tecnico, ricordando che a Genova si discute di metropolitana «da circa un ventennio». L'opera, spesso considerata una «desiderabile comodità», è descritta come una delle più complesse, per le scelte relative al tracciato, agli accessi e alle modalità di esecuzione. Il giornale introduce uno studio dell'ingegnere Renzo Picasso, secondo cui l'aggettivo «metropolitana» non riguarda le caratteristiche meccaniche dell'impianto, ma la sua «racion di vita», legata alle grandi masse di pubblico delle città metropoli. Picasso propone due direttrici fondamentali: una linea est-ovest da Sant'Ilario a Voltri e una nord-sud da Prato a Pontedecimo, entrambe di circa 26 km, destinate a integrarsi con tutti i servizi di trasporto nell'ambito dell'«improrogabile unico piano regolatore generale della Grande Genova e del grande porto».

Infine, il 13 giugno 1926, *Il Littorio* inserisce la metropolita-



^ 69. «Le Metropolitane», in «Il Littorio», 30 maggio 1926, p. 6.

na tra i problemi «*più importanti e più impellenti*» posti dall'aggregazione. Senza un sistema rapido di collegamenti, la nuova metropoli sarebbe «*priva di una ragione logica*», poiché occorrono «*ore intere*» per spostarsi da Nervi al centro e «*giornate intere*» per attraversare la città. Da qui la richiesta che il progetto sia «*seriamente risolto*» e «*riveduto*» alla luce delle nuove esigenze territoriali.

Nel complesso, la metropolitana è rappresentata come infrastruttura indispensabile per rendere effettiva la Grande Genova: un'opera capace di integrare le sue parti, sostenere la crescita urbana e collocare la città nel modello delle grandi metropoli europee e mondiali.

La Grande Genova emerge, nelle narrazioni della stampa, come un processo che ridefinisce in profondità la città: non solo un ampliamento amministrativo, ma un cambiamento fattuale di scala urbana, infrastrutturale e simbolica. I periodici presentano la riunione comunale come risposta necessaria alla crescita demografica, alle esigenze del porto e alla modernizzazione dei servizi, integrando progressivamente i nuovi territori nel lessico della vita cittadina. A questa costruzione contribuisce anche il bollettino municipale mensile, che negli stessi anni integra stabilmente l'unificazione nel proprio discorso istituzionale, offrendo una rappresentazione ordinata dei nuovi territori e rafforzando l'immagine della città come organismo unitario.

Le rubriche locali mostrano come la trasformazione venga percepita nella sua dimensione concreta, mentre la retorica fascista la colloca all'interno di un orizzonte nazionale di disciplina e progresso. Nel complesso, Genova appare come una città che si ricostruisce discorsivamente mentre si espande, elaborando una nuova identità collettiva, che fagocita quelle locali, e un nuovo modo di pensarsi come organismo urbano complesso e integrato.

04 CONCLUSIONI

A un secolo dalla costituzione della Grande Genova, il percorso ricostruito in queste pagine mostra come l'aggregazione del 1926 si inserisca in una storia amministrativa e territoriale di lunga durata, più ampia delle intenzioni del regime che la promosse. L'obiettivo non era esprimere un giudizio sull'operazione, ma comprenderne la natura, le premesse e gli effetti, valutando se rappresenti una rottura o, al contrario, un passaggio intermedio in un processo già avviato. Nel complesso, il 1926 appare come un punto di arrivo sul piano amministrativo, un punto di partenza per il ridisegno del centro cittadino e una tappa all'interno di trasformazioni più estese, senza configurarsi come un atto fondativo nel senso urbanistico attribuito dalla retorica fascista.

Un ruolo importante è svolto dall'analisi normativa e amministrativa del primo capitolo. La storia legislativa dell'aggregazione comunale, dalle prime disposizioni postunitarie alle riforme prefettizie del primo Novecento, offre la cornice entro cui maturano le due fasi di ampliamento del 1873 e del 1926. Le norme definiscono procedure e strumenti, ma non determinano automaticamente gli esiti territoriali: l'applicazione concreta è sempre mediata da condizioni locali, resistenze politiche, vincoli morfologici e scelte amministrative. Questa distanza tra il quadro normativo e la sua attuazione pratica emerge come un tratto costante del fenomeno aggregativo. Nel contesto fascista, tali strumenti si inseriscono in una più ampia politica nazionale di razionalizzazione territoriale, che tra il 1927 e il 1930 porta addirittura all'eliminazione dei comuni con meno di 3.000 abitanti e all'ampliamento delle circoscrizioni in nome dell'efficienza amministrativa.

La ricostruzione delle proposte di ampliamento mostra come il tema emerga ben prima del fascismo. Già negli anni Sessanta dell'Ottocento, la condizione di "comune chiuso" imposta dalla cinta muraria e dal regime daziario stimola riflessioni sulla necessità di superare i limiti fisici e fiscali della città. La prima aggregazione introduce un tentativo di integrazione urbanistica con il Piano regolatore del 1877. Le vicende dei comuni suburbani si inseriscono in questo quadro, contribuendo a delineare la complessità amministrativa e territoriale con cui Genova si confronta.

Nel Novecento il tema dell'ampliamento riemerge in un contesto politico profondamente cambiato. Le proposte del 1908-09 mostrano come l'espansione verso Levante e la media Val Bisagno

sia già oggetto di studio prima dell'avvento del fascismo. L'aggregazione del 1926 si colloca in questa continuità, ma ne modifica la natura: non più un processo negoziale, bensì un atto imposto dal Governo centrale, reso possibile dal nuovo assetto istituzionale. La Relazione Broccardi individua alcune linee di intervento, ma rimane un documento programmatico, privo di strumenti attuativi. La supremazia dei fini nazionali, considerati prevalenti su ogni istanza locale, svuota di significato la rappresentanza cittadina: il commissario straordinario e il podestà non detengono l'autorità effettiva, mentre i comuni annessi vengono trascurati sia dal centro sia dai poteri locali.

La narrazione fascista che presenta l'aggregazione come un atto fondativo della nuova Genova appare priva di riscontro sul piano urbano. Né il capoluogo né i comuni aggregati sono nuovi insediamenti, né l'unificazione è accompagnata da una trasformazione territoriale tale da giustificare la retorica della fondazione. L'operazione produce un ampliamento amministrativo, non un nuovo modello urbano.

Le trasformazioni urbane degli anni Trenta confermano questa impostazione. L'assenza di un piano regolatore generale contestuale al 1926 si traduce in interventi concentrati sul centro, trasformato in un nuovo asse monumentale coerente con la retorica fascista. La galleria Colombo, i concorsi per le aree centrali e il Piano regolatore del 1932 costituiscono un sistema coerente, ulteriormente definito dai piani particolareggiati per i tre poli monumentali di piazza Dante – dove la galleria sbocca – piazza della Vittoria e piazza Rossetti. Si tratta di un insieme organico, ma limitato a un settore ristretto della città. Al di fuori di questo perimetro, il Ponente industriale, il Levante residenziale e le vallate interne mantengono assetti sostanzialmente invariati. La mancata definizione di politiche di armonizzazione tra centro e delegazioni, nonostante l'ampliamento amministrativo, contribuisce a consolidare la distanza tra le diverse parti della città.

Alcuni temi urbanistici attraversano la storia genovese indipendentemente dalle trasformazioni amministrative. È il caso della metropolitana, discussa fin dagli inizi del Novecento e riproposta nel 1926 come infrastruttura necessaria per rendere effettiva la nuova scala urbana, ma inaugurata nel suo primo tratto soltanto nel 1990. A questo si affiancano altri due casi emblematici della lunga durata delle questioni infrastrutturali genovesi:

il primo è lo sbancamento del colle di San Benigno, proposto già alla fine dell'Ottocento, poi ripreso negli anni Venti e realizzato nel 1929, che trova pieno sviluppo solo nel Secondo dopoguerra, quando l'area diviene polo direzionale portuale; la seconda questione riguarda la spianata del Bisagno, oggetto di proposte e concorsi fin dalla seconda metà dell'Ottocento, che si traduce negli anni Trenta nella realizzazione di piazza della Vittoria, assumendo una forma coerente con la monumentalità del centro fascista.

La copertura del Bisagno, parte integrante di questa trasformazione, si inserisce in un più ampio processo di modifica del sistema idrografico urbano. L'espansione edilizia e la progressiva tombinatura dei rii minori, avviate nello stesso periodo e proseguite nel dopoguerra, hanno contribuito a irrigidire un assetto idraulico già fragile. Le esondazioni ricorrenti, fino agli eventi del 2014, mostrano la persistenza di criticità originate da queste trasformazioni di lunga durata.

Questi tre casi – San Benigno, spianata del Bisagno, metropolitana – pur differenti per scala e funzione, evidenziano una continuità di problemi e soluzioni che precede e supera l'aggregazione del 1926.

Infatti, l'ipotesi iniziale trova conferma: l'aggregazione fascista non riesce a tradursi in un disegno territoriale coerente. La città che nasce nel 1926 non è una metropoli integrata, ma la somma di polarità non raccordate, la cui distanza morfologica e funzionale si consolida nel tempo senza dare spazio ad una eventuale integrazione. Alla luce del percorso ricostruito, la Grande Genova appare come una città ampliata sul piano amministrativo, ma non ancora coerente sul piano territoriale. Le polarità che la compongono mantengono identità, funzioni e ritmi differenti, e solo in parte vengono ricondotte a un disegno comune. Più che un vero policentrismo, emerge un organismo composto da centri ben distinti fra loro che continuano a svilupparsi secondo logiche autonome, contrassegnate da eredità storiche e da trasformazioni non armonizzate. L'aggregazione fascista non colma minimamente queste distanze e finisce, anzi, per renderle più evidenti, lasciando in eredità una città che, ancora oggi, porta i segni di quella mancata integrazione. La condizione delle delegazioni annesse si presta a essere letta anche alla luce del ruralismo fascista, che tende a valorizzare le identità periferiche senza integrarle pie-

namente nel sistema urbano, contribuendo alla loro persistente marginalità. La trascuratezza verso i comuni annessi, privati di una rappresentanza effettiva e inseriti in un clima politico che garantisce la riuscita del progetto governativo, contribuisce a generare una duplice estraneità: verso il centro che li ingloba e verso un progetto urbano che non li riconosce come parte attiva.

La debole rappresentanza locale, l'assenza di un disegno economico-territoriale condiviso e la mancata costruzione di un immaginario urbano unitario non sono il risultato di responsabilità individuali, ma l'esito di un processo orientato a obiettivi nazionali più ampi, che relegano l'integrazione interna della nuova città a un ruolo secondario.

A distanza di un secolo, emerge con chiarezza come la Grande Genova non sia mai riuscita a tradurre l'ampliamento amministrativo in una vera scala urbana metropolitana: le connessioni, le infrastrutture e le politiche territoriali non accompagnano l'unificazione, lasciando la città priva di un sistema capace di integrare stabilmente le sue molte parti. La persistenza delle fratture territoriali mostra, inoltre, quanto le strutture urbane, una volta consolidate, tendano a irrigidirsi: gli assetti ereditati dall'età preaggregativa continuano a orientare la crescita, limitando nel tempo la possibilità di ricomporre le distanze tra centro e delegazioni.

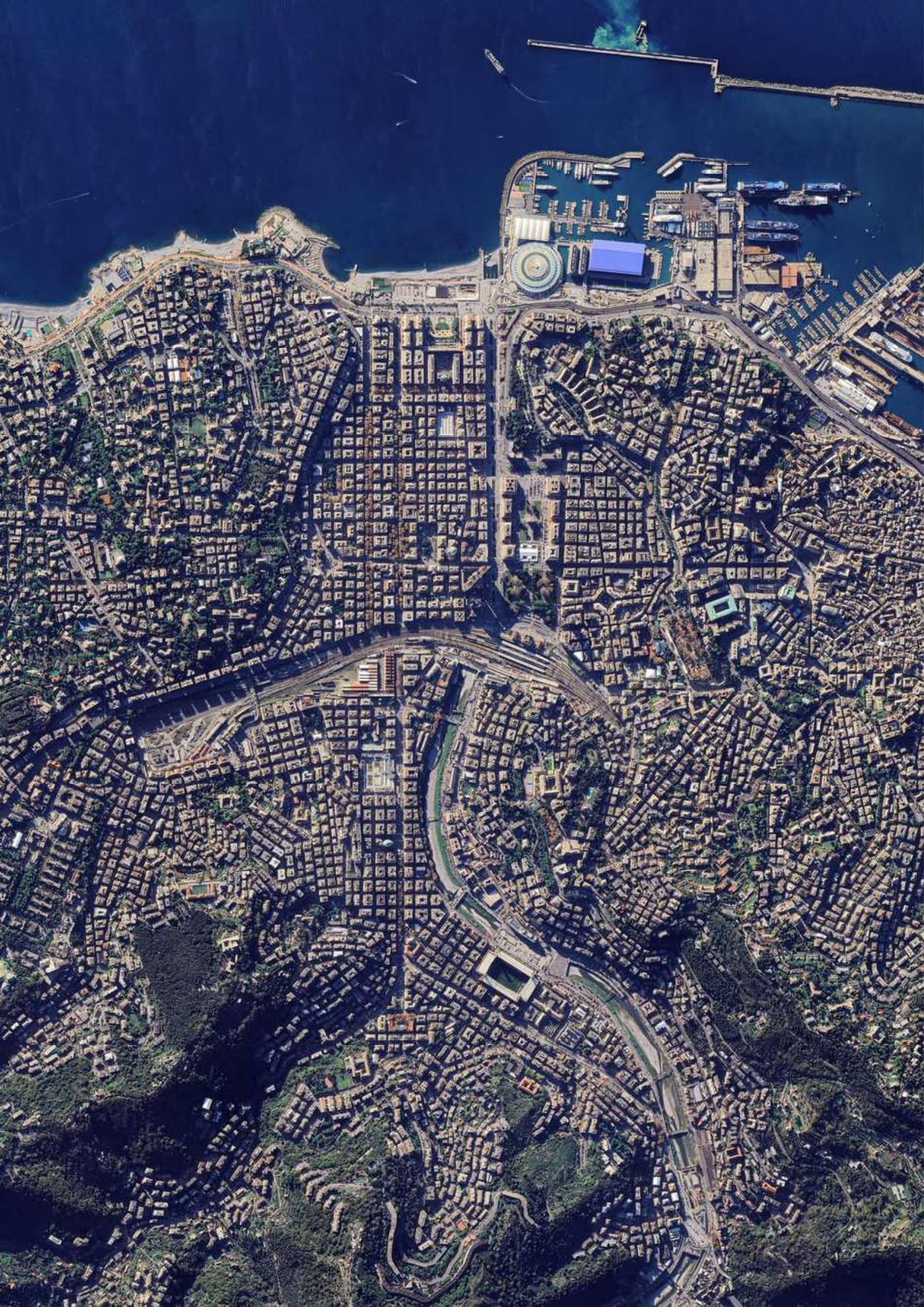
La Genova del XXI secolo conferma questa continuità storica. La città continua a funzionare come un insieme di polarità distinte, difficili da ricondurre a un disegno unitario: le infrastrutture, pur rinnovate, non riescono a ridurre la frammentazione territoriale e le identità locali restano forti e riconoscibili. La morfologia complessa delle vallate, la distribuzione disomogenea dei servizi e la persistenza di economie locali differenziate riflettono assetti definitisi ben prima del 1926, che l'aggregazione fascista recepisce senza modificarne i tratti fondamentali.

I principali dossier infrastrutturali oggi in discussione ripropongono, nella sostanza, le stesse questioni aperte al momento dell'aggregazione del 1926. Pur con tecnologie profondamente mutate, i poli economici e industriali restano i medesimi, la morfologia delle vallate continua a condizionare gli assi di sviluppo e le vie di comunicazione seguono ancora i tracciati storici. La metropolitana, i trafori appenninici, il potenziamento delle linee ferroviarie e le connessioni a mare rappresentano interventi già evocati un secolo fa, rimasti a lungo incompiuti o solo parzialmen-

te realizzati. La persistenza di questi temi indica che gli obiettivi di integrazione territoriale promessi nel 1926 non sono stati pienamente raggiunti e che la città continua a misurarsi con le stesse sfide strutturali, adattandole alle esigenze del XXI secolo.

Da queste pagine emergono comunque alcune possibili direzioni di approfondimento: un confronto con altre grandi unificazioni italiane potrebbe chiarire analogie e specificità del caso genovese; l'analisi delle dinamiche insediative successive al 1926 aiuterebbe a valutare la persistenza delle fratture territoriali individuate; infine, un esame del rapporto tra l'aggregazione fascista e la pianificazione del Secondo dopoguerra permetterebbe di cogliere la continuità o la discontinuità tra i due periodi.

La Grande Genova del 1926 si colloca in una traiettoria storica che segna uno snodo profondo nella natura del progetto urbano genovese. Se alla prima aggregazione ottocentesca seguì un tentativo di modernizzazione coerente, l'unificazione fascista produce un ampliamento amministrativo privo di una corrispondente visione territoriale. Il centro diviene la quinta scenica dell'ideologia fascista, mentre le delegazioni annesse restano ai margini della gestione comunale. La subordinazione totale della dimensione locale ai fini nazionali e l'assenza di politiche di integrazione costituiscono il vero vizio d'origine della Grande Genova, destinato a pesare a lungo sulla sua evoluzione. A un secolo di distanza, la struttura policentrica della città riflette ancora gli squilibri storici che l'aggregazione del 1926 non ha superato, ma piuttosto consolidato.



05 BIBLIOGRAFIA in ordine cronologico

Antonio BRIGNOLE SALE, *Protesta del Governo Provvisorio del Genovesato*, 10 dicembre 1814.

Goffredo CASALIS, *Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, voll. II, VII, XVIII/1 e XX, Torino: G. Maspero librajo e Cassone, Marzorati, Vercellotti tipografi, 1834-1850.

Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, voll. XV, XXII/1, XXVIII/2 e XXIX/4, Torino: Stamperia Reale, 1847-1860.

Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell'anno 1859, Torino: Tip. Enrico Dalmazzo, 1859.

Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi Governo delle Romagne, vol. III, Modena: Regia Tipografia Camerale, 1859.

Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1860. VII Legislatura, Torino: Tip. Eredi Botta, 1861.

Estratti dei verbali delle adunanze della commissione temporanea di legislazione istituita presso il Consiglio di Stato colla legge 24 giugno 1860. Sunti delle discussioni della commissione sul progetto di legge intorno alla amministrazione comunale, provinciale e regionale, Torino, 1861.

Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1861. VIII Legislatura, Torino: Tip. Eredi Botta, 1861.

Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1861-62, voll. I e III, Torino: Tip. Eredi Botta, 1863.

Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura VIII. Sessione 1863-64, vol. I, Torino: Tip. Eredi Botta, 1865.

Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura IX. Sessione 1865-1866, vol. V, Firenze: Tip. Eredi Botta, 1866.

Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1853-54. V Legislatura, vol. VIII, Firenze: Eredi Botta, 1870.

Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera. Legislatura X. Sessione 1869-70, vol. I, Firenze: Tip. Eredi Botta, 1870.

Emilio SERRA GROPELLI, *Le finanze dei comuni e delle provincie*, Modena: Tip. e cart. dell'Erede Soliani, 1870.

Nicolò TOMMASEO e Bernardo BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, voll. I/2 e III/1, Torino: UTET, 1879.

Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1863-64-65. VIII legislatura, vol. IX, Roma: Tip. Eredi Botta, 1890.

Scipio SIGHELE, *Il nazionalismo e i partiti politici*, Milano: Fratelli Treves, 1911.

Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXIV. 1° sessione. Discussioni, vol. III, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1914.

Atti del Parlamento italiano. Legislatura XXVI. 1° sessione. Discussioni, voll. II, Roma: Tip. della Camera dei Deputati, 1921.

Marcel POËTE, *Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours*, Parigi: A. Picard, 1924-1931.

ISTAT, *Elenco dei Comuni del Regno secondo la Circostrizione amministrativa al 31 dicembre 1924 e la loro popolazione residente e presente (censimento 1921)*, Roma: Libreria dello Stato, 1925.

Relazione del Commissario straordinario Ing. Eugenio Broccardi deputato al Parlamento, Genova: Tip. Fratelli Pagano, 1926.

ISTAT, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 1° dicembre 1921. Relazione generale*, vol. XIX, Roma: Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, 1928.

Benito MUSSOLINI, *Sfollare le città*, in «Il Popolo d'Italia», 22 dicembre 1928.

La legislazione fascista, 1922-1928 (I-VII), vol. I, Roma: Tip. della Camera dei deputati, 1929.

Piero BARBIERI, *Forma Genuae*, Genova: Ed. del Municipio di Genova, 1938.

ISTAT, *Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 1861 al 1951*, Roma: Tip. Abete, 1960.

Claudio PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano: Giuffrè, 1964.

Patrick GEDDES, *Città in evoluzione*, Milano: Il Saggiatore, 1970 (ed. or. London: Williams & Norgate, 1915).

Sabino CASSESE (a cura di), *L'amministrazione pubblica in Italia*, Bologna: Il Mulino, 1974.

Gordon E. CHERRY, *The Evolution of British Town Planning*, Leighton Buzzard: Leonard Hill Books, 1974.

Mario SANFILIPPO, *Le città, il fascismo*, Cosenza-Roma: Lerici, 1978.

Ennio POLEGGI e Paolo CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari: Laterza, 1981.

Lucio GAMBI e Maria Cristina GOZZOLI, *Le città nella storia d'Italia. Milano*, Roma-Bari: Laterza, 1982.

Touring Club Italiano, *Guida d'Italia. Liguria*, Milano: TCI, 1982.

Dino BORRI, *Lessico urbanistico annotato e figurato*, Bari: Dedalo, 1985.

Amedeo PESCIO, *I nomi delle strade di Genova*, Sala Bolognese (BO): Arnaldo Forni Editore, 1986.

Pierre MERLIN, *L'Urbanisme*, Parigi: PUF, coll. «Que sais-je?», 1991.

Mario SANFILIPPO, *Le tre città di Roma. Lo sviluppo urbano dalle origini a oggi*, Roma-Bari: Laterza, 1993.

Guido MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna: Il Mulino, 1996.

Marcel RONCAYOLO, *Marseille. Les territoires du temps*, Arles: Éditions locales de France / Actes Sud, 1996.

Giorgio CIUCCI (a cura di) e Giorgio MURATORE (a cura di), *Storia dell'architettura italiana. Il primo Novecento*, Milano: Electa, 2004.

Donatella CALABI, *Storia della città. L'età contemporanea*, Venezia: Marsilio, 2005.

Dino PUNCUH (a cura di), *Storia della cultura ligure, 3*, Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, vol. XLV/1, Genova: Società Ligure di Storia Patria, 2005.

Giovanni ASSERETO (a cura di) e Marco DORIA (a cura di), *Storia della Liguria*, Roma-Bari: Laterza, 2007.

Comune di Genova, *Atlante demografico della Città*, IX edizione, Genova: Erredi Grafiche Editoriali, 2008.

Elisabetta ARIOTI (a cura di), Luigi CANEPA (a cura di) e Raffaella PONTE (a cura di), *La Grande Genova, 1926-2006. Atti del Convegno di Studi, Genova, 28-30 novembre 2006*, Genova: Grafiche Fascicolo, 2008.

Donatella CALABI, *Storia dell'urbanistica europea. Questioni, strumenti, casi esemplari*, Milano: Mondadori, 2008.

Riccardo DELLEPIANE, *Mura e fortificazioni di Genova*, Genova: Nuova Editrice Genovese, 2008.

Peter CLARK, *European Cities and Towns 400-2000*, Oxford: Oxford University press, 2009.

Emilio GENTILE, *La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari: Laterza, 2011.

Aldo SANDULLI e Giulio VESPERINI, *L'organizzazione dello Stato unitario*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 1, 2011.

Salvatore VILLANI, *La finanza pubblica e le imposte indirette sui consumi dal 1862 al 1913*, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 3, 2011.

Patrizia DOGLIANI e Oscar GASPARI, *Tra libera professione e ruolo pubblico. Pratiche e saperi comunali all'origine dell'urbanistica in Italia*, Bologna: Clueb, 2012.

Guido MELIS, *Fare lo Stato per fare gli italiani. Ricerche di storia delle istituzioni dell'Italia unite*, Bologna: Il Mulino, 2015.

ISTAT, *Struttura e dinamica delle unità amministrative territoriali italiane. Dall'unificazione del Regno al 2017*, serie XIII – vol. 1, Roma: Istituto Nazionale di Statistica, 2018.

Massimiliano GRAVA, Camillo BERTI, Nicola GABELLIERI e Arturo GALLIA, *Historical GIS. Strumenti digitali per la geografia storica in Italia*, Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2020.

Richard COBDEN (Alberto MINGARDI, a cura di), *Scritti e discorsi politici. Il libero scambio per la pace tra le nazioni*, Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, 2022.

Marco D'ALBERTI, *Lezioni di diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2022.

Davide MADDALENA, *L'istituzione regionale nel progetto di riforma Farini-Minghetti per il riordino amministrativo del Regno d'Italia (1860-1861)*, in «Politica.eu», n. 1, giugno 2023.

06 SITOGRAFIA in ordine alfabetico per ente/autore

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, *Recensement de la population – Tableaux récapitulatifs 1931, commune de Marseille*, <https://www.archives13.fr/archive/resultats/recensement2/n:45?Rech_communes=marseille&Rech_annee=1931&Rech_typologie%5B0%5D=Tableaux+reCAPITULATIFS&type=recensement2> (ultima consultazione in data 11 dicembre 2025).

Giovanni ASSERETO, *DORIA, Giorgio*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 41, 1992, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-doria_\(Dizionario-Biografico\)/?search=DORIA%2C%20Giorgio%2F](https://www.treccani.it/enciclopedia/giorgio-doria_(Dizionario-Biografico)/?search=DORIA%2C%20Giorgio%2F)> (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Giovanni ASSERETO, *ELENA, Domenico*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, 1993, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-elena_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-elena_(Dizionario-Biografico)/>) (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, *Emeroteca digitale*, <<http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/emeroteca/classic>> (ultima consultazione in data 7 gennaio 2026).

Camera dei deputati – Portale Storico, <<https://storia.camera.it/#nav>> (ultima consultazione in data 6 novembre 2025).

Elisabetta COLOMBO, *PODESTÀ, Andrea*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 84, 2015, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-podesta_\(Dizionario-Biografico\)/?search=PODEST%C3%80%2C%20Andrea%2F](https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-podesta_(Dizionario-Biografico)/?search=PODEST%C3%80%2C%20Andrea%2F)> (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Comune di Genova, *Cartografia*, <<https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/cartografia>> (ultima consultazione in data 22 dicembre 2025).

Comune di Genova – Smart, *I confini della Grande Genova del 1926 nel Geoportale del Comune*, <<https://smart.comune.genova.it/notizie/i-confini-della-grande-genova-del-1926-nel-geoportale-del-comune>> (ultima consultazione in data 25 novembre 2025).

Francobampi.it, *Sindaci del Comune di Genova dal 1849 a oggi*, <https://www.francobampi.it/genova/elenchi/sindaci_ge.htm> (ultima consultazione in data 31 ottobre 2025).

Geoportale Regione Liguria, <<https://geoportal.regione.liguria.it>> (ultima consultazione in data 28 novembre 2025).

Il Cittadino, *Storia*, <https://www.ilcittadino.ge.it/storia/?utm_source=copilot.com> (ultima consultazione in data 5 gennaio 2026).

Musei di Genova – Catalogo online, <<https://catalogo.museidigenova.it/>> (ultima consultazione in data 21 gennaio 2026).

Normattiva, <<https://www.normattiva.it>> (ultima consultazione in data 10 dicembre 2025).

Senato della Repubblica – Sito storico, <<https://www.senato.it/legislature/regno>> (ultima consultazione in data 28 ottobre 2025).

Senato della Repubblica, *Scheda biografica del senatore Eugenio Broccardi*, <<https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000339/>> (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Senato della Repubblica, *Scheda biografica del senatore Giuseppe De Fornari*, <<https://www.senato.it/Web/senregno.NSF/5d5329b9ed62bffd125703c004d714b/2533c10a93cdc76ac1257069003186a3?OpenDocument>> (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Senato della Repubblica, *Scheda biografica del senatore Pietro Tortarolo*, <<https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori-regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-002238/>> (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, *Comune di Sant'Olcese*, <<https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=7327&Ri>>

cFrmRicSemplice=Sant%27Olcese&RicSez=produttori&Ric-VM=ricercasemplice> (ultima consultazione in data 8 ottobre 2025).

Treccani, *BOCCHINI, Arturo*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 11, 1969, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bocchini_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/arturo-bocchini_(Dizionario-Biografico)/>) (ultima consultazione in data 13 novembre 2025).

Treccani, *Secolo XIX, II*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/il-secolo-xix/?utm_source=copilot.com> (ultima consultazione in data 5 gennaio 2026).

Monica VINARDI, *GROSSO, Orlando*, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, 2003, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/orlando-grosso_\(Dizionario-Biografico\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/orlando-grosso_(Dizionario-Biografico)/>) (ultima consultazione in data 5 gennaio 2026).